

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

GIUNTA DELLE ELEZIONI . . . . .	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4 <sup>a</sup> Senato) . . . . .	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (I e II) . . . . .	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (I e XI) . . . . .	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV) . . . . .	»	20
COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV) . . . . .	»	21
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX) . . . . .	»	22
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) . . . . .	»	43
GIUSTIZIA (II) . . . . .	»	68
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) . . . . .	»	73
DIFESA (IV) . . . . .	»	74
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) . . . . .	»	78
FINANZE (VI) . . . . .	»	103
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) . . . . .	»	105

---

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-Ncl-USEI; Misto-+Europa-Centro Democratico: Misto-+E-CD.

AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	<i>Pag.</i>	113
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	118
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	132
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	148
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	158
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	161
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI ( <i>Sottocommis-</i> <i>sione permanente per l'accesso</i> ) .....	»	162
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI .....	»	164
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	182

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

### S O M M A R I O

#### GIUNTA PLENARIA:

Audizione del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale Lombardia ..... 3

#### GIUNTA PLENARIA

*Martedì 16 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Roberto GIACHETTI.*

**La seduta comincia alle 13.10.**

#### **Audizione del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale Lombardia.**

Roberto GIACHETTI, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'audizione del Presidente dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale Lombardia, dottoressa Maria Luisa Padova.

Ringrazia la dottoressa Padova per aver voluto accogliere l'invito della Giunta ad intervenire all'audizione odierna, dedicata all'attuazione della nuova legge elettorale in occasione delle elezioni politiche dello scorso 4 marzo 2018, con particolare riguardo all'attività dell'Ufficio Centrale Circoscrizionale da lei presieduto.

Ricorda che la Giunta procederà all'odierna audizione ai sensi dall'articolo 7 del proprio regolamento e che occorrerà attenersi ai criteri indicati dal Presidente della Camera, già richiamati nelle scorse sedute.

Comunica infine che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che dal resoconto stenografico, anche dalla trasmissione sulla *Web Tv* della Camera.

Invita la dottoressa Padova a svolgere la sua relazione.

Maria Luisa PADOVA, *presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale Lombardia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, ringrazia la dottoressa Padova per la sua relazione, e dà la parola ai colleghi per quesiti o osservazioni.

Interviene quindi Gregorio FONTANA (FI) al quale replica la dottoressa Maria Luisa PADOVA, *presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale Lombardia*.

Roberto GIACHETTI, *presidente*, ringrazia la dottoressa Padova per il contributo fornito alla Giunta e dichiara conclusa l'audizione.

Ricorda infine che martedì 23 ottobre 2018 si svolgerà la programmata visita agli uffici della Giunta nonché ai locali utilizzati dall'Ufficio centrale per la Circoscrizione Estero, ubicati presso il Centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto.

**La seduta termina alle 13.40.**

*N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### IV (Difesa) della Camera dei deputati e 4<sup>a</sup> (Difesa) del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Gen. C. A. Giovanni Nistri (Svolgimento e rinvio) .....	4
---	---

#### AUDIZIONI

*Martedì 16 ottobre 2018. — Presidenza del presidente della IV Commissione della Camera dei deputati Gianluca RIZZO.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Audizione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Gen. C. A. Giovanni Nistri.**

*(Svolgimento e rinvio).*

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Giovanni NISTRÌ, *Comandante generale dell'Arma dei carabinieri*, svolge una relazione sulle materie di propria competenza.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, la deputata Emanuela CORDA (M5S), il senatore Maurizio GASPARRI (FI-BP), il deputato Salvatore DEIDDA (FdI), la senatrice Laura GARAVINI (PD) e il deputato Roberto Paolo FERRARI (Lega).

Gianluca RIZZO, *presidente*, in considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Aula, ringrazia il Comandante Generale Nistri per la disponibilità assicurata e rinvia, quindi, il seguito dell'audizione.

**La seduta termina alle 15.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la disciplina processuale dei giudizi innanzi alla Corte dei conti. C. 2188, approvata dal Senato (*Esame e rinvio*) .....

5

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 16 ottobre 2018. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA.*

#### La seduta comincia alle 14.35.

**Proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la disciplina processuale dei giudizi innanzi alla Corte dei conti. C. 2188, approvata dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come le Commissioni riunite I e II siano chiamate a avviare l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1236, approvata dal Senato, di modifica all'articolo 20, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la disciplina processuale dei giudizi innanzi alla Corte dei conti.

Facendo seguito a quanto già anticipato in occasione della riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresen-

tanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, del 10 ottobre scorso, le Presidenze rilevano come la stessa Corte dei conti abbia segnalato per le vie brevi l'esigenza di giungere all'approvazione definitiva del provvedimento nel più breve tempo possibile.

Considerato il carattere puntuale e circoscritto dell'intervento legislativo, il cui esame al Senato si è svolto in tempi rapidissimi (sia in Commissione sia in Assemblea), col consenso di tutti i gruppi, l'esame del provvedimento potrebbe svilupparsi in tempi molto succinti: invitiamo a tal fine i gruppi a valutare la possibilità di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti, come già avvenuto nel corso dell'esame in Commissione al Senato, ovvero a fissarlo in tempi molto brevi.

Nel primo caso il provvedimento potrebbe essere trasmesso già oggi all'unica Commissione competente su di esso in sede consultiva (la Commissione Bilancio), al fine di acquisirne il parere (laddove essa non ritenga di esprimersi direttamente all'Assemblea) e di concludere successivamente l'esame in sede referente.

Inoltre si potrebbe rappresentare al Presidente della Camera l'opportunità di inserire a breve il provvedimento all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Emanuele FIANO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, dichiara di non comprendere le motivazioni della richiesta rivolta dalla Presidenza ai gruppi di rinunciare alla fissazione del termine per gli emendamenti. In particolare, ritiene del tutto incongruo addurre come motivazione decisioni procedurali assunte nel corso dell'esame del provvedimento da parte del Senato, in quanto tali decisioni non possono costituire precedente per la Camera.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, osserva che le presidenze delle Commissioni riunite non intendono in alcun modo forzare le scelte dei gruppi, avendo semplicemente formulato una proposta, peraltro già anticipata in occasione della riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, del 10 ottobre scorso.

Rileva, dunque, come l'intento della loro proposta sia esclusivamente quello di accelerare i tempi per l'approvazione del provvedimento, anche in considerazione di quanto segnalato dalla Corte dei conti in merito all'opportunità di approvare in tempi brevi il provvedimento. Ribadisce pertanto come si tratti di una mera proposta, osservando come, qualora essa non sia accolta, si procederà alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti.

Gianfranco DI SARNO (M5S), *relatore per la II Commissione*, intervenendo anche a nome del relatore per la I Commissione, Stefani, rileva come la proposta di legge C. 1236, approvata dal Senato, modifichi l'articolo 20, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al fine di prorogare il termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la disciplina processuale dei giudizi innanzi alla Corte dei conti.

Ricorda, in via preliminare, che la legge di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (la citata legge n. 124 del 2015) ha conferito diverse deleghe legislative volte a riorganizzare ampi settori dell'amministrazione statale e riguarda profili della disciplina del lavoro pubblico e del

procedimento amministrativo, con l'obiettivo di proseguire e migliorare l'opera di digitalizzazione della pubblica amministrazione, di riordinare gli strumenti di semplificazione dei procedimenti, nonché di elaborare testi unici delle disposizioni in materie oggetto di stratificazioni normative. In attuazione di tale legge sono stati approvati numerosi provvedimenti.

In tale contesto l'articolo 20 della legge n. 124 del 2015 ha conferito al Governo anche la delega per il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei conti. In particolare, il comma 6 dell'articolo 20 ha previsto che entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il Governo possa adottare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni integrative e correttive che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al medesimo articolo 20.

Rammenta in merito che, in attuazione della delega recata dall'articolo 20, è stato adottato il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, entrato in vigore il 7 ottobre 2016 che reca il codice della giustizia contabile. Il codice provvede al riordino e alla ridefinizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte, organizzando in un testo unitario un insieme di norme stratificatosi nel tempo e coordinandole con i principi generali stabiliti dalla disciplina del codice processuale civile.

In particolare il codice provvede a: adeguare la normativa vigente alla giurisprudenza costituzionale e delle giurisdizioni superiori; prevedere l'interruzione del termine di prescrizione di 5 anni delle azioni esperibili dal pubblico ministero; elevare il limite massimo dell'addebito (da 5.000 a 10.000 euro) per il rito monitorio, previsto per i fatti dannosi di lieve entità; introdurre un rito abbreviato per la responsabilità amministrativa che consente la definizione del giudizio di primo grado

per somma non superiore al 50 per cento del danno economico imputato; riordinare la fase dell'istruttoria; unificare le disposizioni vigenti in materia di obbligo di denuncia del danno erariale; integrare le disposizioni vigenti con le norme del codice di procedura civile su specifici aspetti dettagliatamente indicati; ridefinire la disciplina delle impugnazioni, nonché le disposizioni concernenti l'esecuzione delle decisioni definitive di condanna al risarcimento del danno, attribuendo al pubblico ministero la titolarità di agire e resistere in giudizio innanzi al giudice civile dell'esecuzione.

In tale quadro normativo la proposta di legge C. 1236 stabilisce in tre anni (invece che in due, come attualmente previsto) dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega il termine per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla disposizione di delega.

Il nuovo termine per l'adozione di decreti integrativi e correttivi è dunque fissato – in base alla modifica disposta dalla proposta di legge C. 1236 – al 7 ottobre 2019.

Ricorda al riguardo che i principi e criteri direttivi previsti per l'esercizio della delega e per l'adozione dei decreti legislativi correttivi ed integrativi, stabiliti dall'articolo 20 della legge n. 124 del 2015 sono: adeguare le norme vigenti, anche tramite disposizioni innovative, alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, coordinandole con le norme del codice di procedura civile espressione di principi generali e assicurando la concentrazione delle tutele spettanti alla cognizione della giurisdizione contabile; disciplinare lo svolgimento dei giudizi tenendo conto della peculiarità degli interessi pubblici oggetto di tutela e dei diritti soggettivi coinvolti, in base ai principi della concentrazione e dell'effettività della tutela e nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche; disciplinare le azioni del pubblico ministero, nonché le

funzioni e le attività del giudice e delle parti, attraverso disposizioni di semplificazione e razionalizzazione dei principi vigenti in materia di giurisdizione del giudice contabile e di riparto delle competenze rispetto alle altre giurisdizioni; prevedere l'interruzione del termine quinquennale di prescrizione delle azioni esperibili dal pubblico ministero per una sola volta e per un periodo massimo di due anni tramite formale atto di costituzione in mora e la sospensione del termine per il periodo di durata del processo; procedere all'elevazione del limite di somma per il rito monitorio concernente fatti dannosi di lieve entità patrimonialmente lesiva, prevedendo che esso sia periodicamente aggiornabile in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati; prevedere l'introduzione, in alternativa al rito ordinario, con funzione deflativa e anche per garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'Erario, di un rito abbreviato per la responsabilità amministrativa che, esclusi i casi di doloso arricchimento del danneggiante, su previo e concorde parere del pubblico ministero consenta la definizione del giudizio di primo grado per somma non superiore al 50 per cento del danno economico imputato, con immediata esecutività della sentenza, non appellabile; prevedere che, in caso di richiesta del rito abbreviato formulata in appello, il giudice emetta sentenza per somma non inferiore al 70 per cento del quantum della pretesa risarcitoria azionata in citazione, restando in ogni caso precluso l'esercizio del potere di riduzione; riordinare la fase dell'istruttoria e dell'emissione di eventuale invito a dedurre in conformità ai seguenti principi: 1) specificità e concretezza della notizia di danno; 2) dopo l'avvenuta emissione dell'invito a dedurre, nel quale devono essere esplicitati gli elementi essenziali del fatto, pieno accesso agli atti e ai documenti messi a base della contestazione; 3) obbligatorio svolgimento, a pena di inammissibilità dell'azione, dell'audizione personale eventualmente richiesta dal presunto responsabile, con facoltà di assistenza di-



fensiva; 4) specificazione delle modalità di esercizio dei poteri istruttori del pubblico ministero, anche attraverso l'impiego delle forze di polizia, anche locali; 5) formalizzazione del provvedimento di archiviazione; 6) preclusione in sede di giudizio di chiamata in causa su ordine del giudice e in assenza di nuovi elementi e motivate ragioni di soggetto già destinatario di formalizzata archiviazione; unificare le disposizioni di legge vigenti in materia di obbligo di denuncia del danno erariale e di tutela del dipendente pubblico denunciante, anche al fine di favorire l'adozione di misure cautelari; disciplinare le procedure per l'affidamento di consulenze tecniche, prevedendo l'istituzione di specifici albi regionali, con indicazione delle modalità di liquidazione dei compensi, ovvero l'utilizzo di albi già in uso presso le altre giurisdizioni o l'avvalimento di strutture e organismi tecnici di amministrazioni pubbliche; riordinare le disposizioni processuali vigenti integrandole e coordinandole con le norme e i principi del codice di procedura civile relativamente ai seguenti aspetti: 1) i termini processuali, il regime delle notificazioni, delle domande ed eccezioni, delle preclusioni e decadenze, dell'ammissione ed esperimento di prove, dell'integrazione del contraddittorio e dell'intervento di terzi, delle riassunzioni anche a seguito di *translatio*, in conformità ai principi della speditezza procedurale, della concentrazione, della ragionevole durata del processo, della salvaguardia del contraddittorio tra le parti, dell'imparzialità e terzietà del giudice; 2) gli istituti processuali in tema di tutela cautelare anche *ante causam* e di tutela delle ragioni del credito erariale tramite le azioni previste dal codice di procedura civile, nonché i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile; ridefinire le disposizioni applicabili alle impugnazioni mediante rinvio, ove possibile, a quelle del processo di primo grado, nonché riordinare e ridefinire le norme concernenti le decisioni impugnabili, l'effetto devolutivo dell'appello, la sospensione dell'esecuzione della decisione di primo grado ove impu-

gnata, il regime delle eccezioni e delle prove esperibili in appello, la disciplina dei termini per la revocazione in conformità a quella prevista dal codice di procedura civile in ossequio ai principi del giusto processo e della durata ragionevole dello stesso; ridefinire e riordinare le norme concernenti il deferimento di questioni di massima e di particolare importanza, i conflitti di competenza territoriale e il regolamento di competenza avverso ordinanze che dispongano la sospensione necessaria del processo, proponibili alle sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale, in conformità alle disposizioni dell'articolo 374 del codice di procedura civile, in quanto compatibili, e in ossequio ai principi della nomofilachia e della certezza del diritto; ridefinire e riordinare le disposizioni concernenti l'esecuzione delle decisioni definitive di condanna al risarcimento del danno, attribuendo al pubblico ministero contabile la titolarità di agire e di resistere innanzi al giudice civile dell'esecuzione mobiliare o immobiliare, nonché prevedere l'inclusione del credito erariale tra i crediti assistiti da privilegio ai sensi del libro VI, titolo III, capo II, del codice civile; disciplinare esplicitamente le connessioni tra risultanze ed esiti accertativi raggiunti in sede di controllo e documentazione ed elementi probatori producibili in giudizio, assicurando altresì il rispetto del principio secondo cui i pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi, siano idoneamente considerati, nell'ambito di un eventuale procedimento per responsabilità amministrativa, anche in sede istruttoria, ai fini della valutazione dell'effettiva sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità e del nesso di causalità; confermare e ridefinire, quale norma di chiusura, il rinvio alla disciplina del processo civile, con l'individuazione esplicita delle norme e degli istituti del rito processuale civile compatibili e applicabili al rito contabile; abrogare esplicitamente le disposizioni normative oggetto del rioridino e quelle con esso incompatibili, fatta



salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile; dettare le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle norme non abrogate; fissare una disciplina transitoria applicabile ai giudizi già in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina processuale.

Emanuele FIANO (PD) ribadisce la richiesta di chiarimento precedentemente avanzata alla Presidenza, con particolare riferimento alle riferite sollecitazioni della Corte dei conti circa la tempistica dell'iter di esame del provvedimento.

Giulia SARTI, *presidente della II Commissione*, con riferimento alla richiesta di chiarimenti avanzata dal deputato Fiano, fa presente che il 7 ottobre scorso è scaduto il termine per l'adozione di decreti correttivi e integrativi al decreto legislativo n. 174 del 2016, attuativo della delega legislativa per la revisione del processo contabile. In tale contesto la proposta di legge in titolo, sulla base delle esigenze segnalate dalla Corte dei conti, proroga di un anno il termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la disciplina processuale dei giudizi innanzi alla Corte dei conti stessa. Rammenta quindi che nell'ultima riunione congiunta degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, si era convenuto di consentire ai gruppi di disporre di alcuni giorni per poter valutare il contenuto della proposta di legge in discussione al fine di valutare se rinunciare o meno alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti alla stessa. Sottolinea che qualora non si raggiungesse l'unanimità in ordine alla volontà di non procedere ad emendare il testo, sarà possibile fissare un termine per la presentazione degli emendamenti nel corso della prossima riunione degli Uffici di presidenza integrati dai rappresentanti dei gruppi delle Commissioni riunite.

Giusi BARTOLOZZI (FI) precisa che il gruppo parlamentare Forza Italia non intende rinunciare aprioristicamente alla volontà di emendare il testo in discussione.

Alfredo BAZOLI (PD) preannuncia che il gruppo parlamentare del Partito Democratico non intende rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento in titolo, riservandosi di presentare eventuali proposte emendative all'esito di una attenta valutazione del testo.

Giuseppina OCCHIONERO (LeU) dichiara a nome del proprio gruppo di non accedere alla richiesta di rinunciare al termine per gli emendamenti.

Walter VERINI (PD), nel manifestare l'esigenza di rispettare il ruolo del Parlamento, chiede che sia fissato un termine, anche particolarmente breve, per la presentazione degli emendamenti al provvedimento in discussione. Nel ritenere, inoltre, che a ruoli invertiti, di fronte ad una eventuale ingerenza nei confronti del Parlamento da parte della Corte dei conti, l'attuale maggioranza avrebbe invitato quest'ultima a candidarsi alle elezioni politiche, precisa che il Partito Democratico non assumerà tale atteggiamento.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, preso atto delle posizioni espresse dai gruppi, comunica che nella riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, già convocata per giovedì 18 ottobre, si procederà alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XI (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale. C. 1066 Calabria, C. 20 Brambilla, C. 329 Rampelli, C. 480 Calabria e C. 552 Dall'Osso ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	10
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	16

##### SEDE REFERENTE

Martedì 16 ottobre 2018. — Presidenza del presidente della XI Commissione Andrea GIACCONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Claudio Cominardi.

##### La seduta comincia alle 12.35.

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale. C. 1066 Calabria, C. 20 Brambilla, C. 329 Rampelli, C. 480 Calabria e C. 552 Dall'Osso.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 ottobre scorso.

Andrea GIACCONI, *presidente*, ricorda che l'avvio della discussione in Assemblea è previsto per giovedì 18 ottobre prossimo e che pertanto, al fine di rispettare tale organizzazione dei lavori, l'esame delle proposte emendative dovrebbe concludersi entro la seduta odierna, al fine di acquisire il parere delle Commissioni competenti in sede consultiva e di concludere l'esame del provvedimento nella giornata di domani. Ricorda che nella precedente seduta le relatrici si erano riservate l'espressione del parere sulle proposte emendative presentate.

Fa presente che non sono stati presentati subemendamenti alle proposte 5.1 e 6.3 delle relatrici.

Avverte, inoltre, che le relatrici hanno riformulato i loro emendamenti 2.3 e 2.7 (*vedi allegato*) e che sono stati ritirati gli emendamenti Bellucci 2.4 e Fatuzzo 4.1.

Invita, quindi, le relatrici a esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Federica DIENI (M5S), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome della relatrice

per l'XI Commissione, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Dall'Osso 1.01, a condizione che sia riformulato nel senso di sopprimere il comma 2.

Il Sottosegretario Claudio COMINARDI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Maria PALLINI (M5S) dichiara che tutti gli emendamenti presentati dai deputati del gruppo Movimento 5 Stelle si intendono sottoscritti anche da lei e dai deputati Perconti, Davide Aiello, Vizzini, Siragusa, Invidia, De Lorenzo, Tucci, Curbeddu e Segneri.

Roberta ALAIMO (M5S) accetta, in qualità di cofirmataria, la riformulazione dell'articolo aggiuntivo 1.01 proposta dalle relatrici.

Carlo FATUZZO (FI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Dall'Osso 1.0.1, nella riformulazione proposta dalle relatrici, dichiara di condividere l'intendimento di adottare un piano straordinario di ispezioni, che costituisce, a suo avviso, il primo passo verso l'obbligatorietà dell'adozione di strumenti che permettano un controllo costante nelle strutture sanitarie, negli asili e nelle scuole, da lui fortemente caldeggiata. Per tale motivo, ha ritenuto di poter ritirare il suo emendamento 4.1.

Le Commissioni approvano l'articolo aggiuntivo Dall'Osso 1.01 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Elena MURELLI (Lega), *relatrice per la XI Commissione*, esprimendo, anche a nome della relatrice per la I Commissione, il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime parere favorevole sull'emendamento Dadone 2.1, esprimendo altresì parere favorevole sull'emendamento Viscomi 2.2, a condizione che sia riformulato nei termini seguenti: « *al comma 1, alinea, sostituire le parole: del personale con le seguenti: degli operatori* ».

Raccomanda, quindi, l'approvazione dell'emendamento 2.3 delle relatrici, così

come riformulato, esprimendo parere contrario sugli emendamenti Bellucci 2.13 e Bucalo 2.5. Invita al ritiro dell'emendamento Spina 2.6, in vista di una sua eventuale riformulazione e ripresentazione in sede di esame in Assemblea. Raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.7 delle relatrici, nel testo riformulato, esprime parere contrario sugli emendamenti Bellucci 2.8 e Viscomi 2.9 e invita al ritiro dell'emendamento Bellucci 2.11.

Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento Dadone 2.12.

Il Sottosegretario Claudio COMINARDI esprime parere conforme a quello espresso dalle relatrici, esprimendo altresì parere favorevole sugli emendamenti 2.3 e 2.7 delle relatrici, come riformulati.

Le Commissioni approvano l'emendamento Dadone 2.1 (*vedi allegato*).

Antonio VISCOMI (PD), intervenendo sul suo emendamento 2.2, non accoglie la proposta di riformulazione delle relatrici, in quanto, a suo avviso, appare suscettibile di ampliare la platea dei soggetti cui applicare la normativa, laddove, al contrario, il suo emendamento è volto a meglio precisarla. Insiste, pertanto, perché sia posto in votazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Viscomi 2.2 e approvano l'emendamento 2.3 delle relatrici (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Andrea GIACCONE, *presidente*, prende atto che la deputata Bucalo ha ritirato la propria firma dall'emendamento Bellucci 2.13.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bellucci 2.13.

Carmela BUCALO (FdI), intervenendo sul suo emendamento 2.5, rileva come esso, prevedendo una valutazione psico-attitudinale degli operatori, sia volto a prevenire comportamenti degenerativi in ambito lavorativo.

Antonio VISCOMI (PD) dichiara di condividere l'impostazione dell'emendamento Bucalo 2.5, dal momento che la valutazione psico-attitudinale fornisce maggiori garanzie circa le competenze degli operatori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Bucalo 2.5.

Annagrazia CALABRIA (FI) chiede di accantonare l'emendamento Spena 2.6, di cui è cofirmataria, in vista di una sua riformulazione, rispetto alla quale auspica si possa raggiungere una convergenza con le relatrici e col Governo.

Elena MURELLI (Lega), *relatrice per la XI Commissione*, condividendo quanto affermato dalla deputata Calabria, propone l'accantonamento dell'emendamento Spena 2.6.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che l'emendamento Spena 2.6 si intende accantonato.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento 2.7 delle relatrici (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*) e respingono l'emendamento Bellucci 2.8.

Antonio VISCOMI (PD), intervenendo sul suo emendamento 2.9, si sorprende del parere contrario espresso su di esso dalle relatrici, ritenendo che non abbiano tenuto conto del fatto che la destinazione all'esercizio di mansioni diverse è una previsione già esistente nell'ordinamento della scuola e che, con il suo emendamento, viene resa di applicabilità a tutti i casi disciplinati dal provvedimento.

Federica DIENI (M5S), *relatrice per la I Commissione*, ritiene che l'emendamento Viscomi 2.9 sia ultroneo, rilevando, peraltro, che tale disposizione non potrebbe essere applicata in tutte le strutture scolastiche.

Le Commissioni respingono l'emendamento Viscomi 2.9.

Giovanni DONZELLI (FdI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Bellucci 2.11, insistendo per la sua votazione.

Antonio VISCOMI (PD) esprime la contrarietà del suo gruppo all'emendamento Bellucci 2.11, che, con la previsione di *équipe* psico-pedagogiche territoriali, gli appare suscettibile di creare asimmetrie nel sistema.

Giovanni DONZELLI (FdI) fa notare come l'emendamento Bellucci 2.11 persegue una finalità di prevenzione, garantendo un monitoraggio attuato da una *équipe* psico-pedagogica territoriale, senza alcuna volontà penalizzante nei confronti del personale.

Marco LACARRA (PD), associandosi a quanto affermato dal collega Viscomi, giudica la formulazione dell'emendamento Bellucci 2.11 generica e suscettibile di interpretazioni non univoche.

Federica DIENI (M5S), *relatrice per la I Commissione*, ritiene che l'emendamento Bellucci 2.11 sia sostanzialmente assorbito dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo Dall'Osso 1.01. Invita in ogni caso a ripresentarlo in Assemblea.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Bellucci 2.11 e approvano l'emendamento Dadone 2.12 (*vedi allegato*).

Elena MURELLI (Lega), *relatrice per la XI Commissione*, anche a nome della relatrice per la I Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento Carla Cantone 3.1 e invita i presentatori a ritirare l'emendamento 3.2, valutando la possibilità di trasferirne il contenuto in un ordine del giorno in Assemblea, esprimendo altrimenti su di esso parere contrario.

Il Sottosegretario Claudio COMINARDI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Antonio VISCOMI (PD), intervenendo sull'emendamento Carla Cantone 3.1, di cui è cofirmatario, rileva come esso dia seguito all'esigenza, evidenziatasi nel corso delle audizioni effettuate dalle Commissioni, di prevenire episodi di violenza ai danni degli anziani ospitati nelle strutture residenziali, episodi che spesso si verificano nei periodi di interdizione all'accesso nelle strutture.

Marco LACARRA (PD), associandosi a quanto testé affermato dal collega Viscomi, esprime la sua sorpresa per il parere contrario espresso dalle relatrici sull'emendamento Carla Cantone 3.1.

Elena MURELLI (Lega), *relatrice per la XI Commissione*, motiva la contrarietà delle relatrici sull'emendamento Carla Cantone 3.1 con la considerazione che il provvedimento già prevede la possibilità di accedere alle strutture in tutto l'arco della giornata, ove possibile.

Antonio VISCOMI (PD) osserva come l'emendamento Carla Cantone 3.1 sia volto a eliminare la limitazione presente nel testo della proposta di legge, il quale prevede che l'accesso sia consentito solo «ove possibile», con ciò sostanzialmente rimettendolo alla discrezionalità della struttura assistenziale.

Le Commissioni respingono l'emendamento Carla Cantone 3.1.

Antonio VISCOMI (PD), intervenendo sul suo emendamento 3.2, rileva come l'introduzione di linee guida eviterebbe qualsiasi discrezionalità nell'accertamento delle condizioni di lavoro degli operatori degli asili nido, delle scuole e delle strutture sanitarie. Ritiene, pertanto, opportuno che le Commissioni si esprimano sulla sua proposta, non accogliendo l'invito al ritiro delle relatrici.

Le Commissioni respingono l'emendamento Viscomi 3.2.

Federica DIENI (M5S), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome della relatrice per la XI Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento Emanuela Rossini 4.2, raccomandando invece l'approvazione dell'emendamento 4.5 delle relatrici. Invita al ritiro degli identici emendamenti Calabria 4.3 e Comaroli 4.4, che ritiene sostanzialmente assorbiti dall'eventuale approvazione dell'emendamento 4.5 delle relatrici.

Esprime parere favorevole sull'emendamento Dadone 4.6, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato, esprimendo altresì parere favorevole sull'emendamento Dadone 4.8. Invita al ritiro dell'emendamento Calabria 4.9, che ritiene sia assorbito dall'eventuale approvazione dell'emendamento Dadone 4.6, esprimendo invece parere favorevole sugli emendamenti Viscomi 4.10 e Calabria 4.11. Esprime parere contrario sull'emendamento Emanuela Rossini 4.12, esprimendo parere favorevole sull'emendamento Dadone 4.13.

Propone l'accantonamento dell'emendamento Calabria 4.14, in vista di una sua riformulazione, esprimendo, infine, parere contrario sull'emendamento Emanuela Rossini 4.15.

Il Sottosegretario Claudio COMINARDI esprime parere conforme a quello delle relatrici, esprimendo altresì parere favorevole sull'emendamento 4.5 delle relatrici (*vedi allegato*).

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Emanuela Rossini 4.2 e approvano l'emendamento 4.5 delle relatrici (*vedi allegato*).

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Calabria 4.3 e Comaroli 4.4 devono intendersi assorbiti per effetto dell'approvazione dell'emendamento 4.5 delle relatrici.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Dadone 4.6 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*) e Dadone 4.8 (*vedi allegato*).



Annagrazia CALABRIA (FI) dichiara di ritirare il suo emendamento 4.9.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti Viscomi 4.10 (*vedi allegato*) e Calabria 4.11 (*vedi allegato*), respingono l'emendamento Emanuela Rossini 4.12 e approvano l'emendamento Dadone 4.13 (*vedi allegato*).

Annagrazia CALABRIA (FI), illustrando il suo emendamento 4.14, osserva come esso miri ad accogliere alcuni suggerimenti del Garante per la protezione dei dati personali, aggiungendo taluni riferimenti normativi nel testo. In relazione alla proposta di accantonamento formulata dalle relatrici, auspica una riformulazione del suo emendamento che ne lasci inalterate la finalità.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che l'emendamento Calabria 4.14 si intende accantonato, come proposto dalle relatrici.

Le Commissioni respingono l'emendamento Emanuela Rossini 4.15.

Elena MURELLI (Lega), *relatrice per la XI Commissione*, anche a nome della relatrice per la I Commissione, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 5.1 delle relatrici.

Il Sottosegretario Claudio COMINARDI esprime parere favorevole sull'emendamento 5.1 delle relatrici.

Le Commissioni approvano l'emendamento 5.1 delle relatrici (*vedi allegato*).

Elena MURELLI (Lega), *relatrice per la XI Commissione*, anche a nome della relatrice per la I Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento Ferro 6.1 e sull'emendamento Dadone 6.2 e raccomanda l'approvazione dell'emendamento 6.3 delle relatrici.

Il Sottosegretario Claudio COMINARDI esprime parere conforme a quello delle re-

latrici, esprimendo altresì parere favorevole sull'emendamento 6.3 delle relatrici.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono l'emendamento Ferro 6.1 e approvano l'emendamento Dadone 6.2 e l'emendamento 6.3 delle relatrici (*vedi allegato*).

Andrea GIACCONE, *presidente*, sospende brevemente la seduta, per permettere alle relatrici di verificare la possibilità di avanzare proposte di riformulazione degli emendamenti Spina 2.6 e Calabria 4.14, in precedenza accantonati.

**La seduta, sospesa alle 13.10, è ripresa alle 13.25.**

Federica DIENI (M5S), *relatrice per la I Commissione*, anche a nome della relatrice per l'XI Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Spina 2.6, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato.

Il Sottosegretario Claudio COMINARDI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Annagrazia CALABRIA (FI), in qualità di cofirmataria dell'emendamento Spina 2.6, accetta la riformulazione proposta dalle relatrici.

Antonio VISCOMI (PD) chiede chiarimenti sul tenore della proposta di riformulazione dell'emendamento Spina 2.6, la cui formulazione gli appare di difficile applicabilità.

Marco LACARRA (PD), associandosi a quanto testé affermato dal collega Viscomi, reputa che la proposta di riformulazione, per la sua genericità, potrebbe dare luogo a un notevole contenzioso, ravvisando in essa anche profili di dubbia costituzionalità.

Le Commissioni approvano l'emendamento Spina 2.6 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Elena MURELLI (Lega), *relatrice per la XI Commissione*, anche a nome della relatrice per la I Commissione, esprime parere favorevole sull'emendamento Calabria 4.14, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato.

Il Sottosegretario Claudio COMINARDI esprime parere conforme a quello delle relatrici.

Annagrazia CALABRIA (FI) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua firma 4.14, proposta dalle relatrici.

Le Commissioni approvano l'emendamento Calabria 4.14 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che il testo, come risultante dall'approvazione degli emendamenti, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

**La seduta termina alle 13.30.**



ALLEGATO

**Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale (C. 1066 Calabria, C. 20 Brambilla, C. 329 Rampelli, C. 480 Calabria e C. 552 Dall'Osso).**

### PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Piano straordinario di ispezioni).*

1. Ai fini della presente legge e per garantire il miglioramento complessivo della qualità dei servizi socio-assistenziali, per il triennio 2018-2020 il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la famiglia e le disabilità, con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, con le regioni, con le province autonome di Trento e di Bolzano e con le aziende sanitarie locali, attua, in aggiunta all'ordinaria attività di vigilanza e di controllo, per quanto di sua competenza, un piano straordinario di ispezioni presso gli asili-nido, le scuole dell'infanzia e le strutture socio-assistenziali di carattere residenziale e semiresidenziale per anziani, persone disabili e minori in situazione di disagio, gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, in particolare allo scopo di accertare il grado di accoglienza e di salubrità delle stesse, nonché di valutare, anche in collaborazione con l'ispettorato regionale del lavoro competente, le condizioni generali di sicurezza del lavoro, il benessere organizzativo del personale impiegato e l'efficacia

delle misure adottate dai datori di lavoro per la prevenzione dei fattori di rischio da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Resta ferma l'applicazione della relativa disciplina sanzionatoria in caso di inadempimento da parte dei medesimi datori di lavoro.

2. Le ispezioni di cui al comma 1, effettuate in modo sia occasionale sia programmato, con periodicità almeno semestrale, sono disposte nell'intero territorio nazionale e articolate su base provinciale tenendo conto del rapporto tra il numero dei minori in situazione di disagio, degli anziani e delle persone disabili e la popolazione residente, nonché del numero degli asili-nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture di cui al medesimo comma 1 esistenti nel territorio di riferimento.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo di ciascun anno, trasmettono al Ministero della salute una relazione, riferita all'anno precedente, nella quale sono esposti i dati aggregati sui controlli effettuati presso gli asili-nido, le scuole e le strutture di cui al comma 1, nonché le informazioni trasmesse dalle aziende sanitarie locali relativamente ai provvedimenti adottati.

**1. 01. (Nuova formulazione)** Dall'Osso, Dadone, Macina, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi,

Corneli, D'Ambrosio, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri, Perconti, Davide Aiello, Vizzini, Siragusa, Invidia, De Lorenzo, Pallini, Tucci, Cubeddu, Segneri.

**(Approvato)**

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: Fermo restando fino a: n. 107 con le seguenti: Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.*

**2. 1.** Dadone, Macina, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri, Perconti, Davide Aiello, Vizzini, Siragusa, Invidia, De Lorenzo, Pallini, Tucci, Cubeddu, Segneri.

**(Approvato)**

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) prevedere che gli operatori socio-sanitari, gli infermieri e gli altri soggetti che operano con mansioni di assistenza diretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, di carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nonché il personale docente e non docente degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, in aggiunta all'idoneità professionale, siano in possesso di adeguati requisiti di carattere attitudinale, individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, con il quale sono altresì stabiliti i criteri e le modalità per lo svolgimento della loro valutazione.

*Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: la valutazione attitudinale con le seguenti: la valutazione dei requisiti di carattere attitudinale.*

**2. 3. (Nuova formulazione)** Le Relatrici.

**(Approvato)**

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

b-bis) prevedere che tra il personale di cui alla lettera a) possa essere indicato un soggetto preposto alla prevenzione nonché al controllo di eventuali condotte di maltrattamento o di abuso, anche reiterate, di cui all'articolo 1, in particolare nei confronti delle persone impossibilitate a mostrare il proprio stato d'animo verbalmente o attraverso la mimica facciale;

**2. 6. (Nuova formulazione)** Spena, Calabria, Marrocco, Versace, Siracusano.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: lettera a), inserire le seguenti: , svolti eventualmente in modalità telematica, anche in collaborazione con le università e finalizzati, in particolare, all'apprendimento delle pratiche e delle tecniche della relazione empatica,*

**2. 7. (Nuova formulazione)** Le Relatrici.

**(Approvato)**

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: è successivamente trasmesso aggiungere le seguenti: entro sessanta giorni dal termine di scadenza della delega,*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo periodo.*

**2. 12.** Dadone, Macina, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri, Perconti, Davide Aiello, Vizzini, Siragusa, Invidia, De Lorenzo, Pallini, Tucci, Cubeddu, Segneri.

**(Approvato)**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: sono cifrate, al momento dell'acquisizione all'interno delle telecamere con le seguenti: sono criptate e conservate per*

sei mesi, dalla data della registrazione, all'interno di un *server* dedicato, appositamente installato nella struttura.

**4. 5.** Le Relatrici.

**(Approvato)**

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Il Garante per la protezione dei dati personali adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti e definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali nonché alla installazione dei sistemi di cui al comma 1, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dell'articolo 2-*quinquiesdecies* del codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

*Conseguentemente, al medesimo articolo:*

1) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* Il Garante per la protezione dei dati personali è competente *con le seguenti:* Il Garante è altresì competente;

2) *sopprimere il comma 8;*

3) *al comma 10, sostituire le parole:* del comma 8 *con le seguenti:* del secondo periodo del comma 1.

**4. 6.** *(Nuova formulazione)* Dadone, Macina, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri, Perconti, Davide Aiello, Vizzini, Siragusa, Invidia, De Lorenzo, Pallini, Tucci, Cubeddu, Segneri.

**(Approvato)**

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* ai sensi dell'articolo 17 *con le*

*seguenti:* ai sensi dell'articolo 2-*quinquiesdecies*.

**4. 8.** Dadone, Macina, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri, Perconti, Davide Aiello, Vizzini, Siragusa, Invidia, De Lorenzo, Pallini, Tucci, Cubeddu, Segneri.

**(Approvato)**

*Al comma 3, dopo le parole:* notizia di reato *aggiungere le seguenti:* relativa alle condotte di cui all'articolo 1.

**4. 10.** Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.

**(Approvato)**

*Al comma 3 aggiungere, in fine, le parole:* e dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

**4. 11.** Calabria.

**(Approvato)**

*Al comma 10, sostituire le parole:* al Titolo III della parte III *con le seguenti:* all'articolo 166.

**4. 13.** Dadone, Macina, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri, Perconti, Davide Aiello, Vizzini, Siragusa, Invidia, De Lorenzo, Pallini, Tucci, Cubeddu, Segneri.

**(Approvato)**

*Al comma 10, aggiungere, in fine, le parole:*, e di cui all'articolo 83 del Rego-

lamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

**4. 14.** *(Nuova formulazione)* Calabria.

***(Approvato)***

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Il Governo, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 1, procede con cadenza biennale a una verifica degli effetti derivanti dalle disposizioni della presente legge e dell'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle sue finalità.

**5. 1.** Le Relatrici.

***(Approvato)***

*Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono es-

serlo in quelli successivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**6. 2.** Dadone, Macina, Alaimo, Baldino, Berti, Bilotti, Brescia, Maurizio Cattoi, Corneli, D'Ambrosio, Forciniti, Parisse, Elisa Tripodi, Francesco Silvestri, Perconti, Davide Aiello, Vizzini, Siragusa, Invidia, De Lorenzo, Pallini, Tucci, Cubeddu, Segneri.

***(Approvato)***

*Al comma 3, dopo le parole: del lavoro e delle politiche sociali inserire le seguenti: , con il Ministro per la famiglia e le disabilità.*

**6. 3.** Le Relatrici.

***(Approvato)***

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

---

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione in videoconferenza di membri italiani del Parlamento europeo, nell'ambito dell'esame della Risoluzione del Parlamento europeo sul quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito (Doc. XII, n. 22) .....	20
---	----

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 16 ottobre 2018.*

**Audizione in videoconferenza di membri italiani del Parlamento europeo, nell'ambito dell'esame della Risoluzione del Parlamento europeo sul quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito (Doc. XII, n. 22).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 15.

## COMMISSIONI RIUNITE

### V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

---

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, anche in videoconferenza, di membri italiani del Parlamento europeo, nell'ambito dell'esame del pacchetto di atti dell'Unione europea riguardanti il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (COM(2018)321-322-323-324-325-326-327-328) .....	21
---	----

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 16 ottobre 2018.*

**Audizione, anche in videoconferenza, di membri italiani del Parlamento europeo, nell'ambito dell'esame del pacchetto di atti dell'Unione europea riguardanti il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (COM(2018)321-322-323-324-325-326-327-328).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 13.30.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	22
ALLEGATO 1 ( <i>Ulteriori emendamenti dei Relatori</i> ) .....	39
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	40

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 16 ottobre 2018. — Presidenza del presidente della IX Commissione, Alessandro MORELLI, indi del presidente della VIII Commissione, Alessandro Manuel BENVENUTO. — Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Vito Claudio Crimi, e il Viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Edoardo Rixi.*

#### La seduta comincia alle 10.30.

**DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 ottobre 2018.

Alessandro MORELLI, *presidente*, avverte che sono pervenuti diversi ricorsi

sulle inammissibilità dichiarate nella seduta di ieri.

Con riferimento ai ricorsi presentati all'articolo 1, la Presidenza ritiene di ri-ammettere il subemendamento Braga 0.1.55.12, volto a prevedere una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione da parte delle concessionarie autostradali del piano degli investimenti previsti dagli atti convenzionali, nel presupposto che la relazione ivi prevista riguardi gli investimenti relativi alla messa in sicurezza delle infrastrutture prevista dall'articolo 1-ter, comma 2 introdotto dall'emendamento 1.55 del Governo.

La Presidenza si riserva di comunicare successivamente la decisione sugli altri ricorsi.

Avverte, altresì, che i Relatori hanno presentato l'emendamento 1.100 (*vedi allegato 1*) che è in distribuzione e che ad esso non sono stati presentati subemendamenti nei termini fissati.

Ricorda che la deputata Bruno Bossio ha dichiarato di sottoscrivere gli emendamenti 12.58 e 12.61 a prima firma Borghi.

Nessuno chiedendo di intervenire sul complesso degli emendamenti, dà quindi



la parola ai relatori per l'espressione dei pareri sulle proposte emendative presentate all'articolo 1.

Roberto MORASSUT (PD) ricorda di aver chiesto, nella seduta di ieri, un termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti dei relatori. Auspica di non essere stato frainteso, riferendosi, detto termine, agli emendamenti presentati dai relatori nel termine fissato per i Gruppi nella giornata di giovedì scorso alle ore 19.

Alessandro MORELLI, *presidente*, chiarisce che nella seduta di ieri è stato stabilito che il termine per la presentazione dei subemendamenti avrebbe riguardato esclusivamente gli emendamenti del relatore presentati dopo il termine generale fissato per la giornata di giovedì 11 ottobre 2018. Segnala, al riguardo, che solo il Partito Democratico ha presentato subemendamenti agli emendamenti dei relatori.

Roberto MORASSUT (PD) ribadisce di aver inteso che sui futuri emendamenti presentati dai relatori si sarebbe fissato un termine più ampio, essendosi fissato alle 19 di ieri quello per gli emendamenti già presentati.

Alessandro Manuel BENVENUTO (Lega), riguardo alle considerazioni svolte dal collega Morassut ritiene che forse c'è stato un fraintendimento in ordine alla fissazione del termine per la presentazione dei subemendamenti.

Chiara BRAGA (PD) sottolineando che la causa prima del fraintendimento è la presentazione di emendamenti, da parte dei relatori, nei medesimi termini fissati per i Gruppi, invita la presidenza a definire un metodo chiaro di lavoro utile al buon esito dell'esame di un provvedimento così importante. Sottolinea che così non sembra, stante il rinvio della pronuncia di ammissibilità in esito ai ricorsi presentati, sui cui tempi chiede alla presidenza un termine chiaro.

Alessandro MORELLI, *presidente*, conferma che le decisioni sui ricorsi presentati avverso le pronunce di inammissibilità saranno comunicate certamente prima dell'esame di ciascun articolo.

Flavio DI MURO (Lega), *relatore per la IX Commissione*, esprime, anche a nome del relatore per la VIII Commissione, parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 1, ad eccezione degli emendamenti 1.100 dei relatori e 1.55 del Governo, su cui esprime parere favorevole.

Propone, inoltre, l'accantonamento degli emendamenti Gagliardi 1.34 e Stumpo 1.35, sui quali ritiene necessario un ulteriore approfondimento.

Le Commissioni consentono.

Il Viceministro Edoardo RIXI esprime parere conforme a quello dei relatori sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Simone BALDELLI (FI) prega i relatori di indicare correttamente i numeri delle proposte emendative al momento dell'espressione dei pareri.

Gianluca ROSPI, *relatore per la VIII Commissione*, preannuncia la presentazione di un emendamento dei relatori riferito al comma 2 dell'articolo 1 e chiede pertanto una breve sospensione della seduta.

**La seduta, sospesa alle 10.45, è ripresa alle 10.50.**

Alessandro MORELLI, *presidente*, annuncia che i relatori hanno presentato l'emendamento 1. 101 (*vedi allegato 1*).

Simone BALDELLI (FI) si appella alle presidenze affinché garantiscano il buon andamento dei lavori delle Commissioni evitando la presentazione a singhiozzo di emendamenti da parte dei relatori e del Governo. Stigmatizza altresì che le Commissioni siano riunite in un'aula evidentemente inadeguata a consentire un effi-

ciente svolgimento dei lavori data la massiccia partecipazione di parlamentari. Evidenza come il Governo si sia preso già molto tempo per la scrittura del decreto-legge in esame e che si sono svolte numerose audizioni. Desidera quindi stigmatizzare la presentazione di emendamenti da parte dei relatori nel termine generale fissato per i parlamentari probabilmente al fine di non farli ulteriormente subemendare. Ritiene quindi necessario capire l'intenzione dei relatori rispetto al prosieguo dei lavori delle Commissioni evidenziando l'opportunità che si possa prevedere la presentazione da parte dei relatori di tutti gli emendamenti in un'unica sessione al fine di poter fissare un unico termine per la presentazione dei subemendamenti. Rinnova, infine, l'appello ai presidenti affinché garantiscano un ragionevole ed ordinato andamento dei lavori nelle Commissioni medesime.

Chiara BRAGA (PD) chiede alla presidenza precisazioni sul termine per i subemendamenti all'emendamento 1.101 dei Relatori.

Alessandro MORELLI, *presidente*, fa presente che, trattandosi di una mera soppressione, l'emendamento non è subemendabile.

Luciano PIZZETTI (PD) evidenzia che, pur in presenza di un atteggiamento estremamente costruttivo delle opposizioni, la maggioranza si è chiusa a qualsiasi confronto, come si evince dal parere contrario espresso su tutte le proposte emendative, molte delle quali rispondenti a richieste emerse nel corso delle audizioni e prive di oneri finanziari.

Diego SOZZANI (FI) si unisce alle considerazioni dei colleghi appena intervenuti confermando un atteggiamento pienamente collaborativo da parte del suo gruppo. Stigmatizza l'espressione di tutti i pareri negativi da parte dei relatori sulle proposte emendative riferite all'articolo 1, appellandosi alle presidenze affinché si

adoperino per un'organizzazione dei lavori più efficiente.

Nicola STUMPO (LeU) si associa alle considerazioni espresse dal collega che l'ha preceduto, sottolineando che le proposte emendative presentate, seppur in numero consistente, non hanno alcun carattere pretestuoso. In particolare, esprime la propria preoccupazione sulla totale chiusura manifestata dal Governo e dalla maggioranza rispetto finanche agli emendamenti che vanno incontro alle preoccupazioni espresse dal presidente dell'ANAC sulla deroga, contenuta nel decreto, alla normativa antimafia.

Tommaso FOTI (FdI) segnala che il gruppo di Fratelli d'Italia ha presentato un numero limitato di emendamenti di buon senso al fine di migliorare il testo del provvedimento in esame. Prende atto quindi dei pareri negativi espressi dai relatori e preannuncia l'intenzione di condividere tale rammarico con i cittadini di Genova e che certamente si dovrà proseguire con la discussione in Aula.

Chiara BRAGA (PD), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 01.01, di cui chiede l'accantonamento, esprime preliminarmente una forte preoccupazione per i contenuti del decreto, che non affrontano compiutamente le emergenze cui è esposta la città di Genova e che prestano il fianco a futuri contenziosi che ritarderanno le opere di ricostruzione del ponte Morandi. Rendendosi disponibile ad accogliere una eventuale riformulazione che questi volesse proporre, invita il Governo a cambiare la propria valutazione sull'emendamento in esame, che prevede un ristoro alle imprese e agli sfollati, quest'ultimo non presente nel testo originario del decreto.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo 01.01.

Nicola STUMPO (LeU), intervenendo sull'emendamento Muroni 1.2, segnala la delicatezza del tema dello smaltimento dei

materiali di risulta e delle macerie che devono essere gestiti in modo tale da ridurre l'impatto ambientale.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Muroli 1.2 e Braga 1.5.

Manuela GAGLIARDI (FI), intervenendo sull'emendamento a propria firma 1.3, che illustra, sottolinea che l'estensione delle competenze del Commissario anche alla rigenerazione urbana delle aree sottostanti il ponte costituirebbe un segnale molto positivo dal punto di vista ambientale. Più in generale esprime perplessità rispetto all'impianto dell'articolo 1, che non scioglie i dubbi circa gli eventuali contenziosi della concessionaria nei confronti del Governo.

Nicola STUMPO (LeU) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 1.4, volto a prevedere interventi di rigenerazione urbana delle aree sottostanti il ponte Morandi.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Gagliardi 1.3 e Stumpo 1.4 nonché gli emendamenti Pastorino 1.6 e Germanà 1.7.

Antonino GERMANÀ (FI), rispetto al respingimento del proprio emendamento 1.7, ritiene del tutto ottimistico il termine di dodici mesi per la durata dell'incarico al Commissario straordinario ed esprime dispiacere per la mancata volontà, da parte del Governo, di valutare un termine più realistico.

Le Commissioni con distinte votazioni approvano l'emendamento 1.101 dei relatori (*vedi allegato 2*) e respingono gli emendamenti Germanà 1.8, nonché i subemendamenti Braga 0.1.55.1, Foti 0.1.55.2 e Pastorino 0.1.55.3.

Raffaella PAITA (PD), intervenendo sul subemendamento Braga 0.1.55.4, sottolinea come il tema dell'indennizzo per i soggetti danneggiati sia di estrema rile-

vanza e che la cifra prevista nel nuovo emendamento del Governo 1.55 è in realtà inferiore a quella inizialmente indicata nelle trattative con la società Autostrade per l'Italia.

Il Viceministro Edoardo RIXI fa presente che la cifra proposta dalla società Autostrade per l'Italia era onnicomprensiva, mentre all'importo definito dal Governo va aggiunto un ulteriore indennizzo che rende la cifra finale dell'indennità più alta di quella proposta da Autostrade.

Raffaella PAITA (PD) richiede ulteriori precisazioni sull'importo previsto dall'emendamento del Governo.

Il Viceministro Edoardo RIXI ribadisce che l'importo definito dal Governo è superiore a qualsiasi cifra precedentemente indicata, citando a suffragio delle sue dichiarazioni il quotidiano *Repubblica* che ha stimato per una abitazione di 80 mq un valore di 243 mila euro.

Le Commissioni respingono il subemendamento Braga 0.1.55.4.

Chiara BRAGA (PD) chiede chiarimenti sul parere contrario espresso dai relatori e dal Governo sul suo emendamento a sua prima firma 0.1.55.6 relativo all'indennità per i locatari degli immobili.

Il Viceministro Edoardo RIXI conferma che è prevista una indennità, rinviando al riguardo a quanto scritto nella relazione tecnica allegata all'emendamento del Governo.

Chiara BRAGA (PD) ribadisce che il meccanismo di indennizzo e di rimborso deve prevedere anche l'indennità per l'improvviso sgombero così come previsto dal Programma Regionale Di Intervento Strategico.

Le Commissioni respingono il subemendamento Braga 0.1.55.6.

Nicola STUMPO (LeU), intervenendo sul subemendamento Pastorino 0.1.55.5, che illustra, chiede al Governo un accantonamento, rendendosi disponibile a ritirarlo successivamente ad una compiuta motivazione del parere contrario reso dal Governo.

Chiara BRAGA (PD) sottolinea l'importanza del subemendamento Pastorino 0.1.55.5 analogo a quello appena respinto a sua prima firma. Più in generale, stigmatizza la presentazione da parte del Governo di una nuova relazione tecnica riferita all'emendamento 1.55, ritenendo tale metodo non corretto e preannunciando che l'atteggiamento del Partito democratico di fronte a tale superficialità potrebbe anche cambiare. Ribadisce quindi l'opportunità che il Governo chiarisca le motivazioni di una nuova relazione tecnica per un emendamento già presentato nella giornata di venerdì.

Alessandro MORELLI, *presidente*, chiarisce che la relazione tecnica all'emendamento 1.55 del Governo era stata già formalizzata in sede di presentazione dell'emendamento e che quella inviata nella giornata di ieri contiene solo una correzione.

Il Viceministro Edoardo RIXI precisa che l'aggiornamento della relazione tecnica, di carattere esclusivamente formale, è volto a specificare meglio le voci che compongono le indennità agli sfollati, essendosi generata al riguardo una certa confusione nella giornata di venerdì.

Chiara BRAGA (PD) ribadisce l'opportunità di comprendere quale sia la correzione formale contenuta nella nuova relazione tecnica e in quale punto preciso della relazione si faccia riferimento all'indennizzo pari a 36.000 euro per i locatari.

Il Viceministro Edoardo RIXI ribadisce che l'emendamento del Governo tiene

conto del lavoro già svolto, che ha portato all'emanazione della legge regionale cosiddetta PRIS, dove si prevede che il denaro per lo sgombero venga attribuito ai locatari.

Le Commissioni respingono il subemendamento Pastorino 0.1.55.5.

Chiara BRAGA (PD), intervenendo sul subemendamento a sua prima firma 0.1.55.7, ne illustra le finalità, chiarendo come esso sia volto a prevedere che i progetti di messa in sicurezza delle infrastrutture devono essere approvati dalla competente direzione generale del MIT entro sessanta giorni dalla presentazione da parte dei concessionari autostradali, al fine di tutelare attribuzioni da sempre attribuite alla indicata direzione generale di vigilanza sulle concessioni autostradali del Ministero.

Il Viceministro Edoardo RIXI ritiene che il quadro delle competenze sia chiaramente definito dall'articolo 12 del decreto-legge istitutivo della Agenzia per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e pertanto ribadisce il parere contrario del Governo sul subemendamento Braga 0.1.55.7, in quanto riferito all'articolo 1.

Le Commissioni respingono il subemendamento Braga 0.1.55.7.

Tommaso FOTI (FdI) illustra il subemendamento a sua prima firma 0.1.55.8 volto a tutelare il ruolo consultivo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulle decisioni relative alla chiusura di tratte autostradali.

Le Commissioni respingono il subemendamento Foti 0.1.55.8.

Tommaso FOTI (FdI), intervenendo sul proprio subemendamento 0.1.55.9, evidenzia la discrasia tra i tempi di entrata in funzione della nuova Agenzia e i tempi in cui le concessionarie autostradali sono

chiamate ad intervenire per la messa in sicurezza delle infrastrutture.

Le Commissioni respingono il subemendamento Foti 0.1.55.9.

Luciano PIZZETTI (PD) illustra le finalità del subemendamento Braga 0.1.55.10., sottolineando come esso si muova esattamente nella stessa linea dell'articolo 1-ter introdotto dall'emendamento del Governo, essendo volto a rafforzare le finalità di tutela della pubblica incolumità e di sicurezza delle infrastrutture.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Braga 0.1.55.10 e 0.1.55.11.

Chiara BRAGA (PD), intervenendo sul proprio subemendamento 0.1.55.12, fa presente che questo, come il successivo subemendamento a sua prima firma 0.1.55.13, prevede la presentazione di una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di messa in sicurezza di cui all'articolo 1-ter introdotto dall'emendamento del Governo. Ritiene che questo assicuri al Parlamento un ruolo di controllo e di supporto e giudica incomprensibile il parere contrario, soprattutto se espresso da forze politiche che al riguardo hanno dato in passato lezioni che oggi sembrano aver dimenticato.

Luciano PIZZETTI (PD), ad integrazione delle considerazioni svolte dalla collega Braga, ribadisce come i subemendamenti in esame non rechino nuovi o maggiori oneri e pertanto non condivide il parere contrario espresso dai relatori e dal Governo, dal momento che si tratta di garantire un ruolo più pregnante al Parlamento sul tema della trasparenza, tema che dovrebbe essere caro anche al partito a cui appartiene il sottosegretario Crimi. Chiede quindi un ulteriore chiarimento circa il parere contrario espresso e l'accantonamento dei subemendamenti Braga 0.1.55.12 e 0.1.55.13.

Manuela GAGLIARDI (FI) sottoscrive, a nome del gruppo di Forza Italia, il subemendamento Braga 0.1.55.12, ritenendo che realizzi un sistema virtuoso di collaborazione tra Parlamento e Governo.

Davide GARIGLIO (PD), nel condividere le considerazioni svolte dai colleghi del suo gruppo appena intervenuti, ribadisce di non comprendere la *ratio* del parere contrario espresso dai relatori e dal Governo, sottolineando la necessità di garantire la centralità del ruolo del Parlamento così come rivendicato anche dal Presidente della Camera Fico nel suo discorso di insediamento nonché dal Ministro Toninelli nel corso della sua audizione sulle linee programmatiche.

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI ribadisce l'impegno del Governo alla trasparenza e alla collaborazione con il Parlamento. Quanto al parere contrario esso è motivato dal fatto che non è opportuno limitare ad una mera relazione l'interazione con il Parlamento, essendo il Governo sempre disponibile a riferire qualora gli venga richiesto.

Andrea ORLANDO (PD) evidenzia come in base all'intervento ora svolto dal Sottosegretario Crimi bisognerebbe abolire tutte le relazioni previste dal Governo sull'attuazione di obblighi previsti all'interno di provvedimenti normativi. Certamente è sempre possibile utilizzare gli strumenti del sindacato ispettivo, ma in questo frangente esprime sconcerto per le dichiarazioni svolte dal rappresentante del Governo.

Simone BALDELLI (FI), pur condividendo la limitatezza delle relazioni presentate al Parlamento come strumento di collaborazione tra istituzioni, giudica incomprensibile il parere contrario espresso dal Governo, che ha manifestato, per bocca del sottosegretario Crimi, la piena volontà di comunicare con il Parlamento. Invita pertanto il Governo a proporre una riformulazione rispetto ai tempi di presentazione della relazione, qualora fosse



questo l'aspetto problematico che ha motivato il parere contrario.

Luciano PIZZETTI (PD) giudica del tutto capziose le argomentazioni svolte da parte del Governo e raccomanda di non confondere un obbligo di informazione al Parlamento, che qui si vorrebbe introdurre con una norma specifica, da una mera facoltà attribuita al Governo. Ribadisce quindi la richiesta di accantonamento per i subemendamenti Braga 0.1.55.12 e 0.1.55.13.

Diego SOZZANI (FI) chiede un'ulteriore riflessione rispetto al subemendamento in esame che interviene, indipendentemente dalla vicenda di Genova, a dare informazioni al Parlamento sullo stato dell'intera rete autostradale successivamente agli interventi a carico delle concessionarie.

Nicola STUMPO (LeU) giudica singolare l'atteggiamento del Governo rispetto ad emendamenti che non mettono in discussione il decreto-legge, ribadendo l'opportunità che venga garantito il principio della trasparenza, argomento sul quale sarebbe decisamente opportuno si trovi un accordo preciso in questo frangente.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) ritiene che la trasparenza si debba dimostrare attraverso atti formali e giudica pertanto inaccettabile l'intervento del sottosegretario Crimi.

Gianluca ROSPI, *relatore per la VIII Commissione*, ricorda che l'articolo 13 del provvedimento in esame prevede l'istituzione di un archivio informatico nazionale delle opere pubbliche accessibile a tutti al fine di garantire un costante monitoraggio sullo stato delle opere pubbliche medesime.

Stefania PEZZOPANE (PD) esprime sorpresa per la posizione del Governo sul subemendamento in esame, che ritiene del tutto in sintonia con lo spirito con cui l'attuale Governo dichiara di voler governare il Paese. Nel sottolineare il compor-

tamento ineccepibile tenuto finora dal Partito Democratico rispetto all'esame del provvedimento, stigmatizza la contrarietà del Governo su una disposizione che a suo giudizio avrebbe già dovuto essere contenuta nel testo. Osserva infine che non ravvede nel comportamento di quello che dovrebbe essere un « Governo del cambiamento » alcun elemento di novità rispetto al passato.

Roberto MORASSUT (PD) desidera ricordare le dichiarazioni fatte dal Ministro Toninelli durante l'audizione alla Camera dei deputati a fine agosto, che hanno riguardato anche la questione della pubblicazione degli atti relativi alle concessioni autostradali, pubblicazione che il Ministro Toninelli ha rivendicato con grande veemenza. A tale riguardo giudica quindi del tutto ridicola la posizione assunta oggi dal Governo rispetto alla richiesta di un atto formale di informazione al Parlamento rispetto agli impegni assunti dalle concessionarie sugli investimenti da realizzare. Nel ribadire, altresì la necessità di un coordinamento tra le competenze in materia di vigilanza sulle concessioni fra il Ministero delle infrastrutture dei trasporti e la nuova Agenzia per la sicurezza di cui all'articolo 12, intende ricordare al Movimento 5 Stelle le sue posizioni in tema di trasparenza. Ribadisce, infine, la necessità che sia indicata una data chiara entro la quale il Governo adempia ad un obbligo di informazione nei confronti del Parlamento.

Giorgio MULÈ (FI) stigmatizza l'atteggiamento del Governo che pregiudizialmente ha espresso parere contrario su tutte le proposte emendative presentate dalle opposizioni, malgrado queste abbiano tenuto un atteggiamento costruttivo e civile, non manifestando alcun intento ostruzionistico. Ritiene che la risposta del sottosegretario Crimi, vertendo su temi di natura politica, inquinino la discussione sul subemendamento in esame, che, oltre a non comportare oneri, obbedisce alla richiesta di trasparenza ostentata dall'attuale maggioranza sia nelle discussioni

parlamentari che attraverso i mezzi di informazione. Ne chiede pertanto una rivalutazione.

Il Sottosegretario di Stato Vito Claudio CRIMI dichiara che da parte del Governo non c'è nessuna preclusione a fornire le informazioni necessarie per garantire la trasparenza totale in tale materia. Propone quindi che i subemendamenti presentati dalla deputata Braga 0.1.55.12 e 0.1.55.13 siano riformulati all'articolo 12 o 13 del decreto-legge in esame, prevedendo in quella sede l'obbligo di presentazione di una relazione al Parlamento.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, chiarisce quindi che è stato formulato un invito al ritiro dei subemendamenti in questione ai fini di una loro ricollocazione ad altri articoli del provvedimento.

Simone BALDELLI (FI) ritiene opportuno che si proceda ad un accantonamento dei subemendamenti Braga 0.1.55.12 e 0.1.55.13 in attesa della riformulazione del Governo.

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI ribadisce l'invito al ritiro delle proposte subemendative, dichiarando l'impegno del Governo a riaffrontare la questione all'interno dell'articolo 12.

Chiara BRAGA (PD) dichiara di non accettare la proposta di riformulazione avanzata dal Governo in quanto gli articoli 12 e 13 non affrontano la tematica della trasparenza. Propone quindi di sospendere brevemente la seduta ai fini di una corretta riformulazione come subemendamenti all'emendamento 1.55 del Governo.

Flavio DI MURO, *relatore per la IX Commissione*, ribadisce l'invito al ritiro dei subemendamenti in questione e preannuncia la disponibilità dei relatori a presentare un nuovo emendamento a loro firma.

Chiara BRAGA (PD) ribadisce la sua difficoltà a voler cedere un tema di tale rilevanza che il suo gruppo ha deciso di portare all'attenzione delle Commissioni e dichiara di non accettare l'invito al ritiro, chiedendo su questo l'assunzione di una chiara responsabilità da parte del Governo.

Le Commissioni respingono il subemendamento Braga 0.1.55.12.

Davide GARIGLIO (PD), con riguardo alle dichiarazioni del sottosegretario Crimi sulla efficacia della interazione tra Governo e Parlamento, fa presente di avere esercitato il diritto di accesso agli atti previsto dalla normativa vigente, richiedendo al Ministero copia del decreto di nomina della Commissione incaricata di condurre l'analisi costi/benefici sulle grandi opere, e di avere ricevuto dal Ministero, a tre mesi di distanza e solo tramite la Presidenza della Commissione, copia di un altro decreto. Esprime pertanto dubbi sia sulla trasparenza che sull'efficacia delle risposte date dal Governo e ritiene viepiù utile l'approvazione di una norma che permetta al Parlamento di avere informazioni adeguate rispetto al piano trionfalistico di interventi sulle opere pubbliche che il Governo pensa possa essere realizzato entro il prossimo anno.

Le Commissioni respingono il subemendamento Braga 0.1.55.13.

Giorgio MULÈ (FI), intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.55 del Governo, evidenzia che esso raccoglie in qualche modo le sollecitazioni emerse nel corso delle audizioni e del dibattito svoltosi durante l'esame del provvedimento. Esprime in particolare forti perplessità circa la compatibilità delle disposizioni contenute al comma 6 dell'articolo 1 e quanto previsto dal nuovo comma 7 che potrebbe determinare l'insorgere di un pericolo contenzioso in sede giudiziaria. Ribadendo quindi come sia interesse assolutamente condiviso che la



ricostruzione del ponte Morandi avvenga in tempi rapidi, invita il Governo ad un'ulteriore riflessione sulle criticità evidenziate rispetto al ruolo attribuito alla società Autostrade.

Diego SOZZANI (FI) ritiene estremamente problematica e di dubbia interpretazione, come anche sottolineato dal presidente dell'ANAC, l'affermazione della responsabilità del concessionario all'interno di una legge. Osserva che non è chiaro il percorso intrapreso riguardo alla revoca della concessione ed esprime preoccupazione per l'atteggiamento del Governo che presume di poter operare in barba alla normativa. Chiede pertanto al Governo rassicurazioni sia riguardo all'efficacia della norma rispetto ad eventuali procedure di contenzioso sia riguardo alla definizione di un quadro regolatorio chiaro, all'interno del quale il Commissario straordinario possa agire con tranquillità.

Davide GARIGLIO (PD), nel condividere la necessità di garantire un monitoraggio adeguato sulla sicurezza delle infrastrutture stradali, sottolinea come debbano essere individuati gli strumenti più idonei. A tale riguardo fa presente che le disposizioni di cui al comma 3 del nuovo articolo 1-ter presentato dal Governo prevedono l'obbligo per le concessionarie di garantire la sicurezza delle infrastrutture senza possibilità di imputazione sulle tariffe autostradali. Al riguardo la relazione tecnica afferma che da tali disposizioni non derivano ulteriori oneri finanziari ma si chiede se tali disposizioni siano idonee a raggiungere gli obiettivi che il Governo intende perseguire.

Chiara BRAGA (PD) stigmatizza l'atteggiamento del Governo che non dà risposta ad alcuna delle richieste delle opposizioni. Preannuncia il voto contrario del proprio Gruppo sull'emendamento in esame, che non interviene efficacemente riguardo alla ricostruzione del ponte né reca misure sufficienti a favore degli sfollati.

Flavio DI MURO (Lega) chiarisce che l'emendamento 1.55 del Governo, recante

numerose modifiche all'articolo 1, è stato redatto anche sulla base delle istanze della comunità locali ed ha sostanzialmente ricevuto il parere favorevole del presidente della regione Toti e del sindaco di Genova Bucci. L'obiettivo è che il Commissario straordinario possa lavorare rapidamente e con strumenti giuridici adeguati.

Giorgio MULÈ (FI) evidenzia una contraddizione tra quanto espresso dal relatore e quanto dichiarato stamane dal Commissario straordinario in ordine ad una apertura nei confronti della società Autostrade per l'Italia.

Raffaella PAITA (PD) osserva di essere rimasta sorpresa dalle dichiarazioni del relatore Di Muro che tenta di interpretare le dichiarazioni fatte dal sindaco Bucci. Ricorda che in realtà nel corso delle audizioni svolte dalle Commissioni sono emerse numerose criticità che non sono tutte risolte dall'emendamento del Governo sia sul piano tecnico che sul piano giuridico. Evidenzia altresì che le risorse finanziarie individuate nel decreto-legge non sono sufficienti a realizzare tutti gli obiettivi che il Governo intende raggiungere.

Le Commissioni approvano l'emendamento 1.55 del Governo (*vedi allegato 2*).

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.55 del Governo sono da ritenersi preclusi gli emendamenti Baldelli 1.9, Pastorino 1.10 e Bagnasco 1.11.

Chiara BRAGA (PD), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.13, osserva che esso da un lato fissa al 31 dicembre 2019 il termine per il ripristino del sistema viario a Genova e dall'altro dettaglia l'operato del Commissario straordinario, mutuando una dizione normativa contenuta in tutti i provvedimenti di istituzione di Commissari straordinari. Osserva che questo costituisce una garanzia riguardo all'operato del Commissario, i cui

atti saranno così protetti da eventuali impugnative, dalle quali conseguirebbero inevitabilmente paralisi e ritardi.

Le Commissioni respingono l'emendamento Braga 1.13.

Manuela GAGLIARDI (FI) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.12, volto a prevedere interventi di rigenerazione urbana delle aree sottostanti il ponte Morandi, invitando il Governo ad un'ulteriore riflessione che tenga conto degli elementi emersi nel corso delle audizioni dei rappresentanti della attività produttive di Genova.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli identici emendamenti Gagliardi 1.12 e Pastorino 1.14, nonché l'emendamento Pastorino 1.15.

Antonino GERMANÀ (FI), intervenendo sull'emendamento a propria firma 1.16, osserva che la mancata esplicitazione, all'interno del decreto-legge, delle norme derogabili genera confusione e rallenta l'operato del Commissario straordinario.

Le Commissioni respingono l'emendamento Germanà 1.16.

Chiara BRAGA (PD) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.17 richiama l'attenzione sulla necessità dell'applicazione delle norme del codice antimafia così come evidenziato dal presidente dell'ANAC Cantone nel corso della sua audizione. Ricorda inoltre come anche la locuzione «extrapenale» presenta alcuni dubbi interpretativi ed invita il Governo ad una riflessione più approfondita sui profili problematici evidenziati. Ritiene infatti che occorra garantire la legalità e la trasparenza ed evitare infiltrazioni mafiose con procedure già da tempo sperimentate. Si tratta infatti di garantire interventi assai complessi in materia di sgomberi, demolizioni e smaltimento di macerie e non crede che gli obiettivi di una maggiore tempestività e semplifica-

zione degli adempimenti richiesti possano giustificare il venire meno del rispetto della legalità. Si dichiara pertanto disponibile anche a valutare un emendamento presentato dal Governo.

Andrea ORLANDO (PD) si associa alle considerazioni della collega Braga. Ritiene che il Governo si stia assumendo una enorme responsabilità nel derogare alla normativa antimafia, soprattutto in una regione dove alcuni comuni sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa. Richiama la copiosa letteratura sui rischi indotti da procedure di carattere eccezionale e ricorda la campagna svolta nella scorsa legislatura da una delle forze attualmente al Governo sul punto. Invita pertanto il Governo ad un ripensamento rispetto al parere contrario, anche al fine di sottrarre questo dibattito all'Assemblea, con il rischio di uno scontro politico forte e del coinvolgimento dell'opinione pubblica.

Luciano PIZZETTI (PD) richiama l'importanza dell'emendamento in esame, sottolineata anche dal presidente dell'Anac nel corso dell'audizione svoltasi presso le Commissioni e chiede pertanto un riesame del parere.

Nicola STUMPO (LeU) chiede chiarimenti ai rappresentanti del Governo in merito all'effettiva intenzione del legislatore di consentire al Commissario per la ricostruzione di derogare alla normativa antimafia. Al riguardo, ricordando come nel corso delle audizioni sia stata evidenziata la necessità di apportare alcune modifiche e integrazioni al provvedimento, desidera sapere se questo aspetto rientri tra quelli da integrare e segnala la possibilità di accantonare le proposte emendative riguardanti tale questione, per consentire una loro migliore valutazione.

Roberto MORASSUT (PD) sottolinea la necessità di trovare un delicato equilibrio tra le esigenze di rapidità nella ricostruzione e quelle di trasparenza delle relative procedure. Segnala inoltre che anche il presidente dell'ANAC Cantone, pur com-

prendendo come la norma sia stata dettata allo scopo di superare lentezze burocratiche, abbia evidenziato la possibilità che in tal modo si invii un messaggio poco chiaro alla criminalità organizzata.

Davide GARIGLIO (PD) osserva che il provvedimento in esame presenta alcune peculiarità rispetto alla prassi. In particolare sottolinea le norme di carattere ordinamentale, che prevedono una revisione unilaterale degli obblighi dei concessionari autostradali, introdotte con l'approvazione dell'emendamento del Governo 1.55 e inserite in un Capo avente ad oggetto interventi urgenti per il comune di Genova. Si interroga poi sulla correttezza dell'espressione « extrapenale », della quale propone la sostituzione.

Passando poi al contenuto dell'emendamento Braga 1.17, del quale è cofirmatario, sottolinea il pericolo di consentire una deroga alla normativa antimafia, soprattutto in considerazione delle forti pressioni delle organizzazioni criminali nel settore delle costruzioni. Ritiene inoltre che, se un simile intervento fosse stato proposto dal Partito democratico, le forze dell'attuale maggioranza, primo fra tutti il sottosegretario Crimi, avrebbero insinuato che si voleva agevolare la criminalità.

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI conferma la massima attenzione dei partiti che compongono il Governo, sul pericolo che le operazioni di ricostruzione possano costituire occasione di infiltrazione da parte della criminalità organizzata. Osserva peraltro come non sia possibile estendere all'attuale situazione di stringente emergenza considerazioni svolte in occasione dei lavori per Expo 2015.

Sottolinea quindi come alla possibilità di derogare al Codice delle leggi antimafia non corrisponda assolutamente un obbligo di deroga da parte del Commissario straordinario, che avrà comunque la possibilità di decidere caso per caso la migliore condotta da adottare per assicurare l'equilibrio tra rapidità dei lavori e affidamento degli stessi a soggetti liberi da legami con associazioni criminali. Inoltre, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del

provvedimento, il Commissario avrà la facoltà di revocare le assegnazioni effettuate o prevedere surroghe di imprese qualora, dopo l'affidamento, dovessero emergere problematiche legate a infiltrazioni mafiose, nonché la possibilità di adottare forme di controllo più stringenti di quelle previste dalla legge.

Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) concorda sulla necessità di un celere avvio dei lavori di ricostruzione, osservando che il gruppo del Partito democratico, con l'emendamento Braga 1.13, testé respinto dalle Commissioni, aveva proposto di introdurre un termine per la conclusione dei lavori di ricostruzione. Fa però presente che la previsione di regole più stringenti nel momento dell'assegnazione dei lavori potrebbe evitare contestazioni successive, che impedirebbero poi la loro rapida conclusione.

Nicola STUMPO (LeU) osserva come il Governo, affidando al Commissario straordinario la scelta della condotta da adottare nel caso concreto, abbia assegnato allo stesso una enorme responsabilità.

Andrea ORLANDO (PD), ritenendo eccessive le considerazioni del collega Stumpo sulla responsabilità assegnata al Commissario straordinario, osserva comunque che con l'approvazione della disposizione in esame potrebbe contribuire a smontare il sistema di prevenzione, diretto a ridurre il contenzioso *ex post*. Potrebbe inoltre rappresentare un segnale di incoraggiamento per la criminalità organizzata.

In alternativa a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 1, propone di definire una procedura di carattere eccezionale che consenta di mantenere controlli preventivi, eventualmente prevedendo un rafforzamento del personale della Prefettura di Genova o, se si preferisce, del Ministero dell'interno, che dovrà effettuare detti controlli.

Luciano PIZZETTI (PD), premettendo di non aver alcun dubbio sulla volontà

delle forze di maggioranza di combattere la mafia, evidenza come tale volontà non sia da sola sufficiente a preservare i lavori di ricostruzione del ponte Morandi dalle infiltrazioni criminali. Oltre alla volontà è assolutamente necessaria una base normativa per garantire il rispetto della legalità. Segnala al riguardo l'emendamento Braga 1.30, del quale è cofirmatario, che prevede l'istituzione, presso la prefettura di Genova, di una sezione specializzata del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, allo scopo di rafforzare i controlli antimafia sui contratti per la ricostruzione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Braga 1.17 e Muroli 1.19.

Vincenza LABRIOLA (FI), illustrando l'emendamento a sua prima firma 1.20, invita ad accogliere quanto segnalato dal presidente dell'ANAC Cantone in ordine alla necessità di contrastare le possibili infiltrazioni mafiose e sottolinea come opere pubbliche di questa entità siano naturalmente oggetto di pressioni da parte delle organizzazioni criminali.

Ritiene inoltre che la previsione di precise linee di condotta in fase di affidamento dei lavori sia una garanzia per la loro celere conclusione.

Giorgio MULÈ (FI), concordando con la collega Labriola sull'interesse delle organizzazioni mafiose nei confronti dei lavori di ricostruzione del ponte Morandi, ritiene come non sia opportuno affidare esclusivamente al Commissario straordinario la responsabilità di individuare le imprese libere da condizionamenti mafiosi.

Al fine di agevolare le scelte del Commissario potrebbe essere predisposta una lista di imprese in possesso di certificazione antimafia, cosiddetta *white list*, all'interno della quale il Commissario possa effettuare la scelta delle imprese alle quali affidare i lavori. Potrebbe inoltre essere prevista una procedura rapida, fissando un limite di durata di quindici giorni, per la concessione del certificato antimafia a

imprese che ancora non lo abbiano conseguito e vogliano ottenere l'assegnazione dei lavori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Labriola 1.20.

Stefania PEZZOPANE (PD) sottoscrive l'emendamento Verini 1.21, che ha finalità analoghe all'emendamento Braga 1.17.

Sottolinea poi come nessun Governo, pur in presenza di interventi catastrofici come i terremoti, abbia mai derogato alle disposizioni del Codice antimafia. Qualora si tema che il rispetto delle previsioni del Codice possa rallentare i lavori di ricostruzione, è necessario predisporre strumenti per l'accelerazione dei controlli, tra i quali il rafforzamento degli uffici incaricati tramite nuove assunzioni, piuttosto che eliminare i controlli.

Ricorda infine un episodio personale, causato da un errore di interpretazione, quando si introdusse la necessità del certificato antimafia per le imprese private, in seguito al terremoto de L'Aquila, che le costò innumerevoli critiche da parte di esponenti del Movimento 5 Stelle, che adesso introducono la deroga in discussione.

Nicola PELLICANI (PD) sottoscrive l'emendamento Verini 1.21.

Rileva che la possibilità di derogare al Codice antimafia sia, al di là delle intenzioni del Governo, un segnale pericoloso alle organizzazioni criminali e un precedente negativo. Sottolinea come il Parlamento non possa permettersi di dare un simile segnale di incoraggiamento alla criminalità organizzata.

Osserva infine come siano state attribuite eccessive responsabilità al Commissario straordinario.

Andrea ORLANDO (PD) rinnova l'invito al Governo a modificare l'articolo 1, comma 5, che sopprime l'obbligo di presentazione del certificato antimafia. Chiede di accantonare l'emendamento Verini 1.21 e di trovare una soluzione che consenta di coniugare l'esigenza di una

rapida ricostruzione con quella di difendere la ricostruzione stessa dalle infiltrazioni mafiose.

Roberto MORASSUT (PD), nel sottoscrivere l'emendamento Verini 1.21, osserva come il cambiamento operato dal Governo con la disposizione in discussione rappresenti un ritorno al passato rispetto alle esperienze fatte in occasione di precedenti eventi calamitosi.

Ritenendo che la lotta alla mafia non possa essere considerata un freno all'efficienza, invita il Governo a riconsiderare la valutazione della proposta emendativa in esame.

Davide GARIGLIO (PD) sottoscrive l'emendamento Verini 1.21.

Ricorda ai rappresentanti del Governo come la criminalità organizzata sia un fenomeno ben radicato in molti territori del nostro Paese, non solamente al Sud, e pertanto è necessario combatterla con tutti i mezzi a nostra disposizione, senza alcuna deroga.

Memore della propria esperienza nella costruzione della metropolitana di Torino, ritiene che sia possibile rispettare le norme antimafia e concludere rapidamente i lavori di ricostruzione del ponte Morandi.

Sottolinea infine come sarà impegnativo distinguere, all'interno del diritto dell'Unione europea, i vincoli inderogabili dalle altre previsioni.

Le Commissioni respingono l'emendamento Verini 1.21

Alessio BUTTI (FdI) afferma di aver inizialmente ritenuto che i relatori avrebbero presentato una proposta emendativa per sopprimere la possibilità di derogare alle disposizioni del Codice antimafia. La discussione in corso di svolgimento lo ha fatto ricredere e si meraviglia ora per il silenzio dei colleghi della maggioranza su una tematica così rilevante, che ha registrato anche la segnalazione del presidente Cantone.

Auspica, come tutti, che il Commissario Bucci possa svolgere il proprio compito con successo, ma a tal fine ritiene indispensabile consentirgli di agire in una cornice di legittimità e di sicurezza, anche a costo di un leggero ritardo nell'avvio dei lavori.

Le Commissioni respingono l'emendamento Butti 1.22.

Carlo FIDANZA (FdI) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.23, diretto a evitare ricorsi *ex post* attraverso l'utilizzo della procedura negoziale senza previa pubblicazione di un bando di gara, prevista dall'articolo 63 del Codice degli appalti, che garantisce la rapidità e la certezza dell'assegnazione dei lavori.

Diego SOZZANI (FI) dichiara di astenersi sull'emendamento Fianza 1.23.

Le Commissioni con distinte votazioni respingono gli emendamenti Fianza 1.23, Foti 1.24 e 1.29, Gagliardi 1.25 e Pastorino 1.26.

Simone BALDELLI (FI), intervenendo sul proprio emendamento 1.27, osserva che esso viene incontro ad una richiesta fatta dal Commissario straordinario nel corso dell'audizione.

Le Commissioni con distinte votazioni respingono gli emendamenti Baldelli 1.27 e Foti 1.28.

Chiara BRAGA (PD) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.30 ribadisce la delicatezza del tema dei controlli antimafia chiarendo che tale emendamento non intende in alcun modo rallentare l'operato del Commissario straordinario. Ribadisce che la tempestività di azione e l'urgenza non possano andare a detrimento della trasparenza delle procedure soprattutto in termini di subappalti laddove la deroga alla disciplina antimafia non può ritenersi accettabile. Chiede quindi al Governo e ai colleghi della maggioranza che sono stati in silenzio



durante tutto il dibattito di procedere ad un'attenta riflessione sui profili problematici fin qui evidenziati.

Le Commissioni respingono l'emendamento Braga 1.30.

Nicola STUMPO (LeU) intervenendo sul proprio emendamento Pastorino 1.31, sottolinea che esso intende incrementare la pianta organica dei Vigili del fuoco, visto il perdurare dell'emergenza.

Raffaella PAITA (PD) sottoscrive l'emendamento Pastorino 1.31, associandosi alle considerazioni del collega che l'ha preceduta.

Le Commissioni respingono l'emendamento Pastorino 1.31.

Manuela GAGLIARDI (FI) illustra le finalità dell'emendamento a sua prima firma 1.32 volto ad ampliare l'obbligo di indennizzo per i soggetti danneggiati dalle attività di ricostruzioni e ripristino del ponte. Chiede pertanto un accantonamento dell'emendamento in esame e una rivalutazione del parere contrario.

Nicola STUMPO (LeU), condivide le considerazioni che la collega Gagliardi ha espresso sul proprio emendamento, identico all'emendamento Pastorino 1.33.

Roberto CASSINELLI (FI) rappresenta al Governo l'opportunità di valutare l'ampliamento della zona rossa al fine di ricomprendere gli immobili siti in via Enrico Porro all'interno della citata area.

Le Commissioni respingono gli identici emendamenti Gagliardi 1.32 e Pastorino 1.33.

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI esprime parere contrario sull'emendamento Gagliardi 1.34 precedentemente accantonato, che prevede una sanzione, per omesso pagamento, nei termini, da parte del concessionario peraltro predeterminata. Fa presente che lo Stato, in quanto

soggetto subentrante per il recupero delle somme non pagate, reclamerà gli interessi per mancato pagamento nei termini previsti. Per le medesime ragioni esprime parere contrario sull'emendamento Stumpo 1.35, anch'esso precedentemente accantonato.

Flavio DI MURO, *relatore per la IX Commissione*, anche a nome del relatore per la VIII Commissione esprime parere contrario in conformità a quello espresso dal Governo sugli emendamenti accantonati.

Manuela GAGLIARDI (FI) insiste perché il Governo riveda il parere contrario sull'emendamento a sua prima firma 1.34 che ritiene introduca una norma di buon senso.

Il sottosegretario di Stato Vito Claudio CRIMI chiarisce che trattandosi di cifre molto elevate si procederà certamente al loro recupero in caso di ritardo nel versamento. Osserva inoltre che la sanzione prevista dall'emendamento non avrebbe alcuna capacità dissuasiva, dati gli importi assai limitati.

Le Commissioni respingono l'emendamento Gagliardi 1.34.

Nicola STUMPO (LeU) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.35 ne illustra le finalità specificando che esso dispone la sanzione della revoca della concessione in caso di omesso versamento nel termine delle somme da parte della concessionaria. Al riguardo ricorda le numerose dichiarazioni fatte alla stampa da parte del Ministro Toninelli e di altri rappresentanti del Governo in merito alla imminente revoca della concessione. Dichiarando quindi di non comprendere il parere contrario formulato in questa sede sul suo emendamento che smaschera un atteggiamento contraddittorio del Governo incapace di far seguire i fatti a dichiarazioni rese troppo frettolosamente.

Le Commissioni respingono l'emendamento Stumpo 1.35.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.55 del Governo devono ritenersi preclusi gli emendamenti Cassinelli 1.37 nonché gli identici emendamenti Sozzani 1.39 e Dutti 1.40.

Chiara BRAGA (PD), intervenendo sul proprio emendamento 1.41 evidenzia che esso stabilisce un termine per gli affidamenti dei lavori al 30 novembre 2018. Osserva che in tal modo si viene incontro all'urgenza così fortemente manifestata dal Governo e da ultimo in occasione del dibattito sulla deroga all'applicazione della normativa antimafia. Auspica quindi che tale emendamento venga accolto dal Governo esprimendo, in caso contrario, il dubbio che le ragioni dell'urgenza vengano utilizzate per altri scopi.

Raffaella PAITA (PD) ad integrazione dell'intervento della collega Braga ritiene che occorra affidare l'appalto per la ricostruzione del ponte entro il mese di novembre, così come indicato anche dal Commissario straordinario Bucci.

Le Commissioni respingono gli emendamenti Braga 1.41 e Sozzani 1.42.

Chiara BRAGA (PD), intervenendo sull'emendamento 1.100 dei relatori, chiede ai relatori e al Governo cosa si intenda esattamente con la dizione «attività propedeutiche».

Gianluca ROSPI, *relatore per la VIII Commissione* chiarisce che il termine «propedeutiche» si riferisce ad attività, come ad esempio la rimozione delle macerie, che precedono necessariamente la fase della ricostruzione del ponte.

Diego SOZZANI (FI) chiede ai relatori e al Governo quali siano le motivazioni per la mancata soppressione al riferimento delle attività connesse oltre che di quelle propedeutiche.

Raffaella PAITA (PD) chiede ai relatori ed al Governo di chiarire se nelle citate attività propedeutiche debbano farsi rientrare anche quelle relative allo smontaggio e della demolizione del ponte e di comprendere con quali procedure debbano essere affidati i lavori in tali attività.

Chiara BRAGA (PD) osserva che la soppressione della parola «propedeutiche» lascia intendere che le operazioni di smontaggio e demolizione del ponte non possano essere fatte con procedura negoziata, ma attraverso una gara ad evidenza pubblica.

Il sottosegretario di Stato Vito Claudio CRIMI chiarisce che l'emendamento 1.100 dei relatori, prevedendo la soppressione del termine «propedeutiche» ha lo scopo di non vincolare il commissario straordinario nella scelta del soggetto che dovrà svolgere le suddette attività propedeutiche. Viceversa, per quelle connesse al ripristino del sistema viario si conferma l'esclusione dell'attuale concessionario, al fine di evitare un indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali.

Raffaella PAITA (PD) evidenzia come l'emendamento 1.100 presentato dai relatori aiuta a comprendere che non si può escludere che la società Autostrade possa procedere alla demolizione del ponte. Invita quindi il sottosegretario Crimi a riflettere su quanto testé affermato, osservando che certamente tali attività di demolizione non saranno gratuite.

Diego SOZZANI (FI) ritiene opportuno cercare di comprendere la *ratio* degli interventi normativi proposti dai relatori e dal Governo, sottolineando come non si possa comprendere fino in fondo il ruolo attribuito all'attuale concessionario che non può essere chiamato a ricostruire il ponte ma potrebbe invece procedere alla sua demolizione. A tale riguardo richiama l'attenzione sul rischio che tale eventualità possa ingenerare ulteriori incertezze e insorgere di un pesante contenzioso.



Luciano PIZZETTI (PD) chiede ai relatori e al Governo in che cosa consista esattamente il vantaggio competitivo di cui al comma 7 dell'articolo 1.

Daniela RUFFINO (FI) sottolinea come gli emendamenti presentati dal suo Gruppo sono finalizzati ad ottenere risposte certe al fine di restituire alla città di Genova il necessario ritorno alla normalità. Esprime preoccupazione per questa impostazione piuttosto ondivaga mostrata dal Governo nella scrittura e riscrittura della disposizione.

Nicola STUMPO (LeU) stigmatizza la furia iconoclasta con la quale il Governo ha inteso sin dal principio escludere la concessionaria dalle operazioni inerenti al ponte Morandi, venendo meno ad ogni considerazione di buon senso. Rileva che tutte le questioni problematiche riguardo agli affidamenti vengono ora scaricate sul Commissario straordinario, chiamato ad operare una scelta, perlomeno per quanto riguarda i lavori di demolizione, che chiama in causa anche la concessionaria.

Luciano PIZZETTI (PD) ribadisce la necessità che il Governo chiarisca il significato dell'espressione « vantaggio competitivo » di cui al comma 7 dell'articolo 1.

Il sottosegretario Vito Claudio CRIMI, rispondendo al deputato Pizzetti, fa presente che ammettere il concessionario nel novero dei soggetti potenzialmente affidatari avrebbe causato una sua posizione di vantaggio derivante dalla oggettiva asimmetria informativa, potendo il progetto presentato essere molto più prossimo alla propria linea aziendale della concessionaria, anche in ragione della conoscenza specifica di quella tratta.

Luciano PIZZETTI (PD) osserva che le argomentazioni del Governo inducono a ritenere che i soggetti chiamati a fare il vaglio dei progetti non sono in grado di valutare la migliore offerta, potendo essere tratta in inganno dalla posizione di « vantaggio » di uno dei soggetti in gara.

Nicola STUMPO (LeU) rimarca come il Governo si sia rimangiato la parola in quanto consente che sia coinvolta in prima persona nei lavori, potendo evidentemente fare utili.

Raffaella PAITA (PD) ribadisce la necessità di comprendere quali siano le procedure per affidare lo smontaggio e la demolizione del ponte. In particolare si chiede quali deroghe alla normativa antimafia siano previste per lo svolgimento di tali attività.

Gianluca ROSPI (M5S) afferma che, poiché la prima attività del Commissario sarà quella di chiedere una progettazione esecutiva dell'opera, che partirà dalla demolizione del ponte, nessuno ad oggi può sapere come avverrà tale demolizione. Ricorda inoltre che l'emendamento 1.55 del Governo prevede l'immediata consegna delle tratte A7 e A10 da parte del concessionario al Commissario straordinario che quindi potrà gestire direttamente questa fase.

Il sottosegretario di Stato Vito Claudio CRIMI chiarisce che l'affidamento delle attività propedeutiche al ripristino del sistema viario avverrà secondo la disciplina recata dall'articolo 1 e quindi con le deroghe alla normativa vigente ivi previste.

Raffaella PAITA (PD), nel prendere atto che anche le procedure di demolizione avverranno in deroga alla legislazione antimafia, ritiene del tutto inappropriata la replica del relatore Rospi, che non porta nessun elemento di chiarimento.

Umberto BURATTI (PD) esprime sconcerto per l'andamento confuso dei lavori delle Commissioni. A tale riguardo si chiede se anche venti anni fa i parlamentari avrebbero occupato il loro tempo in un altro modo. Nel ricordare la sua lunga esperienza come sindaco osserva come la normativa introdotta dall'articolo 1 in sostanza sia volta a scaricare tutto sul Commissario straordinario eliminando ogni responsabilità a carico del Governo. Al ri-

guardo segnala che anche nelle ipotesi di situazioni emergenziali in qualità di sindaco ha sempre ritenuto di rispettare tutte le normative vigenti e segnala le osservazioni svolte dal presidente dell'ANAC Cantone in merito alle deroghe sulla normativa antimafia.

Luciano PIZZETTI (PD) paventa il dubbio che la soppressione della parola « propedeutiche » sia finalizzata ad evitare eventuali ricorsi da parte della concessionaria.

Le Commissioni approvano l'emendamento 1.100 dei relatori (*vedi allegato 2*).

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.100 dei relatori, risultano preclusi gli emendamenti Germanà 1.43, Mulè 1.44, Lollobrigida 1.45 e Gagliardi 1.46.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

**La seduta termina alle 14.50.**

ALLEGATO 1

**DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209 Governo.**

**ULTERIORI EMENDAMENTI DEI RELATORI**

ART. 1.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: al doppio.*

**1. 101.** I Relatori.

*Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: propedeutiche e.*

**1. 100.** I Relatori.

## ALLEGATO 2

**DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209 Governo.**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 1.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: al doppio.*

**1. 101.** I Relatori.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: di cui 19 unità di personale non dirigenziale e 1 unità di personale dirigenziale di livello non generale con le seguenti: di cui 1 unità di livello dirigenziale generale, fino ad un massimo di 5 unità di livello dirigenziale non generale e, per la restante quota, di unità di personale non dirigenziale.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma 2:*

*al terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , che resta a carico della medesima.;*

*sostituire il quinto e il sesto periodo con i seguenti: Al dirigente di livello dirigenziale generale è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente a quella massima attribuita ai coordinatori di Uffici interni ai Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale della struttura è riconosciuta la retribuzione di*

*posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale, possono essere anche nominati fino ad un massimo di 5 esperti o consulenti, scelti anche tra estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui compenso è definito con provvedimento del Commissario.;*

*al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole da: Anche nelle more di tale attività fino a: delle imprese con le seguenti: Anche nelle more dell'emissione del suddetto decreto, il Commissario straordinario dispone l'immediata immissione nel possesso delle aree, da lui stesso individuate e perimetrare, necessarie per l'esecuzione dei lavori, autorizzando ove necessario anche l'accesso per accertamenti preventivi a favore delle imprese.;*

*al comma 6:*

*dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* Nella determinazione di detto importo, il Commissario straordinario comprende tutti gli oneri che risultano necessari al predetto ripristino, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 1-bis.;

*secondo periodo, sostituire le parole:* a quello di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di tre punti percentuali *con le seguenti:* al tasso di rendimento dei buoni del Tesoro decennali maggiorato di 1,5 punti percentuali.;

*al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da:* che non abbiano alcuna partecipazione *fino alla fine del periodo con le seguenti:* diversi dal concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento e da società o da soggetti da quest'ultimo controllati o, comunque, ad esso collegati, anche al fine di evitare un ulteriore indebito vantaggio competitivo nel sistema delle concessioni autostradali e, comunque, giacché non può escludersi che detto concessionario sia responsabile, in relazione all'evento, di grave inadempimento al rapporto concessorio.;

*dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:*

ART. 1-bis.

*(Misure per la tutela del diritto all'abitazione).*

1. Al fine di accelerare le operazioni di ricostruzione dell'infrastruttura crollata a seguito dell'evento, che costituisce opera di pubblica utilità, il Commissario di cui all'articolo 1, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, può stipulare con i proprietari e con gli usufruttuari delle unità immobiliari oggetto delle ordinanze di sgombero del Sindaco della Città di Genova, con gli effetti di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, l'atto di cessione del bene o del diritto reale. Scaduto tale termine, provvede alle conseguenti espropriazioni. A tal fine emana il decreto di

esproprio sulla base delle risultanze della documentazione catastale e procede all'immediata redazione del verbale di immissione in possesso ai sensi dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001. Il Commissario non subentra nei rapporti passivi in capo ai proprietari con gli istituti finanziari né acquisisce alcun gravame sull'unità immobiliare ceduta.

2. Ai pieni proprietari che hanno stipulato gli atti cessione sono corrisposte, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, l'indennità quantificata in complessivi euro 2.025,50 per metro quadrato, che tiene conto del valore venale dell'immobile, delle spese per l'acquisto degli arredi e di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa, nonché, per ciascuna unità immobiliare, l'indennità di cui alla legge della Regione Liguria 3 dicembre 2007, n. 39 disciplinante il Programma Regionale di Intervento Strategico (PRIS) pari a euro 45 mila e l'indennità per l'improvviso sgombero pari a euro 36 mila.

3. Agli usufruttuari è corrisposta, nel termine di cui al comma 2, la quota delle indennità di cui al comma 2 calcolata utilizzando i coefficienti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 dicembre 2017, con corrispondente diminuzione della quota liquidata al nudo proprietario.

4. Le indennità sono diminuite del dieci per cento in favore dei soggetti espropriati che non hanno stipulato gli atti di cessione volontaria e sono corrisposte entro trenta giorni dalla redazione del verbale di immissione.

5. Il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento provvede a corrispondere ai proprietari e agli usufruttuari le indennità di cui ai commi 2, 3 e 4 nei termini ivi previsti. In caso di omesso versamento nel termine, il Commissario provvede in via sostitutiva e in danno del concessionario medesimo.

6. All'esito delle operazioni di ricostruzione, l'eventuale retrocessione totale o parziale dei fondi espropriati è pronun-

ciata a titolo gratuito a favore del Comune di Genova e su richiesta dello stesso.

ART. 1-ter.

*(Interventi di messa in sicurezza e gestione delle tratte autostradali).*

1. Per l'esecuzione delle attività di cui all'articolo 1, il Commissario straordinario per la ricostruzione individua i tronchi autostradali funzionalmente connessi al viadotto del Polcevera dell'autostrada A10 il cui esercizio risulta interferito dalla realizzazione degli interventi di ricostruzione dell'infrastruttura conseguente all'evento. A tal fine le relative tratte delle autostrade A7 e A10 sono immediatamente consegnate dal concessionario al Commissario.

2. Le concessionarie autostradali provvedono, con carattere di priorità rispetto ad ogni altro intervento programmato, ad intraprendere le occorrenti attività di verifica e messa in sicurezza di tutte le

infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali, con particolare riguardo ai ponti, viadotti e cavalcavia.

3. Fermo restando l'obbligo, per le concessionarie, di adottare ogni occorrente iniziativa a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza delle infrastrutture, ivi comprese misure di limitazione o sospensione del traffico veicolare, le attività di cui al comma 2, da concludersi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono condotte dalle concessionarie sotto la vigilanza dell'Agenzia di cui all'articolo 12 e rimangono ad esclusivo carico delle concessionarie stesse senza possibilità di imputazione alle tariffe autostradali e senza alcuna corrispondente revisione del Piano economico finanziario (PEF).

**1. 55.** Il Governo.

*Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: propedeutiche e.*

**1. 100.** I Relatori.



## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. Emendamenti C. 893-A Orlando (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	43
Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e di qualità. C. 183-A Gallinella (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	43

##### SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare. C. 726 cost. Ceccanti e C. 1173 cost. D'Uva ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	44
--	----

##### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201 Governo.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	54

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Martedì 16 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.**

**Emendamenti C. 893-A Orlando.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Elisa TRIPODI (M5S), relatrice, rileva come gli emendamenti presentati in Assemblea alla proposta di legge C. 893-A Orlando, recante disposizioni in materia di

reati contro il patrimonio culturale, contenuti nel fascicolo n. 1, non presentino profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e di qualità.**

**C. 183-A Gallinella.**

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Giuseppe D'AMBROSIO (M5S), *relatore*, rileva come gli emendamenti alla proposta di legge C.183-A Gallinella, recante norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e di qualità, contenuti nel fascicolo n. 1, non presentino profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.40.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 16 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta Vincenzo Santangelo.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare.**

**C. 726 cost. Ceccanti e C. 1173 cost. D'Uva.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Fabiana DADONE (M5S), *relatrice*, segnala come la Commissione sia chiamata ad avviare l'esame, in sede referente, della proposta di legge costituzionale C. 1173 D'Uva, recante « Modifica dell'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare », inserita nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di dicembre, cui è abbinata la proposta di legge costituzionale C. 726 Ceccanti, recante « Modifica dell'articolo 71 della Costituzione, concernente l'iniziativa

delle leggi e l'introduzione del *referendum* propositivo ».

Entrambe le proposte di legge costituzionale modificano l'articolo 71 della Costituzione nella parte in cui disciplina l'iniziativa legislativa popolare, introducendo una procedura « rinforzata » che si può concludere, al verificarsi di alcune condizioni, con lo svolgimento di una consultazione referendaria.

In merito rammenta che la Costituzione attribuisce l'iniziativa legislativa al Governo, a ciascun membro delle Camere e agli altri organi ed enti cui sia attribuita da legge costituzionale (ai sensi dell'articolo 71 della Costituzione), al CNEL (ai sensi dell'articolo 99 della Costituzione) e ai Consigli regionali (ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione). L'iniziativa legislativa è inoltre consentita ai Consigli comunali limitatamente alle proposte di legge volte al mutamento delle circoscrizioni provinciali e all'istituzione di nuove province (articolo 133).

Il secondo comma dell'articolo 71 della Costituzione attribuisce, inoltre, il potere di iniziativa legislativa anche ad « almeno cinquantamila elettori », con l'unico vincolo della proposta di un progetto redatto in articoli. Le modalità di presentazione di tali proposte, che possono essere sia ordinarie sia costituzionali, sono disciplinate dalla legge n. 352 del 1970.

Ricorda in proposito che la disciplina costituzionale dell'iniziativa legislativa popolare è stata oggetto di discussione nell'Assemblea costituente in connessione con l'istituto del *referendum*. Successivamente, gli istituti della partecipazione popolare al procedimento legislativo attraverso una revisione delle norme costituzionali, che disciplinano l'iniziativa legislativa popolare o gli istituti referendari, sono stati oggetto di diverse ipotesi di modifica, prevalentemente nell'ambito di più generali progetti di riforma costituzionale a partire dalla IX legislatura.

Per quanto riguarda l'istituto del *referendum*, rammenta che la Costituzione prevede due forme di consultazione referendaria a livello statale: il *referendum* abrogativo, disciplinato dall'articolo 75

della Costituzione, e quello costituzionale, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione.

Nell'ordinamento italiano sono inoltre previste, in alcuni casi, forme di consultazione referendaria per oggetti limitati e che coinvolgono solo parti del corpo elettorale (articolo 132 della Costituzione per le modificazioni territoriali).

Al contempo, con un'apposita legge costituzionale (la legge costituzionale 3 aprile 1989, n. 2, «*Indizione di un referendum di indirizzo sul conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo che sarà eletto nel 1989*») si è fatto ricorso, in un unico caso, all'istituto del referendum di indirizzo, svoltosi il 18 giugno 1989 contestualmente alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, con un quesito «consultivo» relativo al conferimento di un mandato costituente al Parlamento europeo.

Ricorda, altresì, che lo strumento di partecipazione popolare è previsto dalla Costituzione anche a livello regionale e locale: in base all'articolo 123 della Costituzione è, infatti, rimessa agli statuti regionali la disciplina dei *referendum* regionali e locali, che devono rispettivamente riguardare «leggi e provvedimenti amministrativi della regione» e «materie di esclusiva competenza locale». La Costituzione prevede, infine, un *referendum* confermativo eventuale per l'approvazione degli statuti delle regioni ordinarie e, nelle regioni a statuto speciale, per l'approvazione delle «leggi statutarie» (ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione).

Sotto il profilo del diritto comparato, ricorda, in estrema sintesi, che alcuni strumenti di democrazia diretta sono previsti, con diverse modulazioni, negli ordinamenti dei principali Paesi europei.

Gli istituti di democrazia diretta costituiscono, in particolare, una peculiarità dell'ordinamento svizzero, dove è possibile, ad esempio, ricorrere al *referendum* entro un determinato arco temporale successivamente all'approvazione di una legge nonché promuovere un'iniziativa popolare federale per una modifica totale o parziale riguardante la Costituzione federale, da

sottoporre al voto del popolo e dei cantoni al ricorrere di alcune condizioni. In ambito extra-europeo ricorda l'esempio dello Stato della California dove è previsto il *referendum* obbligatorio in caso di modifiche costituzionali o per determinate tipologie di leggi.

Nell'ambito dell'Unione europea, il Trattato di Lisbona ha introdotto una nuova forma di partecipazione popolare alle decisioni politiche dell'Unione europea: l'iniziativa dei cittadini europei. La disposizione prevede che un numero di cittadini dell'Unione europea non inferiore a un milione possa invitare la Commissione europea a presentare una proposta in settori di sua competenza. L'iniziativa dei cittadini è stata poi disciplinata dal Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011.

Passando a illustrare il contenuto delle proposte di legge costituzionale in esame, la proposta di legge C. 1173 D'Uva, costituita da un solo articolo, al comma 1 inserisce sette nuovi commi nell'articolo 71 della Costituzione.

La proposta di legge lascia immutato il testo vigente dell'articolo 71 (composto di due commi) e lo integra, aggiungendo i nuovi commi da 3 a 9, con una fattispecie di iniziativa legislativa popolare «rinforzata» per le proposte di legge di iniziativa popolare ordinaria che siano sottoscritte da almeno 500.000 elettori.

In sintesi, a seguito della presentazione dell'iniziativa legislativa popolare, la proposta di legge costituzionale in esame introduce un procedimento che prevede l'approvazione del testo da parte delle Camere entro 18 mesi, oppure – nel caso in cui, nello stesso arco di tempo, le Camere non abbiano concluso l'*iter* parlamentare, abbiano approvato un testo diverso o lo abbiano respinto – la consultazione referendaria.

Ricorda quindi che il contenuto della presente proposta di legge prende spunto da quanto affermato nel corso dell'audizione sulle linee programmatiche del Ministro per i rapporti con il Parlamento e

per la democrazia diretta, Riccardo Fracaro, svolta dinanzi le Commissioni riunite (I Camera e 1a Senato).

In tale sede, il Ministro ha evidenziato come il *referendum* propositivo – che si intende introdurre nella forma di « un’iniziativa popolare rinforzata » – dovrà essere un importante strumento di partecipazione per i cittadini, consentendo loro di concorrere all’assunzione delle decisioni politiche, anche influenzando le deliberazioni degli organi rappresentativi. In questa prospettiva, una proposta di revisione costituzionale in materia potrebbe favorire il confronto tra i promotori del *referendum* e le Camere. Il Ministro ha segnalato, inoltre, l’esigenza di valutare con attenzione l’introduzione di procedure volte a consentire un dialogo tra i promotori del *referendum* ed i competenti organi parlamentari, anche attraverso lo svolgimento di audizioni. Il dialogo e la partecipazione effettiva a un *iter* legislativo in sede parlamentare potrebbero costituire, infatti, un momento fondamentale della nuova procedura referendaria.

Il Ministro ha, quindi, prospettato la possibilità per i promotori, all’esito di tale procedimento « partecipato », di ritirare la propria proposta in conseguenza dell’attività legislativa delle Camere, quando sia ritenuta idonea a soddisfare le esigenze sottese al quesito referendario. Nel caso contrario, si dovrebbe prevedere che gli elettori possano essere chiamati a scegliere tra la proposta dei promotori del *referendum* e una controproposta alternativa elaborata dal Parlamento. « In sostanza, come nel modello svizzero, il centro del sistema non dovrà essere costituito soltanto dalla consultazione referendaria, ma anche dal processo di partecipazione popolare che esso attiva. Non a caso, nel contesto elvetico accade spesso che i *referendum* siano « bocciati » dalla popolazione perché durante il loro *iter* il Parlamento ha saputo venire incontro alle istanze dei cittadini mediante uno specifico intervento legislativo ».

Passando al dettaglio delle norme recate dalla proposta legge C. 1173, per quanto concerne le modalità di sottoscri-

zione delle proposte di legge di iniziativa popolare, la proposta di legge in esame richiede, come si è detto, ai sensi del nuovo terzo comma dell’articolo 71 della Costituzione, la sottoscrizione di almeno 500.000 elettori per avviare la procedura « rinforzata » che si propone di introdurre.

Il nuovo sesto comma dell’articolo 71 dispone, inoltre, che, durante la fase di raccolta delle sottoscrizioni, dopo aver raccolto almeno 100.000 firme i promotori possono richiedere un giudizio di ammissibilità alla Corte costituzionale. La legge attuativa potrà opportunamente prevedere che il controllo del numero delle firme possa essere devoluto all’Ufficio centrale per il referendum, « sgravando » le Camere di un compito che appare meglio « allocato » al loro esterno.

Il nuovo nono comma dell’articolo 71 rinvia, quindi, alla legge ordinaria la definizione delle modalità di attuazione della nuova disciplina.

Con riferimento agli ambiti di intervento, la proposta di modifica dell’articolo 71 della Costituzione, recata dalla proposta legge costituzionale C. 1173 non pone limiti di materia all’iniziativa popolare, né al numero massimo di proposte annue che possono essere presentate con tale procedura.

Al riguardo, il nuovo terzo comma dell’articolo 71, come novellato dalla proposta di legge in esame, fa riferimento alle proposte di legge ordinaria, restando dunque espressamente escluse dalla possibilità di iniziativa popolare « rinforzata » le leggi costituzionali (quindi anche di modificazione degli statuti speciali) e le leggi di revisione costituzionale.

L’istituto, dunque, incontra alcuni limiti. Esso è escluso per le proposte di revisione costituzionale, essendo limitato alla « legge ordinaria ». Allo stesso modo esso non è ammissibile se è in contrasto con « i principi e i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione » nell’accezione lata usata dalla Corte costituzionale, che va ben oltre i « principi fondamentali » sanciti dagli articoli da 1 a 12.

Sempre in armonia con la giurisprudenza costituzionale in materia di *referen-*

*dum*, il ricorso al nuovo istituto deve considerarsi escluso, altresì, nei casi in cui la Costituzione prevede procedure legislative speciali o aggravate, come ad esempio: per le leggi ordinarie che richiedono particolari *quorum* di approvazione (quali le leggi di amnistia e indulto, la legge prevista dall'articolo 81, sesto comma, della Costituzione) e per le leggi che presuppongono precedenti adempimenti, quali le leggi per le intese con le confessioni religiose (di cui all'articolo 8 della Costituzione), o il caso peculiare dei Patti lateranensi (di cui all'articolo 7 della Costituzione); per le leggi di ratifica di trattati internazionali (di cui all'articolo 80 della Costituzione) e per le leggi sulle variazioni territoriali (di cui all'articolo 132 della Costituzione); o per le proposte di legge per le quali si prevedono sia particolari *quorum* di approvazione sia precedenti adempimenti (legge sull'autonomia differenziata, ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione); per le leggi ad iniziativa riservata (legge di bilancio e rendiconto dello Stato). In particolare, per quanto concerne le leggi di autorizzazione alla ratifica dei Trattati internazionali, è evidente che il nuovo strumento è inutilizzabile sia per i Trattati già ratificati (perché la loro abrogazione resterebbe vietata dall'articolo 75 della Costituzione) sia ovviamente per i Trattati non ancora conclusi. Resta una sola ipotesi residua, quella cioè di Trattati già conclusi ma non ancora ratificati. In questo caso sarebbe ammessa l'iniziativa popolare, la quale si chiuderebbe peraltro senza *referendum*, qualora il Parlamento approvasse la legge di autorizzazione alla ratifica.

L'equiparazione dell'iniziativa legislativa popolare rafforzata al *referendum* abrogativo, sotto il profilo del rango di quest'ultima nell'ambito della gerarchia delle fonti, intende porsi in linea con la giurisprudenza costituzionale che ha qualificato il *referendum* abrogativo come «atto normativo pariordinato alla legge ordinaria». Già in alcune pronunce del 1978 la Corte costituzionale ha riconosciuto al *referendum* abrogativo una «potestà normativa diretta». In particolare, nella sentenza n. 29 del 1987 la Corte

afferma che «la natura del *referendum* abrogativo nel nostro sistema costituzionale è quella di atto-fonte dell'ordinamento dello stesso rango della legge ordinaria». Tale orientamento è stato successivamente ribadito nella sentenza n. 64 del 1990 e nelle sentenze nn. 36 del 1997 e 13 del 1999, dove la Corte ammette che anche la mera abrogazione può avere effetti innovativi nell'ordinamento e produrre nuove norme, purché queste siano ricavabile *ex se* dall'ordinamento e non siano estranee al contesto normativo. Anche dalla natura di atto-fonte equiordinato alla legge ordinaria – desunta dal sistema costituzionale in relazione al *referendum* abrogativo dalla Corte costituzionale con una giurisprudenza evidentemente suscettibile di estensione anche al nuovo istituto del *referendum* propositivo – discende la non sottoponibilità a referendum della Costituzione, delle leggi di revisione o delle altre leggi costituzionali, delle leggi ordinarie a forza passiva rinforzata.

Per quanto attiene ai parametri di ammissibilità dell'eventuale *referendum*, il nuovo quinto comma dell'articolo 71, individua alcuni parametri di ammissibilità dello stesso, rispetto ai quali la Corte costituzionale è chiamata a compiere un giudizio di ammissibilità, oltre naturalmente a quelli impliciti sopra richiamati.

1) rispetto dei principi e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.

Al riguardo ricorda che la Costituzione definisce come «Principi fondamentali» i primi 12 articoli, individuando quindi – nella Parte I (agli articoli da 13 a 54) – i «diritti e doveri dei cittadini». La categoria dei principi e dei diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, tuttavia, deve essere individuata ed interpretata alla luce delle pronunce della Corte costituzionale, che inevitabilmente hanno esteso tale nozione a un sistema molto più ricco e articolato di diritti e principi.

La giurisprudenza costituzionale ha, infatti, introdotto il concetto di «principi supremi», che si è sviluppato in presenza della riconosciuta possibilità di sottoporre a giudizio di costituzionalità anche leggi



costituzionali che siano ritenute confliggenti con i « principi supremi » dell'ordinamento costituzionale (sentenza n. 1146 del 1988). Nello specifico, nel ricordare i limiti assoluti al potere di revisione costituzionale riconosciuto direttamente dalla Costituzione, tra i quali, la forma repubblicana di cui all'articolo 139 della Costituzione, la Corte ha avuto modo di evidenziare che sono presenti, nel nostro ordinamento, alcuni principi supremi, che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali.

La Corte ha evidenziato che i principi fondamentali ed i diritti inviolabili della persona costituiscono « gli elementi identificativi ed irrinunciabili dell'ordinamento costituzionale ». In particolare, il sistema dei diritti fondamentali trova fondamento nella norma di principio, contenuta nell'articolo 2 della Costituzione, per la quale « la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (...) ». La Corte costituzionale ha riconosciuto, quindi, con consolidata giurisprudenza, che i diritti inviolabili dell'uomo, a cui la Costituzione fa riferimento all'articolo 2, sono una disposizione « a fattispecie aperta »: il giudice delle leggi, a partire dalla sentenza n. 561 del 1987, ha man mano riconosciuto una tutela costituzionale a diritti « inviolabili », quali il diritto all'abitazione, il « diritto alla vita », il diritto « all'identità personale » definito come « diritto ad essere sé stessi », la libertà personale, intesa non solo come garanzia da forme di coercizione fisica della persona, ma che comprende anche la libertà di autodeterminazione del soggetto (sentenza n. 30 del 1962), il diritto d'informazione (sentenze n. 84 del 1969 e n. 348 del 1990).

In questo contesto, si colloca anche l'emersione dei cosiddetti « nuovi diritti », che la Corte costituzionale ha enucleato a partire dalle disposizioni della Carta, con la definizione anche di limiti e vincoli per il legislatore. Il giudizio di legittimità ha incluso, infatti, una valutazione relativa

alla possibilità che il parametro di costituzionalità evocato introduca un nuovo aspetto di un principio fondamentale enucleando una « categoria aperta » di nuovi diritti.

2) rispetto dei vincoli europei e internazionali.

Ricorda in merito che l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, prevede che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome nel rispetto, oltre che della Costituzione, dei « vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali ».

Tale inciso, introdotto in Costituzione dalla legge di riforma del Titolo V della Costituzione (la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), incide sul sistema dei rapporti con l'ordinamento internazionale, come definiti dall'articolo 10 della Costituzione, mentre per ciò che riguarda l'ordinamento europeo esso va interpretato con riferimento al complesso dei principi elaborati dalla giurisprudenza, tutti interamente costruiti intorno al regime delle limitazioni di sovranità previsto dall'articolo 11 della Costituzione.

In estrema sintesi, la Corte ha evidenziato che « le norme dell'Unione europea vincolano in vario modo il legislatore interno, con il solo limite dell'intangibilità dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inviolabili dell'uomo, garantiti dalla Costituzione ».

La Corte costituzionale ha, altresì, in tale quadro, chiarito che le norme della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU) « integrano, quali « norme interposte », il parametro costituzionale espresso dall'articolo 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli obblighi internazionali ». Il significato delle disposizioni della CEDU e dei suoi Protocolli va tratto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, purché consolidata.

3) contenuto omogeneo.



In merito rammenta che l'omogeneità di contenuto è requisito di ammissibilità del *referendum* abrogativo sin dalla sentenza n. 16 del 1978 e che, per quanto riguarda l'omogeneità di contenuto per la decretazione d'urgenza, la giurisprudenza costituzionale ha fatto riferimento ad «una intrinseca coerenza delle norme» o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico.

4) obbligo di individuare i mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che la proposta di legge importi, riprendendo la formulazione del terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione, il quale prevede che ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri debba provvedere ai mezzi per farvi fronte. Pertanto, per effetto della regola di copertura, ogni norma che comporti una nuova o maggiore spesa o una riduzione di entrate (ossia degli oneri) deve essere corredata da una clausola finanziaria, che identifichi i mezzi per compensare i relativi effetti onerosi. Dall'obbligo costituzionale di copertura finanziaria discende la necessità di una corretta quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna norma.

In merito ricorda che, in attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica) disciplina, all'articolo 17, gli strumenti e le modalità per la corretta determinazione degli oneri e dei relativi mezzi di copertura, prevedendo, in particolare, che la copertura finanziaria dei nuovi o maggiori oneri può avvenire esclusivamente attraverso:

utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel triennio compreso nel bilancio pluriennale;

modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa, da cui derivino risparmi di spesa;

riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate.

La quantificazione e copertura di tali oneri sono affidati ad analisi da svolgere all'interno di uno specifico procedimento, i cui esiti sono oggetto di verifica tecnica in sede parlamentare, principalmente nel quadro dell'attività consultiva delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato.

In tale contesto, la proposta di legge C. 1173 attribuisce, dunque, alla Corte costituzionale il giudizio sulla corretta quantificazione e copertura degli oneri finanziari, sul rispetto dei parametri costituzionali afferenti la corretta quantificazione e copertura degli oneri finanziari così come può avvenire anche per le leggi approvate dal Parlamento. Del resto, in mancanza di copertura finanziaria, la legge approvata dal Parlamento è rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica, che rileva proprio la sussistenza di tale profilo di illegittimità costituzionale.

Rileva, inoltre, come la legge attuativa potrà disciplinare le modalità attraverso cui possono essere apportate eventuali variazioni o rimodulazioni delle fonti di copertura finanziaria originariamente individuate dalla proposta di legge di iniziativa popolare.

Relativamente al giudizio di ammissibilità del *referendum* propositivo, ai sensi del nuovo sesto comma dell'articolo 71, il giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale può intervenire o una volta raggiunte le 100.000 sottoscrizioni sulla proposta di legge popolare, come già ricordato, o successivamente.

Il nuovo sesto comma dell'articolo 71 prevede, infatti, che «sull'ammissibilità del *referendum* la Corte costituzionale giudica, su istanza dei promotori, anche prima della presentazione della proposta di legge alle Camere, purché siano state raccolte almeno centomila firme».

Trattandosi di una proposta di legge costituzionale, le modifiche all'articolo 71 della Costituzione sono ridotte all'introduzione delle garanzie necessarie al funzionamento corretto del nuovo istituto, demandando alla legge di attuazione tutte le

altre tecnicità. In particolare, la legge attuativa delle modifiche costituzionali così introdotte potrà stabilire in quale momento debba intervenire il giudizio della Corte, qualora non sia richiesto il « giudizio anticipato » dopo la raccolta di 100.000 firme.

In proposito ricorda che per il *referendum* abrogativo, la legge vigente prevede, relativamente alla richiesta di *referendum*, un duplice vaglio: il controllo di legittimità-regolarità, condotto dall'Ufficio centrale per il *referendum*, presso la Corte di Cassazione; il giudizio di ammissibilità (quanto ad oggetto e contenuto della richiesta di *referendum*), condotto dalla Corte costituzionale. L'Ufficio centrale per il *referendum* è, inoltre, chiamato a valutare – sentiti i promotori della corrispondente richiesta – se l'eventuale nuova disciplina legislativa, sopraggiunta dopo la presentazione della richiesta di *referendum* abrogativo, abbia o meno introdotto modificazioni tali da precludere la consultazione popolare, già promossa sulla disciplina preesistente: trasferendo od estendendo la richiesta, nel caso di una conclusione negativa dell'indagine, alla legislazione successiva. Corrispondentemente, alla Corte costituzionale di verificare se non sussistano eventuali ragioni d'inammissibilità, quanto ai nuovi atti o disposti legislativi, così assoggettati al voto popolare abrogativo.

Per quanto concerne l'*iter* parlamentare della proposta di legge di iniziativa popolare « rinforzata », in base al nuovo terzo comma dell'articolo 71 le Camere hanno diciotto mesi di tempo per approvare la proposta di legge. Spetterà pertanto alla legge attuativa ed ai regolamenti parlamentari la definizione delle relative modalità di esame per assicurare il rispetto del termine.

Decorso il termine di diciotto mesi, dunque, « si interrompe » l'*iter* parlamentare e si innesta la procedura per l'indizione di un *referendum* popolare. Se invece il Parlamento ha approvato, entro tale termine, un testo differente rispetto alla proposta presentata, la legge appro-

vata dal Parlamento non potrà essere promulgata in attesa dello svolgimento del referendum.

La legge attuativa disciplinerà, altresì, aspetti di diritto intertemporale e ogni altra questioni procedurale (ad es. se la decorrenza del termine di 18 mesi sia interrotta dallo scioglimento delle Camere, tenendo presente che in base alle vigenti norme regolamentari tali proposte si considerano automaticamente presentate nella successiva legislatura).

In proposito ricorda che per l'esame parlamentare dei progetti di legge di iniziativa popolare si seguono al momento le normali procedure previste dai regolamenti parlamentari per tutti gli altri progetti di legge. Naturalmente, i regolamenti delle Camere, quali fonti attuative subordinate alla Costituzione, potranno essere modificati per armonizzarli alla nuova disciplina costituzionale.

In base al predetto nuovo terzo comma dell'articolo 71, se entro diciotto mesi dalla presentazione le Camere non approvano la proposta o la approvano in un testo diverso da quello presentato, si deve svolgere il *referendum* a condizione che:

- 1) « i promotori non vi rinunzino »;
- 2) la Corte costituzionale lo giudichi ammissibile secondo i parametri di ammissibilità sopra ricordati.

La legge attuativa dell'istituto in esame disciplinerà le condizioni, i criteri e le modalità con le quali i « promotori » potranno eventualmente rinunciare alla iniziale proposta di legge di iniziativa popolare.

In proposito sottolinea come le modifiche costituzionali in esame introducano una disciplina che rafforza il ruolo del Comitato promotore rispetto alla posizione da questo ricoperta nell'ambito del *referendum* abrogativo, dove, in caso di modifiche legislative che intervengano sulla disciplina oggetto di *referendum*, spetta ad un organo terzo (l'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione), sentiti i promotori, valutare se il *referendum* « si trasferisca » dalla legislazione

precedente alla legislazione sopravvenuta (sentenza n. 68 del 1978 della Corte costituzionale).

In tale contesto merita, del resto, segnalare come nel corso dell'audizione sulle linee programmatiche del Ministro per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, Riccardo Fraccaro, svolta presso le Commissioni Affari costituzionali dei due rami del Parlamento (I Commissione della Camera e 1a Commissione del Senato) il Ministro ha, tra l'altro, evidenziato come « si dovrà valutare con attenzione l'introduzione di procedure volte a consentire un dialogo tra i promotori del *referendum* ed i competenti organi parlamentari, anche attraverso lo svolgimento di audizioni. Il dialogo e la partecipazione effettiva a un *iter* legislativo in sede parlamentare potrebbero costituire, infatti, un momento fondamentale della nuova procedura referendaria ».

Per quanto attiene allo svolgimento del *referendum*, il nuovo quarto comma dell'articolo 71 prevede che prendano parte al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

Inoltre, ai sensi del nuovo settimo comma dell'articolo 71, nel caso in cui le Camere, nel termine dei diciotto mesi, non abbiano approvato la proposta di legge e sia stato indetto il *referendum*, la proposta è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.

Ai sensi del nuovo ottavo comma dell'articolo 71, qualora le Camere abbiano approvato un testo diverso da quello iniziale e sia stato indetto il *referendum*, questo dovrà svolgersi su entrambi i testi: in questa ipotesi il cittadino è chiamato a scegliere tra due opzioni (sì/no a ciascuna delle due proposte di legge) e, nel caso di voto favorevole ad entrambe, può esprimersi anche tra i due testi alternativi (quello iniziale e quello approvato dalle Camere). È approvato il testo che ottiene la maggioranza dei voti validi. Nel caso in cui entrambi i testi ottengano la maggioranza dei voti validamente espressi, è approvato quello che ottiene più voti.

Non è quindi previsto alcun *quorum* di partecipazione per la validità del *referendum*.

Quanto al periodo di svolgimento del *referendum* ricorda, che in base all'articolo 31 della legge n. 352 del 1970, « non può essere depositata richiesta di *referendum* nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere medesime ».

Inoltre, ai sensi dell'articolo 34 della citata legge n. 352 del 1970, « nel caso di anticipato scioglimento delle Camere o di una di esse, il *referendum* già indetto si intende automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica di indizione dei comizi elettorali per la elezione delle nuove Camere o di una di esse ». Inoltre, « i termini del procedimento per il *referendum* riprendono a decorrere a datare dal 365° giorno successivo alla data della elezione ».

In tale contesto normativo, il legislatore attuativo della nuova previsione costituzionale sarà chiamato a valutare quanta parte delle disposizioni, che presiedono allo svolgimento del *referendum* abrogativo (come ad esempio, la citata prescrizione correlata alla piena « operatività » delle Camere), potranno trovare applicazione al nuovo istituto referendario, delineato dalla modifica costituzionale disposta dalla proposta di legge in esame.

Evidenzia, infine, come in caso di approvazione di una legge con la procedura definita dal nuovo testo dell'articolo 71, tale legge sarebbe in ogni caso suscettibile di modifica, integrazione o abrogazione (in linea teorica anche subito dopo il *referendum* stesso), al pari di tutte le leggi ordinarie.

Per quel che riguarda il contenuto della proposta di legge costituzionale C. 726 Ceccanti, composta anch'essa di un solo articolo, essa prevede un'integrale riscrittura dell'articolo 71 della Costituzione, il

cui contenuto viene ampliato dagli attuali due a otto commi (la proposta di legge C. 1173 non interviene invece sui primi due commi dell'articolo 71).

In particolare, il primo comma del nuovo articolo 71 riproduce quanto già previsto dalla formulazione vigente del medesimo articolo 71 in ordine ai detentori del potere di iniziativa legislativa, che sono il Governo, membri del Parlamento, altri soggetti individuati dalla legge.

Il secondo comma del nuovo articolo 71 eleva invece da 50.000 a 100.000 elettori il numero minimo di firme richiesto per la presentazione di una proposta di legge di iniziativa popolare (la proposta di legge C. 1173 non interviene invece su tale aspetto).

I commi successivi del nuovo articolo 71 delineano l'iter per l'approvazione di tale proposta di legge, contemplando anche la possibilità della celebrazione di un « referendum propositivo ».

In particolare, al *referendum* si può giungere se:

le Camere non approvano la proposta entro 18 mesi o la approvano in un testo modificato che ne alteri i principi fondamentali (ai sensi del nuovo terzo comma dell'articolo 71);

si effettua una nuova raccolta di firme (non prevista invece dalla proposta di legge C. 1173), che deve superare la soglia di un milione di elettori su una richiesta di *referendum* propositivo sui principi fondamentali della proposta di legge (sempre ai sensi del nuovo terzo comma dell'articolo 71);

la Corte costituzionale dichiara, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta sottoscritta dal numero previsto di firme, l'ammissibilità del *referendum* propositivo (ai sensi del nuovo ottavo comma dell'articolo 71).

La proposta di legge prevede inoltre, al nuovo quarto comma dell'articolo 71, che sia necessario, per la validità del *referen-*

*dum*, un quorum di partecipazione costituito dalla metà più uno degli elettori che hanno partecipato alle ultime elezioni politiche per la Camera dei deputati (la proposta di legge C. 1173 non prevede invece alcun *quorum* di validità); si stabilisce inoltre che la proposta è approvata se ottiene la maggioranza dei voti validi.

Ai sensi del nuovo sesto comma dell'articolo 71 non possano essere sottoposte a *referendum*:

1) progetti di riforma della Costituzione o di leggi costituzionali (la proposta di legge C. 1173 fa invece riferimento ai principi e ai diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione);

2) progetti di modifica di leggi che garantiscano minoranze linguistiche (limite non contemplato dalla proposta di legge C. 1173);

3) progetti di legge relativi alle materie disciplinate dagli articoli 7 e 8 (concernenti, rispettivamente, i rapporti con la Chiesa cattolica e i rapporti con le altre confessioni religiose) (limite non contemplato dalla proposta di legge C. 1173);

4) progetti che rechino significativi oneri per la finanza pubblica (la proposta di legge C. 1173 fa invece riferimento al fatto che la proposta non provveda ai mezzi per far fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa determini);

5) progetti meramente abrogativi (previsione non contemplata dalla proposta di legge C. 1173) o che si riferiscano a oggetti disomogenei.

In base al nuovo quinto comma dell'articolo 71, qualora la proposta sottoposta a *referendum* sia approvata, le Camere, entro i sei mesi successivi alla data dello svolgimento del *referendum*, approvano il progetto di legge di iniziativa popolare o un altro progetto di legge che recepisca i principi fondamentali (previsione non contemplata dalla proposta di legge C. 1173).

Il nuovo settimo comma dell'articolo 71 demanda alla legge il compito di stabilire le modalità attuative, ivi compresa la di-

disciplina del comitato promotore del progetto di legge sia nella discussione parlamentare sia nella fase di enucleazione dei principi fondamentali da sottoporre alla Corte costituzionale e quindi a *referendum*.

Inoltre il predetto nuovo settimo comma prevede anche (affrontando una tematica non contemplata dalla proposta di legge C. 1173) che la legge regoli l'accesso delle formazioni politiche e sociali interessate ai mezzi di comunicazione di massa.

Con riferimento a tale proposta di legge segnala i seguenti aspetti meritevoli di approfondimento:

andrebbe valutata l'opportunità di definire le modalità con le quali dovrebbe essere compiuta la valutazione se il testo approvato dalle Camere alteri « in maniera significativa i principi fondamentali », valutazione necessaria per promuovere la raccolta di firme sulla proposta di referendum confermativo;

appare opportuno chiarire ulteriormente a chi spetti l'individuazione dei principi fondamentali della proposta di legge da sottoporre a referendum;

appare meritevole di ulteriore specificazione la nozione di « significativi oneri per la finanza pubblica », trattandosi di un parametro di valutazione che potrebbe rendere difficoltoso il giudizio di ammissibilità da parte della Corte costituzionale, in assenza di elementi univoci da porre alla base del giudizio;

andrebbe valutata l'esigenza di prevedere elementi in ordine alla disciplina della fase successiva all'approvazione del *referendum*, con particolare riferimento agli eventuali strumenti da attivare nel caso in cui la legge approvata dalle Camere successivamente al referendum sia ritenuta dai promotori dello stesso non conforme all'esito dello stesso ovvero in caso di inerzia del legislatore.

Stefano CECCANTI (PD) richiama preliminarmente l'attenzione sui rilievi concernenti le proposte di legge in esame, in particolare su quelli relativi alla proposta di legge C. 1173, contenuti nella documentazione predisposta dagli uffici.

Osserva infatti come l'eventuale approvazione della proposta di legge C. 1173 determini il rischio di un uso anormale degli istituti del *referendum* e delle proposte di legge di iniziativa popolare, e un conseguente svuotamento del ruolo del Parlamento, richiamando come tale rischio sia ancora più concreto alla luce del fatto che, nel corso dell'esame in Assemblea della proposta di legge C. 543, recante norme in materia elettorale e di *referendum*, sono stati approvati emendamenti volti ad allargare in modo considerevole il novero dei soggetti competenti ad autenticare le firme dei sottoscrittori delle proposte di legge di iniziativa popolare e delle richieste di *referendum*, incentivando in tal modo un eccessivo ricorso a tali strumenti.

In tale contesto stigmatizza la mancata previsione, nella proposta di legge C. 1173, di un *quorum* per la validità del *referendum* propositivo, per quanto ridotto rispetto a quello attualmente vigente, in quanto in tal modo si attribuirebbe la funzione legislativa a frazioni minoritarie del corpo elettorale.

Rileva altresì come sia inopportuno consentire lo svolgimento di *referendum* su proposte di legge che comportino oneri finanziari con l'unico vincolo dell'indicazione della compensazione, poiché in tal modo si potrebbero determinare per via referendaria rilevanti modifiche nell'allocatione delle risorse, tali da incidere sull'attuazione dell'indirizzo politico della maggioranza parlamentare.

Sottolinea infine come sottoporre a *referendum* proposte legislative dettagliate, anziché soltanto i principi fondamentali delle stesse, rinviando poi alle Camere la definizione puntuale del testo legislativo, si traduca in una mortificazione del ruolo del Parlamento.



Francesco Paolo SISTO (FI) sottolinea come la proposta di legge C. 1173 costituisca un vero e proprio attacco alla democrazia e ai principi costituzionali, prevedendo disposizioni che nulla hanno a che vedere con il sistema di democrazia parlamentare, come attualmente configurato dalla Carta costituzionale. Esprime forti perplessità, ad esempio, sulle norme che richiedono, ai fini dell'approvazione di una proposta di legge presentata da almeno cinquecentomila elettori, la sola maggioranza dei voti validamente espressi nel *referendum*, ritenendo ipocrita invocare le ragioni del popolo per proporre modifiche alla Costituzione di tale portata.

Osserva, quindi, che, qualora si deciderà di andare avanti lungo la strada indicata dalla proposta C. 1173, con la quale la maggioranza mira a stravolgere i precetti costituzionali, come già avvenuto in altre occasioni nella corrente legislatura, il suo gruppo svolgerà una convinta opposizione. Si riserva, in ogni caso, di intervenire più approfonditamente sul merito dei provvedimenti in esame nel prosieguo del dibattito.

Andrea CECCONI (Misto-MAIE), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede delucidazioni sui tempi che saranno dedicati allo svolgimento dell'esame preliminare e se sia già previsto un contingentamento dei relativi tempi.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, in riferimento alla questione posta dal deputato Cecconi, nel far notare che non è stato previsto allo stato alcun contingentamento per l'esame del provvedimento in oggetto, osserva che saranno assicurati tempi congrui per lo svolgimento della discussione. Rileva quindi le modalità di prosecuzione dell'esame saranno comunque definite nell'ambito delle prossime riunioni dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 16 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta Vincenzo Santangelo.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.**  
**C. 1201 Governo.**

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.**

**Doc. LXXXVII, n. 1.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame congiunto e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e del documento in oggetto.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, del disegno di legge C. 1201, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018 e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017 (Doc. LXXXVII, n. 1).

Per quanto riguarda l'esame del disegno di legge C. 1201, la Commissione esaminerà le parti di sua competenza del predetto disegno di legge, assegnato in sede referente alla Commissione Politiche dell'Unione europea, e concluderà tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che potrà partecipare alle sedute della XIV Commissione.

Ricorda altresì che, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento, le Commissioni di settore possono esaminare



e approvare emendamenti al disegno di legge, per le parti di rispettiva competenza.

Possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore; nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.

Gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione saranno trasmessi, unitamente alla relazione, alla XIV Commissione, mentre gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Segnala peraltro come gli emendamenti possano comunque essere presentati direttamente presso la XIV Commissione, la quale li trasmetterà, prima di esaminarli, alle Commissioni di settore rispettivamente competenti, ai fini dell'acquisizione dei relativi pareri. Tali pareri delle Commissioni di settore avranno effetti sostanzialmente vincolanti, in quanto la XIV Commissione è tenuta ad adeguarsi ad essi, salvo che per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento.

Ricorda quindi che, sulla base di quanto stabilito in seno all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, nella riunione del 10 ottobre scorso, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge europea in esame, per gli ambiti di competenza della I Commissione, è fissato per le ore 16 di oggi, martedì 16 ottobre 2018.

Gianluca VINCI (Lega), *relatore*, nell'illustrare i provvedimenti in esame, ricorda preliminarmente che la legge di delegazione e la legge europea sono i due strumenti, introdotti dalla legge n. 234 del

2012, che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, in sostituzione della legge comunitaria già prevista dalla legge n. 11 del 2005.

In base alla riforma introdotta dalla predetta legge n. 234 del 2012, la legge di delegazione europea contiene le disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea, mentre la legge europea reca norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

La fase discendente di esame ed approvazione dei disegni di legge europea e di delegazione europea – con il contestuale esame della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione – rappresentano, dunque, il momento per compiere, in sede parlamentare, una verifica complessiva dell'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE da parte dell'Italia. Sui due atti si svolge un procedimento di esame congiunto in Commissione ed in Assemblea, pur avendo l'uno natura legislativa e l'altro quella di indirizzo e controllo.

Per quanto riguarda lo strumento della legge di delegazione europea 2018, ricorda che il comma 4 dell'articolo 29 della legge n. 243 del 2012 prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta alle Camere, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un disegno di legge di delegazione europea, con l'indicazione dell'anno di riferimento. Il termine per la presentazione è posto entro il 28 febbraio di ogni anno.

Il contenuto del disegno di legge di delegazione europea è stabilito in linea generale all'articolo 30, comma 2, della legge n. 234 del 2012; nell'esercizio delle

deleghe legislative conferite, il Governo è tenuto al rispetto dei principi e criteri generali di delega, nonché degli specifici principi e criteri direttivi aggiuntivi eventualmente stabiliti dalla legge di delegazione europea, come previsto all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012. Ai sensi dell'articolo 29, comma 7, il Governo deve inoltre dare conto dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è scaduto o scade nel periodo di riferimento, considerati i tempi previsti per l'esercizio della delega, e fornire dati sullo stato delle procedure di infrazione, l'elenco delle direttive recepite o da recepire in via amministrativa, l'elenco delle direttive recepite con regolamento e l'elenco dei provvedimenti con i quali le singole regioni e province autonome hanno provveduto a recepire direttive nelle materie di loro competenza. Tutte queste informazioni sono contenute nell'articolata ed estesa relazione illustrativa che precede il testo del disegno di legge.

Più in dettaglio, il disegno di legge C. 1201, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018, consta di 22 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 22 direttive europee inserite nell'allegato A, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 9 regolamenti europei. L'articolato contiene inoltre principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a 12 direttive.

Passando ad esaminare sinteticamente il contenuto del provvedimento, l'articolo 1, al comma 1, reca la delega al Governo per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A. Per quanto riguarda i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi della delega, il citato comma 1 rinvia alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede che gli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive incluse nell'allegato A siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il comma 3 dispone che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi attuativi delle direttive di cui all'Allegato A esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Alla copertura degli oneri recati dalle spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 23 del 2012.

Lo stesso comma 3 prevede inoltre che, in caso di incapienza del Fondo per il recepimento della normativa europea, i decreti legislativi attuativi delle direttive dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie.

È altresì previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari sugli schemi dei decreti legislativi in questione.

L'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega biennale per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei non trasfusi in leggi nazionali.

Sugli schemi di decreto legislativo adottati in virtù di tale delega è prevista l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, secondo le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 33.

L'articolo 3 contiene i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, cosiddetta « direttiva PIF » (prote-

zione interessi finanziari). Il termine per il recepimento della Direttiva è il 6 luglio 2019.

L'articolo 4 contiene la delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, il quale, sulla base della procedura di cooperazione rafforzata, ha istituito, la Procura europea (cosiddetto EPPO, *European Public Prosecutor's Office*). Gli obblighi di adeguamento previsti dall'articolo riguardano l'armonizzazione del diritto interno con il nuovo ufficio inquirente europeo, le nuove figure istituzionali e relative competenze, i rapporti con le autorità inquirenti nazionali nonché gli aspetti procedurali della cooperazione.

L'articolo 5 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (CE) n. 655/2014, che ha istituito una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, al fine facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale. Sono a tal fine individuati specifici principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega.

L'articolo 6 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/828, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti.

La direttiva è volta a favorire un più consapevole e stabile coinvolgimento degli azionisti nel governo societario e a semplificare l'esercizio dei relativi diritti.

Rileva, in proposito, come il comma 2 stabilisca che gli atti delegati sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico.

L'articolo 7 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (cosiddetta direttiva

DRM – *Dispute Resolution Mechanism*), il cui recepimento è previsto entro il 30 giugno 2019.

L'articolo 8 conferisce la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato – che abroga la direttiva 2003/71/CE.

L'articolo 9 conferisce la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari (FCM), che rappresentano uno strumento di finanziamento a breve termine per gli enti finanziari, le società e le amministrazioni pubbliche.

L'articolo 10 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione nell'ordinamento interno dei seguenti provvedimenti europei:

regolamento (UE) n. 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

regolamento (UE) n. 2017/625 in relazione alla normativa nazionale sulla sanità delle piante; a tale ultimo proposito, quanto agli ambiti di competenza della I Commissione, segnala come tale articolo, nel prevedere principi e criteri direttivi specifici di delega, al comma 3, la lettera d), preveda la revisione dei procedimenti amministrativi al fine di ridurre i termini procedurali.

L'articolo 11 conferisce al Governo la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

L'articolo 12 reca una delega al Governo per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/410, che modifica la direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.

L'articolo 13 stabilisce i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2018/849, che modifica le direttive sui veicoli fuori uso (2000/53/CE), su pile e accumulatori (2006/66/CE) e sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, cosiddetti « RAEE » (2012/19/UE).

L'articolo 14 reca principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/850 che fa parte del cosiddetto pacchetto di misure sull'economia circolare e che modifica la direttiva 1999/31, relativa alle discariche di rifiuti, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

L'articolo 15 detta una serie di principi e criteri direttivi specifici da osservare nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 e della direttiva (UE) 2018/852 in materia, rispettivamente, di rifiuti e di imballaggi e rifiuti di imballaggio, nonché disposizioni volte a disciplinare le procedure di emanazione dei decreti delegati.

Il comma 1 reca principi e criteri direttivi specifici, tra i quali, per quanto riguarda i profili di interesse della I Commissione, segnala quelli indicati alla lettera l), in tema di razionalizzazione delle funzioni dello Stato e degli enti territoriali e del loro riparto.

In particolare la predetta lettera l), in considerazione delle numerose innovazioni al sistema di gestione dei rifiuti rese necessarie dal recepimento delle direttive europee, prevede quale criterio di delega una razionalizzazione complessiva del sistema delle funzioni dello Stato e degli enti territoriali e del loro riparto, nel rispetto di una lunga serie di indicazioni che, in estrema sintesi, sono volte a perseguire la semplificazione dei procedimenti amministrativi (numero 1) e a garantire il rispetto del principio di leale collaborazione (numero 3). Ulteriori indicazioni riguardano l'espletamento dei compiti di vigilanza e controllo e la previsione di adeguati poteri sostitutivi (numero 9), il rispetto delle competenze delle autonomie speciali (numero 10) nonché la necessità di fare chiarezza su quali funzioni siano normative e quali non norma-

tive e sul regime giuridico degli atti attuativi (numeri 2 e 4). Indicazioni ancora più articolate sono finalizzate a fissare criteri specifici per l'attribuzione delle funzioni allo Stato, alle Regioni, alle Province e alle Città metropolitane, nonché ai Comuni (numeri da 5 a 8).

Tali criteri di delega paiono orientati ad una riscrittura integrale degli articoli da 195 a 198 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che costituiscono il capo II (Competenze) del titolo I della parte IV (dedicata alla gestione dei rifiuti) del medesimo decreto legislativo. Con riferimento alle competenze statali, viene in particolare prevista l'attribuzione allo Stato della fissazione di standard, criteri minimi o criteri di calcolo che devono essere necessariamente uniformi su tutto il territorio nazionale (numero 5.2). Si prevede, inoltre, l'istituzione di una funzione di pianificazione nazionale della gestione dei rifiuti, anche con efficacia conformativa di quella regionale, con la individuazione di obiettivi, flussi, criteri, nonché di casi in cui promuovere la realizzazione di gestioni interregionali (numero 5.4). Anche la funzione di monitoraggio e verifica dei contenuti dei piani regionali nonché della loro attuazione viene attribuita allo Stato (numero 5.5). Con riferimento alle competenze delle Regioni, viene configurata come specifica responsabilità regionale, che deve essere esercitata senza poteri di veto da parte degli enti territoriali minori pur nel rispetto del principio di leale collaborazione, la programmazione e la pianificazione della gestione dei rifiuti, in modo da assicurare la chiusura del ciclo dei rifiuti a livello regionale (numero 6.1). Tale criterio è rafforzato dall'indicazione circa la necessità di prevedere idonei strumenti, anche sostitutivi, per garantire l'attuazione delle previsioni sul riparto in ambiti ottimali, nonché sulla istituzione e concreta operatività dei relativi enti di governo (numero 6.2). Il numero 6.3 inoltre prevede di assegnare alle Regioni la funzione di individuazione delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero, tenendo conto della pianificazione territoriale di area vasta.



Con riferimento alle competenze delle Province, delle Città metropolitane e dei Comuni, il numero 7.1 prevede la possibilità che l'organizzazione del servizio (da intendersi di gestione dei rifiuti) sia affidata alla Provincia o alla Città metropolitana, se l'ambito ottimale è individuato con riferimento al suo territorio. Mentre il punto 8.1 prevede il mantenimento, in capo ai Comuni, delle sole funzioni dimensionalmente adeguate alla luce del riassetto della *governance*.

L'articolo 16 contiene principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri.

L'articolo 17 reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, finalizzata a incrementare e rendere tempestive le informazioni sul numero o l'identità delle persone a bordo di una nave, anche alla luce dei progressi tecnologici significativi realizzati nel corso degli ultimi anni per quanto riguarda i mezzi di comunicazione e di memorizzazione dei dati sui movimenti delle navi, che facilitano l'accesso alle informazioni relative a un numero significativo di passeggeri in caso di emergenza o in seguito a un incidente in mare.

L'articolo 18 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri (nave avente dispositivi che consentono di caricare e scaricare veicoli stradali o ferroviari e che trasporta più di dodici passeggeri) e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio).

L'articolo 19 reca principi e criteri direttivi specifici (che si aggiungono a quelli generali previsti dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge) per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti,

con riferimento sia all'esposizione medica, sia alle persone soggette ad esposizione professionale, sia alla popolazione. Il termine per il recepimento della direttiva era fissato al 6 febbraio 2018.

L'articolo 20 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/821 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di alcune materie prime originarie di zone di conflitto o ad alto rischio.

L'articolo 21 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844 che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

L'articolo 22 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010.

Per quanto concerne la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2017, trasmessa alle Camere il 19 marzo 2018, rileva preliminarmente come la Relazione consuntiva venga presentata dal Governo alle Camere ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012, ai sensi della quale essa è trasmessa alle Camere, entro il 28 febbraio di ogni anno, « al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea » nell'anno precedente.

La Relazione costituisce dunque, secondo l'impianto della citata legge n. 234 del 2012, il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post*

del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea. In particolare, la Relazione dovrebbe consentire al Parlamento di verificare se e in quale misura il Governo si è attenuto all'obbligo, previsto dall'articolo 7 della medesima legge, di rappresentare a livello europeo una posizione coerente con gli indirizzi espressi dalle Camere in merito a specifici atti o progetti di atti; la medesima disposizione impone al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche europee di riferire regolarmente alle Camere del seguito dato agli indirizzi parlamentari e, nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli indirizzi in questione, di riferire tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.

A differenza della Relazione programmatica – che indica le grandi priorità e linee di azione che il Governo intende perseguire a livello europeo nell'anno di riferimento – la Relazione consuntiva dovrebbe recare un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di consentire alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari.

Nello specifico la Relazione in esame è articolata in quattro parti. La Parte prima è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e al nuovo quadro istituzionale e consta, a sua volta di tre capitoli, aventi contenuto eterogeneo.

Il capitolo 1 della prima Parte illustra brevemente le priorità generali delle Presidenze del Consiglio dell'UE nel 2017 (Malta e Estonia) accomunate dall'esigenza di affrontare le sfide interne ed esterne per l'Unione europea e di rilanciare il rapporto tra i cittadini e il governo dell'UE.

Il capitolo 2, concernente le questioni istituzionali, delinea i rapporti con le Istituzioni europee, richiamando l'obiettivo di rafforzamento della coesione interna dell'Unione perseguito dai Paesi fondatori, anche attraverso l'impegno comune per

un'Europa sicura, prospera, sostenibile, sociale e più forte sulla scena internazionale. In tale ambito il tema della Brexit è affrontato con riguardo all'inizio dei negoziati per l'uscita del Regno Unito dall'UE.

Vengono inoltre ricordati la ripresa del negoziato per la riforma della legge elettorale europea e il contributo attivo al processo di rafforzamento dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali nell'Unione, valorizzando l'esercizio del « Dialogo annuale » avviato nel corso della Presidenza italiana del Consiglio UE nel 2014, e viene ribadita la necessità di una più stretta integrazione dei valori fondamentali dell'Unione nell'attuazione di tutte le politiche UE.

Nel capitolo 3, avente ad oggetto il coordinamento delle politiche macroeconomiche, vengono presi in esame i temi del processo di revisione del quadro normativo in materia bancaria e alle attività necessarie per il completamento dell'Unione Bancaria, dell'integrazione dell'Unione animato dalla pubblicazione, a marzo, del libro bianco sul futuro dell'Europa della Commissione europea.

Nella Parte seconda la Relazione illustra l'azione svolta dal Governo nell'ambito delle principali politiche orizzontali e settoriali dell'Unione. Si tratta della parte più rilevante del documento, contenente indicazioni dettagliate relative a questioni specialistiche e tecnicamente complesse, per ciascuna politica o settore di attività dell'Unione.

La Parte terza della relazione è rivolta al tema delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, con particolare riguardo al valore europeo della politica di coesione.

La Parte quarta concerne il coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo al ruolo e alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'UE (CIAE), alle misure poste in essere dal Parlamento e dal Governo per dare attuazione al diritto dell'UE nell'ordinamento italiano e per risolvere il contenzioso dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea. Di particolare inte-



resse sono i dati relativi ai flussi di atti e documenti trasmessi dal Governo alle Camere, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, nell'ambito del c.d. meccanismo di informazione qualificata.

La Relazione è inoltre accompagnata da cinque allegati, che presentano, oltre all'elenco degli acronimi (di cui all'Allegato V), dettagliate informazioni riguardanti: i Consigli dell'Unione europea e i Consigli europei svolti nel corso del 2017, con indicazione dei temi trattati e delle deliberazioni assunte (di cui all'Allegato I); i flussi finanziari dall'Unione europea all'Italia nel 2017, con relative tabelle riepilogative (di cui all'Allegato II); le direttive recepite dall'Italia nel medesimo anno (di cui all'Allegato III); i seguiti dati agli atti di indirizzo (o documenti conclusivi) approvati dalla Camera e dal Senato (di cui all'Allegato IV).

Soffermandosi sulle politiche settoriali indicate nella Parte seconda della Relazione, in relazione agli aspetti di competenza della I Commissione, fa presente, anzitutto, che il documento, nell'ambito del capitolo 2, riguardante il mercato unico digitale, affronta il tema delle politiche dell'*e-government*, che, secondo la Relazione, nella più ampia e moderna accezione rappresentano una leva di trasformazione digitale dello Stato e dei servizi pubblici, a tutti i livelli amministrativi. Sotto questo profilo, la Relazione afferma che il 2017 ha rappresentato il punto di svolta per il percorso di crescita digitale del Paese, iniziato con l'approvazione del Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica amministrazione 2017-2019 e concluso con l'emanazione del decreto correttivo e integrativo del Codice dell'amministrazione digitale.

Quanto al paragrafo riguardante il settore della cybersicurezza, sempre nell'ambito del capitolo 2 della Parte seconda, la Relazione segnala, in particolare, che il 2017 ha visto l'Italia impegnata nelle attività del SOGIS – MRA (*Senior Officials Group Information Systems Security – Mutual Recognition Agreement*, cioè l'accordo di mutuo riconoscimento delle certificazioni di sicurezza informatica di pro-

dotti e sistemi) a seguito dell'interesse posto dalla Commissione europea alla definizione di uno schema europeo di certificazione per la cybersicurezza, che ha portato alla pubblicazione del relativo regolamento il 13 settembre 2017.

Nell'ambito delle azioni intraprese per la realizzazione dell'*One Digital Single Market*» la Commissione europea ha rivolto l'attenzione alla certificazione dei prodotti ai fini della cybersicurezza. I lavori, terminati a settembre 2017, hanno portato alla definizione di una proposta di regolamento che, tra l'altro, definisce uno *European IT Security Certification Framework* per facilitare il mercato interno dei prodotti «sicuri». La procedura legislativa ordinaria ha iniziato il suo corso ed ha visto l'Italia fortemente impegnata nel predisporre gli elementi iniziali per contribuire al negoziato.

Passando al capitolo 7 della Parte seconda, riguardante la riforma delle pubbliche amministrazioni e la semplificazione, oltre al paragrafo sulla cooperazione europea nel campo della modernizzazione del settore pubblico, segnala il paragrafo nel quale, in merito alle attività nel campo della semplificazione, si afferma che, nella prospettiva di avvicinare i cittadini alle istituzioni dell'Unione europea, puntando al loro coinvolgimento nei processi decisionali e alla modernizzazione e semplificazione della legislazione dell'Unione, il Governo si è adoperato per contribuire a rafforzare il dialogo con gli Stati membri e le istituzioni della UE nell'ambito dell'attuazione della riforma della *better regulation*. In tale settore della «migliore regolazione» il Governo italiano ha proseguito nella partecipazione all'attività che nelle sedi europee è finalizzata allo scopo, condividendo l'azione della Commissione europea impegnata a rendere la legislazione europea sempre più efficace e sempre meno onerosa per i cittadini e le imprese. Analogo impegno è stato sottoscritto dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'UE nel recente Accordo interistituzionale «Legiferare meglio», sottoscritto nel 2016, nel quale anche gli Stati Membri sono stati

invitati a dare tempestiva e corretta attuazione alla legislazione dell'Unione e ad adoperarsi per non appesantire il quadro normativo di recepimento con adempimenti eccessivi.

Tra gli strumenti a disposizione vi è l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), che consente di prevedere e stimare gli effetti attesi di una nuova proposta legislativa, e la valutazione a posteriori (Verifica dell'impatto della regolamentazione – VIR) degli effetti prodotti dalla legislazione attraverso le azioni del Programma REFIT. Il Governo ha, altresì, dedicato particolare attenzione alla promozione del principio di innovazione, inserito per la prima volta nelle Conclusioni del Consiglio del maggio 2016, quale parametro per attuare e revisionare la legislazione, allo scopo di definire un quadro normativo « a prova di futuro » a sostegno del recupero della competitività e senza compromettere la tutela degli interessi pubblici e privati.

Segnala, quindi, il capitolo 12 della Parte seconda, relativo alle politiche per il lavoro, per l'inclusione sociale e per le pari opportunità.

In particolare, il paragrafo relativo Politiche per la tutela dei diritti e l'emancipazione delle donne, afferma che il Governo italiano, nel corso del primo semestre del 2017, ha preso parte ai negoziati sulle Conclusioni consiliari relative a « Migliorare le competenze delle donne e degli uomini nel mercato del lavoro europeo e alla negoziazione e approvazione delle Conclusioni del Consiglio su « Potenziare le misure per ridurre la segregazione orizzontale di genere nell'istruzione e nell'impiego ».

Allo scopo di promuovere l'accesso e l'avanzamento di carriera delle donne nei settori della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica (STEM), il Governo italiano ha portato avanti, anche nel 2017, l'azione di coordinamento del progetto TRIGGER (*Transforming Institutions by Gendering contents and Gaining Equality in Research*), terminato il 31 dicembre 2017, e ha completato le attività

del progetto ELENA – *Experimenting flexible Labour tools for Enterprises by eN-gaging men And women* ».

In tale ambito segnala come, al fine di assicurare il sostegno ad iniziative di carattere imprenditoriale femminile e di favorire maggiori occasioni di occupazione nel settore delle professioni e del lavoro autonomo, in linea con la strategia Europa 2020, il Governo italiano ha provveduto ad incrementare, di 4 milioni per il 2017 le risorse destinate all'apposita Sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, per favorire l'accesso al credito delle donne imprenditrici, portando così a 38 milioni di euro la dotazione complessiva della suddetta Sezione. Nel periodo 14 gennaio 2014 – 30 settembre 2017 sono state accolte a valere sulla Sezione speciale 16.150 operazioni (di cui 7.109 riferite a imprese *start up*), per un ammontare di finanziamenti accolti pari a 1,2 miliardi di euro, un importo garantito complessivo pari a 804,6 milioni di euro.

Sempre nell'ambito del capitolo 12 della Parte seconda, richiama anche il paragrafo relativo alle Politiche per la parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni, nel quale si afferma che nel 2017 l'Italia ha proseguito il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto alle discriminazioni, in armonia con le priorità in materia di pari opportunità e di riduzione delle discriminazioni, della Commissione europea.

Quanto al capitolo 16 della Parte seconda, in materia di spazio di libertà, sicurezza e giustizia, segnala i paragrafi relativi alle politiche sulla migrazione.

In particolare, nella Relazione si afferma che, nel corso del 2017, il Governo si è impegnato fortemente per ottenere un rafforzamento ed una maggiore integrazione delle politiche migratorie interne ed esterne dell'Unione europea, con l'obiettivo prioritario di contenere i flussi migratori provenienti dal Nord Africa, garantire un adeguato sostegno ai Paesi europei maggiormente esposti, come l'Italia, e migliorare le condizioni di accoglienza dei migranti e dei richiedenti asilo nei Paesi africani. È, altresì, proseguita la

pressione per una revisione del Sistema comune europeo d'asilo, e in particolare del regolamento Dublino, in grado di coniugare in concreto i principi di responsabilità e solidarietà.

La Relazione si sofferma dunque sulla dimensione interna ed esterna della politica sulla migrazione; si afferma, al riguardo, che l'Italia ha continuato a richiamare con forza l'attenzione sull'esigenza di un approccio in grado di coniugare la dimensione interna delle politiche migratorie dell'Unione europea con quella esterna, in considerazione della necessità di sviluppare strategie organiche che non siano limitate a singoli settori d'intervento. In questa prospettiva, quanto alla dimensione interna, l'azione del Governo si è concentrata, tra l'altro, sulla necessità di una maggiore condivisione degli oneri sia sul piano dell'accoglienza dei migranti arrivati, sia su quello della gestione delle frontiere marittime esterne dell'Unione europea e dei rimpatri, principi ribaditi con forza in particolare in occasione del Consiglio Giustizia Affari Interni informale di Tallinn, svoltosi nel mese di luglio 2017. In tale contesto, la Commissione europea e la maggioranza degli Stati Membri hanno riconosciuto la fondamentale azione svolta dall'Italia per soccorrere i migranti in difficoltà in mare, contrastare i trafficanti di esseri umani e contenere i flussi illegali. Tuttavia, è indubbio che la declinazione concreta dei principi di solidarietà e responsabilità condivisa, nonostante l'impegno della Commissione europea, ha continuato ad essere oggetto di divergenti interpretazioni che hanno impedito la definizione di una strategia europea pienamente soddisfacente per il nostro Paese. Non sono, infatti, emersi segnali di apertura per quanto riguarda una redistribuzione dei migranti e dei richiedenti asilo tra i diversi Stati Membri, avendo prevalso una logica di collocazione geografica, in forza della quale la questione dell'immigrazione illegale sarebbe un tema di mero controllo delle frontiere, la cui responsabilità ricadrebbe sui Paesi europei di frontiera esterna. L'Italia ha, comunque, raggiunto l'obiettivo di mante-

nere costantemente al centro dell'agenda dell'Unione europea il tema dell'immigrazione, ottenendo anche alcuni risultati significativi, che vanno ad unirsi a quelli raggiunti attraverso la strategia nazionale e bilaterale in termini di riduzione dei flussi provenienti dalla Libia, a partire dai mesi estivi. In primo luogo, nell'ambito dell'Agenzia Frontex, su pressione italiana, è stato attivato un gruppo di lavoro specificamente dedicato alla revisione del Piano operativo dell'operazione Triton, con l'obiettivo di renderlo maggiormente aderente alle attuali esigenze operative italiane.

Altro positivo risultato per l'Italia è stato il sostegno dell'Unione europea, ed in primo luogo della Commissione (con la quale si è svolta un'attività di preventiva consultazione), al cosiddetto Codice di condotta per le ONG operanti in attività di soccorso in mare nel Mediterraneo. Si tratta, infatti, di un'iniziativa fortemente voluta dall'Italia con lo scopo di incrementare il coordinamento nell'ambito di un'attività complessa il cui obiettivo primario rimane il soccorso delle persone in situazione di effettivo pericolo, in uno scenario nel quale occorre, tuttavia, anche contrastare i trafficanti di migranti che quotidianamente violano i più elementari diritti umani. L'Italia ha, inoltre, confermato nelle sedi europee l'importanza di garantire il normale funzionamento dell'Area di libera circolazione, anche nell'ottica di evitare decisioni di carattere unilaterale. In tale prospettiva, è stata ribadita, in particolare, l'esigenza di rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri, fondata sui principi della fiducia reciproca e della condivisione delle decisioni. In merito al progetto di riforma del cosiddetto Codice frontiere Schengen presentato dalla Commissione, il 27 settembre 2017, l'Italia ha sostenuto la necessità di evitare sovrapposizioni tra le diverse motivazioni che consentono normativamente il ripristino dei controlli alle frontiere interne.

Nel corso del 2017, l'Italia ha altresì mantenuto alta l'attenzione sullo sviluppo da parte dell'Unione europea di adeguati strumenti di migrazione legale. In que-

st'ottica, il Governo ha seguito con particolare interesse il negoziato sulla proposta relativa all'ingresso ed al soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente specializzati (cosiddetta Direttiva « Carta blu ») e la proposta della Commissione europea relativa alla previsione di un quadro europeo per il reinsediamento, strumento fondamentale di solidarietà verso i Paesi terzi e le persone bisognose di protezione.

Per quanto riguarda le politiche in materia di asilo, il Governo è stato pienamente impegnato nel complesso negoziato riguardante la riforma del Sistema comune europeo d'asilo, reiterando la propria consolidata posizione volta ad ottenere un'equa distribuzione degli oneri ed una concreta capacità di gestire possibili situazioni di crisi. Particolare attenzione è stata riservata dall'Italia al regolamento Dublino allo scopo di ridurre l'onere sopportato dagli Stati membri di primo ingresso in base all'attuale disciplina. Il progetto in discussione conferma, infatti, il principio in forza del quale la responsabilità sui richiedenti asilo rimane in capo ai Paesi di primo ingresso, pur prevedendo un articolato meccanismo correttivo di assegnazione per gestire situazioni di eccessiva pressione sui sistemi nazionali di asilo. Il negoziato sul regolamento Dublino, negli ultimi mesi, si è sostanzialmente bloccato, a causa delle divergenti posizioni tra gli Stati Membri. Questo stallo è stato, di fatto, cristallizzato anche dal Consiglio europeo del 19-20 ottobre 2017, nelle cui Conclusioni è stato inserito un passaggio che sposta in avanti, e cioè alla prima metà del 2018, il termine per la ricerca di un consenso. Si tratta di uno slittamento che è stato ottenuto anche grazie all'iniziativa italiana, finalizzata ad evitare fughe in avanti sui temi maggiormente sensibili per il nostro Paese e ad affermare, ad ogni modo, l'esigenza di un giusto equilibrio tra istanze di solidarietà e di responsabilità. In quest'ottica, un elemento positivo può essere considerato il contenuto del rapporto presentato dalla Commissione Libe del Parlamento europeo, le cui posizioni appaiono in sintonia

con quelle espresse dall'Italia e da altri Stati di frontiera esterna (prevalenza del criterio del ricongiungimento familiare e dei legami linguistico-culturali ai fini della determinazione dello Stato responsabile, valorizzazione delle preferenze manifestate dai richiedenti asilo per prevenire i movimenti secondari, eliminazione del vaglio preventivo di ammissibilità e istituzione di un meccanismo di redistribuzione sganciato dall'ammissibilità delle domande di protezione internazionale e da qualsivoglia percentuale di riconoscimento a livello europeo).

Nel quadro del complessivo negoziato sulle diverse proposte della Commissione, è stata, pertanto, costante l'opposizione italiana a tentativi di introdurre ulteriori irrigidimenti nell'attuale normativa volti ad un rafforzamento ed ampliamento del criterio della responsabilità dello Stato di primo ingresso (cosiddetta responsabilità permanente), nonché a meccanismi di esame preliminare di ammissibilità sulle richieste di asilo, strutturati in maniera tale da produrre ulteriori oneri in capo agli Stati membri di primo ingresso. L'Italia ha, inoltre, ribadito che elemento prioritario per una riforma equilibrata, è quello di definire adeguati meccanismi di redistribuzione dei richiedenti asilo, quantomeno nelle situazioni di eccessiva pressione sui sistemi nazionali di accoglienza.

In connessione a quest'ultimo aspetto della riforma del Sistema comune europeo d'asilo, s'inquadra anche l'impegno italiano per un'effettiva attuazione delle cosiddette Decisioni del Consiglio sulla *relocation* di richiedenti asilo dall'Italia (Decisioni n. 1523 e 1601 del 2015) e sulla loro estensione; questioni sulle quali il Governo ha tenuto una posizione coerente con la risoluzione della 1a Commissione del Senato della Repubblica del 1 agosto 2017 (Doc. XVIII n. 216, riferito a COM (2017)260 e COM (2016) 330).

L'Italia, tra l'altro, nell'impossibilità negoziale di ottenere una proroga delle citate Decisioni, ha comunque preso contatti con altri Stati Membri per valutare la possibilità della prosecuzione degli impegni, su base volontaria, per la ricollocazione di



richiedenti asilo arrivati in Italia oltre la scadenza prevista dalle Decisioni. In linea con la risoluzione approvata dalla 1a Commissione del Senato della Repubblica il 1° agosto 2017 (Doc. XVIII, n. 215, riferito al COM (2017)211), è possibile rilevare come gli sforzi del Governo hanno dato buoni risultati sul piano della ricollocazione di minori non accompagnati, ancorché non vi siano quote disponibili a soddisfare tutte le richieste dei potenziali candidati. Per le altre categorie di persone vulnerabili, soprattutto i casi sanitari, difficoltà oggettive (determinazione dei protocolli sanitari essenziali, misure di tutela, intervento dell'autorità giudiziaria nazionale) hanno invece determinato un prolungamento dei tempi per la ricollocazione.

Quanto alla dimensione esterna della politica sulla migrazione, nella Relazione si afferma che l'Italia nel 2017 ha continuato a sostenere con forza l'esigenza di una maggiore proiezione esterna delle politiche dell'Unione europea in materia migratoria, al fine di favorire il dialogo con i Paesi terzi di transito e origine dei flussi migratori, con particolare riferimento a quelli africani. È stata, inoltre, fortemente sostenuta l'esigenza di sviluppare azioni di supporto in favore delle comunità locali di quei Paesi africani dai quali transitano i flussi migratori, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di economie alternative ai circuiti illegali alimentati dai trafficanti di esseri umani. In tale quadro, il 2017 ha fatto registrare una significativa inversione di tendenza nei flussi in arrivo verso l'Italia lungo la rotta del Mediterraneo centrale. Gli arrivi sono scesi infatti a 119.369, una flessione del 34,2 per cento rispetto ai 181.436 sbarchi verificatisi l'anno precedente e del 68 per cento se si fa riferimento al solo secondo semestre (dati del Ministero dell'Interno al 31.12.2017). Tali risultati, benché necessariamente parziali alla luce della complessità del fenomeno migratorio, rappresentano una prima concreta conferma della buona direzione verso cui si è mossa la strategia dell'Unione europea in materia di migrazione, che l'Italia

ha contribuito in maniera determinante a sviluppare, a partire dal 2015 e dal Vertice di La Valletta.

Il lavoro sin qui svolto nel quadro del « Fondo fiduciario d'emergenza dell'Unione europea per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in Africa », di cui l'Italia è membro fondatore, secondo contributore e tra i primi quattro esecutori, in particolare nei settori della lotta alle cause profonde delle migrazioni nei Paesi di origine e del rafforzamento delle capacità in materia di gestione del fenomeno nei Paesi tanto di origine quanto di transito, ha, infatti, portato ad una marcata riduzione degli attraversamenti del Niger verso la Libia, da circa 291.000 persone nel periodo da febbraio a dicembre 2016 a 27.856 migranti nel periodo da gennaio a settembre 2017. Inoltre, la collaborazione sempre più strutturata tra la UE e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) ha favorito la forte crescita dei rimpatri volontari assistiti dalla Libia, che hanno interessato oltre 17.000 migranti nel 2017, e l'individuazione di centinaia di persone in situazione di particolare criticità, potenzialmente eleggibili al reinsediamento verso la UE ed altri Paesi terzi disponibili.

Sempre nell'ambito del capitolo 16 della Parte seconda, nel paragrafo relativo alla sicurezza interna e alle misure di contrasto alla criminalità, si afferma che il contrasto e la prevenzione del terrorismo è stata una delle principali priorità del Governo, nella consapevolezza che la complessità del fenomeno e degli scenari in corso non possano che essere affrontati con un'azione incisiva a livello di Unione europea. In particolare, l'Italia ha ribadito la crucialità del contrasto e della prevenzione del fenomeno dei cosiddetti *foreign fighters*, anche in considerazione dei possibili rientri in Europa di combattenti, a seguito delle sconfitte militari di Daesh in Siria ed Iraq e della perdita di città e territori controllati

dal « califfato ». In questa prospettiva, il Governo ha sostenuto l'importanza di sviluppare e attuare i meccanismi di condivisione delle informazioni, nella logica di intercettare la minaccia quanto più anticipatamente possibile ed intervenire preventivamente con i diversi strumenti a disposizione delle Autorità di contrasto. L'Italia ha, pertanto, accolto con interesse ed attenzione il « pacchetto antiterrorismo », presentato dalla Commissione il 18 ottobre 2017, che comprende misure su sicurezza e antiterrorismo da avviare nei prossimi mesi.

In questo quadro, l'Italia ha altresì sostenuto le iniziative dell'Unione europea volte a migliorare le azioni di prevenzione e contrasto della radicalizzazione e dell'estremismo violento, con l'obiettivo di sviluppare anche efficaci strategie di deradicalizzazione. In particolare, l'Italia ha sostenuto l'istituzione del Gruppo di alto livello sulla radicalizzazione dell'Unione europea, che ha avviato le proprie attività l'11 settembre 2017. In linea con il documento finale adottato dalla Camera dei Deputati il 16 marzo 2017 riferito al (COM (2016) 230, relativo all'attuazione dell'Agenda europea sulla sicurezza, il Governo ha contribuito attivamente, in ambito Unione europea, al dibattito sullo sviluppo di meccanismi di contrasto della minaccia terroristica *on line* e la diffusione di contenuti propagandistici, anche e soprattutto attraverso iniziative con i *provider* e, più in generale, con la cosiddetta industria internet. Questa strategia, a testimonianza dell'impegno del Governo, è stata posta anche al centro del G7 dei Ministri dell'Interno presieduto dall'Italia e svoltosi ad Ischia nel mese di ottobre 2017.

Nel corso del 2017, il Governo ha reiterato anche il proprio impegno volto a mantenere al centro dell'attenzione dell'Unione europea il contrasto alla criminalità organizzata, nel presupposto che le azioni illecite dei gruppi criminali assumono sempre più carattere transnazionale e comprendono una serie di attività di forte allarme, come ad esempio i traffici illeciti di droga e di armi, nonché

le possibili connessioni con il traffico e lo sfruttamento di migranti. L'esigenza di dare assoluta priorità alla questione della lotta ai trafficanti di migranti, anche e soprattutto nella prospettiva di evitare ulteriori perdite di vite umane nel Mar Mediterraneo, è stato infatti un ulteriore aspetto centrale dell'impegno italiano in ambito Unione europea, come testimoniato, tra l'altro, anche dalla già citata progettualità di cooperazione con le Autorità libiche, presentata dall'Italia nel corso del 2017 ed ammessa a finanziamento nell'ambito del cosiddetto Fondo La Valletta dell'Unione europea. Sul piano del rafforzamento della sicurezza dei cittadini, il Governo, anche nel 2017, ha continuato a supportare le iniziative volte a migliorare lo scambio d'informazioni a livello di Unione europea. L'Italia ha, altresì, sostenuto gli sforzi dell'Unione europea per sviluppare e migliorare gli strumenti tecnologici utilizzabili per il controllo delle frontiere, con l'obiettivo di rendere più funzionale la gestione degli ingressi nell'area Schengen, migliorando contestualmente le necessarie verifiche di sicurezza.

Passando al capitolo 17 della Parte seconda, sulla dimensione esterna dell'Unione, segnala il paragrafo 17.6, sulle Politiche e iniziative di sviluppo e cooperazione umanitaria in ambito UE, nel quale si afferma che nel 2017 il Governo ha partecipato con determinazione all'aggiornamento della politica di sviluppo dell'Unione, che ha riguardato la revisione del Consenso europeo in materia di sviluppo e l'assetto delle relazioni dell'Unione e dei suoi Stati membri con i Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico dopo la scadenza dell'Accordo di Cotonou il 29 febbraio 2020 (cosiddetto « post Cotonou »). Il Governo ha anche promosso il tema della migrazione e sostenuto la rinnovata centralità dell'Africa e del Mediterraneo nella politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione.

Segnala, infine, nell'ambito del capitolo 18 della Parte seconda, sulle statistiche europee a supporto delle politiche, il paragrafo relativo alle statistiche sulle mi-



grazioni, nel quale si afferma che il 22 settembre 2017, a seguito dei lavori di alto livello sul tema delle statistiche sulle migrazioni, il Comitato del Sistema statistico europeo ha adottato il *Memorandum* di Budapest. Il documento, alla cui adozione il Governo ha contribuito, rappresenta l'impegno del Sistema statistico europeo rivolto a rafforzare la qualità delle statistiche europee sulle migrazioni e la capacità delle stesse di rispondere alle esigenze

degli utenti. In questo contesto, si afferma che il Governo nel 2018 contribuirà a dare attuazione alle linee di azione concordate nel *Memorandum*.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

**La seduta termina alle 14.30.**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e IX) (*Esame e rinvio*) ..... 68

#### COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. Esame emendamenti C. 893-A ..... 72

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 16 ottobre 2018. — Presidenza del vicepresidente Franco VAZIO.*

#### La seduta comincia alle 13.10.

**DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.**

**C. 1209 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VIII e IX).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Devis DORI (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione è oggi chiamata a esaminare – ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite Ambiente e Trasporti – il decreto-legge n. 109 del 2018 recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi

sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.

Si limita in questa sede a richiamare le norme di competenza della Commissione Giustizia, rinviando al dossier predisposto dai servizi di documentazione per un'analisi dettagliata dei contenuti del decreto-legge.

Segnala che il provvedimento è innanzitutto volto a disporre interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del comune di Genova, cui è dedicato il Capo I (articoli da 1 a 11), a seguito del tragico crollo del Ponte Morandi, avvenuto lo scorso 14 agosto.

In tale ambito, per quanto di competenza della Commissione Giustizia, segnala che l'articolo 10 detta disposizioni relative alla competenza sulle controversie relative agli atti adottati dal Commissario straordinario e prevede il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato per tali giudizi.

In particolare, evidenzia che il comma 1 dell'articolo 10 devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative agli atti adottati dal Commissario straordinario, nonché ai con-

seguenti rapporti giuridici anteriori al momento di stipula dei contratti che derivano da detti atti.

Ricorda a tale proposito che l'articolo 7 del codice del processo amministrativo delinea gli ambiti della giurisdizione del giudice amministrativo. In particolare, sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie concernenti l'esercizio e il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio del potere. Alla giurisdizione amministrativa è, poi, attribuita, in via esclusiva, la cognizione delle controversie su particolari materie indicate dalla legge, indipendentemente dalla situazione giuridica dedotta in giudizio (giurisdizione esclusiva). Le materie rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sono indicate dall'articolo 133 del codice del processo amministrativo. Con riguardo ai limiti della giurisdizione esclusiva è appena il caso di ricordare che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 204 del 2004, ha stabilito che il legislatore ben può ampliare l'area della giurisdizione esclusiva, purché lo faccia con riguardo a materie (in tal senso, particolari) che, in assenza di tale previsione, contemplerebbero pur sempre, in quanto vi opera la pubblica amministrazione-autorità, la giurisdizione generale di legittimità. Ai sensi del comma 2 dell'articolo in esame, ai giudizi di cui al comma 1 si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo. Segnalo a tale proposito che ai sensi del predetto articolo 125, nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento, in sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la

irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure.

Segnala infine che il comma 3 prevede che il Commissario straordinario si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Al medesimo Capo, l'articolo 11 prevede la surrogazione legale dello Stato nei diritti dei beneficiari delle provvidenze disposte dal Capo I del decreto-legge in esame – e dunque connesse al crollo del ponte Morandi – nei confronti dei soggetti responsabili dell'evento. La surrogazione, che opera nei limiti delle risorse erogate dallo Stato, non pregiudica gli ulteriori diritti dei predetti beneficiari nei confronti degli stessi responsabili dell'evento. Come specificato nella disposizione, la surrogazione avviene ai sensi dell'articolo 1203, comma 1, n. 5, del codice civile (secondo cui la surrogazione ha luogo di diritto « negli altri casi stabiliti dalla legge »).

Evidenzia che il Capo II del provvedimento (articoli da 12 a 16) reca disposizioni in materia di sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti. In tale ambito segnala che l'articolo 12 istituisce e disciplina l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali. Al fine di garantire l'efficacia dell'attività di controllo esercitata dall'Agenzia e il rispetto degli standard di sicurezza da parte dei concessionari delle reti stradali e autostradali, il comma 5 dell'articolo 12 prevede specifiche sanzioni amministrative nei casi in cui i concessionari non adempiano alle disposizioni adottate dall'Agenzia nell'esercizio delle proprie funzioni.

Le sanzioni amministrative pecuniarie, anche progressive, sono accertate e irrogate dall'Agenzia secondo le disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689 recante modifiche al sistema penale.

Tali sanzioni:

per gli enti territoriali sono determinate tra euro 5.000 e euro 200.000 anche in funzione del numero di abitanti;

nei confronti dei soggetti aventi natura imprenditoriale possono essere determinate nella misura corrispondente fino al dieci per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla contestazione della violazione.

In caso di reiterazione delle violazioni, l'Agenzia può applicare un'ulteriore sanzione di importo fino al doppio della sanzione già applicata entro gli stessi limiti previsti per la prima.

Nei casi in cui il comportamento sanzionabile possa arrecare pregiudizio alla sicurezza dell'infrastruttura o della circolazione stradale o autostradale, l'Agenzia può imporre al gestore l'adozione di misure cautelative, limitative o interdittive, della circolazione dei veicoli sino alla cessazione delle condizioni che hanno comportato l'applicazione della misura stessa e, in caso di mancata ottemperanza, può comminare una sanzione, rispettivamente per gli enti territoriali e i soggetti aventi natura imprenditoriale, non superiore a euro 100.000 ovvero al tre per cento del fatturato sopra indicato.

Mentre il Capo III (articoli da 17 a 36) del provvedimento in esame è dedicato agli interventi nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il capo IV (articoli da 37 a 39) reca misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in Italia centrale negli anni 2016 e 2017.

Nell'ambito di tale Capo, segnala che l'articolo 39 – ferma restando la disciplina dell'articolo 545 del codice di procedura civile sui crediti impignorabili – introduce una deroga alla disciplina della responsabilità patrimoniale dettata dal codice civile. Sono, infatti, dichiarate non soggette a procedura di sequestro e pignoramento e, in ogni caso, ad esecuzione forzata le risorse pubbliche destinate a soggetti pubblici e privati, ove depositate su conti correnti bancari intestati alla gestione del Commissario delegato o straordinario del Governo e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio

storico e artistico nei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il Paese nel periodo 2009-2016 (comma 1). La sottrazione alle procedure esecutive riguarda le somme il cui vincolo di destinazione concerne gli interventi di ricostruzione e riqualificazione post-sismica nei territori:

della regione Abruzzo dell'aprile 2009, individuati nell'articolo unico del decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3;

della regione Emilia Romagna (province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia) e di Rovigo, del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (legge di conversione 1° agosto 2012, n. 122);

delle regioni dell'Italia centrale (Abruzzo, Lazio Marche e Umbria), di cui all'allegato 1 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229).

Ricorda che spetta al Commissario autorizzare i beneficiari ad accedere alle somme sui conti correnti previa verifica della corretta destinazione (comma 2). A questi ultimi non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 602, che prevede la verifica della posizione fiscale ai fini del buon esito del pagamento delle somme (comma 4). L'articolo 39 stabilisce inoltre (comma 3):

l'inefficacia degli atti di sequestro, pignoramento o di ogni eventuale azione esecutiva o cautelare in corso sulle somme depositate, atti che, comunque, non producono effetti sospensivi dell'accreditamento in favore dei beneficiari;

l'assenza di obblighi di accantonamento delle somme.

Viene, infine, chiarita la temporaneità della disciplina introdotta precisandone l'efficacia sino:

a) al 31 dicembre 2019, con riferimento al terremoto che ha colpito l'Abruzzo nel 2009;

b) al 31 dicembre 2020, con riferimento agli eventi sismici che hanno colpito l'Emilia Romagna e le regioni centrali, rispettivamente nel 2012 e nel 2016 (comma 4).

Allo spirare dei predetti termini, gli importi che residuino nei conti correnti sono versati direttamente ai beneficiari secondo le regole della gestione commissariale (comma 5).

L'articolo 39 detta, infine, una disposizione transitoria che chiarisce che la disciplina introdotta sull'insequestrabilità e impignorabilità non si applica agli atti notificati fino al 28 settembre 2018, giorno antecedente all'entrata in vigore del presente decreto-legge (comma 6).

Da ultimo ricorda che il Capo V (articoli da 40 a 46) del provvedimento in esame reca ulteriori interventi emergenziali.

Roberto CASSINELLI (FI), in tema di sanzioni, segnala al relatore e ai colleghi che nel corso dell'esame del provvedimento in titolo da parte delle Commissioni di merito non è stato accolto l'emendamento 1.34 presentato dal gruppo di Forza Italia, volto ad introdurre una sanzione compresa tra euro 600.000 ed euro 1.000.000, per ogni mese di ritardo versamento da parte di Autostrade delle somme dovute per la ricostruzione della nuova infrastruttura. Rileva inoltre il vizio contenuto nell'attuale formulazione del comma 7 dell'articolo 1, che esclude l'affidamento della realizzazione delle attività concernenti il ripristino del sistema viario ad operatori economici che abbiano partecipazione diretta o indiretta in società concessionarie di strade a pedaggio ovvero siano da queste ultime controllate o comunque ad esse collegate. A tale proposito segnala che lo stesso Governo ha ritenuto di intervenire, presentando un emendamento volto a modificare tale disposizione in linea con le indicazioni del Presidente dell'ANAC che in audizione ha sottolineato come l'esclusione dalla ricostruzione di soggetti diversi dall'attuale concessionario appaia di

dubbia legittimità. Nel considerare particolarmente discutibile la formulazione del primo periodo del comma 6 del medesimo articolo 1, dove il concessionario del tratto interessato viene indicato come « responsabile dell'evento », evidenzia che per la prima volta viene emessa una sentenza « per decreto-legge », sostituendosi in tal modo al potere giudiziario. Al riguardo, rileva che il Governo ha presentato un emendamento che, con una formulazione parzialmente diversa, evidenzia come non possa escludersi che l'attuale concessionario sia responsabile dell'evento. Nel riconoscere di non essersi soffermato esclusivamente sui profili di competenza della Commissione Giustizia, ritiene comunque doveroso evidenziare i gravi elementi di criticità del provvedimento che rischiano di comprometterne l'esito, considerata l'elevata probabilità di ricorso da parte della società Autostrade.

Franco VAZIO, *presidente*, nel ringraziare l'onorevole Cassinelli per gli utili spunti di riflessione offerti al relatore, ricorda che nel corso dell'audizione il Presidente Cantone ha evidenziato la deroga introdotta dal provvedimento a tutte le norme extrapenali, ivi compresi il codice antimafia e la relativa disciplina sulle interdittive, segnalando che si tratta di una lacuna che può aumentare il rischio di infiltrazioni mafiose. Invita pertanto il relatore a prestare attenzione anche a quest'ulteriore aspetto. Con riguardo alla opportuna osservazione del collega Cassinelli in merito all'individuazione per decreto delle responsabilità del soggetto concessionario, sottolinea tuttavia che ciò non sottintende un atteggiamento indulgente nei confronti del soggetto che ha determinato, con un comportamento omissivo, il crollo del ponte e la conseguente morte di 43 persone. Sottolinea a tale proposito come la responsabilità di un fatto di tale gravità non possa non essere accertata con un'adequata attività giudiziaria.

Roberto CASSINELLI (FI), nel ringraziare il presidente precisa che il suo intervento, lungi dall'aver intenti difensivi nei confronti della società Autostrade, era funzionale a garantire un celere ripristino dell'infrastruttura viaria.

Franco VAZIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.25.**

**COMITATO DEI NOVE**

*Martedì 16 ottobre 2018.*

**Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.**

**Esame emendamenti C. 893-A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.45 alle 14.



## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:	
Incontro informale con una delegazione parlamentare indiana .....	73
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti di organizzazioni non governative sulla crisi in Yemen .....	73

#### INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI

*Martedì 16 ottobre 2018.*

#### Incontro informale con una delegazione parlamentare indiana.

L'incontro informale si è svolto dalle 12 alle 12.30.

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 16 ottobre 2018.*

#### Audizione di rappresentanti di organizzazioni non governative sulla crisi in Yemen.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 14.20.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	74
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201 Governo.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	74

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 16 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Angelo Tofalo.*

#### La seduta comincia alle 12.45.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201 Governo.**

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2017.**

**Doc. LXXXVII, n. 1.**

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in oggetto.

Gianluca RIZZO, *presidente*, ricorda che sul disegno di legge di delegazione europea le Commissioni di settore sono chiamate a deliberare una relazione, mentre sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea esprimono un parere. La relazione e il parere sono trasmessi alla XIV Commissione. Le Commissioni possono nominare un relatore perché partecipi alle sedute della XIV Commissione.

Avverte, quindi, che l'esame degli atti nelle Commissioni di settore dovrà concludersi entro la settimana corrente.

Roberto ROSSINI (M5S), *relatore*, riferisce in merito alle parti di competenza del disegno di legge di delegazione europea per l'anno 2018 evidenziando che la legge n. 234 del 2012 ha introdotto una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, attraverso la quale è stato sostituito lo strumento della legge comunitaria annuale, previsto dalla legge n. 11 del 2005, con due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea e la legge europea.

Osserva, quindi, che la legge di delegazione europea è volta a dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro, nonché agli obblighi direttamente ri-

conducibili al recepimento di atti legislativi europei, mentre la legge europea contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea.

Sottolinea, poi, che il disegno di legge governativo si compone di 22 articoli, ciascuno dei quali conferisce la delega al Governo per il recepimento di altrettante direttive europee o regolamenti, alcuni dei quali anche contenuti nell'allegato A al provvedimento. Peraltro, l'allegato richiama ulteriori direttive europee in scadenza, alle quali si applica la disciplina generale di delega contenuta negli articoli 1 e 2 del disegno di legge.

Segnala, infatti, che l'articolo 1 reca la disposizione di delega per l'attuazione delle direttive europee, inserite nell'allegato A del disegno di legge, mentre l'articolo 2 conferisce al Governo una delega legislativa per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012.

In particolare, è prevista l'adozione – entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea 2018 – di decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione di obblighi contenuti in direttive attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea direttamente applicabili pubblicati alla data di entrata in vigore della medesima legge di delegazione, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

Ciò premesso in via generale, rileva che nel provvedimento non figurano disposizioni che interessano materie rientranti nell'ambito delle competenze della Commissione Difesa.

Con riferimento, invece, alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017, ricorda che, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234, il Governo è tenuto a trasmettere al Parlamento – entro il 28 febbraio di ogni anno – un

documento che fornisca tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno precedente. Tale documento costituisce il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea.

Dunque, a differenza della Relazione programmatica – che indica le grandi priorità e linee di azione che il Governo intende perseguire a livello europeo nell'anno di riferimento – la Relazione consuntiva dovrebbe recare un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di consentire al Parlamento di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari.

Passando al contenuto di merito della Relazione, evidenzia innanzitutto che il documento è articolato in quattro parti.

La parte prima è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e al nuovo quadro istituzionale.

La parte seconda illustra l'azione svolta dal Governo nell'ambito delle principali politiche orizzontali e settoriali dell'Unione e contiene indicazioni dettagliate relative a questioni specialistiche e tecnicamente complesse, per ciascuna politica o settore di attività dell'Unione. In particolare, per quanto riguarda la Commissione Difesa, segnala il capitolo 17 sulla dimensione esterna dell'Unione europea, e i paragrafi 17.1 e 17.2 che, rispettivamente, trattano della Politica estera e di sicurezza comune e della Politica di sicurezza e difesa comune.

Prosegue rilevando che la parte terza della relazione è rivolta al tema delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, con particolare riguardo al valore europeo della politica di coesione, mentre la parte quarta concerne il coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo al ruolo e alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'Unione europea (CIAE), alle misure poste in essere dal Parlamento e dal Governo per dare attuazione al

diritto dell'Unione europea nell'ordinamento italiano e per risolvere il contenzioso dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea.

Prima di soffermarsi più diffusamente sull'azione del Governo italiano a sostegno delle iniziative intraprese dall'Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza, nonché delle iniziative di sviluppo di una difesa europea più strutturata, efficace e visibile, fa presente che la Relazione consuntiva sottolinea come, a quasi un anno di distanza dal lancio dell'Agenda di Roma e dalle celebrazioni per il sessantesimo anniversario della firma dei Trattati, siano stati registrati i primi passi in avanti in diversi ambiti, soprattutto con riguardo alle iniziative volte al rafforzamento della difesa europea, culminate con il lancio della Cooperazione strutturata permanente (PESCO), in complementarità con la NATO.

Che i progressi nella cooperazione in materia di difesa siano stati uno dei passi in avanti più significativi compiuti dall'Europa negli ultimi mesi è ribadito, peraltro, anche nell'ambito del bilancio sintetico del semestre di presidenza estone che la Relazione traccia.

La Relazione sottolinea inoltre come il settore sicurezza e difesa abbia un rilievo fondamentale per l'attuazione della Strategia globale della Unione europea per la Politica estera e di sicurezza. Per tale ragione, il Governo ha sostenuto attivamente le iniziative di sviluppo di una difesa europea più strutturata, efficace e visibile, agendo in tre direzioni: quella istituzionale; quella delle capacità e, infine, quella degli incentivi finanziari comuni.

Sotto il profilo istituzionale, con l'obiettivo di proporre ai partner europei il rafforzamento delle strutture e delle capacità di pianificazione e conduzione delle missioni e operazioni dell'Unione europea, la Relazione segnala la creazione di una struttura (*Military Planning Capability Conduct* – Capacità Militare di Pianificazione e Condotta) incorporata nello Stato maggiore dell'Unione europea (EUMS), responsabile a livello strategico-militare

della pianificazione e condotta delle tre missioni militari non esecutive (EUTM Somalia, RCA e Mali). Si tratta di una struttura chiamata a svolgere, di fatto, compiti paritetici a quelli dei Comandi operativi delle missioni esecutive.

Con riferimento al tema delle capacità, la Relazione sottolinea che il Governo ha sostenuto la revisione dei cosiddetti *European Union Battlegroup* al fine di aumentarne la rilevanza e la possibilità di impiego mediante l'uso della modularità, il rafforzamento della preparazione ed un adeguato sistema di finanziamento. Inoltre, in merito al contributo nazionale all'Agenzia europea della difesa (EDA), nel corso del 2017 il Governo ha sostenuto le principali attività svolte dall'Agenzia nei tre macro-settori dello sviluppo capacitativo e della cooperazione militare; dello stimolo alla ricerca tecnologica e del sostegno all'industria europea; della promozione degli interessi della difesa nel contesto dell'UE. A questo proposito, la Relazione menziona il sostegno assicurato dall'Italia ai progetti europei relativi ai così detti *Remoted Piloted Aircraft System* (sistemi aerei a pilotaggio remoto – RPAS), anche attraverso la partecipazione italiana al programma europeo per la realizzazione dello *European MALE RPAS* (Sistema aereo europeo a pilotaggio remoto di media altitudine e lungo raggio).

Il più significativo progresso in ambito sicurezza e difesa si è tuttavia registrato con il lancio della Cooperazione permanente strutturata (PESCO). In particolare, l'azione del Governo è stata tesa a promuovere una PESCO che, oltre a ricercare l'inclusività, fosse anche ambiziosa, nella consapevolezza che proprio sul suo livello di ambizione si misurerà la credibilità della PESCO quale forma di più forte collaborazione europea nel settore della difesa.

Infine, con riferimento al tema degli incentivi finanziari comuni, la Relazione evidenzia che l'azione per la mobilitazione di risorse finanziarie comuni si è esplicata in particolare attraverso il Piano d'Azione per la Difesa (EDAP) che ha previsto l'istituzione di un « Fondo europeo per la

Difesa» (EDF), composto di due distinte strutture di finanziamento, complementari e scaglionate nel tempo (una «sezione ricerca» ed una «sezione capacità», volta a sostenere lo sviluppo congiunto di capacità di difesa), il rafforzamento della struttura industriale europea nella difesa/sicurezza (*European Defense Technological Industrial Base* – EDTIB) e nel sostegno ad un mercato unico europeo della difesa.

In particolare, per quanto riguarda il Fondo europeo per la Difesa, la Relazione sottolinea come il Governo, con la comunicazione del 30 novembre 2017, abbia confermato la piena coerenza della propria azione con l'indirizzo politico formulato a ottobre 2017 dalle Commissioni Terza, Quarta e Quattordicesima del Senato e a novembre 2017 dalle Commissioni IV e X della Camera.

In tale contesto, peraltro, ricorda che ad avvio della corrente Legislatura, le Commissioni Difesa ed Attività produttive della Camera, nella seduta dello scorso 6 settembre 2018, si sono espresse favorevolmente sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa (COM(2018)476 *final*, formulando alcune osservazioni volte, tra l'altro, in linea con gli impegni portati avanti dall'attuale maggioranza, ad incrementare la competitività, l'innovazione e l'efficienza ed autonomia dell'industria della Difesa dell'Unione europea.

Per quanto riguarda le operazioni e missioni della Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), l'Italia ha continuato a mantenere un profilo elevato sia su quelle militari sia sulle civili.

Tra le prime si segnalano, oltre all'operazione EUNAVFOR MED SOPHIA, l'operazione navale dell'Unione europea EUNAVFOR Atalanta al largo delle coste della Somalia, in funzioni anti-pirateria, e

quelle, di natura addestrativa, in Somalia (EUTM Somalia, a guida italiana) e in Mali.

L'Italia ha inoltre continuato a contribuire a quasi tutte le missioni civili della UE, con personale del Ministero dell'Interno e dei Carabinieri, oltre che con un significativo contingente di esperti non appartenenti alla Pubblica Amministrazione, selezionati dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e messi a disposizione dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Si tratta della missione EUBAM Libia, delle missioni nei Territori Palestinesi (EUBAM Rafah ed EUPOL COPPS), in Ucraina (EUAM), Georgia (EUMM), Kosovo (EULEX), in Sahel (EUCAP Sahel Mali, EUCAP Sahel Niger) e nel Corno d'Africa (EUCAP Somalia).

Da ultimo segnala che la Relazione è accompagnata da cinque allegati, che presentano dettagliate informazioni riguardanti: i Consigli dell'Unione europea e i Consigli europei svolti nel corso del 2017, con indicazione dei temi trattati e delle deliberazioni assunte (all. I); i flussi finanziari dall'Unione europea all'Italia nel 2017, con relative tabelle riepilogative (allegato II); le direttive recepite dall'Italia nel medesimo anno (allegato III); i seguiti dati agli atti di indirizzo (o documenti conclusivi) approvati dalla Camera e dal Senato (allegato IV); l'elenco degli acronimi (allegato V).

Alla luce del quadro appena esposto, preannuncia la presentazione di una relazione favorevole sul disegno di legge di delegazione europea 2018 e di un parere favorevole sulla Relazione consuntiva per l'anno 2017.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già programmata per domani.

**La seduta termina alle 13.**

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

- Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile. C. 183-A (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti)* ..... 78
- Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. C. 893-A (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* ..... 82
- DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209 Governo (Parere alle Commissioni VIII e IX) *(Esame e rinvio)* .... 82

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

- Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica. Atto n. 43 (Rilievi alle Commissioni XI e XII) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio)* ..... 101

##### SEDE CONSULTIVA:

- Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile. C. 183-A (Parere all'Assemblea) *(Parere su emendamenti)* ..... 102

##### SEDE CONSULTIVA

Martedì 16 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

##### La seduta comincia alle 14.25.

**Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile.**

**C. 183-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, osserva che il provvedimento reca norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e di qualità.

Segnala che il testo contiene, all'articolo 1, comma 3, nonché all'articolo 4,



comma 1, due clausole di neutralità finanziaria, ciascuna delle quali riferita al relativo articolo, e che il testo medesimo non è corredato di relazione tecnica.

In merito agli articoli da 1 a 7, che recano norme sulla promozione dei prodotti a chilometro zero e da filiera corta, riguardo ai profili di quantificazione rileva che la proposta in esame stabilisce che regioni ed enti locali possano adottare iniziative per la valorizzazione dei prodotti alimentari a chilometro zero o da filiera corta, nel quadro delle risorse disponibili: sul punto non formula osservazioni posto che, essendo le iniziative di carattere facoltativo, gli enti interessati potranno provvedervi ove sussistano disponibilità nell'ambito dei rispettivi vincoli di finanza pubblica, e ciò anche tenuto conto della clausola espressa di invarianza finanziaria.

Inoltre, evidenzia che l'articolo 3 affida alle regioni e agli enti locali il compito di favorire, all'interno dei supermercati, la destinazione di aree ai prodotti tutelati dalla legge in esame: sul punto non formula osservazioni nel presupposto, sul quale ritiene opportuna una conferma, che gli enti territoriali possano provvedere a tale adempimento senza nuovi o maggiori oneri finanziari.

Segnala che l'articolo 4 istituisce il logo « chilometro zero o utile » e il logo « filiera corta », prevedendo un'apposita clausola di invarianza, riferita al bilancio dello Stato: in merito ritiene opportuna una conferma che i loghi possano essere elaborati e registrati senza nuovi o maggiori oneri.

Evidenzia che l'articolo 5 favorisce, nell'ambito dell'affidamento dei servizi di ristorazione, l'impiego dimostrato dei prodotti agricoli così tutelati: al riguardo non formula osservazioni, trattandosi di criteri di selezione del contraente privi di effetti onerosi diretti.

Osserva, infine, che l'articolo 6 fissa una sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni della normativa in esame: in proposito ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo riguardo all'effettiva possibilità per le autorità competenti di

adempiere a tali nuovi compiti di vigilanza ad invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali.

La sottosegretaria Laura CASTELLI ritiene necessario riformulare, all'articolo 1, recante le finalità del provvedimento, la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3, prevedendo che all'attuazione del medesimo articolo si provveda con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ritiene, altresì, necessario precisare, all'articolo 4, che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, che definisce le condizioni e le modalità di attribuzione del logo di cui al medesimo articolo 4, sia adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze anche al fine di assicurare l'invarianza degli oneri per il bilancio dello Stato in relazione all'attuazione dell'intero articolo 4.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 183-A, recante Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agro-alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

appare necessario riformulare, all'articolo 1, recante le finalità del provvedimento, la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3, prevedendo che all'attuazione del medesimo articolo si provveda con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

all'articolo 4 appare necessario precisare che il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e

del turismo, che definisce le condizioni e le modalità di attribuzione del logo di cui al medesimo articolo 4, sia adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze anche al fine di assicurare l'invarianza degli oneri per il bilancio dello Stato in relazione all'attuazione dell'intero articolo 4;

esprime sul testo del provvedimento in oggetto,

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

*All'articolo 1, sostituire il comma 3 con il seguente:* 3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*All'articolo 4, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*al primo periodo sostituire le parole: da emanare con le seguenti: da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;*

*al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: , anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al seguente periodo;*

*al terzo periodo, sostituire la parola: comma con la seguente: articolo ».*

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, comunica che l'Assemblea, in data 16 ottobre 2018, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea segnala le seguenti proposte emendative:

Fornaro 3.2, che esenta dalla tassa sullo smaltimento dei rifiuti i mercati contadini che azzerano la produzione dei rifiuti e prevede l'assegnazione a titolo gratuito di spazi pubblici per l'istituzione di mercati contadini periodici e di luoghi per i gruppi di acquisto solidale;

Caretta 1.15, che è volta a rendere obbligatoria, anziché facoltativa, per le regioni e gli enti locali, l'adozione di iniziative per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari oggetto della proposta di legge, pregiudicando in tal modo la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 3, del provvedimento;

identici Caretta 6.6 e Nevi 6.9, che sono volti a disporre l'istituzione, nell'ambito del Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, di un apposito nucleo che svolga funzioni di prevenzione e controllo dei prodotti disciplinati dalla proposta di legge. Inoltre si propone che regioni ed enti locali esercitino i controlli per l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni della proposta di legge.

Per quanto concerne, invece, le proposte emendative sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Gadda 1.102, che prevede l'istituzione del Fondo per la valorizzazione e promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria recata dalla proposta emendativa in esame;

Cenni 2.010, che prevede che lo Stato e le regioni incentivino, con canali e strumenti informativi e informatici, nonché attraverso i progetti integrati di filiera (PIF) dei propri Piani di sviluppo rurale, la costruzione di piattaforme per l'incontro diretto tra gli agricoltori produttori, di cui all'articolo 2, e i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;

Squeri 4.02, che è volta a prevedere che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo definisca le modalità di verifica e attestazione della provenienza dall'ambito territoriale, gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore dei prodotti « a chilometro zero o utile » e « provenienti da filiera corta ». Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere contrario sugli emendamenti puntualmente richiamati dal relatore, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Squeri 4.02, su cui esprime nulla osta. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

Luigi MARATTIN (PD) chiede alla sottosegretaria Castelli ulteriori chiarimenti in merito al parere contrario del Governo sulle proposte emendative Gadda 1.102 e Cenni 2.010. In particolare, in merito all'emendamento Gadda 1.102, prevedendosi una copertura degli oneri a partire dall'anno 2019 a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica,

chiede se il parere contrario del Governo derivi da una scelta politica piuttosto che finanziaria.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, nello specificare che il Fondo per interventi strutturali di politica economica non reca le occorrenti disponibilità, sottolinea che l'utilizzo del citato Fondo potrebbe pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse recate dal medesimo Fondo.

Stefano FASSINA (LeU) chiede alla sottosegretaria Castelli ulteriori chiarimenti in merito al parere contrario del Governo sull'emendamento Fornaro 3.2, segnalando che esso prevede l'eliminazione della tariffa sullo smaltimento dei rifiuti per soggetti che non producono rifiuti.

La sottosegretaria Laura CASTELLI sottolinea che l'emendamento Fornaro 3.2 è privo di una adeguata copertura degli oneri recati dallo stesso emendamento, derivanti dall'eliminazione di una tariffa per alcuni soggetti che ai sensi della normativa vigente sono tenuti a corrispondere la tariffa medesima.

Maria Elena BOSCHI (PD), anche al fine di una eventuale riformulazione dell'emendamento Fornaro 3.2 in Assemblea, chiede che la rappresentante del Governo chiarisca la differenza giuridica tra i concetti di tariffa, canone e tributo.

La sottosegretaria Laura CASTELLI, pur concordando in linea di principio con l'emendamento Fornaro 3.2, ribadisce che esso, essendo privo di una idonea copertura, non può essere condiviso dal Governo.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.15, 1.102, 3.2, 6.6 e 6.9 e sull'articolo aggiuntivo 2.010, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e coper-

tura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.**

**C. 893-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Erik Umberto PRETTO (Lega), *relatore*, fa presente che il progetto di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca modifiche al codice penale in materia di delitti contro il patrimonio culturale e che il testo riproduce, con modificazioni, l'Atto Camera 4220 della XVII legislatura, approvato dalla Camera in prima lettura e trasmesso al Senato, che non ne ha concluso l'esame entro il termine della legislatura medesima. Fa presente, altresì, che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento agli articoli da 1 a 6, in materia di delitti contro il patrimonio culturale, rileva che le norme in esame recano modifiche al codice penale in materia di delitti contro il patrimonio culturale e riportano all'articolo 6 una clausola di invarianza finanziaria. Non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, dato il carattere ordinamentale delle norme e anche alla luce delle considerazioni contenute nella relazione tecnica riferita all'Atto Senato 2864 della XVII legislatura su un testo in gran parte simile.

Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole sul testo in esame.

La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Erik Umberto PRETTO (Lega), *relatore*, comunica che l'Assemblea, in data 16 ottobre 2018, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.

Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea segnala l'articolo aggiuntivo Bordo 4.0202, che prevede che il Ministero per i beni e le attività culturali istituisca un inventario dei beni culturali di interesse nazionale.

Per quanto concerne, invece, le proposte emendative sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti: Bartolozzi 1.224, Varchi 1.01 e identici Varchi 1.02 e Bartolozzi 1.0264, che prevedono che i proventi derivanti dalle sanzioni previste dal provvedimento in esame siano destinati a specifiche finalità. Al riguardo, osserva che le proposte emendative non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, giacché prevedono la destinazione di sanzioni, peraltro di nuova istituzione, a specifiche finalità. Sul punto ritiene comunque opportuna una conferma da parte del Governo.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in altra seduta.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.**

**C. 1209 Governo.**

(Parere alle Commissioni VIII e IX).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gabriele LORENZONI (M5S), *relatore*, osserva che il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, che reca disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. Il provvedimento è composto da 46 articoli ed è corredato di relazione tecnica.

In merito all'articolo 1, che prevede disposizioni sul Commissario straordinario per la ricostruzione, per quanto attiene ai commi da 1 a 4, evidenzia preliminarmente che le disposizioni prevedono la nomina di un Commissario straordinario per la ricostruzione con una struttura di supporto composta di 20 unità di personale dipendente provenienti da altre pubbliche amministrazioni (19 unità di personale non dirigente e un dirigente non generale). Si dispone che agli oneri relativi al funzionamento della struttura e al personale della medesima (trattamento economico fondamentale – rimborsato alle amministrazioni di provenienza – e accessorio), ai compensi del Commissario straordinario e dei sub commissari (comma 4) il Commissario provveda nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale, di cui lo stesso è intestatario. Su tale contabilità confluiscono, ai sensi del comma 8, le risorse pubbliche all'uopo destinate nonché quelle messe a disposizione dal soggetto concessionario del tratto autostradale interessato dal crollo del 14 agosto 2018. Per le summenzionate finalità viene autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, e ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 45.

Ritiene che andrebbe quindi chiarito se, anche in caso di ulteriori disponibilità a valere sulla predetta contabilità, l'importo di 1,5 milioni annuo per il triennio costituisca comunque il limite massimo per le spese di cui ai commi 2 e 4.

Ove risulti confermata tale impostazione, ritiene opportuno acquisire gli elementi sottostanti l'indicazione del predetto importo annuo, al fine di verificarne la

congruità in rapporto alle finalità di spesa previste, che assumono caratteri di spesa obbligatoria.

Rileva altresì che l'alimentazione della struttura di supporto con personale in mobilità interna proveniente da altre amministrazioni (in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto) senza prevedere espressamente l'indisponibilità nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza di un numero di posti equivalente, potrebbe legittimare eventuali richieste assunzionali a fronte di vacanze organiche, con possibili effetti onerosi, non considerati dalla relazione tecnica. Sul punto considera opportuno un chiarimento del Governo.

Ritiene che un chiarimento andrebbe, inoltre, fornito in merito agli eventuali profili di onerosità relativi alle attività di carattere tecnico-amministrativo per lo svolgimento delle quali il Commissario straordinario potrà avvalersi delle strutture e degli uffici di altri soggetti pubblici, di concessionari di servizi pubblici nonché di società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico (comma 3). In particolare, andrebbe chiarito se tale avvalimento determini oneri per la struttura commissariale o i soggetti di cui quest'ultima potrà avvalersi, ove compresi nel perimetro della pubblica amministrazione.

In merito al comma 5, che dà facoltà al Commissario di derogare a norme non di natura penale, considera opportuno chiarire se tale deroga, che riguarda potenzialmente anche norme corredate da sanzioni pecuniarie o alle quali potrebbero essere stati ascritti effetti positivi per la finanza pubblica, non comporti un impatto negativo sui saldi.

Con riferimento ai commi 5 e 6, osserva che le disposizioni prevedono che il concessionario del tratto autostradale, entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario straordinario, versi sulla contabilità speciale le somme necessarie al ripristino del sistema viario di collegamento ed alle altre attività indicate al comma 5, nell'importo provvisoriamente determinato dal Commissario medesimo, salvo conguagli.



In proposito osserva che resta indeterminata, alla luce delle indicazioni fornite dal testo e dalla relazione tecnica, sia la spesa complessiva, connessa al ripristino del sistema viario di collegamento e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 5, sia il corrispondente versamento a carico del concessionario, che il Commissario straordinario dovrà definire nel termine di 30 giorni, sia pur in via provvisoria. Stante l'assenza di tali indicazioni, non appaiono evidenti gli elementi sottostanti la definizione della spesa pluriennale (stabilita in 30 milioni annui per dodici anni, per un totale complessivo di 360 milioni di euro), autorizzata dal comma 6 a garanzia dell'immediata attivazione del meccanismo di anticipazione in caso di omesso versamento nei termini da parte del concessionario.

Premessa la necessità di un chiarimento in proposito, al fine di verificare la congruità, anche in linea di massima, della spesa autorizzata, osserva che, a fronte di quest'ultima, gli importi scontati nel prospetto riepilogativo ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento netto risultano limitati al triennio 2018-2020 e indicati, rispettivamente in 40, 180 e 80 milioni (per un totale complessivo di 300 milioni). Ciò presumibilmente in ragione dell'applicazione del meccanismo di attualizzazione della spesa pluriennale prevista sul saldo netto da finanziare. Considera peraltro opportuno esplicitare i criteri adottati per determinare gli effetti imputati alla norma sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

In particolare, non appare contabilizzata nel prospetto riepilogativo la differenza, per 60 milioni, tra la spesa complessiva in termini di saldo netto da finanziare (360 milioni) e quella scontata sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto (300 milioni nel triennio), presumibilmente imputabile agli interessi. In proposito ritiene opportuno un chiarimento.

Tenendo conto della predetta attualizzazione, la copertura a valere sul Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese è determinata considerando una dinamica per

cassa, inerente il predetto Fondo, che non appare allineata con quella scontata in occasione della legge di bilancio 2018, istitutiva del Fondo medesimo. Ritiene quindi necessario che siano esplicitati i parametri utilizzati per stimare l'impatto della riduzione del Fondo in termini di indebitamento netto e di fabbisogno.

In merito ai profili di copertura, rileva che l'articolo 1, comma 6, autorizza la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029 al fine di assicurare il celere avvio delle attività del Commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi in caso di mancato o ritardato versamento da parte del concessionario. Ai relativi oneri – pari, come testé indicato, a 30 milioni di euro annui per il periodo 2018-2029 – si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, che reca il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) destinato alla realizzazione di varie opere infrastrutturali. Il citato Fondo reca uno stanziamento di 800 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.615 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.180 milioni di euro per l'anno 2020, nonché ulteriori stanziamenti per gli anni successivi. Inoltre, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dalla citata disposizione si provvede:

quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2018 e a 120 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del predetto fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017 (cap. 7555 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze);

quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, a 40 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008 (cap. 7593



dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

Si prevede, infine, che all'atto del versamento da parte del concessionario delle somme necessarie per la realizzazione dei predetti interventi il medesimo fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017 sia corrispondentemente reintegrato anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del Commissario.

Ciò posto, il successivo articolo 45, comma 2, prevede che le maggiori risorse in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 50 milioni di euro annui dal 2021 al 2023 e a 30 milioni di euro per l'anno 2024, generate dalle disposizioni di cui al citato articolo 1, comma 6, siano destinate ad incrementare il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui al richiamato articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.

Tutto ciò considerato, ritiene necessario preliminarmente che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse iscritte nei citati fondi non pregiudichi la realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente.

Inoltre, in merito alla quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 6, nonché delle risorse in termini di fabbisogno e di indebitamento netto destinate dall'articolo 45, comma 2, per il periodo 2021-2024, al fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, considera necessario un chiarimento da parte del Governo riguardo al coincidente andamento temporale degli oneri in termini di indebitamento netto e di fabbisogno quale risultante dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica. Al riguardo rileva infatti che, mentre gli oneri in termini di indebitamento netto, considerati i presumibili tempi di realizzazione dell'opera, potrebbero effettivamente esaurirsi, come indicato nel citato prospetto, nell'arco di un triennio, non altrettanto sembra potersi

affermare per gli effetti finanziari calcolati in termini di fabbisogno che sembrano invece legati ad un piano di restituzione di somme anticipate da soggetti terzi (eventualmente anche esterni alla Pubblica amministrazione) che si sviluppa su un arco temporale di 12 anni, come si evince dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 6.

Riguardo all'articolo 2, che reca disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali, per quanto concerne i profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare in merito ai commi 1 e 2, dal momento che le assunzioni avvengono nell'ambito di un limite di spesa predefinito ovvero utilizzando risorse proprie degli enti territoriali che dovranno provvedere nell'ambito del vincolo del pareggio di bilancio, che non viene espressamente derogato. Ritiene peraltro che andrebbe confermato che, per effetto delle assunzioni in questione, non possa comunque determinarsi un obbligo di stabilizzazione del personale interessato, con conseguenti oneri di carattere permanente, sulla base dei limiti temporali massimi previsti dalla vigente normativa.

Per quanto concerne le risorse della contabilità speciale utilizzate – che finanziano anche ulteriori misure previste dal provvedimento in esame – ritiene opportuno fornire indicazioni riguardo alla complessiva congruità delle stesse a fronte dell'insieme degli interventi da finanziare, nonché indicazioni circa la compatibilità con il profilo di cassa scontato in relazione alle medesime risorse.

In merito al comma 4, rileva che gli effetti dell'incremento della contabilità speciale con corrispondente utilizzo del Fondo per le emergenze nazionali non trovano riscontro nel prospetto riepilogativo. In proposito ritiene utile acquisire indicazioni per verificare la compatibilità delle variazioni disposte per quanto attiene al profilo di cassa.

In merito ai profili di copertura, rileva che l'articolo 2, comma 4, provvede agli oneri derivanti dall'incremento, nella misura di 9 milioni di euro per l'anno 2018 e di 11 milioni di euro per l'anno 2019,

della contabilità speciale intestata al Commissario delegato per l'emergenza determinatasi a seguito del crollo di un tratto del ponte Morandi di Genova, mediante utilizzo del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile. Detto Fondo risulta iscritto sul capitolo 979 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e presenta una dotazione di 240 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020.

Ciò posto, considera necessario acquisire una conferma da parte del Governo che il Fondo per le emergenze nazionali rechi le necessarie disponibilità e che l'utilizzo disposto dalla norma in Commento non sia suscettibile di pregiudicare interventi già programmati a valere sulle risorse del fondo medesimo.

In merito all'articolo 3, recante misure in materia fiscale, evidenzia che la relazione tecnica, in relazione ai commi 1 e 5, fornisce il risultato della quantificazione effettuata sulla base di dati dell'Agenzia delle entrate senza, peraltro, esplicitare i dati e le ipotesi sottostanti la quantificazione, che risultano necessari per effettuare una verifica della stessa.

In riferimento al comma 4 la relazione tecnica afferma che non risultano scontate in bilancio entrate relative ad imposte di successione, imposte e tasse ipotecarie e catastali, imposte di registro e di bollo in relazione agli immobili demoliti o divenuti inagibili per effetto dell'evento. Pertanto, la relazione tecnica ritiene che l'esenzione disposta « a far data dal 14 agosto 2018 » rappresenti una rinuncia a maggior gettito. In proposito, osserva che non è previsto un termine finale del periodo di esenzione, né una condizione – connessa al venir meno della situazione di inagibilità – al verificarsi della quale l'immobile sarà nuovamente sottoposto a tassazione. Pur in considerazione dell'esiguità del gettito interessato all'esenzione, riguardo a tale possibile effetto, potenzialmente di carattere permanente, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Per quanto concerne il comma 5, osserva che la quota di minori entrate da ruoli relative a tributi non erariali – indicate dalla relazione tecnica in misura pari a 0,05 milioni nel 2018 e a 0,14 milioni nel 2019 e riferite anche a tributi non erariali – non risulta scontata nel prospetto riepilogativo. In proposito, ritiene che andrebbero forniti chiarimenti tenuto conto che gli enti creditori interessati potrebbero chiedere una compensazione delle minori entrate realizzate per effetto della disposizione in esame.

Ritiene che andrebbero altresì evidenziate le ragioni della mancata iscrizione, nel prospetto riepilogativo, di riduzioni di gettito in termini di saldo netto da finanziare con riferimento al medesimo comma 5.

Riguardo all'articolo 4, che prevede misure di sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento, evidenzia che la disposizione riconosce un contributo alle imprese danneggiate nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza. In proposito ritiene opportuno acquisire indicazioni in merito alla disponibilità di tali risorse tenendo conto del complesso degli interventi da finanziare, in base al provvedimento in esame, a valere sulle disponibilità della contabilità speciale.

Per quanto riguarda l'articolo 5, recante disposizioni sul trasporto pubblico locale, l'autotrasporto e la viabilità rileva che le risorse (minori spese correnti) utilizzate per la copertura dell'onere recato dal comma 1 erano destinate alla copertura di oneri di personale in base alla previgente normativa, il cui prospetto riepilogativo scontava effetti permanenti di maggiore spesa per 190 milioni di euro sui tre saldi a decorrere dal 2007, a fronte di un onere di pari importo.

Gli effetti previsti nel prospetto riepilogativo allegato alla norma in esame appaiono quindi coerenti con la precedente quantificazione. Non formula quindi osservazioni per tali profili.

In merito ai profili di copertura, osserva che l'articolo 5, comma 1, stanziava risorse straordinarie, nella misura di 0,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 23 milioni di euro per l'anno 2019, per il finanziamento di servizi di trasporto aggiuntivi nella regione Liguria.

In particolare, alla copertura dell'onere di 0,5 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede ai sensi dell'articolo 45, al quale rinvia, mentre la copertura dell'onere di 23 milioni di euro per l'anno 2019 è effettuata a valere sulle risorse da assegnare ai sensi dell'articolo 1, comma 1230, della legge n. 296 del 2006 per il cofinanziamento degli oneri per il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale.

Evidenzia che le citate risorse sono allocate sul capitolo 1314 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che reca, per l'anno 2019, uno stanziamento di 115,4 milioni di euro.

Al riguardo ritiene opportuno che il Governo assicuri che la riduzione, nella misura di 23 milioni di euro, dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge n. 296 del 2006, relativo all'anno 2019, non sia suscettibile di pregiudicare gli interventi di finanziamento del rinnovo contrattuale nel settore del trasporto pubblico locale ai quali le somme in commento sono destinate.

Osserva che il comma 2 provvede alla copertura dell'onere derivante dall'attribuzione alla regione Liguria di 20 milioni di euro per l'anno 2019 per il rinnovo del parco mezzi utilizzati nella città metropolitana di Genova mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017.

Riguardo a tale modalità di copertura ritiene necessario preliminarmente che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse non pregiudichi la realizzazione di altri interventi già previsti a legislazione vigente. Inoltre, ritiene necessario acquisire chiarimenti dal Governo in ordine alla copertura degli oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, posto che

gli effetti della riduzione del Fondo per l'anno 2019 sui predetti saldi sembrerebbero inferiori rispetto ai 20 milioni di euro occorrenti per l'anno 2019. Infatti, come emerge in altri interventi contenuti nel provvedimento in esame (per esempio all'articolo 1, comma 6), la riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017 produce per l'anno 2019, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, un effetto corrispondente a circa il 93 per cento dell'ammontare della riduzione effettuata ai fini del saldo netto da finanziare.

In merito all'articolo 6, recante disposizioni sull'ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel porto di Genova, per quanto riguarda il comma 1, relativo alla progettazione e alla realizzazione, con carattere di urgenza, di infrastrutture ad alta automazione, di sistemi informatici e delle relative opere accessorie per l'ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in ingresso e in uscita dal porto di Genova, rileva che la norma prevede un'autorizzazione di spesa limitata allo stanziamento disposto. Ciò premesso, ritiene necessario acquisire dati ed elementi relativi all'ammontare dell'onere determinato dalla norma in relazione ai costi da sostenere per la realizzazione degli interventi specificamente previsti.

Segnala che, in merito all'impatto stimato sui saldi di fabbisogno e di indebitamento, il prospetto riepilogativo espone importi, per i tre anni, di ammontare equivalente a quello previsto in termini di saldo netto da finanziare. In proposito ritiene opportuno acquisire chiarimenti, tenuto conto che, trattandosi di spesa in conto capitale, l'impatto sui saldi di cassa, pur considerando il carattere di urgenza degli interventi, dovrebbe risultare più diluito nel tempo.

Analogamente, in relazione alla copertura, rinvenuta a valere sul Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese, non considera evidenti le ragioni dell'imputazione di effetti di pari importo sui tre saldi: tale criterio non appare infatti coerente con quello utilizzato dalla legge di bilancio

2018, in sede di istituzione del predetto Fondo, e dall'articolo 1 del provvedimento in esame per la contabilizzazione degli effetti di riduzione del medesimo Fondo a copertura dei contributi pluriennali erogati ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 1.

Infine, ritiene utile acquisire conferma che l'utilizzo, a fini di copertura, delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese non pregiudichi la realizzazione di interventi già previsti o programmati a valere sulle medesime disponibilità.

Per quanto attiene al comma 2, che assegna alla Direzione marittima – Capitaneria di porto di Genova la somma di euro 375.000 per l'anno 2018 e euro 875.000 per l'anno 2019 per provvedere all'impiego del personale proveniente dagli altri comandi periferici, all'acquisto di mezzi per ottimizzare i flussi di traffico portuale e all'efficientamento delle strutture logistiche, prende atto di quanto specificato dalla relazione tecnica circa le varie componenti dei costi previsti, evidenziando che il predetto onere è posto a carico della contabilità speciale per l'emergenza. In proposito, ritiene opportuno acquisire conferma che le disponibilità della contabilità speciale risultino sufficienti alla luce del complesso degli interventi da realizzare a valere sulle stesse.

In merito ai profili di copertura, rileva che l'articolo 6, comma 1, provvede alla copertura dell'onere, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2018, a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7 milioni di euro per l'anno 2020, connesso alla progettazione e alla realizzazione di sistemi per garantire l'ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in ingresso e in uscita dal porto di Genova, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017.

Riguardo a tale modalità di copertura ritiene necessario preliminarmente che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse non pregiudichi la realizzazione di altri interventi già previsti a legislazione vigente. Inoltre, considera necessario acquisire chiarimenti dal Governo in ordine alla

copertura degli oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, posto che gli effetti della riduzione del Fondo per gli anni dal 2018 al 2019 sui predetti saldi sembrerebbero inferiori rispetto a quelli occorrenti, pari a 8 milioni di euro per il 2018 e a 15 milioni di euro per il 2019. Infatti, come emerge in altri interventi contenuti nel provvedimento (ad esempio all'articolo 1, comma 6), la riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, produce, per gli anni 2018 e 2019, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, un effetto corrispondente a circa il 28,5 per cento per il 2018 e il 93 per cento per il 2019 dell'ammontare della riduzione effettuata ai fini del saldo netto da finanziare.

In merito all'articolo 7, che reca disposizioni sulla zona logistica semplificata – Porto e retroporto di Genova, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, alla luce di quanto specificato dalla relazione tecnica.

Riguardo all'articolo 8, che prevede l'istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento, evidenzia che la disposizione istituisce nel territorio della Città metropolitana di Genova una zona franca urbana, il cui ambito territoriale sarà definito con provvedimento del Commissario delegato di protezione civile. Le imprese ricadenti all'interno della zona franca possono beneficiare di alcune agevolazioni fiscali, quali l'esenzione dalle imposte sui redditi, dall'IRAP, dall'IMU e dai contributi previdenziali e assistenziali nel limite massimo di spesa di 20 milioni per l'anno 2018.

La disposizione concede quindi una serie di benefici fiscali, come esenzioni dalle imposte sui redditi, IRAP, IMU e contributi, i cui effetti di minor gettito, in termini di cassa, dovrebbero riflettersi anche sull'annualità 2019, in virtù del meccanismo saldo-acconto. Peraltro il limite di spesa è previsto per il solo anno 2018, con identici effetti anche sui saldi di cassa. Sul punto ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Ritiene inoltre che andrebbero acquisiti elementi informativi in merito alle modalità attuative della disposizione al fine di verificare che le stesse siano in grado di assicurare il monitoraggio degli oneri e il rispetto del limite di spesa previsto. In proposito evidenzia che, nonostante l'onere sia ricondotto ad un limite di spesa, la relazione tecnica non esplicita gli elementi (platea, redditi medi, eccetera) sottostanti la determinazione di un onere per 20 milioni nel 2018.

Riguardo all'articolo 9, che concerne il riparto IVA nei porti dell'Autorità del Mar Ligure occidentale, ritiene che andrebbe chiarito se la modifica dei criteri di ripartizione delle risorse assegnate al Fondo – diretta ad attribuire, per gli anni 2018 e 2019, una somma più consistente ai porti ricadenti nell'Autorità portuale ligure occidentale – sia sostenibile per i rimanenti porti ai quali verrebbe riconosciuta una quota di risorse inferiore a quella attesa. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo tenuto anche conto che alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (28 settembre 2018) gli altri porti potrebbero aver già utilizzato e/o impegnato le risorse attese sulla base ai criteri previgenti e sui quali ora si interviene.

In merito all'articolo 12, rileva preliminarmente che la norma istituisce l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) prevedendo, tra l'altro, l'assorbimento delle funzioni e delle risorse dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF). La dotazione organica complessiva del personale della nuova Agenzia viene fissata (comma 9, lettera *b*) nel limite massimo di 434 unità (di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 2 dirigenziali generali).

Con riguardo all'assegnazione di 122 unità di personale, di cui al comma 12, osserva in primo luogo che né la norma né la relazione tecnica precisano in modo esaustivo le modalità e le procedure di tale assegnazione, posto che la disciplina dell'assegnazione in mobilità da altre ammi-

nistrazioni, richiamata dal comma 14, trova testualmente applicazione soltanto per un numero di 61 unità.

Tanto premesso, conteggiando l'intero contingente di 122 assegnazioni, l'organico di fatto dell'Agenzia (478 unità, con 46 posizioni dirigenziali) risulterebbe di consistenza eccedente la dotazione organica di diritto (434 unità, con 37 posizioni dirigenziali) individuata dal comma 9, lettera *b*): in merito alle ragioni di tale disallineamento ritiene pertanto che andrebbe acquisito un chiarimento.

Ove, invece, le predette « assegnazioni » non dovessero risultare interamente computabili ai fini della dotazione organica (in quanto ad esempio, di carattere temporaneo), ritiene opportuno acquisire elementi informativi di maggior dettaglio in merito alla disciplina applicabile al personale così assegnato, indicando altresì il relativo trattamento economico.

Infine, relativamente al complesso del personale dell'Agenzia, considera necessario, in osservanza di quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica, un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento.

Per quanto riguardo l'articolo 13, che reca disposizioni sull'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, rileva che le norme si propongono di creare un fascicolo di opera riferito ad un numero molto consistente di manufatti e che in tale fascicolo devono convergere informazioni con caratteristiche non omogenee – testi a formato aperto quali l'analisi storica del contesto dell'opera, immagini quali le planimetrie, informazioni contabili – e a volte con elevato grado di dettaglio e di difficile ricostruzione, come i dati sui costi sostenuti per l'opera.

A fronte di tale progetto è previsto uno stanziamento, definito come limite di spesa, senza specifiche indicazioni, ricavabili dal testo o dalla relazione tecnica, riguardo agli elementi sottostanti la quantificazione dello stesso.



Considera pertanto necessario acquisire indicazioni sui dati e sulle ipotesi sottostanti la determinazione dell'autorizzazione di spesa prevista, anche con riguardo agli adeguamenti tecnici e alle risorse umane necessari. Ciò anche in considerazione del fatto che l'inserimento dei dati dovrà essere completato entro il 30 aprile 2019.

Riguardo all'articolo 14, che reca disposizioni sul monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture e di beni immobili culturali, relativamente ai commi da 1 a 3, che prevedono la realizzazione di un sistema di monitoraggio dinamico della resilienza delle infrastrutture stradali e autostradali, pur rilevando che l'onere è ricondotto ad un limite massimo di spesa, attesa la finalità dello stanziamento – riferito ad interventi necessari per garantire la sicurezza delle infrastrutture – ritiene necessario che siano indicati gli elementi che concorrono a determinare il predetto onere al fine di verificarne la congruità rispetto agli interventi da finanziare. Inoltre, pur trattandosi di spesa in conto capitale, è previsto un identico impatto sui diversi saldi di finanza pubblica. Anche a tal proposito ritiene utile acquisire un chiarimento, anche in considerazione dell'incidenza differenziata sui diversi saldi di finanza pubblica imputata invece dalla legge istitutiva (legge di bilancio 2018) alle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese, utilizzate a copertura.

Osserva ancora che la relazione tecnica prevede un ulteriore onere di 1 milione di euro a decorrere dal 2020, finalizzato all'evoluzione del sistema nel tempo, non previsto dal testo e dal prospetto riepilogativo. In proposito ritiene necessario un chiarimento.

Con riferimento al comma 4, che prevede un piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili, rileva che la disposizione si configura come un'autorizzazione di spesa, limitata agli stanziamenti di 10 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 previsti dalla norma. Il relativo im-

patto finanziario sui saldi di fabbisogno e indebitamento risulta suddiviso in 3 milioni per l'anno 2019, 5 milioni per il 2020 e 12 milioni per il 2021. Considera utile acquisire gli elementi alla base della modulazione temporale prevista.

In merito ai profili di copertura, il comma 4 dell'articolo 14 provvede agli oneri – pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 – connessi all'adozione di un piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili mediante corrispondente riduzione del Fondo per la tutela del patrimonio culturale (capitolo 8099 del Ministero per i beni e le attività culturali), istituito dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 190 del 2014, il quale reca una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. Al riguardo, considera necessario acquisire una conferma da parte del Governo circa l'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura nonché circa il fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo in parola.

Il comma 5 del medesimo articolo 14 provvede invece alla copertura degli oneri – pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10 milioni di euro per l'anno 2019 – derivanti dalla realizzazione e gestione, in via sperimentale, di un sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017 (capitolo 7555 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

Riguardo a tale modalità di copertura, considera necessario preliminarmente che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse del Fondo in parola non pregiudichi la realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente. Inoltre, considera necessario acquisire chiarimenti dal Governo in ordine alla copertura degli oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, posto che gli effetti



della riduzione del predetto Fondo per gli anni dal 2018 al 2019 sui predetti saldi sembrerebbero inferiori rispetto a quelli occorrenti, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10 milioni di euro per l'anno 2019. Infatti, come emerge in altri interventi contenuti nel presente provvedimento (per esempio all'articolo 1, comma 6), la riduzione del Fondo in esame, per gli anni 2018 e 2019, produce, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, un effetto corrispondente rispettivamente a circa il 28,5 per cento per il 2018 e il 93 per cento per il 2019 dell'ammontare della riduzione effettuata ai fini del saldo netto da finanziare.

Evidenzia peraltro che la copertura finanziaria di cui al comma 5 dell'articolo 14 del provvedimento in esame non appare coerente rispetto a quanto rappresentato nella relazione tecnica, dal momento che quest'ultima – con riferimento agli oneri derivanti dalle attività di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 14 – prevede altresì una voce di costo pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020 finalizzata « all'evoluzione del sistema nel tempo ». In tale quadro, ritiene quindi necessario un'integrazione della copertura finanziaria, individuando a tal fine le risorse necessarie. Sul punto considera comunque opportuna una conferma da parte del Governo.

Con riferimento all'articolo 15, che reca disposizioni sull'assunzione di personale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in merito ai profili di quantificazione degli oneri assunzionali, pari a euro 7.257.000 annui a decorrere dall'anno 2019, non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura, fa presente che all'onere derivante dalle assunzioni di cui all'articolo 15, pari a 7,257 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 15, nei termini seguenti:

quanto a 6,66 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate

di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 2 del 2013, relative all'incremento delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazioni, che restano definitivamente acquisite all'erario per detto importo;

quanto a 0,597 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte della contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 2003, forniti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in luogo del soppresso Registro italiano dighe (RID), che resta acquisita al bilancio dello Stato per detto importo.

In proposito, segnala che le maggiori entrate utilizzate a copertura dalla disposizione in esame dovrebbero essere ricomprese tra quelle « storicizzate » ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 23 della legge n. 196 del 2009, introdotto dal decreto legislativo n. 90 del 2016 – ossia proventi destinati a particolari finalità ed iscritti negli stati di previsione dell'entrata e della spesa per il medesimo importo che si prevede di incassare – e in quanto tali non suscettibili di essere utilizzate a copertura di nuovi o maggiori oneri, salvo che non si disponga la corrispondente riduzione degli importi iscritti negli stati di previsioni della spesa. Sul punto ritiene pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.

Con riferimento all'articolo 16, recante competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti e disposizioni in materia di tariffe e di sicurezza autostradale evidenzia che il comma 2, come precisato dalla relazione tecnica, modifica l'articolo 1, comma 725, della legge n. 205 del 2017 e anticipa, rispettivamente, al 2018 e al 2019 la spesa di 50 milioni e 142 milioni di euro, provenienti da un'autorizzazione di spesa riferita, nell'assetto previgente, alle annualità dal 2022 al 2025 (più precisamente: 42 milioni di euro nel 2022 e 50 milioni annui per gli esercizi 2023-2025). Evidenzia quindi che, pur considerato che l'importo complessivo dell'autorizzazione

di spesa in riferimento non viene modificato (192 milioni complessivi), gli effetti di spesa vengono ora anticipati e riferiti a 2 annualità (2018 e 2019) anziché alle 4 annualità originariamente previste (2022-2025).

Relativamente ai profili finanziari, tenuto conto che l'intervento viene disposto compensando i relativi effetti mediante la rimodulazione delle dotazioni del Fondo sviluppo e coesione per le annualità 2021-2025, ritiene opportuno acquisire dal Governo una conferma che l'utilizzo delle risorse del Fondo per gli esercizi 2018 e 2019 non incida negativamente su interventi o programmi già previsti o finanziati a valere sulle medesime risorse.

Non ha nulla da osservare con riguardo al comma 1, considerato il suo contenuto ordinamentale e quanto precisato dalla relazione tecnica, che riferisce che l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) farà fronte a quanto previsto dalla disposizione utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura, osserva che l'articolo 16, comma 2, intervenendo sull'articolo 1, comma 725, della legge n. 205 del 2017, modifica l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2017, recante un contributo in favore della concessionaria Strada dei Parchi Spa per interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25, che viene incrementata di 50 milioni di euro per il 2018 e di 142 milioni di euro per il 2019. Contestualmente viene ulteriormente incrementata la riduzione già prevista a legislazione vigente a valere sulla medesima autorizzazione di spesa per un importo complessivamente pari a 192 milioni di euro, corrispondente al rifinanziamento disposto per il biennio 2018-2019 – distribuito negli anni dal 2021-2025. Quanto al comma 2 dell'articolo 16 del provvedimento in esame, esso stabilisce che alla copertura dei relativi oneri, come detto pari a 50 milioni di euro per il 2018 e a 142 milioni di euro per il 2019, si provveda mediante corrispondente

riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020 (capitolo 8000 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), che reca, nel biennio interessato, una dotazione di bilancio pari a circa 4,8 miliardi di euro per il 2018 e a 5,7 miliardi di euro per il 2019. In proposito, ritiene necessario che il Governo confermi che l'utilizzo del Fondo in parola, nei termini dianzi illustrati, non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

In merito all'articolo 17 relativo al commissario straordinario per i territori dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, tenuto conto che il Commissario straordinario dovrà operare nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19, rinvia alle considerazioni riferite all'articolo 19.

Relativamente all'articolo 18 recante disposizioni sulle funzioni del Commissario straordinario, prende atto della quantificazione dell'onere derivante dalla realizzazione degli studi di microzonazione.

Riguardo alle restanti disposizioni, considerato che il Commissario straordinario dovrà operare nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, rinvia alle considerazioni svolte con riguardo all'articolo 19. Per quanto attiene alla convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, osserva che la norma pone i relativi oneri a carico della medesima contabilità speciale, senza peraltro indicare l'ammontare o stabilire un limite massimo di spesa (a differenza di quanto previsto invece per gli interventi di microzonazione di cui al comma 1). In proposito ritiene utile acquisire indicazioni circa i prevedibili costi anche al fine di verificare la congruità delle risorse utilizzate in relazione al complesso degli interventi che sulle stesse gravano.

Con riferimento all'articolo 19, recante contabilità speciale per gli eventi sismici dell'isola di Ischia, osserva che la norma istituisce una contabilità speciale per gli interventi nelle zone dell'Isola di Ischia

colpite dal sisma del 21 agosto 2017, sulla quale confluiscono le risorse stanziare per i medesimi territori nonché un finanziamento aggiuntivo di 20 milioni annui nel triennio, osserva preliminarmente che la relazione tecnica non fornisce un quadro complessivo delle risorse che risulteranno disponibili sulla contabilità speciale.

Osserva inoltre che le disposizioni di cui agli articoli da 17 a 36 pongono a carico di tale contabilità una serie di misure ed interventi: per alcuni di questi è espressamente indicato un limite massimo di spesa, mentre per altri, anche se configurati come di carattere obbligatorio, è previsto il mero rinvio al limite costituito dalle disponibilità esistenti sulla contabilità. Appare peraltro necessario che sia indicato un quadro complessivo degli impegni di spesa derivanti dal provvedimento in esame e un ordine di corrispondenza con le disponibilità presenti sulla contabilità o che si prevede possano affluirvi. Ciò al fine di verificare la congruità complessiva delle risorse a fronte degli interventi disposti, anche in ragione del prevedibile impatto annuale sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto. Tali elementi appaiono essenziali con particolare riferimento al finanziamento degli interventi non configurati espressamente come facoltativi o eventuali.

Fa presente che, in merito ai profili di copertura, l'articolo 19 prevede che nella contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato e intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 17, comma 2, confluiscono le risorse previste per gli interventi di ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 dal comma 6-ter dell'articolo 2 del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2020; le risorse assegnate al Fondo per la ricostruzione dei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, istituito dal comma 765 del-

l'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, pari a 9.690.000 euro per il 2018, 39.380.000 euro per il 2019 e 29.690.000 euro per il 2020 e le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare all'assistenza alla popolazione e alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 21 agosto 2017. Inoltre, la contabilità speciale di cui all'articolo in esame è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e ai relativi oneri si provvede ai sensi della norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 45. In proposito, considerato che la maggior parte degli oneri derivanti dalle disposizioni del Capo III del presente provvedimento sono a carico della contabilità speciale di cui all'articolo in esame, ritiene opportuno che il Governo fornisca una rassicurazione circa il fatto che l'utilizzo delle risorse in essa confluite non sia comunque suscettibile di pregiudicare interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

In merito agli articoli da 20 a 24, riferiti ai contributi per la ricostruzione privata nei comuni di Ischia, rileva che le disposizioni in esame definiscono le modalità di erogazione dei contributi nell'ambito dei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici dell'agosto 2017. I contributi, come espressamente previsto dall'articolo 20 e ribadito nella relazione tecnica, sono concessi nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale. In proposito, richiama le considerazioni già svolte con riferimento all'articolo 19 riguardo alla necessità di disporre di elementi volti a definire l'impegno di spesa connesso a ciascuna delle categorie di interventi da finanziare a valere sulla contabilità speciale istituita dal medesimo articolo 19. Ciò in considerazione della pluralità di misure che gravano sulle medesime risorse nonché della necessità di verificare la congruità delle stesse in relazione alle varie categorie di spesa previste e alla relativa tempistica di erogazione.

Per quanto attiene all'esenzione da qualsiasi tributo o diritto della trascrizione nei registri immobiliari della con-

cessione del contributo, di cui all'articolo 21, non ha osservazioni da formulare atteso che l'esenzione si configura come rinuncia a maggior gettito, come affermato dalla relazione tecnica.

Infine, con riferimento agli adempimenti connessi alla procedura di concessione dei contributi, di cui all'articolo 24, la relazione tecnica afferma che gli stessi saranno svolti dalle amministrazioni interessate (comuni, struttura commissariale, Provveditorato alle opere pubbliche della Campania, Molise, Puglia e Basilicata) nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In proposito, ritiene utile acquisire dati ed elementi volti a confermare l'effettiva possibilità per detti soggetti pubblici di fronteggiare gli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse già esistenti.

Relativamente all'articolo 25, recante procedure di condono, ritiene utile acquisire conferma che le amministrazioni interessate possano effettivamente definire, nei limiti temporali fissati dalla norma, le procedure di condono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito all'articolo 26, relativo alla ricostruzione pubblica nelle aree colpite dal sisma del 21 agosto 2017, evidenzia che gli interventi in questione, che non sembrano assumere carattere facoltativo in quanto volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture, sono finanziati attraverso la concessione di contributi per la realizzazione degli interventi medesimi, da erogare nei limiti delle risorse della contabilità speciale. Con particolare riferimento agli edifici pubblici, ritiene opportuno chiarire quali altre risorse siano utilizzate, in relazione alle diverse categorie di interventi indicate, atteso che la norma in esame prevede esclusivamente una contribuzione. Osserva inoltre che la norma non prevede espressamente un limite di importo per la predetta contribuzione, limitandosi ad indicare che la stessa sarà complessivamente erogata nel limite delle risorse esistenti sull'apposita contabilità speciale. Tenuto conto del complesso delle misure poste a carico della medesima contabilità, ritiene

utile acquisire più puntuali indicazioni riguardo alla disponibilità delle risorse in questione in relazione all'insieme di interventi da finanziare a valere sulle medesime somme. In proposito rinvia alle considerazioni svolte con riguardo all'articolo 19.

Per quanto attiene all'articolo 27, recante disposizioni relative ai soggetti attuatori degli interventi relativi ad opere pubbliche e ai beni culturali, non ha osservazioni da formulare considerata la natura ordinamentale delle disposizioni.

In merito all'articolo 28, relativo ai contributi ai privati e alle attività produttive per i beni mobili danneggiati, rileva che le disposizioni in esame prevedono la facoltà di assegnare un contributo in caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici. In proposito, trattandosi di erogazione facoltativa, da effettuare da parte del Commissario nell'ambito delle risorse disponibili nella contabilità speciale, come specificato nella relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

Relativamente all'articolo 29, relativo a legalità e trasparenza, evidenzia che la norma prevede che il Commissario straordinario per la ricostruzione nei comuni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 si avvalga della Struttura di missione e dell'Anagrafe anticorruzione previste dall'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 (relativo alle attività di ricostruzione nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016) (comma 1). In proposito, ricorda che l'articolo 30, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 189 del 2016 aveva stanziato 1 milione di euro, a valere sul Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, al fine di garantire l'operatività dei summenzionati organismi (Struttura e Anagrafe) nell'ambito della previgente competenza territoriale (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria). Tenuto conto che, per effetto della norma in esame, la Struttura



e l'Anagrafe vedono ampliare il proprio ambito territoriale operativo, appare opportuno che il Governo, al fine di suffragare la previsione di invarianza di cui al comma 2, confermi che le Amministrazioni interessate possano effettivamente provvedere alle indicate dalla norma in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione previgente.

Con riguardo all'articolo 30, recante Contributo per le attività tecniche per la ricostruzione privata, pur rilevando che gli oneri connessi agli interventi previsti dalla norma in esame (contributo per la ricostruzione e costi delle procedure di affidamento) sono espressamente indicati nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19 del provvedimento in oggetto, evidenzia la necessità di acquisire una stima, anche di massima, dell'ammontare di spesa previsto per gli interventi in esame. Ciò anche in considerazione del complesso delle spese che il provvedimento pone a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 19 e della necessità di verificare la capienza di tali risorse rispetto al complesso degli interventi da finanziare.

In merito all'articolo 31, relativo alla struttura del Commissario straordinario, pur considerato che, in base a quanto previsto dal comma 8, agli oneri recati dall'articolo si provvede entro i limiti massimi di spesa di euro 350.000 per il 2018 e di 1.400.000 annui per gli anni 2019 e 2020, a valere sulle risorse presenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19, osserva che la relazione tecnica non esplicita gli elementi sottostanti la definizione dei predetti importi. In particolare, evidenzia che, a fronte di una spesa autorizzata di 350.000 euro per il 2018 e di 1,4 milioni di euro annui per il 2019 e per il 2020, la relazione tecnica quantifica spese con riferimento a euro 256.408 (159.000 per gli esperti, 85.077 euro per la remunerazione dello straordinario del personale pubblico e 12.331 per la maggiorazione del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione). A tali oneri andrebbero sommati quelli, non espressamente

quantificati, relativi alle spese per il personale pubblico (12 qualifiche funzionali e un dirigente non generale) in assegnazione temporanea presso la struttura commissariale (trattamento economico fondamentale, rimborsato alle amministrazioni di provenienza, e accessorio), nonché gli eventuali rimborsi delle spese di viaggio, vitto e alloggio, connesse agli spostamenti degli esperti tra le sedi di Roma e quelle operative di Napoli e dell'Isola di Ischia. Ritiene pertanto opportuno acquisire i predetti dati ed elementi informativi dal Governo.

Inoltre, analogamente a quanto evidenziato con riguardo all'articolo 1, rileva che l'alimentazione della struttura di cui al comma 2 con personale di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto viene disposta senza prevedere espressamente l'indisponibilità nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza di un numero di posti equivalente. Ciò potrebbe peraltro legittimare eventuali richieste assunzionali a fronte di vacanze organiche, con conseguenti, possibili effetti onerosi, sia pure di carattere indiretto. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

In ordine all'articolo 32, recante proroghe e sospensione di termini (sisma agosto 2017 nell'isola di Ischia), evidenzia che l'articolo reca disposizioni di carattere oneroso la cui copertura finanziaria è prevista a valere sulla contabilità speciale istituita dall'articolo 19 del provvedimento in esame. In proposito, tenuto conto che a valere sulla medesima contabilità trovano copertura altri interventi previsti dal provvedimento, rinvia alle considerazioni svolte con riguardo all'articolo 19 in merito alla necessità di disporre di un prospetto complessivo degli impegni finanziari a valere sulla contabilità e delle risorse disponibili per farvi fronte. In merito alla stima degli oneri indicati dalla relazione tecnica, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti circa gli importi indicati in relazione al comma 4, tenuto conto che gli stessi, riferiti al differimento delle rate in scadenza nel 2020, risultano ridotti rispetto a

quelli indicati dalla legge di bilancio 2018, in relazione al differimento delle rate in scadenza nel biennio precedente. Per quanto concerne l'assenza di oneri attribuita alla proroga disposta dal comma 5, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, in linea con quanto indicato nella relazione tecnica riferita alla norma originaria contenuta nella legge di bilancio 2018. Per quanto attiene al comma 6, non considerato dalla relazione tecnica, pur tenendo conto della natura facoltativa delle assunzioni ivi previste e dei limiti di spesa indicati, reputa utile acquisire un chiarimento diretto ad escludere la possibilità che i contratti a tempo determinato possano, in virtù delle proroghe previste, determinare effetti di stabilizzazione del personale in questione.

In merito all'articolo 33, concernente la sospensione del pagamento del canone RAI, rileva che la relazione tecnica riporta le stime fornite dall'Agenzia delle Entrate senza indicare gli elementi, relativi al numero delle utenze interessate, sottostanti la quantificazione operata. In assenza di tali elementi non risulta possibile procedere ad una verifica della stima riportata. Anche in ordine alla ripresa di gettito prevista per gli anni 2020 e 2021, ritiene che andrebbero acquisite informazioni di maggior dettaglio, tenuto conto che l'effetto sui due anni (pari a 2,7 milioni di euro), descritto nella relazione tecnica e, limitatamente all'anno 2021, riportato nel prospetto riepilogativo, eccede la perdita di gettito complessiva prevista per il periodo 2018-2020 (pari a 1,9 milioni di euro).

Circa l'articolo 34, relativo alla sospensione contributi previdenziali e assistenziali e assicurazione obbligatoria, rileva che la quantificazione fornita in relazione al Comune di Lacco Ameno appare sostanzialmente corretta, sulla base delle ipotesi considerate nel procedimento di calcolo. Quanto all'estensione della medesima stima ai comuni di Casamicciola e Forio, in considerazione «della congruità territoriale e dei tratti similari di natura economica e demografica» evidenziati dalla relazione tecnica, giudica necessario

acquisire più puntuali elementi di valutazione, con riguardo in particolare alle basi imponibili interessate, al fine di verificare la correttezza della procedura di stima seguita. Segnala infine che il prospetto riepilogativo e la relazione tecnica non evidenziano gli effetti di recupero del gettito contributivo per gli esercizi successivi alla scadenza del periodo di sospensione, da definire tener conto anche della possibilità di rateizzazione prevista. In proposito considera opportuno un chiarimento.

In merito ai profili di copertura, osserva che l'articolo 34 prevede che agli oneri derivanti dalla sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, valutati in 6,5 milioni di euro per il 2018 e in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2020, si provveda ai sensi dell'articolo 45 del provvedimento. Si prevede altresì che trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge n. 196 del 2009, concernenti la disciplina della compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa. A tal fine, in linea con i pareri in tal senso deliberati dalla Commissione bilancio a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 163 del 2016 recante la riforma del bilancio dello Stato, ritiene che si dovrebbe valutare l'opportunità di sopprimere il quinto periodo del comma 1 dell'articolo in esame, giacché la suddetta disciplina è da ritenersi ormai automaticamente applicabile in relazione agli oneri «valutati» anche in assenza di un esplicito richiamo normativo.

Con riguardo all'articolo 35, riguardante la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento, evidenzia che in base alla relazione tecnica, lo slittamento dei termini previsti dalla norma comporta minori entrate su base annua pari a 2 milioni di euro. Prende atto di tale indicazione, pur rilevando che la relazione tecnica non esplicita gli elementi alla base di tale stima di minore entrata. In proposito ritiene utile acquisire i relativi elementi di valutazione, indi-



cando, tra l'altro, a quali entrate si riferisca specificamente la perdita di gettito. Osserva infatti che la relazione tecnica fa riferimento ai soli tributi erariali, mentre la norma prevede la sospensione anche delle attività di riscossione relative agli enti locali: andrebbe quindi verificato che sia stata considerata anche la perdita di gettito relativa a tali imposte. Fa presente altresì che il prospetto riepilogativo non sconta riduzioni di gettito in termini di saldo netto da finanziare: in proposito giudica utile acquisire un chiarimento anche alla luce delle specifiche modalità di versamento delle entrate ai fini delle previsioni di bilancio. Ritiene che andrebbe altresì chiarito l'effetto relativo all'annualità 2018 considerando che sulla base del dato fornito (2 milioni di euro) lo slittamento di tre mesi (ottobre, novembre e dicembre) dovrebbe comportare una minore entrata pari a 0,5 milioni. Infine ritiene che andrebbe esplicitata la modulazione temporale degli effetti di maggior gettito ascrivibili al venir meno della sospensione, tenuto conto che l'effetto di maggiore entrata indicato dal prospetto riepilogativo riguarda soltanto un incremento di gettito per 2,6 milioni nel 2021 a fronte di mancati versamenti per 4,3 milioni nel periodo 2018-2020 – oggetto di sospensione.

Con riferimento all'articolo 36, recante interventi volti alla ripresa economica, evidenzia che i contributi in questione sono concessi all'interno di un limite di spesa e nell'ambito della relativa contabilità speciale. Non formula pertanto osservazioni in merito ai profili di quantificazione. Richiama peraltro le osservazioni formulate con riguardo all'articolo 19 in merito all'opportunità di verificare l'impatto finanziario del complesso delle disposizioni finanziarie a valere sulla predetta contabilità.

Per quel che concerne l'articolo 37, concernente misure per l'accelerazione del processo di ricostruzione, tenuto conto che alle disposizioni oggetto della novella in esame non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, non ha osservazioni da formulare nel presupposto –

sul quale reputa opportuna una conferma – che le attività del Commissario per le finalità di cui si tratta possano essere realizzate nel quadro delle risorse già previste in base alla legislazione vigente.

In relazione all'articolo 38, concernente la rimodulazione delle funzioni commissariali, non ha osservazioni da formulare, considerato che il Commissario straordinario dovrà operare nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale allo stesso riferita.

In merito ai profili di copertura, osserva che l'articolo 38 prevede che al compenso del Commissario straordinario che subentra nelle funzioni del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016. In proposito, considera necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito all'effettivo ammontare delle risorse allo stato disponibili sulla predetta contabilità speciale. Inoltre, ritiene opportuno che il Governo fornisca una rassicurazione circa il fatto che l'utilizzo delle risorse della predetta contabilità speciale non sia comunque suscettibile di pregiudicare interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

Circa l'articolo 39, relativo all'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici, considerata la natura essenzialmente procedimentale delle disposizioni, non formula osservazioni per i profili di quantificazione.

Circa l'articolo 40, concernente la cabina di regia Strategia Italia, osserva che la relazione tecnica evidenzia che il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica può svolgere le attività di supporto alla

Cabina di regia utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ritiene che andrebbe acquisita conferma dell'effettiva possibilità per il Dipartimento di svolgere le attività in questione nel quadro delle risorse già disponibili.

In ordine all'articolo 41, recante disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione, rileva che la norma, pur disponendo in via transitoria, sembra assumere portata generale. In relazione al contenuto della stessa, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione nel presupposto – sul quale considera opportuna una conferma – della conformità all'ordinamento europeo.

In merito all'articolo 42, riguardante la progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, ritiene che andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo circa la neutralità per i profili di cassa della diversa destinazione delle risorse rivenienti dai Fondi sopra indicati. Ciò in considerazione degli effetti che risultano già scontati nelle previsioni tendenziali in relazione alle risorse che la norma destina al miglioramento e alla valorizzazione dell'istruzione scolastica.

In ordine all'articolo 43, recante misure urgenti in favore dei soggetti beneficiari di mutui agevolati, rileva che la norma prevede, al comma 1, una sospensione dei pagamenti della quota capitale di taluni mutui agevolati (limitatamente alle rate dovute fino al 30 giugno 2018) con contestuale rimodulazione dei piani di ammortamento. Per una verifica del relativo onere (indicato in misura pari a 30 mln per il 2018 e 10 mln per il 2019 in termini di solo fabbisogno), ritiene che andrebbe esplicitato quali siano i dati e la procedura di calcolo utilizzati nella relazione tecnica, tenuto conto che quest'ultima non esplicita i predetti dati, ma si limita a fornire gli effetti stimati e l'ipotizzata ripartizione degli stessi fra i due esercizi finanziari interessati (2018 e 2019). In proposito reputa quindi necessario acquisire ulteriori elementi, anche con riferimento alla platea considerata ai fini della stima, tenuto conto la norma non subordina il

riconoscimento del beneficio alla sussistenza di particolari requisiti o condizioni. Andrebbe inoltre chiarito se l'onere previsto costituisca – come sembrerebbe dedursi dal dettato normativo – un limite di spesa.

Al fine di poter escludere effetti sul saldo netto da finanziare e sul saldo di indebitamento netto, ritiene che andrebbe altresì confermato che la rimodulazione del piano di ammortamento per effetto della sospensione delle quote capitali non incida su quote di interessi, ove dovute, in favore dello Stato o di altri soggetti pubblici. Ciò, in quanto la norma prevede espressamente un rimborso di capitale ed interessi in rate semestrali posticipate al tasso di interesse legale. Rileva altresì che il comma 2 prevede la possibilità, per Invitalia, di aderire a proposte transattive nell'ambito di specifiche procedure giudiziarie, previo avviso dell'Avvocatura dello Stato, e che la relazione tecnica asserisce che la disposizione non comporta effetti finanziari negativi in quanto si tratta di crediti la cui possibilità di recupero è limitata. Al fine di poter suffragare tale ipotesi di invarianza, ritiene che andrebbero acquisite informazioni in merito alla natura dei crediti in esame, ai soggetti creditori, nonché ai valori recupero tuttora attesi.

In merito all'articolo 44, recante misure per il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi, evidenzia che la norma prevede l'utilizzo di risorse per gli anni 2019 e 2020 nel limite delle risorse stanziato dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e non utilizzato, « anche in via prospettica ». La relazione tecnica fa presente che ciò corrisponde ad una disponibilità di 140 milioni. Osserva che non appaiono peraltro evidenti le ragioni per cui tali disponibilità, relative al triennio 2016-2018, possano essere utilizzate per interventi da effettuare nel 2019 e 2020 senza che si determinino effetti di cassa, che andrebbero quantificati al fine di compensare l'eventuale onere sui saldi di fabbisogno ed indebitamento netto. Analogamente ritiene che andrebbe precisato

a quali disponibilità faccia specificamente riferimento la norma indicando risorse non utilizzate « anche in via prospettica ».

Con riguardo all'articolo 45, recante la norma di copertura, in merito ai profili di copertura, rileva che l'articolo 45 reca, al comma 1, la copertura degli oneri derivanti da una pluralità di disposizioni contenute nel provvedimento in esame e pari complessivamente a 49.205.000 euro per l'anno 2018, a 63.305.300 euro per l'anno 2019, a 70.610.000 euro per l'anno 2020, a 42.600.000 euro per l'anno 2021 e a 22.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, che aumentano a 79.605.000 euro per l'anno 2018 e a 69.804.217 euro per l'anno 2019, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Si tratta, in particolare, delle seguenti disposizioni:

attribuzione di un compenso al Commissario straordinario per la ricostruzione e al personale della struttura di supporto, con oneri pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020 (articolo 1, commi 2 e 4);

misure fiscali relative agli immobili che a seguito del crollo hanno subito danni o sono stati oggetto di ordinanze di sgombero, con oneri pari ad euro 305.000 per il 2018, a euro 805.300 per il 2019, a euro 710.000 per il 2020 e a euro 100.000 per il 2021, in termini di saldo netto da finanziare (articolo 3);

introduzione di norme di sostegno per il trasporto pubblico locale in Liguria e in favore dell'autotrasporto, con oneri pari a 20 milioni di euro per il 2018 (articolo 5, comma 3);

istituzione di una zona franca nell'ambito del territorio della Città metropolitana di Genova, con oneri fino ad un massimo di 20 milioni di euro per il 2018 (articolo 8, commi 2 e 4);

istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, con oneri

pari a 14,1 milioni di euro per il 2019 e a 22,3 milioni di euro a decorrere dal 2020 (articolo 12);

istituzione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche – AINOP, con oneri pari ad euro 300.000 per il 2018, a un milione di euro per il 2019 e ad euro 200.000 a decorrere dall'anno 2020 (articolo 13);

incremento delle disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, con oneri pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021 (articolo 19, comma 3);

sospensione del pagamento del canone RAI fino a gennaio 2021 per i territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici dell'agosto 2017, con oneri pari ad euro 100.000 per il 2018 e ad euro 900.000 per ciascuno degli anni 2019-2020 (articolo 33);

sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza fino al 31 dicembre 2020, con oneri valutati in 6,5 milioni di euro per il 2018 e in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2020 (articolo 34);

sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione di somme dovute a enti creditori nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici dell'agosto 2017, con effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto pari ad euro 300.000 per il 2018 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2020 (articolo 35);

sospensione per un periodo di 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate per i soggetti beneficiari dei mutui agevolati, con effetti in termini di fabbisogno pari a 30 milioni di euro per il 2018 e a 10 milioni di euro per il 2019 (articolo 43, comma 1).

Osserva che ai predetti oneri si provvede:

quanto a 1.350.000 euro per l'anno 2021 e a 1.448.000 euro per l'anno 2022 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 3 e 33 del presente decreto. In particolare si tratta delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti, da un lato, dall'esenzione ai fini delle imposte dirette dei redditi dei fabbricati oggetto di ordinanze sindacali, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente provvedimento, che la relazione tecnica quantifica complessivamente in euro 95.300 per l'anno 2022 (valore quest'ultimo che viene tuttavia arrotondato, in un prospetto contenuto nella stessa relazione tecnica, in euro 100.000 per il medesimo anno), dall'altro, dalla sospensione del pagamento del canone RAI fino al 31 dicembre 2020 nei territori dei comuni colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, di cui all'articolo 33, che la relazione tecnica stima in 1.350.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. In tale quadro, segnala che – per quanto attiene all'anno 2022 – stando ai dati puntualmente riportati nella relazione tecnica la somma delle maggiori entrate e delle minori spese di cui agli articoli 3 e 33 ammonterebbe a 1.445.300 euro, e quindi come tale leggermente inferiore rispetto all'importo della copertura fissato, dall'articolo 45, comma 1, lettera a), nella misura di 1.448.000 euro, salvo che non debba viceversa assumersi a riferimento il valore arrotondato delle suddette maggiori entrate e minori spese, come in precedenza detto riassuntivamente stimate in 100 mila euro per il medesimo anno 2022. Su tale punto, giudica pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo;

quanto a 30.400.000 euro per l'anno 2018 e a 6.498.917 euro per l'anno 2019 mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,

n. 154. A tale riguardo, rammenta che il Fondo in parola (capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) presenta una dotazione di sola cassa e reca, alla luce della ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio 2018-2020, uno stanziamento pari a 285.263.207 euro per l'anno 2018 e a 204.255.000 euro per l'anno 2019. Tanto premesso, reputa necessario acquisire dal Governo una conferma in merito alla effettiva disponibilità delle risorse ivi previste a compensazione;

quanto a 200.000 euro per l'anno 2018, a 20.800.000 euro per l'anno 2019 e a 20.000.000 euro annui per gli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze del fondo speciale di conto capitale relativo al bilancio triennale 2018-2020. A tale riguardo, non ha osservazioni da formulare giacché il citato accantonamento, sebbene privo di una apposita voce programmatica, reca le necessarie disponibilità;

quanto a 32.505.300 euro per l'anno 2019 e a 800.000 euro dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2018-2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 32.505.300 euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 800.000 euro dall'anno 2020. A tale riguardo, non ha osservazioni da formulare, giacché i citati accantonamenti, sebbene privi di una apposita voce programmatica, recano le necessarie disponibilità, ferma tuttavia restando l'opportunità di specificare il carattere annuo dell'importo di 800 mila euro previsto con finalità di copertura a decorrere dall'anno 2020;

quanto a 49.005.000 euro per l'anno 2018 mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla

data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono definitivamente acquisite, nel predetto limite di 49.005.000 euro, al bilancio dello Stato. Al riguardo, rammenta che le somme di cui al citato articolo 148, comma 1, concernono le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, ai sensi della medesima disposizione, sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. In tale contesto, ritiene comunque necessario acquisire una conferma del Governo circa l'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura nonché circa il fatto che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime;

quanto a 10.000.000 euro per l'anno 2019, a 49.810.000 euro l'anno 2020, a 20.450.000 euro l'anno 2021, a 20.252.000 euro l'anno 2022 e a 21.700.000 annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). A tale riguardo, considera necessario acquisire dal Governo una conferma in merito alla effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura, nonché una rassicurazione circa il fatto che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Osserva, inoltre, che il comma 2 dell'articolo 45 prevede che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, sia incrementato di 50 milioni di euro annui dall'anno 2021 al 2023 e di 30 milioni di euro per l'anno 2024, in conseguenza degli effetti determinati dalle disposizioni di cui

all'articolo 1, comma 6, del presente decreto, al quale rinvia.

Rileva che il comma 3 autorizza infine il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame del provvedimento, al fine di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.55.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 16 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.**

**Atto n. 43.**

(Rilievi alle Commissioni XI e XII).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriali in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 ottobre 2018.



Claudio BORGHI, *presidente*, avverte che non sono pervenuti da parte della Ragioneria generale dello Stato gli ulteriori chiarimenti richiesti nel corso della scorsa seduta. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 16 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali e per il turismo Franco Manzato.*

**La seduta comincia alle 20.10.**

**Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile.**

**C. 183-A.**

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame dell'articolo aggiuntivo 2.0400 della Commissione riferito al provvedimento in oggetto.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso l'articolo aggiuntivo 2.0400 della Commissione, volto a prevedere che lo Stato, le regioni e gli enti locali possano prevedere misure per favorire l'incontro diretto tra agricoltori produttori dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva. L'articolo aggiuntivo non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, osserva tuttavia che, in via cautelativa, si potrebbe inserire una clausola di neutralità finanziaria volta a prevedere che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle dispo-

sizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Franco MANZATO concorda con quanto evidenziato dal relatore.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato l'articolo aggiuntivo 2.0400 della Commissione riferito al progetto di legge C. 183-A, recante Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile;

esprime,

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

*all'articolo aggiuntivo 2.0400 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».*

Il sottosegretario Franco MANZATO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 20.15.**

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1074, recante disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.

Audizione di rappresentanti di Confprofessioni .....	103
Audizioni di rappresentanti dell'Unione nazionale camere avvocati tributaristi (UNCAT) ..	103
Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale professionisti pratiche amministrative (UNAPPA) .....	103

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e IX) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i> ) .....	104
---	-----

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201 Governo (Relazione alla XIV Commissione).

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) .....	104
--	-----

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 16 ottobre 2018.*

**Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1074, recante disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.**

#### **Audizione di rappresentanti di Confprofessioni.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 12.25.

**Audizioni di rappresentanti dell'Unione nazionale camere avvocati tributaristi (UNCAT).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.

#### **Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale professionisti pratiche amministrative (UNAPPA).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.05 alle 13.30.

#### **SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 16 ottobre 2018. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.**

**C. 1209 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VIII e IX).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 ottobre scorso.

Carla RUOCCO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.**

**C. 1201 Governo.**

(Relazione alla XIV Commissione).

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.**

**Doc. LXXXVII, n. 1.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 10 ottobre scorso.

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che sul disegno di legge di delegazione europea non sono stati presentati emendamenti. Resta in ogni caso ferma la possibilità di presentare emendamenti di nostra competenza direttamente presso la XIV Commissione.

Rammenta altresì che la Commissione Finanze dovrà esprimersi entro la settimana corrente.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

**La seduta termina alle 14.10.**

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	105
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201 Governo.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	105
Su un comunicato stampa del Consiglio dei ministri .....	108
DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e IX) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	108
AVVERTENZA .....	112
ERRATA CORRIGE .....	112

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 16 ottobre 2018. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. — Interviene il viceministro per l'istruzione, l'università e la ricerca, Lorenzo Fioramonti.*

**La seduta comincia alle 12.05.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgia LATINI, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201 Governo.**

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.**

**Doc. LXXXVII, n. 1.**

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame congiunto degli atti in titolo.

Germano RACCHELLA (Lega), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a formulare una relazione per la XIV Commissione sulle parti di propria competenza del disegno di legge di delegazione europea e a rendere un parere sul Documento contenente la relazione consuntiva.

Il disegno di legge di delegazione europea consta di 22 articoli ed è corredato da un allegato A contenente l'elenco delle direttive da recepire con decreti legislativi. Poiché il provvedimento non contiene norme di interesse della VII Commissione, propone da subito di trasmettere alla Commissione di merito una relazione non ostativa.

Quanto alla Relazione consuntiva, rappresenta che essa reca il rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nel 2017 e serve a fornire alle Camere un quadro approfondito della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione delle politiche dell'Unione europea e di consentire alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari. La Relazione in esame è stata trasmessa alle Camere il 19 marzo 2018, in adempimento degli obblighi fissati dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il documento è articolato in quattro parti.

Considerato che si tratta di un documento molto lungo, avverte che si soffermerà sui soli contenuti di interesse della Commissione, che sono inclusi nella parte II, dedicata alle « Principali politiche orizzontali e settoriali », in particolare nel capitolo 6 « Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio », nel capitolo 14 « Istruzione, gioventù e sport » e nel capitolo 15 « Cultura e turismo ».

Con riferimento al settore della Ricerca e sviluppo tecnologico, la Relazione evidenzia che il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) 2015-2020, che costituisce la cornice all'interno della quale si realizzano tutti gli interventi di ricerca, ha iniziato ad essere pienamente attuato nel 2017.

Nel capitolo dedicato a istruzione, gioventù e sport, politiche per l'istruzione e la formazione, la Relazione sottolinea che le aree prioritarie di intervento hanno riguardato il rafforzamento del ruolo dell'educazione e della formazione nella strategia globale « UE 2020 » e, in particolare, nell'area chiave « conoscenza e innovazione ».

In relazione, invece, al riordino dell'istruzione professionale, segnala che è in corso l'iter di perfezionamento del decreto di natura regolamentare in tema percorsi di istruzione professionale. L'obiettivo primario – secondo quanto si legge nella Relazione – è quello di realizzare una nuova configurazione degli istituti di istruzione professionale ispirata ai modelli duali europei. Per il raggiungimento degli obiettivi in materia di istruzione e formazione e in linea con quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio COM (2017) 211 su « La protezione dei minori migranti », sono stati avviati progetti di sperimentazione per garantire l'accesso all'istruzione ai minori non accompagnati e agli studenti con cittadinanza non italiana di recente immigrazione. In relazione all'obiettivo dell'integrazione degli alunni stranieri, così come per il raggiungimento di tutti gli obiettivi di politica scolastica, è stato potenziato il sistema di formazione del personale scolastico centrato sullo sviluppo professionale e culturale, mediante accorpamento della formazione in ingresso e della formazione in servizio in un unico processo che interessa l'intero percorso lavorativo del docente.

Durante l'anno 2017, per quanto concerne i fondi strutturali europei per il settore istruzione, il Governo ha operato in due direzioni: chiusura al 31 marzo 2017 del PON Istruzione 2007/2013 « Competenze per lo Sviluppo » e del PON « Ambienti per l'Apprendimento » finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), destinato agli Istituti scolastici delle Regioni dell'Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia); e prosecuzione del nuovo Programma « PON per la Scuola « Competenze e ambienti per l'apprendimento » 2014/2020, destinato a tutto il territorio nazionale, sia pure con diversa intensità finanziaria per le tre aree di categorie regionali individuate dalla programmazione 2014/2020 (regioni sviluppate, regioni in transizione e regioni in ritardo di sviluppo). Con riferimento alla chiusura dei Programmi Operativi 2007/2013, la Relazione precisa che entrambi si



sono conclusi con il cento per cento della spesa. Per quanto riguarda i risultati registrati nel 2017 nei diversi ambiti di intervento del Programma, la relazione segnala che i dati relativi al tasso di dispersione scolastica evidenziano che la percentuale di popolazione tra i diciotto e i ventiquattro anni in possesso di bassi livelli di qualificazione e non impegnata in alcun tipo di attività di istruzione o di formazione professionale è scesa al 13,8 per cento. Con riferimento ai livelli di competenza degli studenti, i dati delle rilevazioni internazionali OCSE-PISA evidenziano ancora quote troppo elevate di studenti italiani con scarse competenze in lettura, matematica (rispettivamente il 21 per cento e il 23,3 per cento dei quindicenni) e scienze, significativamente al di sotto della media dei Paesi OCSE. Nonostante gli importanti miglioramenti registrati negli ultimi anni, il ritardo, confermato anche dalle prove del Sistema Nazionale di Valutazione, assume valori particolarmente critici nelle regioni del Mezzogiorno, su cui è dunque necessario intervenire con maggiore intensità, al fine di superare i divari territoriali ancora esistenti.

Per quanto riguarda il Programma per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport « Erasmus+ 2014/2020 », sottolinea che è proseguita l'azione di supporto alla partecipazione al programma, che vede sempre l'Italia ai primi posti per numero di progetti e beneficiari coinvolti. Anche per il 2017, infatti, l'Italia è stata tra i primi Paesi per partecipazione e, come per il precedente anno, la risposta del sistema scolastico, accademico e dell'educazione per gli adulti italiani ai bandi connessi al Programma è stata molto elevata tanto che i fondi comunitari sono stati sufficienti a finanziare esclusivamente le proposte di alta qualità. Dal rapporto di medio termine sull'attuazione del programma è emerso che la mobilità ai fini dell'apprendimento per insegnanti, formatori, studenti e giovani è l'azione più conosciuta e apprezzata, nonché quella ritenuta più adeguata a rispondere ai bisogni delle persone. Inoltre, è stata rilevata la neces-

sità di prevedere nella nuova programmazione un incremento sostanziale complessivo della dotazione finanziaria che dovrebbe, però, essere accompagnato da un'operazione di razionalizzazione del budget e da un'ulteriore semplificazione delle procedure.

Nell'ambito della formazione superiore, la Relazione segnala che il Governo ha concentrato la propria attività primariamente sull'assegnazione di risorse miranti a valorizzare l'autonomia responsabile delle Università, anche rispetto al contesto territoriale in cui operano. Nel quadro della internazionalizzazione della formazione superiore è stata elaborata una « Strategia per la promozione all'estero della Formazione Superiore Italiana », che è stata presentata il 28 marzo 2017, a Roma durante la Conferenza sugli « Stati Generali per la promozione all'estero della formazione superiore italiana ».

Nell'ambito delle politiche per lo sport, nel corso del 2017, la delegazione italiana ha partecipato ai lavori presso il Consiglio dell'Unione europea in coerenza con le politiche di governo in materia di sport, tenendo conto degli impegni assunti, delle finalità della strategia Europa 2020 ed in linea con quanto previsto dal Piano di lavoro dello sport dell'UE 2014-2017 e dal Piano di lavoro dello sport dell'UE 2017-2020. Tali impegni sono stati promossi al fine di recepire quanto previsto dalla Commissione europea con la Relazione sull'attuazione del piano di lavoro per lo sport (COM(2017)22) e successivamente dalle osservazioni contenute nella Risoluzione della 7a Commissione permanente del Senato della Repubblica n. 218, adottata il 19 settembre 2017.

Il capitolo sulla Cultura dedica una particolare attenzione alla proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'importazione di beni culturali (COM(2017) 375). La proposta di regolamento s'inserisce nell'ambito delle iniziative previste dal Piano d'azione della Commissione volto a rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrorismo e mira in primo luogo a contrastare l'importazione illegale e il traffico di beni

culturali provenienti da Paesi terzi, i cui proventi sono spesso destinati al sovvenzionamento di attività terroristiche e criminali: attività che riguarda in particolare i reperti archeologici dei paesi di origine in cui sono in corso conflitti armati. Come rilevato sia dalla VII Commissione della Camera dei deputati n. 93 del 19 ottobre 2017 e dal Senato n. 226 del 29 novembre 2017, « il valore totale del commercio illegale di beni culturali è quantificabile tra 2,5 e 5 milioni di euro annui ».

Le misure proposte dalla Commissione europea completano il quadro normativo europeo in materia di commercio di beni culturali, con la finalità di introdurre una disciplina uniforme e armonizzata, tanto più che la lotta contro il commercio illecito di beni culturali deve rappresentare un'azione chiave dell'Europa durante il 2018, che è stato designato « Anno europeo del patrimonio culturale ».

Giorgia LATINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### Su un comunicato stampa del Consiglio dei ministri.

Valentina APREA (FI), riferendosi al comunicato stampa del Consiglio dei ministri del 15 ottobre, nel quale si legge che nel disegno di legge di bilancio « si abolisce il numero chiuso nelle facoltà di medicina, permettendo così a tutti di poter accedere agli studi », chiede al rappresentante del Governo conferma della notizia, nel contempo stigmatizzando l'abitudine del Governo di comunicare le proprie decisioni alla stampa prima che al Parlamento.

Anna ASCANI (PD) fa presente che comunicati di agenzie di stampa di questa mattina riferiscono che il ministro Bussetti avrebbe smentito la notizia.

Il viceministro Lorenzo FIORAMONTI rinvia al comunicato stampa di chiarimento apparso oggi sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Alessandro MELICCHIO (M5S) chiede che sia rispettato l'ordine del giorno della seduta di oggi, che non prevede un'interlocuzione con il Governo sul tema della possibile abolizione del numero chiuso per l'accesso alle facoltà di medicina.

**DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.**

**C. 1209 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VIII e IX).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Manuel TUZI (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni riunite VIII e IX il parere sui profili di propria competenza del decreto-legge n. 109 del 2018, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.

Riferisce che la relazione del Governo specifica che il provvedimento reca interventi finalizzati a fronteggiare con immediatezza situazioni emergenziali riguardanti il sostegno e la ripresa economica non solo nel territorio del comune di Genova creatasi a seguito del gravissimo evento del crollo del ponte Morandi, ma anche nei territori dei comuni dell'Isola di Ischia e dell'Italia centrale interessati dagli eventi sismici rispettivamente dell'agosto del 2017 e degli anni 2016-2017, oltre a ulteriori interventi emergenziali. Il provvedimento è composto di 46 articoli suddivisi in 5 capi.

Si sofferma sulle sole disposizioni di diretto interesse di questa Commissione, a cominciare dall'articolo 14, comma 4, con cui si prevede l'adozione, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, di un piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni cul-

turali immobili. Il piano dovrà definire i criteri per l'individuazione dei beni da monitorare e da sottoporre a interventi conservativi; i sistemi di controllo strumentale da utilizzare per il monitoraggio; l'ordine di priorità dei controlli, anche sulla base di specifici indici di pericolosità legati al territorio e di vulnerabilità dei singoli immobili; le modalità di implementazione delle misure di sicurezza, conservazione e tutela. Agli oneri finanziari si provvede, nella misura di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la tutela del patrimonio culturale.

L'articolo 22 – in materia di interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti – detta le prescrizioni tecniche generali da seguire per l'ottenimento dei contributi previsti dall'articolo 21 finalizzati alla riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici nei territori dell'isola di Ischia, in base ai danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 e nel caso in cui ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio. Si ricorda che l'ordinanza n. 3274 del 2003 ha provveduto alla classificazione sismica dell'intero territorio nazionale in quattro zone a diversa pericolosità. Tali contributi devono essere finalizzati, tra l'altro, a riparare, ripristinare, demolire o ricostruire gli immobili ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Per questi immobili, l'intervento deve essere finalizzato all'adeguamento sismico conformemente alle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Un'ulteriore finalizzazione è quella della riparazione o del ripristino degli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al capo I della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, danneggiati dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identità culturale del bene stesso.

L'articolo 26 reca norme per la ricostruzione pubblica, demandando a provvedimenti del Commissario di disciplinare il finanziamento degli interventi di ricostruzione, nei limiti delle risorse stanziato. In particolare, il Commissario provvede con propri atti a predisporre e approvare i seguenti piani: un piano delle opere pubbliche e delle chiese e edifici di culto, piani per il ripristino degli edifici scolastici dichiarati inagibili, un piano dei beni culturali e un piano di interventi sui dissesti idrogeologici. Il Commissario può individuare, con motivazione, interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici di Ischia. Il comma 2, lettera *b)* – a sua volta – prevede che con atti del Commissario, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, siano predisposti e approvati piani per il ripristino degli edifici scolastici dichiarati inagibili con l'obiettivo di assicurare, fin dall'anno scolastico 2018-2019, le condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica. Viene posto il vincolo dell'assenza di incremento della spesa di personale. Si prevede anche il possibile utilizzo di contratti di locazione di immobili privati, nei Comuni colpiti dal sisma di Ischia indicati all'articolo 17 del testo, entro un limite di spesa di 250 mila euro annui. La lettera *c)* del medesimo comma 2 prevede un piano dei beni culturali, che quantifichi il danno e indichi il finanziamento dell'intervento di restauro in base alle risorse disponibili. Va ricordato che con direttiva del Ministero dei beni e delle attività culturali del 23 aprile 2015 sono state definite le procedure per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali.

L'articolo 27 individua i soggetti attuatori degli interventi per la riparazione, il ripristino, il miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali: nell'elenco è compreso il Ministero dei beni e delle attività culturali.

L'articolo 37 prevede il trasferimento dal Commissario straordinario ai vice commissari della funzione di monitoraggio sugli aiuti previsti dal decreto-legge n. 189 del 2016 e l'inclusione delle Università tra i soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria.

L'articolo 42 – in materia di progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici – stabilisce che le economie derivanti da alcune linee di finanziamento per interventi di edilizia scolastica sono attribuite, entro il 31 dicembre 2018, agli enti locali proprietari degli edifici scolastici, per essere destinate alla progettazione di interventi di messa in sicurezza degli stessi. L'accertamento – che deve riguardare economie derivanti da interventi già aggiudicati o per i quali sia intervenuta la revoca del finanziamento – deve essere effettuato con decreto direttoriale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

La definizione di modalità e criteri di attribuzione delle risorse è demandata ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Le linee di finanziamento rispetto alle quali è previsto l'accertamento delle economie disponibili sono quelle di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014 e conseguente delibera CIPE 22/2014; e all'articolo 1, comma 177, della legge n. 107 del 2015.

Valentina APREA (FI), dopo aver premesso che il suo gruppo, seppure all'opposizione, sta lavorando per apportare miglioramenti significativi al testo del decreto, attraverso la presentazione di emendamenti nelle Commissioni VIII e IX, preannuncia che – qualora le proposte emendative vengano accolte – Forza Italia è pronto a votare in favore del provvedimento, non intendendo opporsi a misure di salvataggio della città di Genova, necessarie anche per ridare credibilità alle istituzioni.

Dopo aver quindi stigmatizzato il ritardo con cui il decreto-legge è stato adottato dal Governo, evidenzia la lacunosità del decreto, che prevede misure parziali e non sufficienti a garantire la rinascita della città, dei suoi abitanti, delle scuole e delle attività imprenditoriali e commerciali che il crollo del ponte ha pesantemente danneggiato.

Ritiene, tuttavia, che sia indispensabile mostrare come, di fronte ad un'emergenza così grave, prevalga in tutti il senso di appartenenza ad una grande nazione e la volontà di dimostrare la capacità del Paese di rispondere in spirito di concordia e con misure adeguate alla situazione. Si augura quindi che la maggioranza dimostri apertura verso le proposte dell'opposizione.

Ciò premesso, chiarisce che la posizione del suo gruppo è attendista, nel senso che si riserva di votare a favore del provvedimento, se questo sarà migliorato, ovvero di astenersi nelle votazioni, nell'ipotesi in cui il provvedimento non venga modificato. Tuttavia, confida nella volontà di tutti di giungere ad un testo condiviso che possa ricevere un'approvazione unanime.

Antonio PALMIERI (FI) si unisce alle considerazioni della deputata Aprea, specialmente per ciò che concerne la mancata tempestività dell'intervento normativo, giunto dopo cinquanta giorni dal tragico evento. Nel merito, evidenzia che il provvedimento non riguarda solo la città di Genova, ma ricomprende misure anche in favore dell'Isola di Ischia e dei territori dell'Italia centrale colpiti dai terremoti del 2016 e del 2017. Esprime considerazioni critiche sull'intervento introduttivo del relatore, che, in modo a suo avviso piuttosto opaco, si è limitato a riassumere il contenuto del decreto e a rendere noto il diverso utilizzo di risorse già stanziati dai precedenti Governi.

Paola FRASSINETTI (FdI) si dichiara molto coinvolta dal provvedimento in titolo, che reca misure in favore della sua città. Rileva quindi che il decreto presenta diversi profili critici, ancorché non rien-

tranti nelle materie di competenza della VII Commissione. Si riferisce, in particolare, alla mancata previsione di interventi strutturali per risolvere la congestione di traffico che dal 14 agosto scorso sta paralizzando la città e le zone limitrofe. Sottolinea la necessità di un maggiore impegno per garantire la sicurezza nelle scuole. Ritenendo il provvedimento particolarmente lacunoso, preannuncia che si asterrà dalle votazioni che lo riguardano.

Anna ASCANI (PD), dopo aver premesso che di fronte ad una tragedia di così vaste dimensioni le forze politiche dovrebbero mostrarsi unite ed evitare speculazioni a fini di strategia politica, afferma che con questo decreto «la montagna ha partorito un topolino». Fa notare che anche il Commissario Bucci, al quale esprime i migliori auguri per il lavoro di altissima responsabilità che lo attende, ha chiesto che il decreto venga modificato. Rileva che non si tratta di un provvedimento per Genova, ma di un decreto «*omnibus*» carente in termini di misure e le cui risorse – l'assegnazione delle quali è poco chiara – deriva da fondi già stanziati dal precedente Governo e destinati ad altre finalità.

Esprime quindi il suo dissenso in merito all'articolo 41, relativo ai livelli dei fanghi sui suoli agricoli: trova che tale norma, oltre a non essere pertinente nel quadro del decreto in titolo, non sia funzionale alla soluzione dei problemi che vuole affrontare.

In merito alle disposizioni in favore dell'Isola di Ischia, condivide la necessità di intervenire, ma è contraria a un condono che finisce per sanare anche abusi edilizi che hanno aggravato il dissesto idrogeologico dell'isola. Si augura che dall'esame possa scaturire un testo condiviso, sul quale sia possibile l'espressione unanime di un voto favorevole.

Marco MARIN (FI), dopo aver premesso che una tragedia non dovrebbe mai costituire il terreno per uno scontro politico o un'occasione per acquisire consenso, si augura il raggiungimento di un

accordo su un testo che incontri il favore di tutte le forze politiche.

Rimarca quindi come due mesi siano un tempo inaccettabile per l'emanazione di un provvedimento così urgente e atteso, che giunge tardivo non solo per la città di Genova, ma anche per le zone colpite dai terremoti. Anche per la nomina del Commissario straordinario, a suo avviso, il Governo ha preso troppo tempo. Ora per le istituzioni è tempo di agire, poiché la tragedia ha reso evidente a tutti l'importanza strategica delle infrastrutture per una zona portuale come quella di Genova. Associandosi agli altri deputati che sono intervenuti in merito alla necessità di migliorare il testo, invita il Governo mettersi dalla parte del Paese e auspica che si possa giungere ad un consenso unanime sul provvedimento.

Lucia CIAMPI (PD), intervenendo nel merito del provvedimento e in particolare sui contenuti dell'articolo 42, fa notare che vengono previsti tempi troppo ristretti per l'accertamento delle risorse derivanti dalle economie disponibili e per la loro successiva riattribuzione agli enti locali. Propone quindi una modifica del comma 3 dell'articolo 42 volta a prevedere un limite di tempo certo per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la definizione delle modalità e dei criteri di attribuzione delle risorse finanziarie, al fine di consentire ai comuni l'attivazione delle procedure necessarie per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Riferendosi, quindi, al vasto incendio propagatosi lo scorso mese di settembre nella zona di Pisa, invita il Governo ad adottare le misure necessarie perché sia dichiarato lo stato di emergenza che consente lo stanziamento delle risorse necessarie per far fronte agli ingenti danni che si sono verificati.

Federico MOLLICONE (FdI), dopo aver condiviso le considerazioni già espresse in merito alla mancata tempestività del provvedimento, afferma di reputare necessario che il Governo illustri in Commissione,



anche dopo la conversione del decreto, come intende approntare il piano straordinario di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili e quali saranno i costi di realizzazione del piano.

Luigi CASCIELLO (FI) concorda con la necessità di modificare il testo del decreto, che tradisce a suo giudizio una sorta di « ansia da prestazione » da parte del Governo, e si rammarica che una circostanza così drammatica venga utilizzata come occasione per imputare responsabilità ai Governi precedenti, laddove bisognerebbe essere tutti concentrati sul dramma di Genova.

Esprime quindi un giudizio critico sul Ministro delle infrastrutture, che mostra inadeguatezza al ruolo, e annuncia che il suo voto sarà conseguente alle modifiche che saranno apportate al testo del decreto nelle Commissioni di merito.

Riferendosi poi alla questione dell'abusivismo edilizio a Ischia, sollevata dalla deputata Ascani, eccepisce che un intervento normativo in materia era doveroso e necessario in una zona assoggettata a vincoli paesaggistici che risalgono al 1939.

Manuel TUZI (M5S), *relatore*, si rammarica di non aver ascoltato interventi nel merito delle parti di competenza della Commissione, con esclusione di quello della deputata Ciampi. Si augura quindi che in futuro dal dibattito vengano osservazioni di maggiore concretezza rispetto a quelle udite oggi e più aderenti agli ambiti di spettanza della Commissione.

Anna ASCANI (PD) osserva che è normale in Parlamento svolgere interventi di ampio respiro rispetto a decreti-legge di portata così generale, come quello in esame.

Antonio PALMIERI (FI) ribadisce le proprie considerazioni in merito al mancato stanziamento di nuove risorse da parte del Governo in carica e al ricorso a finanziamenti già disposti dal Governo precedente.

Valentina APREA (FI) si sorprende per le osservazioni del relatore, tenuto conto

che le opposizioni non si sono schierate contro i contenuti del decreto, ma hanno espresso l'auspicio di un suo miglioramento in vista di un voto a favore.

Paolo LATTANZIO (M5S) lamenta l'atteggiamento a suo giudizio stucchevole dell'opposizione, che continua a voler impartire lezioni alla maggioranza.

Daniele BELOTTI (Lega) esprime il proprio apprezzamento per l'atteggiamento costruttivo e responsabile dei deputati dell'opposizione, che hanno preannunciato l'intenzione di non votare contro il provvedimento e sono pronti a valutarlo anzi favorevolmente.

Giorgia LATINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.25.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### SEDE CONSULTIVA

*Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale (C. 1066 Calabria).*

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 72 dell'11 ottobre 2018, a pagina 86, prima colonna, trentaseiesima riga, deve leggersi: « 13 » invece di: « 3 ».

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00729 Mazzetti: Superamento della qualifica di rifiuto per gli scarti tessili o sottoprodotti tessili utilizzati e trasformati dal settore del riciclo del tessile .....	113
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	115
5-00730 Morassut: Gestione del ciclo dei rifiuti nella Capitale .....	114
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	116
5-00731 Vignaroli: Legittimità delle iniziative di gestione dei rifiuti urbani da parte dei privati, con particolare riguardo alla raccolta delle bottiglie di plastica tramite i cosiddetti « eco-compattatori » .....	114
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	117

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 16 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.

#### La seduta comincia alle 9.35.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, ricorda che, per ciascuna interrogazione, il presentatore ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto, mentre il rappresentante del Governo ha non più di tre minuti per la risposta. Successivamente, l'interrogante ha facoltà di replica, per non più di due minuti.

Avverte altresì che la pubblicità della seduta sarà assicurata – ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento e la prassi applicativa dei pareri della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2004 e 26 giugno 2013 – anche attraverso la web-tv della Camera dei Deputati. Ne dispongo, pertanto, l'attivazione.

#### 5-00729 Mazzetti: Superamento della qualifica di rifiuto per gli scarti tessili o sottoprodotti tessili utilizzati e trasformati dal settore del riciclo del tessile.

Erica MAZZETTI (FI), illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando l'emergenza venutasi a creare nella città di Prato, dove circa 7000 imprese tessili sono costrette ad accumulare tonnellate di rifiuti, con conseguenti rischi di incendio e di intossicazione. Ritene necessario che venga individuata con assoluta urgenza una soluzione volta al riutilizzo degli scarti tessili o alla installazione di nuovi impianti per lo smaltimento di questi rifiuti.

Il sottosegretario Salvatore MICILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Erica MAZZETTI (FI) replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo. Osserva che ad oggi lo scarto tessile è considerato un rifiuto speciale, pur trattandosi di fibre

naturali, e che non esistono sufficienti impianti per il suo smaltimento. Evidenzia che la città di Prato ormai da mesi è invasa da sacchi neri con rifiuti tessili con gli evidenti rischi conseguenti già espressi nell'illustrazione ed esprime preoccupazione anche per l'aumento delle tariffe di smaltimento, che le imprese non sono in grado di sostenere.

**5-00730 Morassut: Gestione del ciclo dei rifiuti nella Capitale.**

Roberto MORASSUT (PD), illustra l'interrogazione in titolo, evidenziando come la situazione della raccolta dei rifiuti nella capitale si sia fortemente aggravata negli ultimi mesi né alcun effetto è scaturito da un recente incontro tra il Ministro e la sindaca Raggi. Evidenzia, inoltre, la delicatezza del momento in cui ci trova ad affrontare quella che è diventata una vera e propria emergenza rifiuti nella Capitale, essendo in corso l'elaborazione del bilancio da parte della società municipalizzata incaricata della gestione dei rifiuti.

Il sottosegretario Salvatore MICILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Roberto MORASSUT (PD), replicando, pur apprezzando lo spirito con cui il Ministero sta cercando di coordinare gli interventi nella Capitale, rileva che la risposta del rappresentante del Governo non dà risposte sui tempi né degli eventuali interventi che si prevede di effettuare. Sottolinea i ritardi nella individuazione dei siti dove collocare gli impianti di smaltimento dei rifiuti e pur apprezzando il piano ambizioso della società AMA, che prevede una costosa raccolta porta a porta, ritiene tale piano poco credibile se non viene approntata rapidamente una soluzione per quanto riguarda la fase finale del ciclo dei rifiuti. Auspica che

anche attraverso il ruolo di coordinamento assunto dal Ministro, nella interlocuzione con la sindaca Raggi, e con il potenziamento del ruolo del prefetto si possano definire tempistiche chiare, e affrontare la situazione con un approccio meno debole di quello che emerge dalla risposta.

**5-00731 Vignaroli: Legittimità delle iniziative di gestione dei rifiuti urbani da parte dei privati, con particolare riguardo alla raccolta delle bottiglie di plastica tramite i cosiddetti «eco-compattatori».**

Stefano VIGNAROLI (M5S), rinuncia all'illustrazione dell'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Salvatore MICILLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Stefano VIGNAROLI (M5S) replicando, giudica quello in esame un tema assai delicato, da approfondirsi anche con strumenti diversi, e si riserva pertanto di presentare al riguardo una interrogazione a risposta scritta, con particolare riferimento all'ultima parte della risposta. Da quest'ultima emerge infatti che, nonostante non ci sia una particolare privativa per quel tipo di rifiuto, i privati devono sottoscrivere una convenzione con il comune, che deve rientrare dei maggiori oneri della raccolta differenziata. Demanda quindi ad un successivo atto di sindacato ispettivo la richiesta di chiarimenti circa la natura e i criteri che informeranno tali convenzioni, permettendo ai privati di trarre profitti dalla gestione di tali rifiuti.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 9.55.**

## ALLEGATO 1

**5-00729 Mazzetti: Superamento della qualifica di rifiuto per gli scarti tessili o sottoprodotti tessili utilizzati e trasformati dal settore del riciclo del tessile.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, occorre evidenziare, in via preliminare, che l'articolo 184-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che, al fine di considerare i residui dei processi produttivi sottoprodotti anziché rifiuti, è necessario dimostrare la sussistenza delle seguenti condizioni: «*a*) “la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante ed il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto”; *b*) “è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi”; *c*) “la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale”; *d*) “l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la

protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana” ».

In attuazione della predetta disposizione, con il decreto n. 264 del 2016 sono stati adottati criteri indicativi per agevolare i soggetti interessati nella dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la qualifica di un residuo di produzione come sottoprodotto e non come rifiuto. Allo stato attuale, dunque, la possibilità di considerare gli scarti tessili come sottoprodotti anziché rifiuti è già definita dalla normativa generale.

Ad ogni modo, il Ministero dell'ambiente monitora costantemente l'impatto regolatorio, anche al fine di superare le criticità operative che dovessero emergere, e sta valutando possibili revisioni della disciplina con specifico riferimento al settore tessile.

## ALLEGATO 2

**5-00730 Morassut: Gestione del ciclo dei rifiuti nella Capitale.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, si rappresenta che le stesse si inseriscono in un quadro più ampio di criticità del sistema metropolitano e regionale di gestione dei rifiuti, che attiene a due diverse problematiche. La prima, contingente, è l'esaurimento, per quanto attiene allo smaltimento in discarica, della capacità impiantistica di trattare adeguatamente i rifiuti generati dalla raccolta differenziata, con particolare riferimento alla frazione organica e indifferenziata; la seconda, strutturale, attiene alla mancata definizione delle aree idonee a colmare il deficit impiantistico. Per la sostenibilità del ciclo dei rifiuti, è stata istituita apposita Cabina di Regia coordinata dai Ministero dell'ambiente e composta dal Prefetto di Roma, dall'Assessore alle politiche abitative, urbanistica, ciclo dei rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero della Regione Lazio, dal Consigliere metropolitano all'ambiente e alla tutela del territorio della Città metropolitana di Roma Capitale e dall'Assessore alla sostenibilità ambientale di Roma Capitale. Al fine di supportare le attività di indirizzo politico della Cabina di Regia, è stato inoltre istituito un Gruppo di lavoro tecnico, le cui attività sono dirette a verificare la situazione di fatto e di diritto relativa alla

gestione del ciclo dei rifiuti ed acquisire ed esaminare i dati operativi per l'individuazione e la risoluzione delle problematiche connesse al sistema impiantistico, al fine di individuare le possibili soluzioni tecniche. Il predetto Gruppo di lavoro, che si riunisce con cadenza quindicinale, si è posto, in particolare, l'obiettivo di individuare il quadro tecnico-normativo di riferimento.

Il Gruppo di lavoro tecnico sta, inoltre, lavorando per definire l'attuale quadro dei fabbisogni impiantistici e favorire il celere aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti, al quale la regione sta già lavorando. Dalla disamina dei dati forniti dalla regione stessa, si evince un deficit superabile per il fabbisogno residuo di compostaggio, in ordine al quale Roma Capitale ha dato corso al procedimento autorizzativo di due impianti, e un deficit in termini di fabbisogno di smaltimento.

Nell'ambito di tali attività, il Ministero dell'ambiente garantirà il ruolo di coordinamento e di impulso affinché la regione Lazio, la Città Metropolitana di Roma Capitale e il comune di Roma Capitale convergano verso soluzioni sostenibili ed efficaci per assicurare la corretta gestione del ciclo dei rifiuti.



## ALLEGATO 3

**5-00731 Vignaroli: Legittimità delle iniziative di gestione dei rifiuti urbani da parte dei privati, con particolare riguardo alla raccolta delle bottiglie di plastica tramite i cosiddetti « eco-compattatori ».****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, occorre evidenziare, in via preliminare, che, sulla scorta del quadro regolatorio vigente in materia di smaltimento di rifiuti, la plastica consegnata dal cittadino agli eco-conferitori, non trasformata e non ancora recuperata, costituisce rifiuto di imballaggio. Trattandosi, inoltre, di operazioni finalizzate al riciclo del materiale, esse sono in linea con la normativa vigente, secondo la quale i comuni continuano la gestione dei rifiuti in regime di privativa relativamente ai rifiuti urbani e ai rifiuti assimilati agli urbani, qualora avviati allo smaltimento. Viceversa, la privativa comunale non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati. Il Ministero dell'ambiente autorizza, pertanto, le predette attività con la finalità di incentivare processi virtuosi di riciclo degli imballaggi, aderendo anche agli obiettivi di sviluppo dell'economia circolare previsti dal cosiddetto « pacchetto rifiuti », recentemente approvato in sede comunitaria. Tale posizione si pone in linea con quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo il quale « I sistemi di gestione (degli imballaggi) devono essere aperti alla partecipazione degli operatori economici interessati », nonché nel rispetto

delle indicazioni di apertura del mercato dei rifiuti come indicato anche dall'Autorità per la concorrenza e il mercato. Quest'ultima, infatti, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani, in relazione agli imballaggi, ha proposto di attuare una riforma pro-concorrenziale del sistema che preveda una piena liberalizzazione attraverso la creazione di un vero e proprio mercato della relativa raccolta differenziata, la quale non è, dunque, più inclusa nella privativa accordata dagli Enti Locali ai soggetti affidatari del servizio di igiene urbana.

Secondo consolidata giurisprudenza, l'attività del privato di intercettazione del rifiuto con gli eco-compattatori deve, tuttavia, inserirsi all'interno del circuito complessivo di gestione del rifiuto urbano, quale iniziativa che si ponga ad integrazione e supporto dell'attività dell'ente pubblico, onde evitare incertezza del dato relativo alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta. Essa, pertanto, ai fini della sua ammissibilità, va previamente regolamentata e fatta oggetto di convenzione tra i soggetti privati – che ne assumono la responsabilità – ed il comune, ai fini della programmazione e pianificazione della gestione integrata.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio Regionale delle Marche e C. 860 Epifani, recanti « Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali ».	
Rappresentanti dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) .....	118
Rappresentanti dell'Istituto Bruno Leoni .....	118
Rappresentanti di Federmanager .....	118

##### SEDE CONSULTIVA:

D.L. 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e IX) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	119
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	123

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 16 ottobre 2018.*

**Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio Regionale delle Marche e C. 860 Epifani, recanti « Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali ».**

##### **Rappresentanti dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.00.

##### **Rappresentanti dell'Istituto Bruno Leoni.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.00 alle 13.30.

##### **Rappresentanti di Federmanager.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.00.

**SEDE CONSULTIVA**

Martedì 16 ottobre 2018. — Presidenza del vicepresidente Gianluca BENAMATI.

**La seduta comincia alle 14.05.**

**D.L. 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.**

**C. 1209 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VIII e IX).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Diego BINELLI (Lega), *relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame.

Tra le misure contenute nel decreto-legge in esame, che rivestono interesse per la X Commissione, segnala l'articolo 3 che prevede misure fiscali più favorevoli per gli immobili che a seguito del crollo tratto del viadotto Polcevera il 14 agosto 2018 hanno subito danni o sono stati oggetto di ordinanze di sgombero. In particolare, con riferimento a questi ultimi, rileva il comma 2 che dispone, a specifiche condizioni, l'esenzione IRPEF, IRES, IRAP, TASI e IMU: immobili, Per i soggetti che svolgono attività economica, tali agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti della disciplina europea sugli aiuti *de minimis*, di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, nonché del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014.

D'interesse primario per la X Commissione è prima di tutto l'articolo 4 del provvedimento che reca misure a sostegno delle imprese danneggiate in conseguenza del sopra richiamato evento del 14 agosto scorso. Il comma 1 riconosce benefici alle imprese aventi sede operativa all'interno

della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018, nonché ai professionisti, artigiani e commercianti con sede o unità locale ubicate nella medesima zona, che nel periodo intercorrente tra il 14 agosto 2018 e il 29 settembre 2018, data di entrata in vigore del decreto-legge, hanno subito un decremento del fatturato rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2017. I benefici consistono nel riconoscimento di una somma, riconosciuta a domanda, fino al 100 per cento del predetto decremento e sono nel limite massimo di euro 200.000. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione sostitutiva dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento. Ai sensi del comma 2, il riconoscimento dei benefici opera nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018, e sulla base di criteri e modalità di erogazione stabiliti dal Commissario delegato, nominato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, che provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza. Il comma 3 stabilisce che i contributi sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, *in primis* l'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che contempla l'obbligo di notificare i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti alla Commissione europea al fine di stabilirne la compatibilità con il mercato comune sulla base dei criteri dell'articolo 107, par. 1, del medesimo TFUE. Inoltre si richiama in particolare, per gli aiuti *de minimis*, il citato Regolamento (UE) n. 1407/2013 che è applicabile alle imprese operanti in tutti i settori, salvo specifiche eccezioni, tra cui la produzione di prodotti agricoli, il cui

massimale è stabilito entro il limite di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Rileva per le competenze della X Commissione anche l'articolo 8, che istituisce una zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento del 14 agosto 2018. Il comma 1 istituisce nell'ambito del territorio della città metropolitana di Genova la predetta zona franca il cui perimetro territoriale è definito con provvedimento del commissario delegato, sentiti la regione Liguria e il comune di Genova secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 340 della legge n. 296 del 2006, istitutiva delle Zone franche urbane. Ricorda che il citato comma 340 stabilisce che al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono istituite zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, che provvede al finanziamento di programmi di intervento. Il comma 2 dispone che le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca e che hanno subito a causa dell'evento una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2017, possono richiedere, ai fini della prosecuzione dell'attività nel Comune di Genova, in alternativa ai benefici di cui agli articoli 3 e 4 del provvedimento, le seguenti agevolazioni: esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività d'impresa svolta nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca; esenzione dall'imposta regionale

sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca, nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta; esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica; esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana. Il comma 3 prevede che le esenzioni sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il comma 4 dispone che le esenzioni in esame spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2018. Il comma 5 individua la copertura finanziaria, fino a un massimo di 20 milioni di euro annui per l'anno 2018, a valere sulle risorse stanziati dal successivo articolo 45. Il comma 6 stabilisce che le agevolazioni previste nell'articolo in esame sono concesse ai sensi e nei limiti della richiamata disciplina europea sugli aiuti *de minimis*.

È d'interesse della X Commissione anche l'articolo 36 che reca interventi volti alla ripresa economica, mediante la concessione di contributi alle imprese attive nei seguenti settori, individuati dal comma 1: settore turistico e servizi connessi; pubblici esercizi; commercio; artigianato; attività agrituristica, come definita dalla legge n. 96 del 2006 e dalle pertinenti norme regionali. Le condizioni a cui è subordinata l'erogazione del contributo sono che le predette imprese siano insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici dell'agosto 2017 nei Comuni dell'Isola di Ischia e che abbiano registrato, nei mesi successivi ai suddetti eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per

cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente, nel limite complessivo massimo di 2,5 milioni di euro per il 2018 e di 2,5 milioni di euro per il 2019. Il comma 2 demanda a un provvedimento del Commissario straordinario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la definizione di criteri, procedure, modalità di concessione e calcolo dei contributi e di riparto delle risorse tra i comuni interessati. Il comma 3 specifica che i contributi sono erogati ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013. Il comma 4 reca la clausola di copertura degli oneri finanziari.

È di riguardo per le competenze della X Commissione l'articolo 43, che reca misure urgenti in favore dei soggetti beneficiari di mutui agevolati. In particolare, il comma 1 prevede che i soggetti beneficiari dei mutui agevolati possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 30 giugno 2018 e di un allungamento della durata dei piani di ammortamento, il cui termine non può essere successivo al 31 dicembre 2026. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da INVITALIA S.p.A. la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. INVITALIA, su richiesta dei beneficiari da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito (comprensivo di sorte capitale ed interessi), da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate. Sono fatte salve le transazioni già perfezionate alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Gli oneri, in termini di fabbisogno, sono pari a 30 milioni di euro per il 2018 e a 10 milioni di euro per il 2019, a cui si

provvede ai sensi della norma di copertura di cui all'articolo 45. Il comma 2 autorizza INVITALIA, previa acquisizione di parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato, ad aderire a proposte transattive per importi non inferiori al 25 per cento del debito, comprensivo di sorte capitale, interessi ed interessi di mora, avanzate dai soggetti beneficiari o da altro soggetto interessato alla continuità aziendale, nell'ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi d'impresa ovvero nell'ambito delle attività giudiziali pendenti alla data di entrata in vigore del decreto per il recupero dei crediti in ragione della morosità sulla restituzione delle rate.

Segnala, infine, l'articolo 44 che prevede la possibilità di autorizzare, a decorrere dal 29 settembre 2018 e fino al 31 dicembre 2020, entro un limite temporale massimo di dodici mesi e previo accordo stipulato in sede governativa, un intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria, nei casi di cessazione aziendale nonché nel caso in cui sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale. L'autorizzazione, in deroga ai limiti di durata massima per la cassa integrazione ordinaria e straordinaria, opera anche nel caso in cui sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo; nonché, in alternativa, attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata, nel limite delle risorse stanziare ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e non utilizzate, anche in via prospettica.

Paolo BARELLI (FI) nel ringraziare il relatore per la chiarezza della sua relazione, rileva che la posizione di Forza Italia è quella di far sì che nel minore tempo possibile siano realizzate le opere necessarie per il superamento dell'emergenza e per il rilancio dell'economia dell'area di Genova. È indispensabile intervenire con rapidità ed efficienza, aspetti che non ritrova a pieno in disposizioni specifiche del provvedimento che, anzi, sembrerebbero poter ritardare, se non



impedire, tale rilancio. È un provvedimento che però può e deve essere migliorato nelle Commissioni di merito e in Assemblea. Proprio per le ragioni esposte, preannuncia l'orientamento di astensione del gruppo di Forza Italia, in generale sul provvedimento, ma che potrebbe anche riflettersi sulla proposta di parere del relatore.

Sara MORETTO (PD) condivide la necessità di un percorso rapido per un provvedimento che è già partito in ritardo, come in ritardo è avvenuta la nomina del Commissario straordinario. Riguardo al contenuto, il decreto poteva prevedere, a suo avviso, ulteriori misure per il superamento dell'emergenza. Con riguardo alle competenze della X Commissione, osserva che gli effetti del crollo del 14 agosto sono stati per le imprese sia diretti che indiretti. Infatti sottolinea come le difficoltà della mobilità nella città di Genova susseguenti al crollo e la chiusura di strade hanno danneggiato attività che, in conseguenza del loro isolamento, potrebbero anche chiudere. Auspica che nella proposta di parere del relatore siano contenute richieste di integrazione del testo che contribuiscano alla ripartenza dell'economia di Genova. Si riserva, quindi, di valutare la proposta di parere del relatore per poi esprimere la posizione del suo gruppo.

Pier Luigi BERSANI (LeU) osserva preliminarmente che sarebbe una buona cosa migliorare il decreto con l'approvazione di emendamenti nati dall'ascolto delle esigenze poste da istituzioni e parti sociali coinvolte. Al di là delle competenze specifiche della X Commissione, gli preme sottolineare come l'impostazione del provvedimento ricalchi quelle di provvedimenti emergenziali presi in occasione di eventi sismici, con l'istituzione, ad esempio, di zone rosse. In questo caso si dovrebbe invece centrare l'attenzione sulle questioni legate agli sfollati, su quelle relative a imprese e lavoro e al rilancio di Genova. Riguardo agli sfollati, va elargito un indennizzo e va data loro la facoltà di decidere se invece avere una nuova casa.

Per quanto riguarda le imprese, sarebbe utile affiancare al Commissario straordinario una struttura che stabilisca la gradualità dei rimborsi. Non sono poi sufficienti le aree apposite previste dal decreto, ma vanno riaperte le strade e stabilito un indennizzo anche per le attività che chiudono in conseguenza dei problemi legati alle difficoltà nella mobilità. Sul lavoro, concorda con l'attivazione della cassa integrazione, ma deve essere retrodatata al giorno dell'evento del crollo del ponte. Osserva che è difficile l'equilibrio tra le funzioni di sindaco, che deve fare gli interessi dei cittadini, e quelle di commissario straordinario. Proprio per non danneggiare il rapporto tra il sindaco e la sua cittadinanza, sarebbe positivo che nella sua qualità di commissario straordinario, il sindaco fosse affiancato da una struttura consultiva formata dalle parti sociali. Riguardo all'articolo 1 del decreto, che prevede l'esclusione dalla ricostruzione della Società concessionaria, rileva come in altri Paesi prima si chiede il ripristino dell'opera da parte della società ritenuta responsabile e dopo, eventualmente, la si porta in Tribunale.

Rachele SILVESTRI (M5S) è consapevole che il provvedimento non sia stato tempestivo, ma ciò è dovuto alla necessità che fosse fatto bene. Rileva come l'ottanta per cento degli sfollati sia stata sistemata e che il restante venti per cento deve decidere se avere l'indennizzo o, invece, una casa. Il problema più rilevante è, a suo avviso, quello legato alle imprese che non possono riaprire.

Anche in qualità di abitante della regione Marche, sottolinea le disposizioni del decreto finalizzate a favorire la ricostruzione, non ancora partita, dei territori del Centro Italia sconvolti dagli eventi sismici del 2016. Ricorda, al proposito, come il 26 ottobre ricorrono due anni dal terremoto che tra l'altro ha distrutto in gran parte Camerino, oltre ad altri centri, ed ha nel contempo creato danni talvolta irreparabili e difficoltà ad attività produttive e commerciali.

Diego BINELLI (Lega), *relatore*, replicando, ringrazia i colleghi intervenuti per il loro contributo e invita a fargli pervenire informalmente contributi che valuterà in sede di formulazione della sua proposta di parere.

Gianluca BENAMATI, *presidente*, ricorda che la Commissione dovrebbe esprimere, nella seduta di domani il parere alle Commissioni competenti. A tal fine invita il relatore a far conoscere informalmente, ove possibile, ai componenti della Commissione la propria proposta di parere prima della seduta di domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.**

**C. 1201 Governo.**

(Relazione alla XIV Commissione).

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.**

**Doc. LXXXVII, n. 1.**

(Parere alla XIV Commissione).

(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Gianluca BENAMATI, *presidente*, ricorda che l'esame da parte della Commissione Attività produttive si avvierà congiuntamente sui due provvedimenti. Concluso l'esame preliminare, l'esame proseguirà disgiuntamente e dovrà concludersi con l'approvazione di una relazione sulla Legge di delegazione europea e di un parere sulla relazione consuntiva.

Ricorda inoltre che, sulla base delle disposizioni regolamentari, le Commissioni di settore possono esaminare ed approvare emendamenti al disegno di legge di delegazione europea, per le parti di competenza, che sono poi trasmessi alla XIV

Commissione. Ricorda, inoltre, che gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili.

In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti. Gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono quindi trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale.

Ricorda, infine, che come concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza dello scorso 10 ottobre, il termine per la presentazione di eventuali proposte emendative è fissato a domani, alle ore 10.

Fabio BERARDINI (M5S), *relatore*, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame.

La X Commissione è chiamata ad esaminare, per le parti di sua competenza, il disegno di legge di delegazione europea per il 2018, predisposto dal Governo in base all'articolo 29 della legge n. 234 del 2012. Il disegno di legge, come si legge nella relazione, contiene le disposizioni di delega necessarie per l'adozione delle direttive dell'Unione europea pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, nonché degli altri atti dell'Unione europea necessari all'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto europeo, successivamente al 2 agosto 2017, data di approvazione in prima lettura al Senato del disegno di legge di delegazione europea 2016-2017, divenuto poi la legge 25 ottobre 2017, n. 163.

Ricorda che in base al citato articolo 29 della legge n. 234 del 2012, infatti, la legge comunitaria annuale è stata sostituita da due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea; la legge europea, che contiene norme di diretta

attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea. Il comma 4 prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta alle Camere, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un disegno di legge di delegazione europea, con l'indicazione dell'anno di riferimento entro il 28 febbraio di ogni anno.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 234 del 2012, il disegno di legge di delegazione europea 2018 stabilisce – con riferimento ad alcuni atti dell'Unione europea – principi e criteri direttivi specifici cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare e a quelli generali di delega.

Il disegno di legge consta di 22 articoli.

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della X Commissione, rilevano gli articoli 20, 21 e 22.

L'articolo 20 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/821 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di alcune materie prime originarie di zone di conflitto o ad alto rischio, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia. Il regolamento (UE) 2017/821 deriva dall'impegno dei Paesi dell'Unione europea di interrompere il nesso tra conflitti e sfruttamento illecito dei minerali, onde evitare gravi violazioni dei diritti umani, coinvolgendo in questo processo gli importatori di minerali che

sono chiamati ad effettuare controlli ed adottare misure per garantire un approvvigionamento di minerali libero da utilizzi illeciti. A tal fine, il regolamento prevede l'applicazione di un dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di taluni minerali e dell'oro, ed impone loro obblighi diretti ad una maggiore consapevolezza delle operazioni economiche collegate a regioni instabili del mondo. Il Regolamento istituisce un sistema dell'Unione sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, al fine di ridurre le possibilità per i gruppi armati e le forze di sicurezza di praticare il commercio di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro. Il regolamento è strutturato in modo da garantire la trasparenza e la sicurezza relativamente alle pratiche di approvvigionamento degli importatori dell'Unione, e delle fonderie e delle raffinerie in zone di conflitto o ad alto rischio. Il comma 3 dell'articolo 20 del disegno di legge in esame stabilisce i seguenti principi e criteri direttivi specifici: la designazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità nazionale competente responsabile dell'applicazione effettiva ed uniforme del Regolamento, nonché dell'esecuzione dei controlli *ex post* finalizzati a garantire che gli importatori dell'Unione dei minerali o dei metalli adempiano agli obblighi previsti dal regolamento, nonché della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione europea, con le rispettive autorità doganali e le altre autorità competenti degli Stati membri; la definizione delle modalità dei controlli *ex post* in conformità alle disposizioni dell'articolo 11 del Regolamento; l'istituzione presso l'autorità nazionale competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un Comitato per il coordinamento delle attività per assicurare l'applicazione effettiva e uniforme del Regolamento, composto da rappresentanti delle diverse Amministrazioni coinvolte; la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni del regolamento; la destinazione di quota parte dei proventi

derivanti dalle sanzioni pecuniarie previste all'attuazione delle misure di controllo, nella misura di almeno il 50 per cento dell'importo complessivo.

L'articolo 21 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844 che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. La direttiva – entrata in vigore il 9 luglio 2018 e composta di 5 articoli – si pone come obiettivo generale quello di promuovere una maggiore diffusione dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici, al fine di ottenere riduzioni delle emissioni di gas serra e contribuire al tempo stesso ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Il termine di recepimento è il 10 marzo 2020. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234/2012, il Governo dovrà assicurare che le norme introdotte favoriscano, nel rispetto delle disposizioni europee, l'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici, al fine di minimizzare gli oneri a carico della collettività, anche mediante la sostituzione di sanzioni amministrative pecuniarie a quelle di ordine civilistico. I decreti delegati sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza Unificata, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Ritiene utile ricordare quale sia allo stato attuale la disciplina nazionale di recepimento della Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Modificate dalla direttiva oggetto di delega. In recepimento della direttiva 2010/31/UE, con l'articolo 6 del decreto-legge n. 63 del 2013, è stato introdotto l'attestato di prestazione energetica degli edifici (APE) che sostituisce il precedente attestato di certificazione ener-

getica. Il nuovo attestato è in vigore a decorrere dal 1° ottobre 2015. Sempre in recepimento di quanto disposto dalla Direttiva 2010/31/UE, l'articolo 5 del decreto-legge n. 63 del 2013, ha introdotto nel decreto legislativo n. 192 del 2005 l'articolo 4-*bis* il quale prevede che a partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero e che dal 1° gennaio 2021 la disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione. La norma citata ha altresì introdotto la previsione della definizione del Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero da trasmettersi alla Commissione europea. Il Decreto interministeriale 19 giugno 2017 ha approvato il « Piano d'azione nazionale per incrementare gli edifici ad energia quasi zero ».

La Direttiva 2012/27/UE è stata recepita a livello nazionale con il decreto legislativo n. 102 del 2014, successivamente modificato e integrato dal decreto legislativo n. 141 del 2016. Il decreto legislativo contiene una serie di misure eterogenee per la promozione e il miglioramento dell'efficienza e molteplici adempimenti per realizzarle, in capo a più soggetti istituzionali. Il decreto legislativo n. 102 del 2014 prevede inoltre specifiche misure per la promozione dell'efficienza energetica negli edifici privati e pubblici e, in particolare, il programma per rendere più efficiente il patrimonio edilizio pubblico. È prevista l'istituzione di una cabina di regia per il coordinamento degli interventi per l'efficienza energetica, che ha, tra gli obiettivi principali, quello di coordinare l'attuazione del programma per la riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione centrale. Il decreto ministeriale 9 gennaio 2015 ha disciplinato le « modalità di funzionamento della cabina di regia ».

L'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2014 ha demandato all'ENEA l'elaborazione di una proposta di interventi di medio-lungo termine per il

miglioramento della prestazione energetica degli immobili, sia pubblici che privati, e la sottoposizione del documento all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata. A novembre 2015 è stata quindi adottata dall'ENEA la Strategia per la riqualificazione energetica del parco immobiliare nazionale.

L'articolo 5 ha demandato al Ministero dello Sviluppo economico la predisposizione, ogni anno, a decorrere dal 2014, di un programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione.

Il decreto ministeriale 16 settembre 2016, attuativo del citato articolo 5, comma 5, reca le « Modalità di attuazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale ». In attuazione dell'articolo 16, comma 3 di tale decreto sono state realizzate delle Linee Guida al « Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC) ». Il Decreto interministeriale 31 maggio 2018 ha approvato il programma di interventi 2017 per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale (PREPAC 2017).

Infine, ricorda che il potenziamento dell'efficienza energetica degli edifici è stato perseguito dal legislatore nazionale anche attraverso un apposito regime di detrazioni fiscali per tali interventi.

L'articolo 22, al comma 1, delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di

gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010. In particolare, la relazione illustrativa evidenzia che l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938 fa riferimento, in primo luogo, all'attuazione dei meccanismi di solidarietà ivi previsti, incluso l'affidamento di compiti determinati ai gestori del sistema di trasporto e agli operatori del gas interessati; in secondo luogo, all'individuazione di criteri direttivi in tema di compensazioni economiche tra Stati membri e soggetti interessati, per le attività connesse all'attuazione dei meccanismi stessi, anche in coordinamento con l'Autorità di regolazione per gli aspetti di competenza; in terzo luogo, alla competenza ad intervenire per garantire misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti anche nelle zone emergenti e isolate.

Ricorda che il regolamento (UE) 2017/1938 prevede misure di rafforzamento della sicurezza energetica dell'Unione europea, che rappresenta uno degli obiettivi della strategia dell'Unione dell'energia, indicati nella comunicazione della Commissione COM (2015) 80 final del 25 febbraio 2015. In particolare, il regolamento (che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010, rispetto al quale intende migliorare le azioni di prevenzione e di mitigazione) introduce misure volte a far fronte ad un'eventuale carenza di gas causata da interruzioni nelle forniture o da una domanda straordinariamente elevata, al fine di assicurare la continuità dell'approvvigionamento di gas nei Paesi dell'Unione. Il regolamento dispone misure atte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione assicurando il corretto e costante funzionamento del mercato interno del gas naturale, permettendo l'adozione di misure eccezionali da attuare qualora il mercato non sia più in grado di fornire i necessari approvvigionamenti di gas, comprese misure di solidarietà di ultima istanza, e prevedendo la chiara definizione e attribuzione delle responsabilità fra le imprese di gas naturale, gli Stati membri e l'Unione per quanto ri-



guarda l'azione preventiva e la reazione a reali interruzioni dell'approvvigionamento di gas.

Il comma 2 dell'articolo 22 del disegno di legge in esame chiarisce che i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze. Il comma 3 enumera i principi e i criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a seguire nell'esercizio della delega, oltre i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012. Il primo principio direttivo riguarda il riordino, coordinamento e aggiornamento delle disposizioni nazionali, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili, per l'attuazione dei meccanismi di solidarietà previsti dallo stesso regolamento e per la definizione di misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti anche nelle zone emergenti e isolate. In particolare, si fa riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, nonché del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE. Ricorda che il decreto legislativo n. 164 del 2000, come successivamente modificato dal decreto legislativo n. 93 del 2011, ha previsto che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, fossero stabilite regole per il dispacciamento in condizioni d'emergenza e definiti gli obblighi di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale; che il Ministero dello sviluppo economico provvedesse altresì alla sicurezza, all'economicità e alla programmazione a lungo termine del sistema nazio-

nale del gas; che, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività, dell'integrità delle apparecchiature e degli impianti di utilizzazione del gas naturale, il Ministero dello sviluppo economico potesse adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia. Il decreto legislativo n. 93 del 2011 ha poi previsto l'emanazione, da parte del Ministro dello sviluppo economico, di atti di indirizzo e l'adozione degli opportuni provvedimenti al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per il sistema del gas naturale e dell'energia elettrica e la definizione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di un piano di azione preventivo e di un piano di emergenza e monitoraggio della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale.

Un altro principio direttivo è l'individuazione delle modalità tecniche e finanziarie per l'applicazione delle misure di solidarietà in caso di emergenza del sistema del gas naturale ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938, anche al fine di prevedere che determinati compiti, nell'espletamento del meccanismo di solidarietà, siano affidati ai gestori del sistema di trasporto e agli operatori del gas interessati. Il suddetto articolo 13 prevede, in caso di richiesta, da parte di uno Stato membro, di applicazione di una misura di solidarietà, che lo Stato membro direttamente connesso allo Stato membro richiedente o, se questo lo prevede, la sua autorità competente oppure il gestore di sistemi di trasporto o di distribuzione adottati, per quanto possibile senza creare situazioni pericolose, le misure necessarie per garantire che l'approvvigionamento di gas ai clienti diversi dai clienti protetti nel quadro della solidarietà nel suo territorio sia ridotta o interrotta nella misura necessaria e fintantoché non sia assicurato l'approvvigionamento di gas ai clienti protetti nel quadro della solidarietà nello Stato membro richiedente. Lo Stato membro richiedente assicura che il volume di gas in questione sia effettivamente fornito ai clienti protetti nel quadro della solidarietà nel proprio territorio.

Altro principio direttivo per l’emanazione dei decreti legislativi previsti dall’articolo 22 consiste nell’individuazione dei criteri per la determinazione delle compensazioni economiche per le attività connesse all’attuazione dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938, anche sulla base delle indicazioni fornite dall’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) per gli aspetti di competenza. Ricorda, infatti, che, ai sensi del citato articolo 13 del Regolamento, la solidarietà è prestata sulla base della compensazione. Lo Stato membro richiedente solidarietà versa tempestivamente o assicura il tempestivo versamento di un’equa compensazione allo Stato membro che presta solidarietà. Tale equa compensazione copre almeno: il gas distribuito nel territorio dello Stato membro richiedente; tutti gli altri costi pertinenti e ragionevoli sostenuti nel prestare solidarietà, compresi, se del caso, i costi di tali misure eventualmente stabiliti in precedenza; il versamento di eventuali compensazioni derivanti da procedimenti giudiziari, procedimenti arbitrali o analoghi e conciliazioni, nonché delle relative spese giudiziali che interessano lo Stato membro che presta solidarietà nei confronti dei soggetti coinvolti in tale prestazione di solidarietà.

Ultimo criterio direttivo è la previsione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, nei limiti di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall’attuazione dell’articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Ricorda infine che rientrano proprio tra gli obiettivi al 2030 della nuova Strategia energetica nazionale 2017 (SEN), in coerenza con il Regolamento (UE) 2017/1938: la diversificazione delle fonti di

approvvigionamento, attraverso l’ottimizzazione dell’uso delle infrastrutture esistenti e con lo sviluppo di nuove infrastrutture di importazione, realizzate da soggetti privati; il miglioramento della flessibilità del sistema nazionale rispetto alle fonti di approvvigionamento e del margine di sicurezza in caso di elevati picchi di domanda; il coordinamento dei piani di emergenza nazionali con quelli degli altri Paesi che sono collegati al medesimo corridoio di approvvigionamento fisico, come previsto dal nuovo regolamento europeo sulla sicurezza del sistema del gas, stabilendo anche possibili misure di solidarietà tra Stati membri. Il medesimo documento richiama il Regolamento (UE) 2017/1938 anche con riferimento alle misure relative alla solidarietà tra gli Stati membri in caso di gravi problemi di approvvigionamento. L’Italia ha l’opportunità – si evidenzia nel documento – di: differenziare la provenienza degli approvvigionamenti al sistema nazionale ai fini della propria sicurezza e di quella degli altri mercati europei, che potranno usufruire, non soltanto in caso di crisi, di altre fonti; ottenere benefici economici dalla possibilità che il gas possa transitare verso altri Paesi europei, siano essi dovuti alla crescente liquidità, alle tariffe di transito verso altri *hub* oppure agli accordi economici stipulati per fornire solidarietà ad altri Stati membri.

Con riguardo alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2017, il documento è articolato in quattro parti. La parte prima è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e al nuovo quadro istituzionale. Nella parte seconda, la più rilevante, la Relazione illustra l’azione svolta dal Governo nell’ambito delle principali politiche orizzontali e settoriali dell’Unione. La parte terza è rivolta al tema delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale. Infine, la parte quarta concerne il coordinamento nazionale delle politiche europee. La Relazione è accompagnata da cinque allegati, che presentano, oltre all’elenco degli acronimi, dettagliate informazioni riguardanti: i Consigli dell’Unione europea e i Consigli europei svolti

nel corso del 2017; i flussi finanziari dall'Unione europea all'Italia nel 2017; le direttive recepite dall'Italia nel medesimo anno; i seguiti dati agli atti di indirizzo (o documenti conclusivi) approvati dalla Camera e dal Senato.

Con riferimento alla seconda parte e alle materie di competenza della X Commissione, rilevano, tra gli atti richiamati nella relazione, le iniziative volte a creare nuove opportunità per i consumatori e per le imprese, nonché ad incoraggiare la modernizzazione e l'innovazione del Mercato Unico europeo.

Con riguardo alla proprietà intellettuale, nell'ambito della partecipazione europea ai lavori dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI), l'Italia ha operato per il mantenimento di una posizione di contrarietà dell'Unione europea a ogni modifica o revisione del sistema di protezione internazionale delle indicazioni geografiche. Il 17 ottobre 2017 è stata approvata la legge di delegazione europea 2016-2017, contenente la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni concernenti l'istituzione della tutela brevettuale unitaria ed il TUB. Il nostro Paese nel settore della « Contraffazione di merci con impatto sulla salute e sicurezza pubblica » ha contribuito a numerose operazioni internazionali di valenza strategica.

In relazione all'*e-commerce*, il 25 maggio 2016 la Commissione europea ha adottato un pacchetto, composto da tre proposte legislative, con l'obiettivo di promuovere il commercio elettronico in Europa. Il 2 maggio 2017 è stato adottato il piano d'azione sul rafforzamento della rete europea SOLVIT con l'obiettivo di garantire a cittadini e imprese una migliore applicazione delle norme europee. Il Piano ha posto particolare attenzione al numero limitato e decrescente di imprese che si sono finora rivolte al servizio; per questo motivo, la Commissione europea sostiene iniziative volte a intensificare la cooperazione con le reti d'informazione e assistenza alle imprese, in particolare con la rete europea Enterprise Europe Network che aiuta le PMI e le *start up*, e ha

richiesto agli Stati membri di intraprendere analoghe misure a livello nazionale.

Nell'ambito del pacchetto « Contratti digitali » nel 2015 la Commissione ha presentato due proposte legislative, entrambe basate sull'approccio della piena armonizzazione e intese ad eliminare gli ostacoli alla fornitura transfrontaliera di contenuto digitale (COM(2015) 634) e alla vendita *online* e ad altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015) 635), con l'obiettivo di ridurre l'incertezza giuridica per le imprese e i consumatori e gli oneri per le imprese.

Con riferimento alle politiche industriali, a seguito della presentazione del Piano Nazionale Industria 4.0 avvenuta a settembre 2016, e della prima attuazione con le norme approvate nella legge di bilancio 2017, nel corso del 2017 è stato dato seguito agli adempimenti normativi necessari alla costituzione di Centri di competenza ad alta specializzazione (Competence center), strutture che hanno lo scopo di supportare l'innovazione delle piccole, medie e grandi imprese italiane. Tali centri rappresentano la rete nazionale del Piano e si configurano in linea con il progetto I4MS (ICT Innovation for Manufacturing SMEs, innovazioni ICT per le PMI manifatturiere) della Commissione europea per la costituzione di una rete europea per la ricerca e il trasferimento tecnologico.

In relazione alla ricerca scientifica e tecnologica, si ricorda che il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) 2015-2020 costituisce la cornice all'interno della quale si realizzano tutti gli interventi di ricerca e ha iniziato ad essere pienamente attuato nell'annualità 2017.

Per quanto riguarda il settore aerospaziale, la strategia nazionale è finalizzata a garantire un forte coordinamento nazionale. A tale scopo, è stata istituita la « Cabina di Regia Spazio », istituita presso la Presidenza del Consiglio. In tal senso, è stato definito il « Piano Strategico Space Economy ».

Con riferimento alle politiche energetiche, nel 2017 sul pacchetto legislativo « Energia pulita per tutti gli europei »

presentato dalla Commissione europea a novembre 2016 è stato conseguito un orientamento generale da parte del Consiglio dell'Unione europea sulla maggior parte delle proposte. Il pacchetto comprende: una proposta di Regolamento sulla *Governance* dell'Unione dell'Energia; quattro proposte sul nuovo assetto del mercato elettrico; due Proposte di revisione di Direttive in materia di efficienza energetica; una proposta di revisione della Direttiva sulle fonti rinnovabili. Per quanto riguarda il settore gas, nel 2017 è stato portato a compimento l'*iter* legislativo del Regolamento sulla sicurezza degli approvvigionamenti gas e alla fine dell'anno la Commissione europea ha presentato una proposta di revisione della Direttiva sul mercato interno del gas. Infine, nel 2017 sono stati portati a compimento anche gli *iter* legislativi riguardanti la decisione che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e il regolamento sull'etichettatura energetica. Il Regolamento sul mercato interno dell'elettricità – COM(2016) 861 – stabilisce un quadro regolatorio per il mercato interno dell'energia elettrica in tutta l'UE, prevedendo varie disposizioni tecniche su temi quali ad esempio l'armonizzazione dei regimi tariffari e nuovi compiti per i gestori della rete di distribuzione. La Direttiva sulle norme comuni per un mercato interno dell'elettricità – COM(2016) 864 – mira a promuovere lo sviluppo di nuovi servizi e ad accrescere l'efficacia del mercato. L'orientamento generale raggiunto al Consiglio di dicembre 2017 non ha però approvato una delle novità più significative della proposta originaria della Commissione, la liberalizzazione dei prezzi al dettaglio. Gli Stati membri potranno, pertanto, continuare a regolamentare i prezzi temporaneamente per assistere e proteggere i consumatori civili vulnerabili o in condizioni di povertà energetica.

Il Regolamento sulla preparazione ai rischi nel settore dell'elettricità – COM(2016) 862 – stabilisce un quadro comune di norme su come prevenire, preparare e gestire le situazioni di crisi nel

settore dell'elettricità. Il Regolamento che istituisce l'Agenzia per la cooperazione dei regolatori nazionali dell'energia (ACER) – COM(2016) 863 – prevede il rafforzamento dei poteri dell'ACER sulle questioni transfrontaliere, che richiedono una decisione regionale coordinata, attraverso un processo decisionale rapido ed efficace. Nel corso del negoziato l'Italia, insieme ad altre delegazioni tra cui Francia, Germania e Spagna, ha spinto per far in modo che l'agenzia diventi più democratica, trasparente e indipendente a fronte di maggiori competenze ad essa assegnate. Si richiama su tali temi la risoluzione parlamentare adottata dalla X commissione della Camera dei deputati il 2 agosto 2017.

La Commissione europea ha, inoltre, emanato a novembre 2017 una proposta di Direttiva sul mercato del gas naturale riguardante la modifica della direttiva 73/2009. La modifica è ritenuta necessaria dalla Commissione al fine di garantire che le tutele stabilite dalla Direttiva 2009 per il mercato interno all'Unione siano estese anche alle interconnessioni tra Stati membri dell'Unione e Paesi terzi. La Commissione è giunta alla conclusione che le norme applicabili ai gasdotti che collegano due o più Stati membri, non si applichino ai gasdotti che dai Paesi terzi entrano nell'Unione. Pertanto, la Commissione europea ha ritenuto necessario proporre una revisione della Direttiva gas che mira a definire e precisare in modo esplicito e coerente anche il quadro normativo applicabile a tutti i gasdotti da e verso i Paesi terzi. Il Regolamento sulla sicurezza degli approvvigionamenti gas è stato e pubblicato in *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ad ottobre 2017. La Decisione che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e a strumenti non vincolanti fra Stati Membri e Paesi terzi nel settore dell'energia, il cui scopo è assicurare la conformità al diritto dell'Unione degli accordi, ha concluso il suo *iter* legislativo ed è stata pubblicata in *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ad aprile 2017. Nel pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei», per quanto riguarda l'efficienza

energetica, la Commissione ha proposto la revisione della Direttiva sull'Efficienza Energetica (EED) e della Direttiva sulla Prestazione energetica degli edifici (EPBD), mentre per quanto riguarda le energie rinnovabili ha proposto la revisione della Direttiva sulle fonti rinnovabili. Sempre in tema di efficienza energetica nel 2017 si è anche concluso l'iter legislativo del Regolamento sull'etichettatura energetica. Sulla proposta di revisione della Direttiva – COM(2016) 761 – sull'efficienza energetica l'orientamento generale ottenuto dal Consiglio energia a giugno 2017 prevede un livello del contributo nazionale pari all'1,5 per cento per il periodo 2020 – 2025 e dell'1 per cento per il periodo 2025-2030. Si richiamano sul tema le risoluzioni parlamentari adottate dalla X commissione permanente della Camera dei Deputati il 21 giugno 2017 e dal Senato del 17 maggio 2017.

Per quanto riguarda il turismo, in accordo con le più recenti politiche del Parlamento europeo e della Commissione europea, è stato approvato in via definitiva il « Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017-2022 » (PST). In esso sono stati recepiti i principi ispiratori, e le indica-

zioni degli Organismi europei, in particolare la « Risoluzione del Consiglio del 21 maggio 2002 sul futuro del turismo europeo (2002/C 135/01) ». Il PST, che è stato concepito in sinergia con il « Piano nazionale Industria 4.0 », è diventato lo strumento previsionale degli obiettivi generali e specifici, dal quale discendono azioni per il settore, in accordo con quanto previsto dalla « Comunicazione Della Commissione Al Parlamento Europeo, Al Consiglio, Al Comitato Economico E Sociale Europeo Ed Al Comitato Delle Regioni » Com(2010) 352 del 30 giugno 2010, « L'Europa, prima destinazione turistica mondiale – un nuovo quadro politico per il turismo europeo ». Il Piano è soggetto a revisioni biennali e si attuerà mediante piani annuali, di livello inferiore. Al *Made in Italy* è dedicata una linea d'intervento esclusiva, denominata « Promozione integrata del *Made in Italy* e delle sue linee di eccellenza ».

Gianluca BENAMATI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**



## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del prof. Valerio Onida e della prof.ssa Anna Maria Poggi nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 294 Meloni e C. 1071 D'Uva, recanti disposizioni per favorire l'equità del sistema previdenziale ..... 132

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209 Governo (Parere alle Commissioni VIII e IX) (*Esame e rinvio*) .... 132

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) ..... 139

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 16 ottobre 2018.*

**Audizione del prof. Valerio Onida e della prof.ssa Anna Maria Poggi nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 294 Meloni e C. 1071 D'Uva, recanti disposizioni per favorire l'equità del sistema previdenziale.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.45 alle 11.55.

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 16 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.*

**La seduta comincia alle 11.55.**

**DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.**

**C. 1209 Governo.**

(Parere alle Commissioni VIII e IX).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Andrea GIACCONE, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite VIII e IX, del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze (C. 1209).

Invita, quindi, la relatrice, onorevole Giannone, a svolgere la relazione introduttiva.

Veronica GIANNONE (M5S), *relatrice*, dopo avere segnalato preliminarmente che il provvedimento consta di quarantasei articoli, suddivisi in cinque Capi, procede all'illustrazione del Capo I, che reca interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del comune di Genova. In particolare, soffermandosi sulle disposizioni che rientrano nei temi di competenza della XI Commissione, osserva che l'articolo 1 prevede, al comma 1, la nomina di un Commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi, crollato a Genova lo scorso 14 agosto, e il ripristino del connesso sistema viario. Il Commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per un periodo di dodici mesi, prorogabile o rinnovabile per non oltre un triennio. Rileva che, sulla base del comma 2, il compenso è determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in una misura non superiore al doppio di quella indicata dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, che fissa il limite di spesa in 50.000 euro annui per la parte fissa e 50.000 euro annui per la parte variabile. Il medesimo comma 2 prevede l'istituzione di una struttura di supporto alle dirette dipendenze del Commissario straordinario, composta da un contingente massimo di venti unità di personale, di cui una unità di personale dirigenziale di livello non generale, provenienti da pubbliche amministrazioni centrali o degli enti territoriali, in possesso delle competenze e dei requisiti professionali necessari per l'espletamento delle funzioni commissariali. A tale personale, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo e che conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di provenienza, è riconosciuto, se non dirigente, il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'in-

dennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente della struttura è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale della struttura sono rimborsati alle amministrazioni di appartenenza dal Commissario straordinario, mentre rimangono a carico della contabilità speciale, contestualmente istituita ai sensi del successivo comma 8, gli oneri relativi al trattamento economico accessorio. Segnala che per il finanziamento delle disposizioni in esame è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

Segnala, inoltre, che il comma 4 prevede la possibilità per il Commissario straordinario di nominare fino a due sub-commissari, per un periodo massimo di dodici mesi e rinnovabile, il cui compenso è determinato in misura non superiore all'ammontare indicato dal già ricordato articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011.

Passa, quindi, all'articolo 2, che reca disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali. In particolare, si prevede la possibilità per gli anni 2018 e 2019, per la regione Liguria, la Città metropolitana di Genova e il comune di Genova, di assumere, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente, fino a ulteriori 250 unità di personale con contratti di lavoro a tempo determinato con funzioni di protezione civile, polizia locale e di supporto all'emergenza, nel limite complessivo di spesa di euro 3,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di euro 10 milioni di euro per l'anno 2019. Alle assunzioni si provvede attingendo dalle graduatorie di concorsi pubblici ancora vigenti e, qualora

non risulti individuabile personale con il profilo professionale richiesto, attraverso selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche semplificati.

Segnala che, all'articolo 3, che reca disposizioni fiscali in favore dei soggetti danneggiati dal crollo del ponte Morandi, il comma 5 sospende dal 15 agosto 2018 al 31 dicembre 2019 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione e per le attività esecutive degli agenti della riscossione riguardanti non solo i tributi, ma anche, come risulta dal richiamo all'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, delle somme dovute a qualsiasi titolo all'INPS.

Rileva, quindi, che l'articolo 6 prevede la progettazione e la realizzazione, in via d'urgenza, di infrastrutture ad alta automazione, di sistemi informatici e delle opere accessorie, finalizzate a garantire l'ottimizzazione dei flussi veicolari in entrata e in uscita dal porto di Genova. A tali attività sovrintende il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le risorse umane disponibili a legislazione vigente. Segnala, in particolare, il comma 2, che assegna alla Direzione marittima – Capitaneria di porto di Genova, 375.000 euro nel 2018 e 875.000 euro per il 2019, per fare fronte alle esigenze di carattere operativo e logistico in ambito portuale, attraverso l'impiego del personale proveniente dagli altri comandi periferici del Corpo (ventitré militari, come si legge nella relazione tecnica), secondo il principio di prossimità, all'acquisto di mezzi e all'efficientamento delle strutture logistiche.

Passa ora all'articolo 8, il quale dispone, per il sostegno alle imprese colpite dagli effetti del crollo del ponte Morandi, l'istituzione della zona franca urbana nel territorio della Città metropolitana di Genova, che comporta, per le imprese medesime, una serie di agevolazioni relative al periodo di imposta in corso, tra le quali segnalo l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione

obbligatoria infortunistica, a carico del datore di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero spetta anche ai titolari di reddito da lavoro autonomo operanti nella zona franca urbana (comma 2, lettera d)). Segnala che, ai sensi del comma 4, i benefici fiscali e contributivi spettano anche alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2018.

Passa, quindi, al Capo II, che introduce misure per garantire la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti. Si sofferma, in particolare, sull'articolo 12, che dispone, al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di cui si prevede la possibilità di articolazioni territoriali. All'Agenzia, che ha il compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario nazionale, funzione già esercitata dall'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), e delle infrastrutture stradali e autostradali, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 300 del 1999 per quanto non disciplinato dal decreto in esame. Contestualmente, al comma 2, la norma dispone la soppressione della citata Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), le cui funzioni sono attribuite appunto all'Agenzia, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce le relative risorse umane, strumentali e finanziarie. L'Agenzia ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e i poteri di indirizzo, vigilanza e controllo strategico sono esercitati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Come previsto dal comma 6, sono organi dell'Agenzia il direttore, scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'agenzia; il comitato direttivo, composto da quattro membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede,

e il collegio dei revisori dei conti. Sulla base del comma 7, il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e il suo incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata anche occasionale. Il comitato direttivo è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Metà dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia e non percepiscono alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento dell'incarico nel comitato direttivo. I componenti del comitato direttivo non possono svolgere attività professionale, né essere amministratori o dipendenti di società o imprese, nei settori di intervento dell'Agenzia. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori legali, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze, secondo i criteri e parametri previsti per gli enti e organismi pubblici, e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia. I commi 8 e 9 prevedono l'adozione di uno statuto e di un regolamento di amministrazione. A tale ultimo riguardo, segnala che il regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, attraverso la previsione di due distinte articolazioni competenti ad esercitare, rispettivamente, le funzioni già svolte dall'ANSF in materia di sicurezza ferroviaria e le nuove compe-

tenze in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, cui sono preposte due posizioni di ufficio di livello dirigenziale generale. Il regolamento, inoltre, fissa le dotazioni organiche complessive del personale di ruolo dipendente dall'Agenzia nel limite massimo di 434 unità, di cui trentacinque di livello dirigenziale non generale e due uffici di livello dirigenziale generale, e determina le procedure per l'accesso alla dirigenza, nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il comma 11 dispone che i dipendenti dell'ANSF a tempo indeterminato sono inquadrati nel ruolo dell'Agenzia e mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento e in applicazione di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al successivo comma 16. Per i restanti contratti di lavoro, l'Agenzia subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti, comprese le collaborazioni in corso, che restano in vigore sino a naturale scadenza. Sulla base del comma 12, inoltre, è assegnato all'Agenzia un ulteriore contingente di personale di centoventidue unità, destinato all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, e di otto posizioni di uffici di livello dirigenziale non generale, mentre, come disposto dal comma 13, nell'organico dell'Agenzia sono presenti due posizioni di uffici di livello dirigenziale generale. Il comma 14 dispone che, in fase di prima attuazione e per garantire l'immediata operatività dell'ANSFISA, per lo svolgimento delle nuove competenze in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, sino all'approvazione del regolamento di amministrazione, l'Agenzia provvede al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima di sessantuno unità, mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, e tale da garantire la massima neutralità e impar-

zialità. Il personale selezionato è comandato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso nel ruolo dell'Agenzia con la qualifica assunta in sede di selezione e con il riconoscimento del trattamento economico equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro e, se più favorevole, il mantenimento del trattamento economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e continuative, mediante assegno *ad personam* riassorbibile e non rivalutabile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia del personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni comporta la riduzione, in misura corrispondente, della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie. Quanto alla distribuzione temporale delle assunzioni, rileva che, al comma 15, l'Agenzia è autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato di centoquarantuno unità di personale e di quindici dirigenti nel corso dell'anno 2019 e di settanta unità di personale e di dieci dirigenti nel corso dell'anno 2020, da inquadrare nelle aree iniziali stabilite nel regolamento. Il comma 16 prevede l'applicazione al personale e alla dirigenza dell'Agenzia delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC). Segnala, infine, che, come disposto dal comma 19, gli organi dell'ANSF rimangono in carica fino alla nomina degli organi dell'Agenzia e che, nelle more della piena operatività della stessa, le funzioni e le competenze ad essa attribuite, ove già esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati.

Rileva, altresì, che l'articolo 13 dispone l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'archivio

informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP) e che l'articolo 14 prevede la realizzazione e gestione, in via sperimentale, di un sistema di monitoraggio dinamico da applicare alle infrastrutture stradali e autostradali che presentano condizioni di criticità connesse al passaggio di mezzi pesanti.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 15, che autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad assumere a tempo indeterminato, nel corso dell'anno 2019, centodieci unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, da inquadrare nel livello iniziale della III area, e novanta unità di personale, da inquadrare nella seconda fascia retributiva della II area. Tali assunzioni sono effettuate, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, in aggiunta alle percentuali di assunzione previste dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2019. La dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è conseguentemente rimodulata, garantendo la neutralità finanziaria. A tali fini, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici, in deroga all'obbligo del previo espletamento delle procedure di mobilità e alla disciplina del cosiddetto concorso unico.

Dopo avere segnalato che l'articolo 16 introduce modifiche alle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti, nonché disposizioni in materia di tariffe e di sicurezza autostradale, passa al Capo III, che dispone interventi nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017. In particolare, rileva che l'articolo 17 prevede la nomina di un Commissario straordinario il cui compenso è determinato nella misura non superiore ai già citati limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. La durata massima dell'incarico è fissata in dodici mesi con possibilità di rinnovo.



Rileva che le funzioni del Commissario straordinario sono dettagliate dal successivo articolo 18, che prevede, tra l'altro, che questi si avvalga dell'Unità tecnica – amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 – che provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili, ferme restando le competenze ad essa attribuite – nonché dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., mediante la conclusione di apposita convenzione.

Segnala che l'articolo 31 individua i requisiti che i professionisti devono possedere per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria. A tale proposito, segnala che tra i requisiti richiesti è previsto anche l'assenza di violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 32, che disciplina la struttura del Commissario straordinario. In particolare, il comma 1, dopo avere disposto che il Commissario straordinario opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate, prevede, al comma 2, che esso si avvalga, oltre che dell'Unità tecnica di cui all'articolo 18, comma 4, anche di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, con sede a Roma, a Napoli e nell'Isola di Ischia. Essa, come previsto dal comma 2, è composta da un contingente nel limite massimo di dodici unità di personale non dirigenziale e una unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelte tra il personale delle amministrazioni pubbliche. Il Commissario straordinario può avvalersi anche di un numero massimo di tre esperti, nominati con proprio provvedimento, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Sulla base del comma 3, il personale è posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura

è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente della struttura è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Resta a carico delle amministrazioni di provenienza il trattamento fondamentale, mentre sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario gli oneri relativi al trattamento economico non fondamentale.

I successivi commi 4 e 5 dispongono in materia di compensi agli esperti e di spese per il funzionamento della struttura commissariale, nonché di rimborso al Commissario straordinario, agli esperti e ai componenti della struttura commissariale di spese di viaggio, vitto e alloggio connesse agli spostamenti tra le sedi. Gli oneri sono posti a carico della contabilità speciale istituita dal precedente articolo 19. Segnala, inoltre, che il comma 6 prevede la possibilità per il Commissario straordinario di avvalersi di un comitato tecnico scientifico composto da esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali e di ogni altra professionalità che dovesse rendersi necessaria, a cui non sono dovuti gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati. Infine, al comma 7 si prevede che il Commissario straordinario, nei limiti delle risorse disponibili, può riconoscere al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni in servizio presso la struttura la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al

decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Allo stesso modo, il Commissario straordinario può attribuire al personale dirigenziale della struttura un incremento del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, commisurata ai giorni di effettivo impiego.

Infine, all'articolo 32, in materia di proroga e sospensione di termini, segnala il comma 6, che, intervenendo su quanto previsto dall'articolo 1, comma 752, della legge di bilancio 2018, dispone l'aumento della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato oltre quella di vigenza dello stato di emergenza, stipulati per fare fronte all'emergenza, il raddoppio del numero di unità di personale che può essere assunto dal comune di Lacco Ameno e dal comune di Casamicciola Terme per gli anni 2019 e 2020, nonché l'estensione al comune di Forio della facoltà di assumere personale nel limite di quattro unità per gli anni 2019 e 2020.

Osserva, quindi, che l'articolo 34 prevede la sospensione nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo 29 settembre 2018 – 31 dicembre 2020. La ripresa degli adempimenti e dei pagamenti relativi ai contributi sospesi si effettua entro il 31 gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi. La norma prevede anche la possibilità sia di rateizzare il pagamento fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo e, in tal caso, la regolarizzazione avviene a decorrere dal mese di febbraio 2021, sia, su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, che la ritenuta possa essere operata anche dal sostituto d'imposta. Analogamente, per i medesimi comuni, l'articolo 35 dispone la sospensione di termini per la notifica di cartelle di pagamento e per la riscossione di somme dovute a enti creditori. Tra i termini sospesi, segnala quelli relativi al recupero delle somme a qua-

lunque titolo dovute all'INPS. I termini sospesi riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2021. L'articolo 36, infine, introduce misure per compensare le riduzioni di fatturato subite dalle imprese del settore turistico e agriturismo, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato a seguito degli eventi sismici.

Passa ora al Capo IV, che reca misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in Italia centrale negli anni 2016 e 2017. In particolare, l'articolo 37 introduce modifiche al decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, allo scopo di accelerare il processo di ricostruzione, mentre l'articolo 38 prevede la nomina del Commissario straordinario subentrante nelle funzioni dell'attuale Commissario straordinario del Governo e stabilisce, inoltre, che il suo compenso sia fissato dal decreto di nomina nel limite massimo di 100.000 euro complessivi annui.

Si sofferma, infine, sull'articolo 44, contenuto nel Capo V, che dispone, in via transitoria, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 2019, la possibilità di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, per un massimo di dodici mesi complessivi. Ricorda che tale causale di concessione della CIGS era stata soppressa dall'articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 148 del 2015, a decorrere dal 2016. Il trattamento è autorizzato, previo accordo in sede governativa, qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché, in alternativa, attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla regione interessata. Gli interventi possono essere autorizzati nel limite delle risorse stanziati ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e non utilizzate, anche in via prospettica. La norma pre-

vede, inoltre, la verifica in sede di accordo governativo della sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario di integrazione salariale il cui onere è indicato nell'accordo medesimo. Al fine del monitoraggio della spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa, non possono essere stipulati altri accordi.

Davide TRIPIEDI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che sarebbe opportuno, ai fini dell'espressione del parere, procedere all'audizione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per acquisire il loro orientamento con riferimento, in particolare, alle disposizioni concernenti la cassa integrazione straordinaria, di cui all'articolo 44 del decreto-legge in esame.

Marco LACARRA (PD), intervenendo a sua volta sull'ordine dei lavori, rileva che sarebbe auspicabile che la Commissione si esprimesse sul testo del decreto-legge come risultante all'esito dell'esame in sede referente da parte delle Commissioni di merito.

Andrea GIACCONE, *presidente*, rileva che, data la ristrettezza dei tempi imposti dall'organizzazione dei lavori sul decreto-legge, ancora all'esame delle Commissioni di merito, la Commissione dovrà esprimersi sul testo originario nella seduta convocata per la giornata di domani, secondo quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Quanto alla possibilità di sentire in audizione le organizzazioni sindacali, come richiesto dal deputato Tripiedi, se tutti i gruppi concordano, la Presidenza della Commissione si attiverà, previa autorizzazione del Presidente della Camera, per fissare l'audizione informale nella giornata di domani, prima della seduta già convocata per le ore 9.

Non essendovi obiezioni, rimane così stabilito.

Andrea GIACCONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta convocata per la giornata di domani.

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.**  
**C. 1201 Governo.**

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.**

**Doc. LXXXVII, n. 1.**

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame congiunto e rinvio*).

La Commissione avvia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Andrea GIACCONE, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, per l'esame congiunto, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1201, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018, e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 1).

Ricorda, inoltre, che le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e approvano una relazione sul disegno di legge di delegazione europea, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. La relazione, trasmessa alla XIV Commissione, potrà essere accompagnata da eventuali emendamenti approvati dalle Commissioni. Sulla relazione consuntiva, invece, le Commissioni dovranno esprimere un parere.

Per quanto riguarda la fase emendativa, se non vi sono obiezioni, il termine per la presentazione delle proposte emendative riferite alle parti di competenza del

disegno di legge di delegazione europea 2018 potrebbe essere fissato alle ore 17 della giornata odierna.

Fa presente che possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente. Gli emendamenti presentati saranno quindi sottoposti allo specifico vaglio da parte della Presidenza della Commissione ai fini della verifica della loro ammissibilità. Fa presente, in ogni caso, che i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore e trasmessi alla XIV Commissione potranno essere da questa respinti solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili, ma potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.

Ricorda, infine, che, per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale.

Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Bubisutti, per la sua relazione introduttiva.

Aurelia BUBISUTTI (Lega), *relatrice*, in relazione al disegno di legge di delegazione europea 2018, di cui oggi la Commissione avvia l'esame, ricorda in via preliminare che esso, insieme al disegno di legge europea, rappresenta uno degli strumenti legislativi che assicurano il periodico adeguamento all'ordinamento dell'Unione. In particolare, ai sensi dell'articolo 30,

comma 2, della legge n. 234 del 2012, la legge di delegazione europea è lo strumento con cui si conferisce al Governo la delega legislativa per dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro, nonché agli obblighi direttamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei. Ricorda, altresì, che il disegno di legge europea è in corso di esame al Senato (Atto Senato n. 822).

Il disegno di legge di delegazione europea 2018, che viene esaminato nell'ambito della cosiddetta « sessione europea » espressamente disciplinata dall'articolo 126-*ter* del Regolamento della Camera, si compone di 22 articoli ed è corredato da un allegato contenente l'elenco delle direttive da recepire con la delega conferita dall'articolo 1, da attuare secondo i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di carattere generale indicati dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Tra le ventidue direttive elencate nell'allegato, segnala, in quanto riconducibile alle competenze della XI Commissione, in primo luogo, la direttiva (UE) 2013/59, in materia di protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. Essa definisce norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro tali radiazioni e introduce norme minime di tutela e soglie specifiche applicabili all'esposizione in ambito professionale, in ambito sanitario e della restante popolazione.

Segnala, quindi, la direttiva (UE) 2017/159, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche), il cui termine di recepimento scade il 15 novembre 2019. L'accordo è, in particolare, finalizzato al miglioramento delle condi-

zioni di vita e di lavoro a bordo delle navi e dei pescherecci adibiti alla pesca. Esso interviene in materia di lavoro a bordo e di condizioni di servizio, di alloggio, di alimentazione, di sicurezza sul lavoro, di tutela della salute e di cure mediche.

Sempre in materia di lavoratori imbarcati, segnala altresì la direttiva (UE) 2017/2397, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna, che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio, il cui termine di recepimento scade il 17 gennaio 2022. Essa ha l'obiettivo di istituire un quadro comune europeo in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali minime per la navigazione interna, stabilendo le condizioni e le procedure per la certificazione delle qualifiche e il loro riconoscimento negli Stati membri. In particolare, rileva la prevista istituzione di un certificato di qualifica dell'Unione per consentire ai titolari di qualifiche professionali nel settore della navigazione interna di esercitare la loro professione su tutte le vie navigabili interne dell'UE. L'obiettivo è che i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rispettino norme minime, richieste sulla base di criteri armonizzati definiti nella direttiva, in modo che gli Stati membri possano riconoscere le qualifiche professionali così certificate. Osserva, infine, che per gli Stati, come l'Italia, in cui le vie navigabili interne non hanno un collegamento transfrontaliero, è consentito di recepire solo le disposizioni minime necessarie al riconoscimento dei certificati professionali previsti dalla direttiva.

Segnala, quindi, la direttiva (UE) 2017/2398, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, il cui termine di recepimento scade il 17 gennaio 2020. Essa si prefigge di garantire ai lavoratori un livello coerente di protezione contro i rischi derivanti da tali agenti patogeni, e definisce i limiti di esposizione professionale a sostanze pericolose. Rileva, in particolare, l'introdu-

zione di valori limite per l'esposizione professionale sia per la polvere di silice cristallina respirabile sia per altri agenti cancerogeni; la possibilità per la Commissione europea di includere ulteriori sostanze tossiche nell'ambito di applicazione della direttiva; l'obbligo di assicurare un'adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori a rischio, anche oltre il termine dell'esposizione, sulla base di una decisione del medico o dell'autorità responsabile per la sorveglianza.

Passa, quindi, alla direttiva (UE) 2018/131, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF), volto a modificare la direttiva 2009/13/CE conformemente alle modifiche del 2014 alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006, approvate dalla Conferenza internazionale del lavoro l'11 giugno 2014, il cui termine di recepimento scade il 16 febbraio 2020. Segnala che la Convenzione disciplina, tra l'altro, i requisiti minimi per l'impiego di marinai su una nave; le condizioni di impiego; l'alloggio, le strutture ricreative, l'alimentazione e il servizio mensa; la tutela sanitaria, le cure mediche, la tutela del benessere e la protezione sociale; la conformità nell'applicazione delle disposizioni. L'accordo recepito dalla direttiva in esame introduce modifiche alla Convenzione in materia, tra l'altro, di istituzione di un sistema di garanzia finanziaria in caso di abbandono del marittimo. Tale garanzia, che può assumere la forma di un regime di sicurezza sociale, di un'assicurazione, di un fondo nazionale o di altri strumenti analoghi, deve assicurare una copertura sufficiente e un'assistenza finanziaria rapida a ogni marittimo abbandonato. L'assistenza deve comprendere cibo, alloggio, approvvigionamento di acqua potabile e carburante, cure mediche. Tra le altre modifiche introdotte dall'accordo e recepite dalla direttiva, segnala, infine, l'individuazione delle prescrizioni minime del sistema di garanzia finanziaria fornita dall'armatore a copertura dell'indennizzo in caso di decesso o disabilità a



lungo termine del marittimo derivante da infortunio sul lavoro, malattia o rischio professionale.

Segnala, infine, la direttiva (UE) 2018/645, che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida, il cui termine di recepimento scade il 23 maggio 2020. La direttiva è volta al superamento di talune carenze della normativa vigente, riguardanti, tra l'altro, difficoltà e incertezze giuridiche nell'interpretazione delle regole; contenuti dei corsi di formazione; difficoltà di riconoscimento delle attività di formazione svolte dai conducenti in un altro Stato membro.

L'articolo 2 delega il Governo all'adozione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.

I successivi articoli conferiscono deleghe al Governo o per il recepimento di direttive o per il coordinamento della legislazione nazionale con i principi introdotti da regolamenti europei, che non incidono direttamente su profili di competenza della XI Commissione.

Con riferimento alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2017, ricorda che essa è uno degli strumenti informativi che il Governo è tenuto a trasmettere, entro il 28 febbraio di ogni anno, al Parlamento, sulla base dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012. La relazione, che presenta la stessa struttura che caratterizza la Relazione programmatica, si articola in quattro parti: sviluppo del processo di integrazione europea e nuovo quadro istituzionale dell'UE; principali politiche orizzontali e settoriali; attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale; co-

ordinamento nazionale delle politiche europee. Il testo è corredato di cinque Appendici: l'elenco dei Consigli dell'Unione europea e dei Consigli europei; i flussi finanziari dall'Unione europea all'Italia nel 2017; lo stato di recepimento delle direttive; il seguito dato agli atti di indirizzo parlamentari; l'elenco degli acronimi.

In questa sede, premette che la sua relazione si concentrerà essenzialmente sugli aspetti che più direttamente sono riconducibili alle competenze della Commissione.

Al riguardo, nell'ambito della prima parte della Relazione, riferita allo sviluppo del processo di integrazione europea e al nuovo quadro istituzionale dell'UE, la Relazione, al paragrafo 3.1, fa riferimento, tra l'altro, alla posizione assunta dal Governo, nell'ambito di un documento di posizione (*Italian contribution on deepening the EMU*), in cui, allo scopo di individuare una strategia aggregata orientata alla crescita e a favorire la convergenza tra gli Stati membri, ha proposto l'adozione di un meccanismo europeo di assicurazione contro la disoccupazione (*European Unemployment Benefit Scheme - EUBS*). Su questo punto, la Relazione ricorda che il nostro Paese ha elaborato da tempo una propria proposta, partendo dalla considerazione che tale strumento svolgerebbe una funzione di stabilizzazione anticiclica con evidenti ricadute positive; sosterebbe l'impatto e l'efficacia delle riforme, facilitando così gli aggiustamenti soprattutto nel mercato del lavoro, e consentirebbe di gestire gli impatti sociali della crisi. Lo schema permetterebbe, altresì, di evitare che la disoccupazione ciclica si trasformi in disoccupazione strutturale, oltre a fornire un chiaro segnale sulla volontà di rafforzare e completare l'Unione economica e monetaria (UEM).

Nell'ambito della seconda parte della Relazione, relativa alle principali politiche orizzontali e settoriali, sottolinea che nel capitolo 1, relativo al mercato unico di beni e servizi, al paragrafo 1.2 si segnala la presentazione di una proposta di direttiva su un *test* di proporzionalità propo-

deutica all'adozione di nuova regolamentazione sulle professioni. L'obiettivo della proposta è quello di prevedere un quadro giuridico omogeneo a livello UE che possa assicurare una valutazione preventiva efficiente ed efficace, nonché comparabile, della proporzionalità da parte degli Stati membri che intendano introdurre o modificare la propria regolamentazione in materia di professioni regolamentate. La Relazione dà conto di come le osservazioni del Governo italiano siano state recepite nel nuovo testo di compromesso adottato in orientamento generale al Consiglio Competitività del 29 maggio 2017.

Osserva che nel capitolo 7, riguardante la riforma delle pubbliche amministrazioni e la semplificazione, al capoverso 7.2, relativo alla mobilità europea dei dipendenti pubblici, la Relazione dà conto del perdurante impegno, anche nel 2017, del Governo italiano per il rafforzamento della cooperazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni italiane e per una più intensa partecipazione delle risorse umane a esse assegnate a percorsi professionali e formativi presso le Istituzioni europee. Dalla Relazione risulta che in tale anno sono stati autorizzati circa duecentotrenta funzionari italiani ad assumere un impiego presso organismi internazionali, in posizione di fuori ruolo dalle rispettive amministrazioni, e, di essi, oltre cinquanta presso le Istituzioni europee. Gli Esperti Nazionali Distaccati nel 2017 sono aumentati a un totale di centosessantotto, ripartiti fra Commissione, Servizio europeo di azione esterna (SEAE), Parlamento e altri Organismi e Istituzioni. Durante l'anno è, inoltre, continuata l'attività di coordinamento tra funzionari responsabili dei «Punti di contatto» per gli Esperti nazionali distaccati (END) nel quadro di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 184 del 2014, che fissa i principi che concorrono a un migliore utilizzo dei distacchi in un'ottica di programmazione strategica.

Si sofferma quindi sul capitolo 12, dedicato alle politiche per il lavoro, per l'inclusione sociale e le pari opportunità. In esso, la Relazione dà conto dell'impe-

gno del Governo per i giovani, per il rafforzamento della dimensione sociale e delle politiche di coesione, per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, per il contrasto al lavoro sommerso e irregolare e per il rafforzamento della sicurezza sociale dei lavoratori. In particolare, al paragrafo 12.1, relativo alle politiche attive per l'occupazione, si legge dei risultati ottenuti dall'Agenzia per le Politiche attive del lavoro (ANPAL) nell'azione mirata a contrastare la disoccupazione giovanile, anche attraverso l'attività dei programmi operativi nazionali del Fondo sociale europeo e dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile (PON SPAO e PON IOG). I dati del monitoraggio periodico del PON IOG evidenziano che, al 30 novembre 2017, erano registrati nel programma Garanzia Giovani circa 1,3 milioni di giovani NEET (*Not in Education, Employment or Training*). Sul piano delle risorse impiegate, la Relazione evidenzia l'aumento di 903 milioni di euro delle risorse europee destinate al finanziamento della Garanzia Giovani, dell'Iniziativa Occupazione Giovani e al contrasto della disoccupazione giovanile. Nel corso dell'anno, sono stati messi in campo due ulteriori incentivi occupazionali rivolti ai giovani, l'Incentivo Occupazione Giovani e l'Incentivo Occupazione Sud, finanziati rispettivamente dal PON IOG e dal PON SPAO. Nell'ambito di quest'ultimo programma, sono stati finanziati anche il progetto EQUPE 2020, basato sulla sinergia tra le competenze in materia di sviluppo produttivo e quelle di formazione e politiche del lavoro, da parte di tutti gli attori coinvolti, nonché le misure sperimentali di politica attiva attuate dal Governo nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro in cento istituti scolastici. Numerose sono poi le iniziative e i progetti europei cui l'Italia ha partecipato e dedicati alla formazione professionale e all'acquisizione delle competenze, di cui la Relazione dà dettagliatamente conto.

Passa al paragrafo 12.2, riguardante la salute e sicurezza sul lavoro. In tale ambito, si legge della partecipazione del Governo alla Piattaforma europea per la lotta al lavoro sommerso e del suo impegno

nella fase di consultazione pubblica lanciata dalla Commissione europea per l'istituzione di un'Autorità europea del lavoro, con riferimento alla quale è stata sottolineata la necessità di un attento coordinamento con le numerose autorità attualmente operanti in materia. Sul piano legislativo, l'Italia sta partecipando attivamente ai processi decisionali riguardanti il tema del distacco transnazionale nell'ambito della piattaforma IMI-Sistema d'Informazione del Mercato Interno, attualmente utilizzata per la collaborazione amministrativa e lo scambio di informazioni tra autorità di controllo dei Paesi UE; la proposta di revisione della direttiva 96/71/CE sul distacco dei lavoratori; la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/22/CE e fissa norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto. Con riferimento al tema della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, il Governo, recependo gli atti di indirizzo parlamentare adottati lo scorso anno, ha partecipato all'*iter* di decisione relativo alla proposta di revisione della direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Ricorda che tale proposta, ora approvata, è tra le direttive dell'Allegato al disegno di legge di delegazione europea commentate nella prima parte della relazione. Segnala che le Commissioni parlamentari si erano espresse per una maggiore omogeneità tra gli Stati membri dei livelli di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e per l'eventuale adozione di misure di maggior protezione con il coinvolgimento delle parti sociali nell'attuazione della normativa europea. In particolare, nell'atto di indirizzo al Governo, in ragione dell'impatto delle disposizioni in argomento, è stato previsto il coinvolgimento della Commissione Consultiva nonché delle Regioni al fine di garantire adeguati *standard* di sicurezza, tenuto altresì conto che l'introduzione dei parametri definiti nella direttiva fornirà ai datori

di lavoro, ai lavoratori e alle autorità preposte ai controlli un criterio obiettivo che aiuti a garantire il rispetto dei principi generali della direttiva, con effetti positivi per i lavoratori ed evitando così un pregiudizio per gli stessi.

Il Governo è impegnato anche nella fase ascendente relativa a una nuova direttiva in materia di conciliazione vita-lavoro, che abrogherà la direttiva 2010/18/UE sul congedo parentale. Si tratta di uno strumento legislativo che intende rafforzare – a livello europeo e nazionale – l'incremento dell'occupazione femminile, favorendo in particolare una maggiore condivisione dei compiti di cura e di assistenza familiare per i genitori che lavorano. Sono stati finora analizzati, principalmente, gli aspetti connessi alla sostenibilità finanziaria delle misure proposte, in relazione al quadro normativo già vigente nel nostro Paese. Anche in questo caso, il Governo ha recepito gli indirizzi parlamentari adottati. Su tale proposta di direttiva, tuttavia, sono emerse alcune criticità riguardanti aspetti di sicurezza sociale. Infatti, se per quanto riguarda la disciplina dell'indennità spettante in caso di congedo di paternità, di congedo parentale o di congedo per assistenza a familiari disabili, la normativa italiana è in linea con quella della proposta europea, non altrettanto si può dire per l'indennità di congedo parentale fruito dai sei agli otto anni di età del bambino, o dal suo ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, in riferimento alla quale l'indennità nella misura prevista dalla normativa europea in discussione è corrisposta solo a determinate condizioni di reddito. Infine, a differenza della proposta europea, nessuna indennità è prevista per il congedo parentale fruito dagli otto ai dodici anni di età del bambino, o dal suo ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. Sottolineo che su tale proposta e sulla comunicazione che l'accompagna il Governo ha recepito integralmente i contenuti del documento finale approvato dalla XI Commissione della Camera dei deputati, anche se in essa si valuta l'opportunità che il Governo integri

l'analisi dell'impatto finanziario riportata nella relazione trasmessa alle Camere con una valutazione che contempli anche gli oneri per i bilanci pubblici che deriverebbero dall'articolo 4 di cui alla proposta della direttiva, che prevede un congedo di paternità della durata di dieci giorni in occasione della nascita di un figlio. Inoltre, sempre in relazione al congedo del padre lavoratore subordinato, la Camera segnala, e il Governo condivide, l'esigenza di introdurre, indipendentemente dall'*iter* della proposta di direttiva, disposizioni volte a rendere permanente e ad ampliare ulteriormente in termini di durata il congedo riconosciuto fino all'anno 2018 dall'articolo 1, comma 354, della legge n. 232 del 2016 (per il 2017, due giorni; per il 2018, quattro giorni). La Camera invita altresì a considerare l'opportunità di rendere permanente (e non più sperimentale) la disciplina dei *voucher*, alternativi al congedo parentale, per l'acquisto dei servizi di *baby-sitting* o di contributi per far fronte agli oneri dei servizi per l'infanzia (pubblici o privati accreditati), introdotto dalla legge n. 92 del 2012 e attualmente prorogati, in base alla legge n. 232 del 2016, solo fino al 2018.

Al paragrafo 12.3, riguardante la sicurezza sociale dei lavoratori, la Relazione dà conto dello stato del negoziato sulla proposta COM(2016)815 di modifica del Regolamento 883/2004, in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in relazione al quale, allo stato attuale, sono stati già adottati accordi parziali relativi alla legislazione applicabile, all'eguaglianza di trattamento, alle prestazioni familiari e alle cure di lungo termine. Si tratta di temi sui quali la delegazione italiana, anche dando seguito alla Risoluzione del Senato della Repubblica n. 191, è riuscita a ottenere le modifiche ritenute necessarie, eliminando le restrizioni originariamente previste sul principio di uguaglianza di trattamento dei lavoratori, sulle possibilità di controllo in caso di errori e frodi, sulla portata delle prestazioni familiari. Restano da negoziare i capitoli relativi alla disoccupazione e alle disposizioni transitorie. Per quanto ri-

guarda gli aspetti procedurali, la Relazione segnala che è iniziato il periodo transitorio di due anni previsto dal Regolamento per la dematerializzazione delle procedure. Le istituzioni competenti – INPS, INAIL, enti previdenziali privati, Ministero della salute e ASL – dovranno implementare le procedure telematiche che permetteranno, a regime, di collegare le 20.000 istituzioni europee erogatrici di prestazioni di sicurezza sociale.

Nel successivo paragrafo 12.4, dedicato alle politiche di integrazione europea, la Relazione dà conto, tra l'altro, di quanto è stato fatto sul territorio regionale per aumentare la partecipazione alle politiche attive del lavoro e di integrazione sociale della popolazione immigrata regolarmente presente in Italia e per contrastare la povertà e l'esclusione sociale degli immigrati lungo-soggiornanti con familiari a carico, nonché per valorizzare la capacità imprenditoriale dei migranti e promuovere l'integrazione delle seconde generazioni e dei giovani migranti attraverso misure che supportino e accompagnino il raccordo tra la formazione e il mondo del lavoro. Nel medesimo paragrafo, la Relazione segnala anche la collaborazione ai lavori, tuttora in corso, di revisione della Direttiva 2009/50/CE (« *Blue Card* »), con l'obiettivo di migliorare la capacità di attrarre e trattenere cittadini di Paesi Terzi altamente qualificati.

Al paragrafo 12.5, sulle politiche sociali, la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, dopo aver dato conto dell'introduzione, con il decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147, del Reddito di inclusione, misura nazionale di contrasto alla povertà, supportata dalle risorse comunitarie del Programma Operativo Nazionale « Inclusione » per le sole misure di attivazione, la Relazione si sofferma sugli sviluppi del negoziato sul Pilastro europeo dei diritti sociali, una consultazione pubblica prima e una comunicazione dopo, a cui il Parlamento ha attivamente partecipato (in particolare, le Commissioni riunite XI e XII). Come si legge nella Relazione, la posizione italiana si è caratterizzata per la consonanza tra le posizioni del Governo e



quelle espresse dal Parlamento per quanto concerne: l'attenzione ai fenomeni di possibile *dumping sociale*; la richiesta di un particolare trattamento per gli investimenti di carattere sociale nell'applicazione dei parametri del patto di stabilità e crescita; la proposta di adottare politiche anticicliche a fronte di un aumento della disoccupazione negli *shock* asimmetrici; il sostegno alla proposta della Commissione di rifinanziamento della Garanzia per i Giovani; l'esigenza di prevedere misure specifiche per l'occupazione femminile e la conciliazione vita-lavoro; la sollecitazione a prevedere adeguate risorse economiche per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento delle competenze, in particolare quelle necessarie nell'economia digitale oltre che quelle di base.

Segnala che la Relazione, nella Parte IV, relativa al coordinamento nazionale delle politiche europee, al capitolo 1, paragrafo 1.1, dà conto dell'attività di coordinamento condotta nel 2017 dal Governo, attraverso il Comitato interministeriale Affari Europei (CIAE) e il Comitato Tecnico di Valutazione (CTV), delle attività finalizzate alla « Proclamazione » del Pilastro, avvenuta in occasione del vertice di Göteborg, il 17 novembre 2017, e di due iniziative legislative a esso afferenti, attraverso tavoli *ad hoc*. La prima è costituita dall'Atto europeo di accessibilità (EAA), una proposta di direttiva che definisce i requisiti di accessibilità di determinati prodotti e servizi a beneficio delle persone con disabilità. L'accordo generale sulla proposta è stato raggiunto al consiglio EPSCO (occupazione, politica sociale, salute e consumatori) di dicembre. Il Governo ritiene che il lavoro negoziale e di coordinamento abbia permesso di raggiungere il giusto equilibrio tra sostenibilità economica e valenza sociale della proposta. La seconda iniziativa è la proposta di direttiva « *Work-Life Balance* », che intende abrogare e sostituire la vigente direttiva 2010/18/UE sul congedo parentale. Il *dossier* è stato oggetto di diverse riunioni del CIAE e del CTV e di un intenso lavoro di coordinamento nel corso del secondo semestre 2017, anche in considerazione

dell'impegnativa ricerca di un delicato equilibrio tra aspetti sociali, impatto sul bilancio dello Stato e costi per le imprese.

Tornando alla Parte II, il paragrafo 12.6 è dedicato alle politiche per la tutela dei diritti e l'emancipazione delle donne. Su tale argomento, come si legge nella Relazione, il Governo italiano ha preso parte ai negoziati sulle Conclusioni consiliari relative a « Migliorare le competenze delle donne e degli uomini nel mercato del lavoro europeo » e alla negoziazione e approvazione delle Conclusioni del Consiglio su « Potenziare le misure per ridurre la segregazione orizzontale di genere nell'istruzione e nell'impiego ». Inoltre, allo scopo di promuovere l'accesso e l'avanzamento di carriera delle donne nei settori della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica (STEM), il Governo italiano ha portato avanti, anche nel 2017, l'azione di coordinamento del progetto TRIGGER (*TRansforming Institutions by Gendering contents and Gaining Equality in Research*), terminato il 31 dicembre 2017, e ha completato le attività del progetto ELENA – *Experimenting flexible Labour tools for Enterprises by eN-gaging men And women* », che costituisce il primo tentativo di mostrare empiricamente, attraverso un esperimento pilota, il legame tra l'utilizzo di forme di lavoro « agile » e i suoi possibili esiti sull'organizzazione e la qualità della vita. Infine, con l'intento di sostenere le iniziative imprenditoriali femminili, il Governo italiano ha incrementato di 4 milioni per il 2017 le risorse destinate all'apposita Sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, per favorire l'accesso al credito delle donne imprenditrici, portando così a 38 milioni di euro la dotazione complessiva di tale Sezione.

Segnala che, al paragrafo 18.2, la Relazione dà conto dello stato di avanzamento dell'*iter* di approvazione della proposta di regolamento COM(2016)551 sulle statistiche sociali, che risponde, tra l'altro, alle esigenze della strategia Europa 2020 di monitorare, attraverso indicatori, obiettivi quali la promozione dell'occupazione,



il miglioramento dei livelli di istruzione e la promozione dell'inclusione sociale attraverso la riduzione della povertà.

Passa, quindi, alla già citata Parte IV, sul coordinamento nazionale delle politiche europee, per segnalare che, al capitolo 4, relativo alle procedure di infrazione, la Relazione segnala che la Corte di giustizia ha già pronunciato le sentenze di condanna dell'Italia, ai sensi dell'articolo 260 del TFUE, in relazione alla procedura d'infrazione 2007/2229 relativa al mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione (contratti di formazione e lavoro), nonché alla procedura di infrazione 2012/2202 relativa al mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia.

Con riferimento alla prima, il 17 novembre 2011, nella causa C-496/09, la Corte di giustizia ha condannato l'Italia al pagamento di sanzioni pecuniarie per il mancato recupero di aiuti di Stato concessi nel 1997/1998 sotto forma di incentivi ai contratti di formazione e lavoro (CFL). La Corte ha quantificato la somma forfetaria in 30 milioni di euro alla quale si aggiunge una penalità di mora il cui ammontare viene determinato di semestre

in semestre sulla base della percentuale di aiuti recuperata. Alla data del 31 dicembre 2017, l'Italia ha versato un totale di 60,1 milioni di euro.

Per quanto riguarda la procedura d'infrazione 2012/2202 relativa al mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia, la Corte di giustizia, con sentenza del 17 settembre 2015, ha statuito che la Repubblica italiana, non avendo dato esecuzione alla sentenza del 6 ottobre 2011 (C-302/09) e pertanto essendo venuta meno all'obbligo del recupero, è condannata a pagare 30 milioni di euro a titolo di sanzione forfetaria e 12 milioni di euro per semestre di ritardo nel recupero degli aiuti. Alla data del 31 dicembre 2017, l'Italia ha versato 66 milioni di euro.

Andrea GIACCONE, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione delle proposte emendative al disegno di legge di delegazione europea 2018 è fissato alle ore 17 della giornata odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta convocata per la giornata di domani.

**La seduta termina alle 12.20.**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 491 Massimo Enrico Baroni, recante « Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie ».	
Audizione di rappresentanti della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO) .....	148
Audizione di rappresentanti della Fondazione GIMBE .....	148
Audizione di rappresentanti del Collegio italiano dei primari oncologi medici ospedalieri (CIPOMO) .....	148
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale strutture ambulatoriali-FEDERLAB .	148

#### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201 Governo. (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2017. Doc. LXXXVII, n. 1. (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	149

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale. C. 684 Lazzarini e C. 1109 Pini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) ...	156
ALLEGATO ( <i>Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base dalla Commissione</i> ) .....	157

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 16 ottobre 2018.*

**Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 491 Massimo Enrico Baroni, recante « Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie ».**

**Audizione di rappresentanti della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.05 alle 12.20.

#### **Audizione di rappresentanti della Fondazione GIMBE.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.20 alle 12.40.

#### **Audizione di rappresentanti del Collegio italiano dei primari oncologi medici ospedalieri (CIPOMO).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 12.55.

#### **Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale strutture ambulatoriali-FEDERLAB.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.55 alle 13.

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 16 ottobre 2018. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.*

**La seduta comincia alle 13.**

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.**

**C. 1201 Governo.**

(Relazione alla XIV Commissione).

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2017.**

**Doc. LXXXVII, n. 1.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame congiunto e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, fa presente che la Commissione è convocata, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, per l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge recante « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018 » (C. 1201 Governo) e della « Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2017 » (Doc. LXXXVII, n. 1), il cui esame preliminare avverrà congiuntamente. Successivamente, l'esame dei due documenti proseguirà in forma disgiunta.

Ricorda che le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge di delegazione europea 2018, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della Commissione Politiche dell'Unione europea. La relazione potrà essere accompagnata da eventuali emendamenti approvati. Sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea le Commissioni dovranno invece esprimere un pa-

rere. La relazione e il parere approvati sono trasmessi alla XIV Commissione.

Per quanto riguarda la fase emendativa, ricorda, che la facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è sottoposta a una determinata disciplina. In primo luogo, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, gli emendamenti eventualmente presentati saranno sottoposti allo specifico vaglio da parte del Presidente della Commissione. Fa presente che, in ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.

Precisa, inoltre, che gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore e trasmessi alla XIV Commissione potranno essere da questa respinti solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili, ma potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea. Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale.

Ricorda, infine, che il termine per la presentazione degli emendamenti presso la Commissione Affari sociali è fissato alle ore 10 di domani, mercoledì 17 ottobre.

Doriana SARLI (M5S), *relatrice*, prima di entrare nel merito dell'Atto Camera n. 1201 e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2017, ricorda che la legge n. 234 del 2012, anche in ragione delle modifiche intervenute nell'assetto dell'Unione europea a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, ha operato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla

formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, sdoppiando la legge comunitaria annuale prevista dalla legge n. 11 del 2005 in due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie; la legge europea che, più in generale, contiene disposizioni volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento europeo.

Fa, quindi, presente che il disegno di legge di delegazione europea 2018 si compone di 22 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 22 direttive europee inserite nell'allegato A, nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 9 regolamenti europei; di questi, gli articoli 11 e 19 sono di competenza della Commissione Affari sociali.

In particolare, l'articolo 11 conferisce al Governo la delega per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività effettuate per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. L'adozione dei decreti legislativi deve aver luogo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame e deve essere preceduta dall'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Nell'attuazione della delega, il Governo è tenuto a seguire principi e criteri direttivi specifici, a partire da quello di adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili e coordinamento e riordino di quelle residue. Il Ministero della salute è individuato quale Autorità competente ai sensi dell'articolo 4 del predetto regolamento, deputata ad organizzare o effettuare i controlli e le altre attività ufficiali nei seguenti settori: gli alimenti e la sicurezza

alimentare, l'integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, la fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti; l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi; i mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso degli stessi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli interessi e l'informazione dei consumatori; le prescrizioni in materia di salute animale; la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati; le prescrizioni in materia di benessere degli animali; le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante; le prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari e l'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell'attrezzatura per l'applicazione di pesticidi; la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici; l'uso e l'etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.

Ancora, per quanto riguarda i principi e criteri direttivi specifici, l'articolo 11 prevede i seguenti: individuare il Ministero della salute quale organismo unico di coordinamento ai sensi dell'articolo 109 del suddetto regolamento europeo, che disciplina i Piani di controllo nazionali pluriennali (PCNP) e l'organismo unico per il PCNP, e quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti; adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, in materia di controlli sanitari sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e le connesse competenze degli Uffici veterinari per gli adempimenti degli

obblighi comunitari del Ministero della salute in conformità alle nuove norme sull'assistenza amministrativa contenute negli articoli da 102 a 108 del regolamento (UE) 2017/625, che disciplinano nuovi obblighi e procedure; revisionare le disposizioni del decreto legislativo n. 194 del 2008, in conformità alle disposizioni contenute nel Capo VI del regolamento (UE) 2017/625, prevedendo un incremento delle tariffe che deve essere versato ad apposito capitolo/articolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fine di attribuire all'Autorità competente le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, nonché prevedendo le tariffe relative ai controlli in materia di prodotti fitosanitari che il regolamento (UE) 2017/625 impone, stabilendo se necessario incrementi da destinare mediante riassegnazione al Ministero della salute, al fine di migliorare l'attuale sistema di controlli e garantire il rispetto delle disposizioni europee in materia; adeguare e riorganizzare i Posti di controllo frontalieri, che assorbiranno le competenze dei Posti di ispezione frontiera (PIF) e degli Uffici di sanità marittima e aerea di frontiera (USMAF) del Ministero della salute, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625; ridefinire il sistema sanzionatorio, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625.

Fa presente che di competenza della Commissione Affari sociali è anche l'articolo 19, recante principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva 2013/59/Euratom sulla protezione sanitaria contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti con riferimento sia all'esposizione medica, sia alle persone soggette ad esposizione professionale, sia alla popolazione. Il termine per il recepimento della direttiva era fissato al 6 febbraio

2018. Per il mancato recepimento risulta avviata contro l'Italia la procedura di infrazione 2018/2044.

Più nel dettaglio, i principi e criteri direttivi specifici dell'articolo 19 prevedono: l'introduzione delle modifiche ed integrazioni necessarie al decreto legislativo n. 230 del 1995, recante disposizioni per il recepimento non solo di tre delle direttive sulle radiazioni ionizzanti ora abrogate dalla richiamata direttiva 2013/59/Euratom (ossia le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom), ma anche di altre direttive Euratom relative alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, alla sicurezza degli impianti nucleari, alla gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili; il rafforzamento e l'ottimizzazione della protezione dell'ambiente dagli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti, tenendo conto di criteri ambientali basati su dati scientifici riconosciuti a livello internazionale (e richiamati dalla direttiva 2013/59/Euratom); il mantenimento delle misure di protezione dei lavoratori e della popolazione più rigorose rispetto alle norme minime presenti nella direttiva 2013/59/Euratom se già previste dalla normativa nazionale vigente; la revisione dei requisiti circa le informazioni ai pazienti, la registrazione e la comunicazione delle dosi dovute alle procedure mediche, l'adozione di livelli di riferimento diagnostici, la gestione delle apparecchiature, nonché la disponibilità di dispositivi che segnalino la dose; l'introduzione di una identificazione, nonché l'aggiornamento, dei requisiti, compiti e responsabilità delle figure professionali coinvolte; la razionalizzazione e la semplificazione dei procedimenti autorizzativi, nonché la revisione e la razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale e la destinazione dei proventi delle eventuali nuove sanzioni amministrative al potenziamento delle attività dirette alla protezione dell'ambiente, dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti; l'adozione di un nuovo Piano na-



zionale Radon che recepisca le disposizioni della direttiva 2013/59/Euratom e preveda adeguati strumenti per la sua attuazione.

Al riguardo, fa presente che il Piano nazionale Radon, predisposto nel 2002 da una Commissione del Ministero della salute, è un piano pluriennale di prevenzione, coordinato a livello nazionale, per azioni volte alla riduzione del rischio connesso all'esposizione della popolazione italiana al Radon, come previsto da un Accordo del 2001 stipulato tra Ministro della salute, regioni e province autonome.

Nello specifico, la direttiva 2013/59/Euratom concerne, tra l'altro, il rafforzamento e l'ottimizzazione della protezione, per garantire un regime informato ai principi di giustificazione, ottimizzazione e limitazione delle dosi radioattive; ai fini dell'ottimizzazione, la direttiva reca prescrizioni in merito a vincoli di dose per l'esposizione professionale, per l'esposizione della popolazione e per quella medica, tenendo conto di criteri ambientali basati su dati scientifici riconosciuti a livello internazionale (e richiamati dalla direttiva 2013/59/Euratom).

Con riferimento alla limitazione delle dosi sui luoghi di lavoro, la direttiva prescrive limiti in relazione all'età (in particolare, prevedendo che soggetti di età inferiore a 18 anni non possano essere adibiti a lavori che comportino esposizioni alle radiazioni ionizzanti), allo stato di gravidanza e di allattamento, all'esposizione di apprendisti e studenti.

Sono, inoltre, stabilite disposizioni relative alla formazione e all'informazione dei lavoratori esposti, di quelli addetti alle emergenze e di quelli operanti nel settore dell'esposizione medica. Gli Stati membri, infatti, sono tenuti a rendere accessibili agli esercenti, ai lavoratori, alla popolazione, nonché alle persone soggette a esposizioni mediche, le informazioni relative alla giustificazione delle pratiche e alla regolamentazione in materia di sorgenti di radiazioni e di radioprotezione.

Infine, il comma 2 dell'articolo 19 del disegno di legge di delegazione europea dispone che i decreti delegati siano adot-

tati senza modificare la ripartizione delle competenze previste dalla disciplina vigente, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri per gli affari europei, della salute, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti.

Con riferimento alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2017, ricorda che essa è uno degli strumenti informativi che il Governo è tenuto a trasmettere, entro il 28 febbraio di ogni anno, al Parlamento, sulla base dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012. Si tratta del principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea.

Per quanto concerne le materie oggetto di competenza della Commissione Affari sociali, segnala in particolare il capitolo 12 « Politiche per il lavoro, per l'inclusione sociale e per le pari opportunità » e il capitolo 13 « Tutela della salute ».

Nel capitolo 12, paragrafo 12.5 (Politiche sociali, lotta alla povertà e all'esclusione sociale), si fa presente che con la Strategia Europa 2020 l'Unione Europea si è posta l'obiettivo di ridurre entro dieci anni, di almeno 20 milioni, il numero delle persone in condizione o a rischio povertà ed esclusione sociale e l'Italia nei Piani nazionali di riforma si è assunta l'impegno di contribuire a questo obiettivo, ovvero meno 2,2 milioni di persone povere entro il 2020. Con riferimento al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione, istituito con la legge di stabilità 2016 e con una dotazione, a partire dal 2017, di un miliardo di euro, nel corso del 2017, a seguito dell'approvazione della legge n. 33 del 2017, recante delega al Governo per le norme relative al contrasto della povertà,

è stato varato il decreto legislativo n. 147 del 2017, che ha definito le modalità di introduzione della misura nazionale di contrasto alla povertà, il reddito di inclusione (ReI).

Per quanto attiene invece alle politiche relative alle persone con disabilità e alla lotta contro la discriminazione, è proseguita la collaborazione e la partecipazione agli incontri sulla proposta di Direttiva *Accessibility Act* – Com (2015) 615 « Proposta di direttiva in materia di accessibilità del mercato di beni e servizi per persone con disabilità ».

Fa presente che di rilievo è, altresì, l'avvio di una consultazione su un Pilastro europeo dei diritti sociali (COM(2016) 127). In particolare, nell'ambito della costruzione del Pilastro, il Governo italiano ha segnalato i seguenti aspetti; l'attenzione ai fenomeni di possibile *dumping* sociale; la richiesta di un particolare trattamento per gli investimenti di carattere sociale nell'applicazione dei parametri del patto di stabilità e crescita; la proposta di adottare politiche anticicliche a fronte di un aumento della disoccupazione negli *shock* asimmetrici; il sostegno alla proposta della Commissione di rifinanziamento della Garanzia per i Giovani; l'esigenza di prevedere misure specifiche per l'occupazione femminile e la conciliazione vita-lavoro; la sollecitazione a prevedere adeguate risorse economiche per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento delle competenze, in particolare quelle necessarie nell'economia digitale oltre che quelle di base.

Al paragrafo 12.6 (Politiche per la tutela dei diritti e l'emancipazione delle donne), nella Relazione si segnala che il Governo italiano, nel corso del primo semestre del 2017, ha preso parte ai negoziati sulle Conclusioni consiliari relative a « Migliorare le competenze delle donne e degli uomini nel mercato del lavoro europeo » e alla negoziazione e approvazione delle Conclusioni del Consiglio su « Potenziare le misure per ridurre la segregazione orizzontale di genere nell'istruzione e nell'impiego ».

Inoltre, il Governo ha provveduto all'attuazione delle attività di programma-

zione previste nel Primo piano d'azione nazionale contro la tratta di essere umani 2016-2018 in linea con il quadro delineato a livello europeo e internazionale.

Fa presente, poi, che al paragrafo 12.7 (Politiche per la parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni) si segnala che nel 2017 l'Italia ha proseguito il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto alle discriminazioni, in armonia con le priorità in materia di pari opportunità e di riduzione delle discriminazioni, della Commissione europea. Tale impegno è stato portato avanti attraverso l'attività, dell'Ufficio per la Promozione della Parità di trattamento e la Rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR).

Il Governo italiano ha proseguito nell'attuazione della Strategia Nazionale d'Inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti (2012-2020), al fine di migliorarne l'operatività, l'efficacia e il monitoraggio. In questo ambito, il Governo ha sviluppato un sistema di *governance* partecipato che ha visto la costituzione della Piattaforma Nazionale Rom, Sinti, Caminanti (di seguito RSC) come strumento operativo di dialogo tra il governo, le Associazioni RSC e di settore e le amministrazioni pubbliche centrali e locali coinvolte nella Strategia nazionale di inclusione.

Ricorda, poi, che nell'ambito delle attività internazionali il Governo ha sottoscritto l'impegno ad attuare e promuovere le politiche delle persone LGBTI in linea con l'Europa e organismi internazionali.

Per quanto concerne, poi, il capitolo 13 relativo alla tutela della salute, nella Relazione si fa riferimento, tra l'altro, al fatto che l'Unione europea riconosce la prevenzione delle malattie croniche e la promozione di sani stili di vita come obiettivi prioritari da perseguire, in linea con la politica sociale e sanitaria comune di *Health 2020*, attraverso azioni e politiche intersettoriali e il rafforzamento della collaborazione tra i Paesi membri per condividere esperienze e buone pratiche. Tale approccio è coerente con la strategia del Programma nazionale « Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari »

(decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 2007), adottata anche dal Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018.

Nell'ambito del Programma Salute UE 2014-2020, che cofinanzia iniziative volte a supportare i Paesi in un approccio globale alla promozione della salute e al controllo delle malattie croniche, l'Italia, quale *partner* dell'Azione comune CHRODIS (Azione comune per la lotta alle malattie croniche e la promozione dell'invecchiamento sano per tutto il ciclo di vita), ha fornito un contributo importante per affrontare le sfide poste dalle malattie croniche e per rendere i sistemi sanitari più sostenibili ed efficienti. Nel mese di novembre 2017, inoltre, si è conclusa l'Azione comune su Nutrizione ed attività fisica (*Joint Action on Nutrition and Physical Activity* – JANPA), finalizzata a supportare l'attuazione del « Piano d'azione dell'UE in materia di obesità infantile 2014-2020 », con il rafforzamento del raccordo tra politiche nazionali in tema di nutrizione e di attività fisica.

Inoltre, la Relazione evidenzia che è continuata l'attiva partecipazione del Governo al « Gruppo di esperti sulle politiche del tabacco », istituito con Decisione della Commissione europea del 4 giugno 2014, per assistere la Commissione stessa nel processo di attuazione della Direttiva 40/2014/UE, tenuto conto che il tabagismo è tuttora il principale fattore di rischio di numerose patologie croniche e invalidanti.

Nell'ambito della sicurezza del sangue e dei trapianti, l'Istituto superiore di sanità, tramite il Centro nazionale sangue (CNS) e il Centro nazionale trapianti (CNT), ha rivestito il ruolo di Coordinatore della Joint Action (VISTART) operando in Consorzio con 13 Stati europei.

Nel settore della programmazione sanitaria, sono state rafforzate le strategie in tema di miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza delle cure, focalizzando l'attenzione sullo « *Health Information* » (HI) e sullo « *Health Systems Performance Assessment* » (HSPA).

Inoltre, l'Italia ha proseguito nella partecipazione alle attività del gruppo di esperti per l'assistenza sanitaria transfron-

taliera, e ha partecipato ai lavori della Commissione europea ai fini del miglioramento del sistema di monitoraggio delle attività dei Punti di contatto nazionali.

Per quanto riguarda specificamente i dispositivi medici, nel 2017 è stato adottato il Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio, all'elaborazione del quale l'Italia ha partecipato attivamente. Nel settore dei cosmetici, il Governo, nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza del mercato, ha condotto, in stretto contatto con gli organi comunitari, un'attività di controllo a campione delle diverse categorie trasversali di utilizzo, per garantire la tutela della salute. In materia di prodotti biocidi, si è provveduto all'adozione dei provvedimenti normativi necessari al fine di poter adempiere all'obbligo di controllo sul mercato previsto dall'articolo 65 del Regolamento (UE) 528/2012.

Con riferimento alla sanità elettronica, nella Relazione viene richiamato il progetto finalizzato a supportare la creazione del Punto di contatto nazionale per l'*eHealth* (eHNCP), approvato dalla Commissione europea, le cui attività sono iniziate il 1° gennaio 2017. Il progetto prevede soprattutto la realizzazione dei servizi di interoperabilità per lo scambio transfrontaliero di dati e documenti sanitari.

Riguardo alla materia della sicurezza alimentare e della sanità animale, nella Relazione si segnala, in particolare, che in vista della prossima entrata in applicazione del Regolamento (UE) 2017/625 che – come già precisato, illustrando i contenuti del disegno di legge di delegazione europea – prevede importanti modifiche rispetto all'attuale normativa in materia di controlli ufficiali in sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria, sono state programmate attività formative del personale addetto ai controlli. Per il 2017 è stata garantita l'attività istituzionale inerente ai sistemi comunitari di allerta rapida per alimenti e mangimi (RASFF) e di assistenza amministrativa e cooperazione (AAC *system*), pubblicando online i prodotti alimentari oggetto di richiamo.

Nel settore dell'Igiene degli alimenti di origine animale, sono stati seguiti in sede comunitaria i lavori per le modifiche ai regolamenti del « pacchetto igiene » in modo particolare sugli atti delegati al Regolamento 625/2017.

Con riferimento all'attività di esportazione di prodotti alimentari appare opportuno sottolineare che i negoziati portati avanti con Paesi terzi, sia bilateralmente sia per il tramite della Commissione europea, per pervenire al mutuo riconoscimento dell'equivalenza delle legislazioni vigenti in materia di sicurezza delle produzioni alimentari, rappresentano un'attività di intenso lavoro per l'importanza che tali prodotti rivestono, in quanto rappresentano egregiamente il « *Made in Italy* » nel mondo risultando molto apprezzati all'estero sia in termini di qualità che di sicurezza.

Per quel che concerne il settore dei Prodotti fitosanitari si sottolinea la forte e costante collaborazione con la Commissione europea, con l'EFSA e con gli altri Stati membri per quanto riguarda le valutazioni delle sostanze attive, gli scambi di informazioni delle autorizzazioni nazionali dei prodotti fitosanitari e per la fissazione dei limiti massimi di residui negli alimenti. In quest'ambito l'Italia coopera con il nuovo sistema informatizzato per la presentazione di istanze e la creazione di una banca dati europea dei prodotti fitosanitari in corso di analisi e sviluppo, come previsto del Regolamento CE 1107/2009.

Nell'ambito delle attività del Comitato permanente/Sezione residui di pesticidi, che si occupa della fissazione e della revisione dei limiti massimi dei residui di fitofarmaci in prodotti di origine vegetale e animale destinati al consumo umano (Reg. CE n. 396/2005), si sottolinea che è stato avviato il processo di revisione dei LMR del glifosato, secondo l'articolo 12 del Regolamento residui 396/2005, che tiene conto delle pratiche agricole autorizzate nella UE e di eventuali tolleranze di importazione legate a pratiche agricole di Paesi come il Canada che esportano grano in Europa.

Relativamente al settore della salute animale e della profilassi internazionale,

nel corso del 2017 il precedente Governo ha assicurato la partecipazione ai lavori, in sede di Consiglio dell'Unione, sulla proposta di Regolamento relativa ai mangimi medicati, sulla quale è stato conseguito un accordo con gli Stati membri. La maggior parte delle posizioni portate avanti dall'Italia sono state accolte, tra esse si segnalano: il riconoscimento della figura del veterinario come unica figura professionale che può prescrivere mangimi medicati, il divieto totale di uso preventivo dei mangimi medicati contenenti antimicrobici, nonché la previsione che vi sia una coerenza tra la durata del trattamento farmacologico con la somministrazione dei medicinali veterinari contenuti nel mangime. L'entrata in vigore di tali disposizioni armonizzate, aggiornate e coerenti sulla produzione, distribuzione e uso dei mangimi medicati apporteranno un grande contributo alla lotta all'antimicrobico-resistenza sul territorio dell'Unione.

Il precedente Governo ha assicurato la partecipazione ai lavori, in sede di Consiglio dell'Unione, sulla proposta di Regolamento relativa ai medicinali veterinari. La maggior parte delle criticità segnalate dall'Italia è stata risolta. In particolare, è stata riconosciuta in questa sede la figura del veterinario come unica professionalità autorizzata a prescrivere medicinali veterinari. Inoltre si è dato luogo alla progettazione di un sistema elettronico di tracciabilità con la possibilità che, in futuro, si implementi una ricetta elettronica armonizzata che rappresenterà un utile strumento per controllare e di conseguenza limitare l'impiego profilattico di antimicrobici ed in particolare, di antibiotici. A tal proposito, nell'ambito dell'approccio « *One-Health* » tra i settori della medicina umana e veterinaria e del nuovo *One Health Action Plan* contro l'antimicrobico resistenza, adottato dalla Commissione europea nel 2017, l'Italia ha appena emanato il primo Piano nazionale di contrasto all'antimicrobico-resistenza.

Per quanto concerne le politiche per lo sport, relativamente ai profili di competenza della Commissione Affari sociali, segnala che durante la Presidenza maltese è

stata dedicata particolare attenzione alla stesura del testo delle Conclusioni del Consiglio sullo sport quale piattaforma per l'inclusione sociale attraverso il volontariato.

Vito DE FILIPPO (PD), nel manifestare apprezzamento per la relazione illustrata dalla collega Sarli, in particolare per quanto concerne la parte relativa alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per il 2017, chiede chiarimenti sulle modalità di prosecuzione dell'esame.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, precisa che la discussione potrà svolgersi anche nella giornata di domani. Ribadisce poi, come già precisato all'inizio, che, una volta concluso l'esame preliminare, è previsto un *iter* autonomo per il seguito dell'esame dei due documenti in titolo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

**La seduta termina alle 13.25.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 16 ottobre 2018. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Armando Bartolazzi.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale.**

**C. 684 Lazzarini e C. 1109 Pini.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 ottobre 2018.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha deliberato di nominare un

Comitato ristretto, che si è riunito nella giornata di giovedì 11 ottobre.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Lazzarini, affinché riferisca alla Commissione sugli esiti della riunione del Comitato ristretto.

Arianna LAZZARINI (Lega), *relatrice*, fa presente che nella riunione del Comitato ristretto dell'11 ottobre scorso è emersa la volontà generale, da parte di tutti i gruppi parlamentari ivi rappresentati, di adottare come testo base per il seguito dell'esame un testo unificato delle predette proposte di legge, sostanzialmente identiche tra loro (*vedi allegato*).

In quella sede, è stata altresì evidenziata l'opportunità di specificare meglio come debba essere effettuata la diagnosi per il riconoscimento della cefalea cronica, attraverso la presentazione di proposte emendative su tale aspetto.

Propone, pertanto, a nome del Comitato ristretto, di adottare il testo unificato predisposto dal medesimo Comitato come testo base, auspicando una rapida approvazione del provvedimento, eventualmente anche in sede legislativa, nella convinzione che il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale costituisca un primo passo per un'ulteriore evoluzione della normativa a tutela delle persone affette da questa grave patologia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera all'unanimità di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 19 di mercoledì 17 ottobre 2018.

La Commissione concorda.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.40.**



## ALLEGATO

**Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale. C. 684 Lazzarini e C. 1109 Pini.****TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO  
ADOTTATO COME TESTO BASE DALLA COMMISSIONE**

## ART. 1.

1. La cefalea primaria cronica, accertata da almeno un anno nel paziente mediante diagnosi che ne attesti l'effetto invalidante, è riconosciuta come malattia sociale nelle seguenti forme:

*a)* emicrania cronica e ad alta frequenza;

*b)* cefalea cronica quotidiana con o senza uso eccessivo di farmaci analgesici;

*c)* cefalea a grappolo cronica;

*d)* emicrania parossistica cronica;

*e)* cefalea nevralgiforme unilaterale di breve durata con arrossamento oculare e lacrimazione (SUNCT);

*f)* emicrania continua.

2. Il Ministro della salute, con decreto da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua il decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 20 marzo 1962, alle disposizioni del comma 1 del presente articolo.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Federbio, Anabio, AIAB, Coordinamento nazionale dei biodistretti e Associazione delle Città del bio, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 290 Gadda e C. 410 Cenni recanti Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico ..... 158

##### SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209 Governo (Parere alle Commissioni VIII e IX) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) ..... 158

ALLEGATO (*Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione*) ..... 160

##### COMITATO DEI NOVE:

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile. Esame emendamenti C. 183-A Gallinella ..... 159

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 16 ottobre 2018.*

**Audizione di rappresentanti di Federbio, Anabio, AIAB, Coordinamento nazionale dei biodistretti e Associazione delle Città del bio, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 290 Gadda e C. 410 Cenni recanti Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12 alle 13.20.

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 16 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. —*

*Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Franco Manzano.*

##### **La seduta comincia alle 14.**

**Decreto-legge 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209 Governo.**

(Parere alle Commissioni VIII e IX).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 ottobre scorso.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 10 ottobre

scorso il relatore, onorevole Viviani, ha introdotto la discussione e ha avuto inizio il dibattito, con l'intervento del collega D'Alessandro, che ha invitato a svolgere un supplemento di istruttoria in merito alla copertura finanziaria degli interventi previsti dall'16, comma 2, del decreto-legge.

Al riguardo, ricorda che la suddetta disposizione prevede una rimodulazione temporale dell'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 91/2017 a favore della società concessionaria Strada dei Parchi S.p.A. con un incremento di 192 milioni di euro delle risorse a disposizione nel biennio 2018-2019, stabilendo a tal fine che il CIPE provveda alla conseguente rimodulazione a valere sulle assegnazioni per interventi già programmati nell'ambito dei Patti di sviluppo sottoscritti con le regioni Abruzzo e Lazio, di cui alle delibere CIPE n. 26 del 2016 e n. 56 del 2016.

In proposito, fa presente che la questione è presente ai relatori presso le Commissioni di merito ed ha formato oggetto di una specifica proposta emendativa, l'emendamento 16.1, volta a risolvere la problematica posta dall'onorevole D'Alessandro.

L'emendamento in questione, in particolare, sostituisce il secondo periodo della lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 16, prevedendo che alla rimodulazione delle risorse si faccia fronte non più sulle assegnazioni per interventi già programmati, nell'ambito dei Patti di sviluppo sottoscritti con le regioni Abruzzo e Lazio, bensì a valere a valere sulle risorse destinate alle medesime regioni nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e coesione- programmazione 2014-2020.

Lorenzo VIVIANI (Lega), *relatore*, anche tenuto conto delle precisazioni fornite dal presidente, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione, con la quale si invitano le Commissioni a prestare la massima attenzione, nelle more dell'adozione della normativa a regime in materia di fanghi da utilizzare in agricoltura, sulla portata applicativa dell'articolo 41, che, ricorda, rappresenta un intervento di carat-

tere emergenziale volto a porre rimedio ad un vuoto normativo (*vedi allegato*).

Silvia BENEDETTI (Misto-MAIE) ritiene che la disciplina recata dall'articolo 41, che consente lo spandimento nei terreni agricoli di fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue nei quali sia presente un quantitativo di idrocarburi (C10-C40) fino a 1.000 mg/kg tal quale, sia molto pericolosa per il comparto agricolo. La soglia ammessa di idrocarburi non è infatti così distante da quella prevista dalla deliberazione della regione Lombardia, annullata dal TAR, riprendendo quanto stabilito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 27956 del 6 giugno 2017, nella quale si precisava che i fanghi derivanti trattamento delle acque reflue devono essere in via generale sottoposti alla disciplina dei rifiuti.

Giudica pertanto il parere del relatore troppo debole e preannuncia su di esso il suo voto contrario.

Susanna CENNI (PD) preannuncia anch'ella il voto contrario sulla proposta di parere del relatore, reputando insufficiente oltre che tecnicamente sbagliata l'osservazione formulata, rispetto alla quale giudica singolare che la Commissione agricoltura non formuli proposte di modifica del testo ma si limiti ad invitare le Commissioni di merito a prestare la massima attenzione rispetto all'applicazione di una norma.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 16 ottobre 2018.*

**Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile.**

**Esame emendamenti C. 183-A Gallinella.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.15 alle 15.

ALLEGATO

**Decreto-legge 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209 Governo.**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE  
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura, esaminato il disegno di legge C. 1209, di conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante « Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze »;

preso atto favorevolmente che – nell'ambito delle disposizioni contenute ai Capi I, concernente gli interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del comune di Genova, III, che dispone interventi nei territori dei comuni dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, e IV, contenente misure urgenti per gli eventi sismici verificati nell'Italia centrale negli anni 2016 e 2017 – il decreto-legge reca specifiche disposizioni volte a incentivare la ripresa dell'attività agricola e zootecnica e ad ottimizzare l'impiego delle risorse a ciò destinate in tutte le zone colpite dalle predette avversità;

sottolineata, con riferimento alla disciplina contenuta all'articolo 41 – che

stabilisce che, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione, continuano a valere i limiti dell'Allegato I B del D.Lgs. 99/1992, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite da non superare è di 1.000 mg/kg tal quale – la necessità che, nello spandimento dei fanghi di depurazione nei terreni agricoli, sia prestata la massima attenzione a tutela del suolo, dei terreni e dei prodotti agricoli;

ritenuto al riguardo opportuno riconoscere espressamente, nelle more di una revisione della disciplina recata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 99, in materia di fanghi da utilizzare in agricoltura, la natura transitoria della norma in questione ed auspicato che a tale revisione si addivenga entro la fine dell'anno 2019, esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente osservazione:*

per quanto detto in premessa, prestino le Commissioni la massima attenzione alla portata applicativa dell'articolo 41 del decreto-legge.

## **XIV COMMISSIONE PERMANENTE**

### **(Politiche dell'Unione europea)**

---

#### *S O M M A R I O*

#### **INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:**

Incontro informale con una delegazione di parlamentari finlandesi ..... 161

#### **INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI**

*Martedì 16 ottobre 2018.*

#### **Incontro informale con una delegazione di parlamentari finlandesi.**

L'incontro informale si è svolto dalle  
11.05 alle 11.55.



## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### SOTTOCOMMISSIONE PERMANENTE PER L'ACCESSO

#### S O M M A R I O

Elezione del Presidente .....	162
-------------------------------	-----

*Martedì 16 ottobre 2018. — Presidenza del Presidente provvisorio Flavia PICCOLI NARDELLI indi del Presidente eletto Giorgio Maria BERGESIO.*

#### Elezione del Presidente.

#### La seduta comincia alle 13.20.

La presidente, deputata PICCOLI NARDELLI (PD), indice la votazione, per schede, per l'elezione del Presidente della Sottocommissione permanente per l'accesso, ai sensi degli articoli 5 ed 8 del Regolamento della Commissione plenaria, ricordando che per essa è prevista, nel primo e nell'eventuale secondo scrutinio, la maggioranza dei tre quinti dei componenti la Sottocommissione, pari a dieci voti; nel terzo scrutinio è invece richiesta la maggioranza assoluta dei componenti, pari a nove voti, mentre è previsto un eventuale successivo ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato più voti.

Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento del Senato, chiama a svolgere le funzioni di segretari provvisori i deputati MARROCCO (FI) e ACUNZO (M5S), più giovani di età dei presenti.

La presidente PICCOLI NARDELLI (PD) indice quindi la votazione a scrutinio segreto, invitando i segretari ad effettuare l'appello nominale dei senatori e dei deputati.

*(Si procede quindi alla votazione ed allo scrutinio delle schede).*

La presidente PICCOLI NARDELLI (PD) comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	14
Ha riportato voti: senatore Bergesio .....	9
Risultano 5 schede bianche.	

Avverte che, poiché nessun candidato ha ottenuto la maggioranza richiesta, si rende necessario un secondo scrutinio e indice quindi la relativa votazione.

*(segue la votazione e lo scrutinio delle schede).*

La presidente PICCOLI NARDELLI (PD) comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti.....	14
Ha riportato voti: senatore Bergesio .....	11
Risultano 3 schede bianche.	

Proclama quindi eletto presidente della Sottocommissione il senatore Giorgio Maria Bergesio, al quale cede la presidenza.

Il presidente eletto BERGESIO (L-SP-PSd'Az) rivolge un saluto di ringraziamento, riservandosi di convocare quanto prima la Sottocommissione per consentire l'avvio della sua attività.

Il deputato MOLLICONE (FDI) interviene incidentalmente per auspicare che le

sedute della Sottocommissione abbiano luogo tenendo conto del calendario dei lavori delle altre Commissioni.

Il presidente eletto BERGESIO (L-SP-PSd'Az) dichiara che cercherà, per quanto possibile, di coordinare i lavori della Sottocommissione con quelli degli altri organi parlamentari.

**La seduta termina alle 13.40.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	164
Sui lavori della Commissione .....	164
ALLEGATO ( <i>Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione (dal n. 5/68 al n. 13/139)</i> ) .....	166
Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Giovanni Tria .....	165

*Martedì 16 ottobre 2018. — Presidenza del presidente BARACHINI.*

#### **La seduta comincia alle 14.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Il PRESIDENTE comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Avverte che della seduta odierna verrà redatto anche il resoconto stenografico.

##### **Sui lavori della Commissione.**

Il PRESIDENTE informa che, sulla base di quanto convenuto in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata costituita la Sottocommissione permanente per l'accesso: a seguito

delle indicazioni dei Gruppi, ha nominato componenti gli onorevoli: onorevole Acunzo, senatore Bergesio, onorevole Cantone, senatore Casini, onorevole Coin, onorevole De Giorgi, senatore De Petris, onorevole Fornaro, senatore Gallone, senatore Gaudiano, onorevole Marrocco, onorevole Mollicone, onorevole Paxia, senatore Pergreffi, onorevole Piccoli Nardelli e senatore Ricciardi.

La Sottocommissione si è appena riunita e ha eletto presidente il senatore Bergesio, a cui rivolge i complimenti e gli auguri di buon lavoro.

Sempre a seguito dell'Ufficio di Presidenza di martedì scorso, ha provveduto ad inviare al presidente e all'amministratore delegato della RAI due lettere separate, che sono in distribuzione, con le quali si invitano in audizione congiunta presso la Commissione mettendo in evidenza alcune questioni emerse in quella sede, ovvero di fornire rassicurazione affinché le nomine dei direttori siano effettuate in piena autonomia e indipendenza, acquisire elementi sulle produzioni esterne RAI e sulle spese delle sedi regionali, approfondire il tema dei concorsi, riferire sulle linee edi-

toriali e aziendali che la nuova *governance* intende assumere.

Comunica, infine, che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvato dalla Commissione il 18 marzo del 2015, i quesiti dal numero 5/68 al numero 13/139 per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (*vedi allegato*).

**Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze,  
Giovanni Tria.**

Il PRESIDENTE dichiara aperta l'audizione in titolo, ringraziando il Ministro per la disponibilità.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, professor TRIA, svolge una relazione introduttiva, al termine della quale intervengono per formulare quesiti i deputati GIACOMELLI (PD), ANZALDI (PD), FORNARO (LEU), MULÈ (FI), CAPITANIO (Lega), MOLLICONE (FDI), e i senatori PARAGONE (M5S), DI NICOLA (M5S) e FARAONE (PD).

Il Ministro TRIA risponde ai quesiti posti.

Il PRESIDENTE ringrazia il ministro Tria e dichiara chiusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.**

ALLEGATO

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA  
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE****(dal n. 5/68 al n. 13/139).**

ANZALDI. — *All'Amministratore delegato della RAI.* — Premesso che:

da notizie di stampa si apprende che per la nuova edizione de « La prova del cuoco », una delle trasmissioni di maggior successo di pubblico della programmazione Rai, non soltanto è stata cambiata la conduttrice, con Elisa Isoardi al posto di Antonella Clerici, ma nel programma sarà presente anche l'ex rugbista Andrea Lo Cicero, un collaboratore esterno all'azienda; Lo Cicero, che non risulta aver avuto mai in precedenza un incarico televisivo del calibro di quello che gli viene proposto ora dalla Rai, negli ultimi tempi ha fatto notizia non tanto per le sue qualità professionali, quanto per prese di posizione e scivoloni di carattere omofobo e razzista;

sono noti anche i rapporti politici di Lo Cicero con il partito di governo Movimento 5 Stelle: nel 2016, in piena campagna elettorale per il Comune di Roma, il nome di Lo Cicero fu annunciato da Virginia Raggi come futuro assessore, nomina poi non concretizzata;

da notizie di stampa si apprende che, sempre nel 2016, Lo Cicero sarebbe stato denunciato per violenza privata da una giornalista di La7, inviata de « L'aria che tira », che ha detto pubblicamente di aver subito un'aggressione nel corso del tentativo di intervistare l'ex rugbista;

si chiede di sapere:

quali ragioni abbiano spinto Raiuno, la tv del servizio pubblico che ha come target principale le famiglie, ad affidare un ruolo di sostanziale co-conduttore di un

marchio storico come « La prova del cuoco » a Lo Cicero, che non soltanto non risulta avere avuto esperienze televisive di tale rilevanza ma che in passato è assurto agli onori delle cronache per vergognosi scivoloni di carattere omofobo e razzista;

se non sia contrario alla funzione di imparzialità ed equilibrio che deve mantenere il servizio pubblico la scelta di affidare ad un ex assessore mancato del Movimento 5 stelle un ruolo di grande visibilità come quello di presenza fissa a « La prova del cuoco », dando una venatura politica ad un programma di intrattenimento;

per quale motivo sia stato scelto un esterno, quanto questa scelta gravi sui costi della trasmissione e, alla luce dei tanti cambiamenti annunciati nelle presenze in studio per la nuova edizione del programma, se tutti i volti del programma rispettino il tetto agli stipendi da 240 mila euro. (5/68)

*RISPOSTA.* — *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

*La scelta di Andrea Lo Cicero, campione di indubbia fama sportiva, all'interno del cast del programma « la prova del cuoco » (stagione 2018-1019), ha risposto a premesse di tipo meramente artistico, correlate all'esigenza di individuare un partner maschile, di bella presenza e dal volto simpatico e convincente, capace anche di esaltare il contrasto Nord-Sud, essendo la conduttrice piemontese (e lui siciliano). Al di là della fisicità, che ben avrebbe incarnato in metafora il ruolo di « spalla » della con-*



duttrice, hanno pesato positivamente sulla selezione le seguenti argomentazioni:

conoscenze e competenze nel settore agricolo ed enologico;

esperienze in ambito di programmi di tutorial e di cucina;

spiccato coefficiente di popolarità.

A queste caratteristiche si aggiunge una lunga serie di tipicità autoctone, che lo rendono una scelta di carattere e personalità, atteso che la cucina siciliana – figlia di meticciamenti culturali relevantissimi – rappresenta una forte componente della tradizione italiana ai fornelli.

L'accusa di omofobia rivolta ad Andrea Lo Cicero nasce da una frase riportata nella sua autobiografia, scritta con Paolo Cecinelli e pubblicata nel 2007, in cui il campione definisce «roba da frocetti» le protezioni per le spalle usate dai rugbisti. Tale affermazione, sebbene infelice e non condivisibile, è più vicina ad un veniale intercalare che ad una convinzione specifica. In ogni caso, già in un'intervista del 2016, Andrea Lo Cicero si era scusato pubblicamente per l'accaduto dicendo: «Se qualcuno si è sentito offeso, chiedo scusa. Nel mondo dello sport si può usare tra compagni di squadra. Non volevo usarlo in modo dispregiativo. È una cosa detta e scritta dieci anni fa. Ho fatto convegno su bullismo e omosessualità. E sono favorevole alle unioni civili». Per quanto riguarda lo «scivolone di carattere razzista» di Lo Cicero, si fa riferimento ad una isolata ed estemporanea reazione nervosa ad un fatto accaduto durante un'intervista televisiva del 2016: come è facilmente riscontrabile da internet, il campione veniva disturbato dal rombo di un'auto, sfrecciata a pochi metri, la cui azione aveva evidentemente interferito con l'intervista medesima. Restano agli atti, comunque, le scuse immediate e sincere di Lo Cicero per un'espressione evidentemente lontana dalla sua natura. Andrea Lo Cicero, infatti, è conosciuto per essere una persona mite e particolarmente attenta al disagio dei meno fortunati: dal 2012 è tra i testimonial di

Unicef, impegnato in prima linea in missioni umanitarie ed attività di sostegno in Paesi disagiati. È documentabile il suo impegno a favore di iniziative di assoluto valore morale e solidale.

Ciò premesso, pertanto, la scelta di Andrea Lo Cicero come «spalla» del programma «la prova del cuoco» non è figlia di valutazioni politiche di convenienza ed opportunità in quanto egli non risulta mai aver ricevuto e svolto alcun tipo di incarico politico e/o amministrativo. Peraltro il suo nome – annunciato dalla stampa come «possibile» assessore allo sport del Comune di Roma – non ha mai trovato riscontro nelle scelte dell'Amministrazione capitolina. La scelta di un esterno è conforme alla normale abitudine di trovare figure artistiche al di fuori del personale interno Rai, dove queste figure sono praticamente inesistenti.

Da ultimo, Lo Cicero percepisce un compenso di 400 euro lorde a puntata. Tutti i compensi rispettano il tetto.

CANTONE, VISCOMI. – All'Amministratore delegato della RAI. – Premesso che:

Riace (Reggio Calabria) e il suo sindaco Mimmo Lucano rappresentano un modello positivo di integrazione attiva di comunità migranti, in paesi ad alta intensità di spopolamento e marginali nel contesto socio-economico;

un quarto dei suoi abitanti è costituito da profughi che arrivano dall'Afghanistan, dal Senegal, dal Mali, che dopo aver rischiato la vita attraversando il Mediterraneo hanno trovato una casa a Riace;

per il modello di integrazione delle comunità migranti nel territorio e nel tessuto socio-economico e culturale locale, il sindaco Lucano è stato inserito, nel 2016, al 40esimo posto nella classifica delle persone più influenti al mondo della rivista «Fortune»;

vale la pena ricordare che, in passato, l'esperienza di Riace ha pure catturato l'attenzione di un regista come Wim Wen-

ders, che a Riace ha dedicato il film *Il Volo* ed è stata sostenuta dalla regione Calabria, e dall'allora presidente Agazio Loiero, con una specifica legge del 2009, conosciuta appunto come « legge Riace »;

a Riace non ci sono centri d'accoglienza: « qui ai migranti diamo una casa vera », dice Lucano, sindaco di un paese che è stato ripopolato da una comunità multietnica che ha riportato in vita anche gli antichi mestieri: laboratori di ceramica e tessitura, bar, panetterie e persino la scuola elementare; il comune ha assunto mediatori culturali « che altrimenti avrebbero dovuto cercare lavoro altrove »;

un modello che, come scrive Fortune, « ha messo contro Lucano la mafia e lo Stato, ma è stato studiato come possibile soluzione alla crisi dei rifugiati in Europa »;

da quanto però si apprende sui *social network* e sui *mass-media*, l'esperienza di Riace è veramente a rischio tanto che il sindaco Mimmo Lucano ha iniziato lo sciopero della fame e ne ha così spiegato le motivazioni con un *post* su Facebook: « Riace è stata esclusa dal saldo luglio-dicembre 2017 (circa 650.000 euro) e per il 2018 non è compresa tra gli enti beneficiari del finanziamento del primo semestre, nonostante tutte le attività siano state svolte e nessuna comunicazione è pervenuta della chiusura del progetto. È stato quindi accumulato un ingente debito con il personale, con i fornitori e con gli stessi rifugiati »;

pertanto, se non verranno sbloccati i fondi ministeriali connessi a progettualità operativa sarà messa a rischio la presenza di 165 profughi, 50 bambini e 80 operatori e la stessa sopravvivenza del modello Riace;

su tale specifico profilo è già stata presentata una interrogazione (5/00343), allo stato rimasta senza risposta, a firma dei deputati Viscomi, Siani e Annibali;

che la rilevanza dell'esperienza condotta a Riace è anche all'origine della decisione della RAI di produrre una fic-

tion dal titolo « Tutto il mondo è paese » che racconta la storia del Sindaco di Riace e del suo modello di accoglienza e solidarietà apprezzato in tutto il mondo, con protagonista l'attore Beppe Fiorello, il quale così si è espresso: « A tutti quelli che dicono, cose senza aver mai messo un piede a Riace, dico andate a conoscere di persona quest'uomo e capirete »;

che tuttavia la produzione televisiva non è stata ancora regolarmente trasmessa dalla Rai, che pure ha ovviamente già sopportato tutti i costi della produzione medesima;

che a quanto risulta dalle fonti giornalistiche, la mancata trasmissione è formalmente da addebitare a presunte irregolarità nella gestione dei progetti di integrazione, imputate al Sindaco Lucano, il cui esame da parte delle autorità competenti non ha ancora portato all'assunzione di provvedimenti con carattere finale, e quindi è legittimo ritenere che la mancata trasmissione sia da imputare sostanzialmente ad una sorta di pregiudizio ideologico;

che, viceversa, è indubbio il valore esemplare delle esperienze di integrazione guidata e controllata delle comunità di rifugiati nei piccoli centri, non solo per finalità di carattere etico, quanto piuttosto per la chiara consapevolezza che la coesione sociale è elemento necessaria ed essenziale, delle condizioni di sicurezza sul territorio, nell'interesse degli stessi cittadini residenti;

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni che impediscono la messa in onda della produzione televisiva dal titolo « Tutto il mondo è Paese »;

se la mancata messa in onda della predetta produzione sia stata formalmente deliberata, quando e da chi, e con quali poteri.

(6/72)

FORNARO, FRATOIANNI. — *All'Amministratore delegato della RAI.* — Premesso che:

da varie notizie di stampa si apprende che la Rai avrebbe bloccato la messa in onda della fiction «Tutto il mondo è Paese» che vede protagonista l'attore Beppe Fiorello e che racconta la storia del Sindaco di Riace e del suo modello di accoglienza e solidarietà apprezzato in tutto il mondo, lascia sorpresi ed amareggiati;

il veto sarebbe nato da una interrogazione parlamentare del sen. Gasparri di Forza Italia che ha chiesto alla Rai di sospendere la trasmissione della fiction in quanto «esalta un personaggio coinvolto in un'indagine»;

se ciò corrispondesse al vero, lascia sconcertati la risposta della dirigenza Rai che si sarebbe subito omologata al pensiero unico governativo e alla volontà di perseguire nella costruzione di una realtà virtuale che vede il problema dei migranti come irrisolvibile se non attraverso muri e respingimenti;

a parere dell'interrogante occorre valutare i termini reali della vicenda, perché il veto nasce sostanzialmente da una mezza *fake news* o meglio dal classico metodo di considerare «alla bisogna» gli indagati, colpevoli;

l'onestà e l'impegno del sindaco non sono mai state messe in discussione da chi ha avuto modo di seguire quanto è stato realizzato a Riace in questi anni;

tutto ha avuto inizio nel 1998, con lo sbarco di duecento profughi dal Kurdistan a Riace Marina. Si decise di aiutare quei migranti dando loro a disposizione le vecchie case abbandonate dai proprietari, ormai lontani dal paese;

grazie alle sue politiche di inclusione, il sindaco di Riace è riuscito a dare ospitalità ai rifugiati (ora 400) e agli immigrati irregolari con diritto d'asilo, mantenendo in vita servizi di primaria impor-

tanza come la scuola e finanziando il piccolo comune con micro attività imprenditoriali legate all'artigianato: sono nati laboratori tessili e di ceramica, bar e panetterie per arrivare alla raccolta differenziata porta a porta, garantita da due ragazzi extracomunitari e trasportata attraverso l'utilizzo di asini;

l'integrazione dei migranti è poi assicurata da più di sessanta mediatori culturali assunti dal comune e facenti parte del sistema Sprar (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), nato proprio per proporre, oltre le misure di assistenza e di protezione ai singoli beneficiari, il processo di integrazione sociale ed economica di cui Riace si fa promotrice;

evidentemente una situazione del genere era intollerabile per chi basa le sue fortune politiche sulla percezione del pericolo migranti, così sono iniziate le operazioni di boicottaggio e improvvisamente il borgo calabrese è tornato al centro delle cronache;

il risultato di questa campagna di demonizzazione non è solo la censura della fiction della Rai, qualora fosse confermata, ma un'azione di boicottaggio per cui dal maggio 2016 il paese non riceve più un euro dalla Prefettura;

il sistema Riace è diventato anche volano per l'economia del piccolo centro, si era infatti registrata una spinta all'economia locale con 50 persone stipendiate come le maestre che fanno i corsi di italiano per gli immigrati adulti;

nelle ultime ore finalmente l'emergenza Riace potrebbe rientrare dato che Ministero dell'interno e Prefettura potrebbero a breve saldare il credito pregresso con il paese;

il «modello Riace» di integrazione dei migranti è un successo ed è per di più

nato in una realtà che non brilla certo per ricchezza;

si chiede di sapere:

se corrisponde al vero che la Rai avrebbe bloccato la messa in onda della fiction « Tutto il mondo è Paese »;

se si intende intervenire per garantire che il servizio televisivo pubblico possa raccontare la storia del Sindaco di Riace e del suo modello di accoglienza e solidarietà apprezzato in tutto il mondo.

(8/75)

FARAONE, MARGIOTTA, VERDUCCI, PICCOLI NARDELLI. — *All'Amministratore delegato della RAI.* — Premesso che:

la Rai ha prodotto la *fiction* Tutto il mondo è Paese, che racconta il sistema di accoglienza dei migranti del comune di Riace, in provincia di Reggio Calabria, divenuto simbolo mondiale di integrazione, che vede Beppe Fiorello nel ruolo del sindaco del borgo calabro, Domenico Lucano;

da quanto si apprende dagli organi di informazione, la Rai non ha ancora stabilito la data della messa in onda di detta fiction, sollevando la protesta del protagonista, Beppe Fiorello, che accusa l'Azienda di averla « bloccata », come accaduto in passato per altri lavori, « perché narra una realtà »;

dalle precisazioni da parte della Rai apparse sugli organi di informazione, si apprende che « non esiste alcun blocco della messa in onda. La *fiction* è stata semplicemente sospesa dal palinsesto in quanto, come da tempo è noto, al sindaco Lucano è stato recapitato un avviso di garanzia da parte della procura di Locri per alcuni presunti reati collegati alla gestione del sistema di accoglienza. Non appena la magistratura comunicherà le sue decisioni finali in merito all'indagine, il servizio pubblico adotterà i provvedimenti conseguenti »;

non è ben chiaro quale sia il collegamento tra l'esito dell'inchiesta e il programma, che si ispira all'esperienza di un modello di accoglienza realizzato in una piccola comunità del Sud del Paese, che grazie ai migranti è rinato e si è risollevato dallo spopolamento;

è forte e diffuso il sospetto che alla base della decisione dell'Azienda Rai di sospendere dal palinsesto la messa in onda della fiction in questione vi sia una forma di compiacenza verso il Governo che sul tema dell'immigrazione ha fondato buona parte della sua azione, alimentando paure e cattivi sentimenti che non fanno onore alla nostra storia di paese civile ed accogliente;

complessivamente, si ritiene che la situazione determinatasi sia grave e necessiti di essere affrontata con urgenza;

si chiede di sapere:

quali siano le reali motivazioni alla base della mancata messa in onda della fiction Tutto il mondo è paese da parte dell'Azienda Rai;

quali misure si intendano adottare in tempi brevi per garantire la messa in onda del lavoro prodotto, anche considerando che la mancata messa in onda comporta per l'Azienda un notevole danno sia per i costi già sostenuti che per i mancati introiti pubblicitari. (9/76)

*RISPOSTA.* — *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

*La scelta di sospendere dal palinsesto la fiction « Tutto il mondo è Paese », interpretata da Beppe Fiorello e ispirata alla figura di Mimmo Lucano sindaco di Riace, nelle settimane scorse è stata determinata dalla situazione venutasi a creare con il recapito di un avviso di garanzia al sindaco Lucano da parte della Procura di Locri per alcuni presunti reati collegati alla gestione del sistema di accoglienza.*

*Tenuto conto delle vicende giudiziarie accadute successivamente, la sospensione dal palinsesto rimane attiva in attesa degli sviluppi della questione.*



PERGREFFI. — *All'Amministratore delegato della RAI.* — Premesso che:

durante la trasmissione radiofonica Summer Club di Radio2, andata in onda in data odierna, condotta da Corrado Nuzzo, Mauro Casciari e Maria di Biase, verso le 10.40 del mattino, quindi in un orario in cui gli ascoltatori sono per lo più famiglie, parlando di vaccini influenzali sperimentati su animali da laboratorio Mauro Casciari ha testualmente dichiarato: «Questo vaccino è stato testato sui topi e sulle scimmie, quindi adesso devono testarlo su Salvini e poi sull'uomo»;

il programma *Summer club* viene definito, nella pagina *web* di Radio2, «il primo programma rigorosamente in infradito che non teme la prova costume. Summer Club è il primo osservatorio estivo di Radio2, aperto dalle 10:30 alle 12, che offre un panorama completo sul lungomare italiano, sulle manie dei vacanzieri, sulle mode e le tendenze di questa estate 2018»;

dalla descrizione è evidente come possa essere definito un programma leggero, ma non certo di satira;

visto che:

definire il Ministro dell'interno e vicepremier un subumano paragonabile a cavie da esperimenti, equiparandolo a topi e scimmie da laboratorio, è fortemente lesivo per l'immagine istituzionale del ministro, oltre che offensiva nella persona di Matteo Salvini;

simili, pessime battute, sviliscono il servizio pubblico di informazione e intrattenimento rendendolo di bassa qualità;

nemmeno un programma di feroce satira sarebbe legittimato a dare del topo di laboratorio al Vicepremier;

la presente, ricordando che, pur nell'ambito della libertà di informazione, trattasi di servizio pubblico;

si chiede:

di segnalare la diffamazione nei confronti del Vicepremier Matteo Salvini nel corso della trasmissione Summer Club di Radio2;

di richiamare i conduttori, in particolare Mauro Casciari, al rispetto della dignità della persona Matteo Salvini, nonché al ruolo istituzionale che ricopre;

di richiedere una rettifica della pessima e offensiva battuta da parte del conduttore Mauro Casciari nella prossima puntata del programma. (7/73)

*RISPOSTA.* — *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

*Nella puntata successiva a quella citata nell'interrogazione di cui sopra il conduttore Mauro Casciari ad inizio del programma ha esordito con queste parole: «Ieri in questo programma io, Mauro Casciari, ho fatto una battuta estemporanea che riguardava il nostro ministro dell'interno e vicepremier onorevole Matteo Salvini. Battuta che evidentemente non era tale e comunque non mi è riuscita. Mi scuso dunque con il diretto interessato e con le istituzioni della Repubblica italiana che rappresenta, con la Rai e in particolare con Radio2 e mi scuso anche se ho urtato la sensibilità di qualcuno».*

*La Direzione di Radio2, nel prendere atto delle scuse effettuate in diretta dal conduttore, ha in ogni caso richiamato formalmente lo stesso alla totale osservanza e rispetto della normativa in materia di servizio pubblico e Codice Etico, auspicando inoltre che non abbiano in futuro a ripetersi episodi analoghi.*

BERGESIO, TIRAMANI. — *Al Presidente della RAI.* — Premesso che:

l'azienda Rai svolge la propria attività di produzione Radiotelevisiva anche per il mezzo delle strutture aziendali territoriali, cosiddetti Centri di Produzione, situati nelle città di Roma, Milano, Napoli e Torino;



ciascuno dei Centri di Produzione sopra citati realizza programmi televisivi di vario genere, di intrattenimento, sportivi, di inchiesta, *fiction* ecc., e sussiste una certa qual specializzazione o vocazione produttiva di tali siti correlata anche alla loro localizzazione territoriale;

il Centro di Produzione Tv di Torino è riconosciuto per la sua vocazione professionale alla realizzazione di programmi televisivi del segmento « kids », nonché per la produzione di *fiction* di alta gamma, si citano ad esempio due stagioni di Non Uccidere, Romanzo Familiare, I topi ecc. prodotti di riconosciuta e apprezzata qualità tecnica;

le istituzioni piemontesi, Comune e Regione, svolgono in sinergia con la Film Commission Torino Piemonte attività attrattive e di stimolo alla realizzazione dell'industria cinematografiche sul proprio territorio;

sul territorio piemontese esiste una presenza di lavoratori stagionali del Cinema con riconosciuta professionalità oltre ad un indotto di servizi di supporto alle attività cinematografiche con un buon potenziale di sviluppo;

LUMIQ Studios S.r.l. è un'azienda italiana, di proprietà pubblica, con sede in Torino, Corso Lombardia 190, nel complesso di Virtual Reality & Multi Media Park, posseduta da: Comune di Torino, Città metropolitana di Torino, Regione Piemonte e Politecnico di Torino, attualmente gestita da Rai in regime di sub-concessione (fino a tutto ottobre 2019, salvo proroghe) al fine di utilizzare gli studi televisivi ivi situati per la realizzazione di *fiction* e contribuendo alle spese di gestione ordinaria – per circa 160 mila euro l'anno;

gli studi Lumiq risultano ad oggi inoperativi ed in stato di abbandono e degrado;

l'azienda Rai ha concesso in appalto presso studi Esterni a Roma la realizzazione della *fiction* « Il paradiso delle Signore » (formato *daily* che consta di 180

puntate da 45 minuti) con un contratto di circa 17 milioni di euro, a seguito del mancato accordo sindacale proposto ai lavoratori del Centro di Produzione Tv di Torino;

anche lo *staff* della Sindaca di Torino si era attivato convocando i sindacati e l'azienda Rai, con l'obiettivo di trovare una mediazione e non perdere una produzione ambiziosa che avrebbe comportato ricadute economico-produttive per la Rai e per lo sviluppo del territorio piemontese;

si chiede di sapere:

se gli attuali vertici aziendali non ritengano particolarmente grave l'affidamento in appalto totale della *fiction* in studi Esterni a Roma;

se è stato valutato e proposto un diverso apporto di risorse Rai alla coproduzione al fine di impiegare gli studi Rai e Lumiq;

le motivazioni che hanno indotto la Rai ad attuare durante la trattativa sindacale con le Rsu di Torino lo « *spoils system* dei Funzionari » del Centro di Produzione Tv di Torino;

quali sono le azioni che la Rai intende intraprendere presso il Centro di Produzione Tv di Torino al fine di rilanciare le competenze per la realizzazione di *fiction* di alta gamma sul territorio piemontese. (10/78)

*RISPOSTA.* – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

La *fiction* « Il Paradiso delle Signore » è stata realizzata a Roma a seguito della mancata sottoscrizione di un accordo da parte dei lavoratori del Centro di produzione di Torino, accordo del tutto necessario alla luce del modello produttivo per la realizzazione della serie.

Ad oggi il Centro di produzione di Torino lavora a pieno regime. Gli studi sono impegnati per tutta la prossima stagione produttiva sui diversi programmi: il Posto Giusto (Rai 3) e la Prima Volta (Rai 1) al

TV1; *La Posta di YoYo*, *Albero Azzurro e Bumbi* (Rai Ragazzi) al TV2; *Rob o Cod* (Rai Ragazzi) al TV4; *Gulp Music e Top Music* (Rai Ragazzi) al TV3; oltre al costante e consueto impegno per la TGR al TV6, mentre il piccolo studio TV5 è utilizzato per i collegamenti. Il Centro, ancora, è impegnato nella realizzazione della Fiction « *Nessuno è perfetto* » in co-produzione con Viola Film per quanto attiene le fasi di realizzazione scenografica, trucco e parrucco, post produzione.

Per quanto riguarda più specificamente gli studi Lumiq, sono stati recentemente impegnati per la realizzazione della serie televisiva « *I Topi* » con Antonio Albanese, in onda a partire da sabato 6 ottobre su Rai3. Al momento la scenografia della serie è ancora montata in attesa delle necessarie valutazioni sull'opportunità di una prosecuzione di tale produzione; in tale contesto gli studi sono pertanto tenuti a minimo regime.

Per quanto concerne la tematica dello « *spoil system dei funzionari* », è stato messo in atto – in linea con le politiche gestionali dell'azienda – un processo di job rotation che ha visto coinvolti tutti i funzionari del Centro ai quali è stato assegnato un nuovo ruolo coerente con le attitudini professionali; tale processo è stato definito almeno tre mesi prima del confronto con la RSU locale per « *Il Paradiso delle Signore* ».

Per quanto concerne la tematica delle prospettive future, il Contratto di servizio 2018-2022 impegna la Rai a valorizzare « *i centri di produzione di Roma, Milano, Napoli e Torino, anche per salvaguardare l'informazione e l'approfondimento culturale nelle realtà locali* » e a « *potenziare, secondo criteri di economicità, la capacità dei propri centri di produzione* ».

ANZALDI. – *Al Presidente della Rai.* – Premesso che:

per la stagione 2018-2019 Rai1 ha cambiato conduzione, ospiti e caratteristiche della trasmissione di successo « *La prova del cuoco* », in onda nella fascia che precede il Tg1 delle 13.30, rivedendo una

formula consolidata che fino a oggi aveva ottenuto risultati di pubblico molto rilevanti;

i cambiamenti previsti non hanno trovato il gradimento del pubblico, che si è fortemente ridotto rispetto allo scorso anno con un pesante calo degli ascolti;

nella passata stagione, con la conduzione di Antonella Clerici, la trasmissione infatti aveva registrato una media di share del 15,9 per cento e 1.891.000 telespettatori, in crescita sulla stagione precedente;

nelle prime tre settimane della nuova stagione, invece, gli ascolti de « *La Prova del cuoco* » sono passati dal 16 per cento di share della prima puntata (10 settembre) a una media del 13 per cento nell'ultima settimana di settembre, con un picco negativo addirittura del 12,4 per cento nella puntata del 25 settembre. Da 1.611.000 telespettatori dell'esordio, la trasmissione si è ora posizionata su una media di poco superiore a 1.200.000, con una perdita di circa 400 mila telespettatori;

rispetto alla passata stagione, l'attuale formula de « *La Prova del cuoco* » fa quindi registrare una perdita secca di oltre 600 mila telespettatori e di oltre 3 punti di share;

al calo di ascolti del programma su Rai1 ha fatto da contraltare una continua crescita della diretta concorrente Canale 5. « *Forum* » ha guadagnato in tre settimane circa 200 mila telespettatori, con uno share del 17 per cento e picchi del 18,4 per cento, addirittura sei punti sopra Rai1;

« *La Prova del cuoco* » non soltanto rappresenta un marchio di successo dell'intrattenimento del servizio pubblico, ma è anche il traino di rete dell'edizione delle 13.30 del Tg1, una delle principali dell'informazione del servizio pubblico;

il crollo degli ascolti de « *la Prova del cuoco* » può rappresentare quindi un danno non soltanto a livello economico per i mancati introiti di pubblicità, ma anche perché mette in difficoltà l'infor-

mazione del Tg1 rispetto alla concorrenza, perché costringe il notiziario a partire con una base di ascoltatori più bassa. Un danno, questo, ancora più pesante visto che si tratta dell'informazione della prima rete del servizio pubblico;

si chiede di sapere:

se i vertici dell'azienda e la direzione di Rai1 non ritengano opportuno prendere immediati provvedimenti, ed eventualmente quali, per rivedere l'attuale formula de « La Prova del cuoco », i cui cambiamenti hanno causato un crollo di pubblico di 600 mila telespettatori e 3 punti di share rispetto alla passata stagione, affinché possano essere recuperati gli ascoltatori persi e si eviti un evidente danno all'edizione delle 13.30 del Tg1, che rappresenta il secondo notiziario più seguito di tutta l'informazione del servizio pubblico.

(11/122)

*RISPOSTA.* – In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

La « Prova del cuoco », storico programma di Rai1, dopo 18 edizioni ha cambiato « look » con un nuovo format e una nuova conduttrice. Sul programma è stato effettuato un corposo intervento editoriale – nel segno della discontinuità – orientato su una linea di approccio più salutistica e di consapevolezza alimentare, sicuramente di minore appeal rispetto al passato ma decisamente più in sintonia con la missione di servizio pubblico: ogni puntata della trasmissione, infatti, ospita un nutrizionista, un agronomo e/o esperto di settore, chiamati a dare informazioni preliminari alla cucina e consigli utili sulla qualità degli alimenti e sulla loro sicurezza. Il programma fornisce quotidianamente un « borsino » dei prezzi, unitamente a dettagli di trattamento e forme di conservazione dei diversi prodotti. Sono state effettuate, ancora, innovazioni importanti nel corso del programma in modo da fornire una specifica attenzione ai valori alimentari. Gli interventi sopra ricordati hanno impattato sulla formula televisiva e sui linguaggi del

programma; fermo restando che non sono mutati i tempi dedicati alle ricette e alla cura delle preparazioni, si ritiene che le diverse modalità narrative richiedano un certo periodo di tempo per poter essere assimilate da parte del pubblico.

La redazione del programma, inoltre, ha svolto un meticoloso scouting di volti nuovi ed offerto a tanti giovani cuochi l'opportunità di farsi conoscere ed apprezzare, cercando al meglio di coniugare gli aspetti dell'innovazione con quelli della tradizione, ove possibile riannodando al racconto odierno alcune significative esperienze del passato, con testimoni e contenuti sempre più in linea con le aspettative del pubblico.

Il « restyling » de « La prova del Cuoco » ha comportato ascolti inferiori a quelli della scorsa stagione. Si tratta di un trend – quello del calo di ascolti – non nuovo per il programma, nella sua storia anche recente. A titolo di esempio la puntata di lunedì 15 settembre del 2014 totalizzava il 17,08 per cento di share, mentre l'anno successivo (lunedì 14 settembre 2015) si attestava al 14,97 per cento; ancora, la puntata « sorella » di lunedì 12 settembre 2016 il 12,65 per cento.

Tutto ciò premesso è logico considerare la « Prova del cuoco » ancora un cantiere aperto su cui si sta lavorando con attenzione studiando ogni possibile forma di intervento che lo riporti ai livelli del passato, sebbene la platea e l'incremento dell'offerta competitiva siano molto diverse. In questo senso si stanno introducendo progressivamente alcune modifiche che vanno incontro ad un modello meno sperimentale, recuperando alcuni volti noti di chef delle edizioni del passato, riducendo alcuni inserimenti a vantaggio di cucina e ricette, curandole con ancora più attenzione.

In ogni caso il dato degli ascolti di quattro settimane, peraltro relativo ad un chiaro periodo di innovazione, non può essere statisticamente paragonato a valori relativi a una intera stagione. Per quanto concerne i social, invece, il programma rimane leader, con oltre 950.000 followers tra Facebook e Twitter, che ogni giorno seguono la trasmissione con partecipazione sempre crescente.

GASPARRI. — *Al Presidente della RAI.* — Premesso che:

in data 25 giugno 2018, è stata aperta dalla Rai SpA la procedura ai sensi dell'articolo 60, D. Lgs. 50/2016, articolata in sette lotti, per l'affidamento del « Servizio di sicurezza integrata per Centro di Produzione TV, Uffici di Roma, insediamenti produttivi della Radio, Sedi regionali »;

emergono dubbi sulla trasparenza e correttezza della procedura anzidetta;

la delibera con la quale è stata nominata la Commissione di Gara, non è stata sottoscritta dall'Amministratore Delegato (funzione prima ricoperta dal Direttore Generale), a differenza della consolidata prassi pluriennale. In particolare, tale prassi prevedeva che il direttore dell'ufficio acquisti presentasse al Direttore Generale (funzione che ad oggi è stata accorpata a quella di Amministratore Delegato) una rosa di nominativi per la formazione della Commissione, rispetto alla quale il Direttore Generale poteva esprimere un proprio parere oppure lasciare al direttore dell'ufficio acquisti la decisione. Ebbene, nel caso in esame tale passaggio è stato completamente eliminato e, cosa ancor più anomala, è stata concessa una proroga dei termini per la presentazione delle offerte (senza alcuna approvazione da parte del vecchio Direttore Generale), al fine di posticipare la formazione della Commissione e sfruttare così la fase di *vacatio* in attesa delle nuove nomine dei vertici Rai;

il Rup (Responsabile unico del procedimento) della procedura di gara è un soggetto con diverse segnalazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione. In particolare, da una di tali segnalazioni è scaturito un procedimento civile (RG N. 43825/2018) dal quale potrebbe derivare una condanna della Rai al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno. Appare evidente che da una siffatta condanna ne possa derivare una responsabilità per danno erariale dell'odierno Rup;

il Rup, ha avvocato a sé anche la carica di Segretario della Commissione,

fatto che, alla luce di quanto dedotto al punto precedente, non può che apparire quantomeno ambiguo;

in relazione alla procedura in oggetto si rappresenta inoltre quanto segue:

a) — sia la normativa comunitaria che il Codice degli appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016, favoriscono l'accesso agli appalti pubblici delle piccole e medie imprese. A tal fine l'articolo 51 del Codice prescrive che le stazioni appaltanti debbono suddividere gli appalti in lotti funzionali, ovvero in lotti prestazionali di cui all'articolo 3, co. 1, lett. *qq)* e *ggggg)* dello stesso Codice. La *lex specialis* della procedura in oggetto ha, invece, suddiviso l'appalto soltanto sotto il profilo territoriale, in lotti di rilevante importo (Lotto 1 — euro 15.679.375,36; Lotto 2 — euro 14.015.472,04; Lotto 3 — euro 11.526.541,76; Lotto 4 — euro 6.462.396,00; Lotto 5 — euro 6.312.712,00; Lotto 6 — euro 6.067.284,00; Lotto 7 — euro 3.215.945,05). In tal modo vengono escluse dalla partecipazione alla gara le piccole e medie imprese di vigilanza;

ulteriore elemento di esclusione delle piccole e medie imprese è dato dal fatto che il paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara richiede quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato specifico per servizi analoghi realizzato negli ultimi tre esercizi non inferiore ad Euro 31.300.000,00, IVA esclusa per il Lotto 1; ad euro 28.000.000,00, IVA esclusa per il Lotto 2; ad euro 24.000.000,00, IVA esclusa per il Lotto 3; ad euro 12.841.000,00, IVA esclusa per il Lotto 4; ad euro 12.623.000,00, IVA esclusa per il Lotto 5; ad euro 12.132.000,00, IVA esclusa per il Lotto 6; ad euro 6.500.000,00, IVA esclusa per il Lotto 7;

anche i requisiti di capacità tecnica e professionale escludono le piccole e medie imprese in quanto richiedono (par. 7.3 del Disciplinare di gara), la esecuzione nell'ultimo triennio di almeno due contratti inerenti l'espletamento di servizi di « vigilanza armata e controllo accessi » (Prestazione principale), in favore di Pubbliche



Amministrazioni, Organismi di Diritto Pubblico, Imprese Pubbliche o Private, ciascuno di valore almeno pari ad Euro 2.400.000,00, IVA esclusa; l'espletamento di servizi di « sorveglianza e prevenzione incendio » (Prestazione secondaria/complementare), in favore di Pubbliche Amministrazioni, Organismi di Diritto Pubblico, Imprese Pubbliche o Private, ciascuno di valore almeno pari ad Euro 810.000,00, IVA esclusa; due contratti, affidati da altrettanti Committenti tra loro diversi, aventi ad oggetto l'espletamento di servizi di « reception » (Prestazione secondaria/complementare), in favore di Pubbliche Amministrazioni, Organismi di Diritto Pubblico, Imprese Pubbliche o Private, ciascuno di valore almeno pari ad Euro 680.000,00, IVA esclusa;

analoghi rilevanti importi dei suddetti contratti sono previsti per gli altri lotti;

ne deriva che la procedura in oggetto, anziché aperta, è in effetti riservata soltanto ai maggiori istituti di vigilanza in campo nazionale;

b) – altro elemento di illegittimità è dato dal fatto che la procedura di gara ha accorpato prestazioni del tutto eterogenee, senza alcuna suddivisione dell'appalto in lotti prestazionali o funzionali. In particolare, ha accorpato le eterogenee prestazioni contrattuali riconducibili ai servizi di vigilanza armata e controllo accessi, sorveglianza e prevenzione incendio, *reception*;

è ben nota, nel nostro ordinamento, la distinzione tra i servizi di vigilanza armata e quelli di *reception*;

anche l'Anac ha sempre rimarcato tale distinzione, tanto che nelle recenti linee guida n. 10 ha ribadito la necessità di prevedere distinti lotti per i servizi di vigilanza armata, custodia e portierato, anche nel caso in cui la stazione appaltante ritenga conveniente indire un'unica gara comprendente più servizi;

ne deriva che la procedura in oggetto doveva prevedere l'affidamento di lotti per i servizi di vigilanza armata e di *reception*;

tali circostanze ed altre inerenti i punteggi da attribuire accrescono i dubbi sulla trasparenza e sulla regolarità della procedura in atto;

si chiede di sapere:

se i vertici dell'azienda non intendano tutelare la Rai da eventuali ricorsi facendo chiarezza sulle procedure adottate per l'affidamento del servizio e, qualora riscontrassero veritiere le premesse elencate, provvedere all'annullamento del precedente e all'apertura di un nuovo bando.

(12/128)

*RISPOSTA.* – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

1) *La Commissione giudicatrice è stata nominata nel pieno rispetto della normativa pro tempore vigente (v. in particolare articolo 216, comma 12, D.Lgs. 50/2016 e Linee guida n. 5 adottate dall'ANAC recanti « Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici »), nonché delle Istruzioni interne Rai per le procedure di affidamento dei contratti aventi ad oggetto servizi e forniture e del Regolamento recante « Criteri per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure bandite da Rai per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto », adottato ai sensi del sopra richiamato articolo 216, comma 12, D.Lgs. 50/2016, adottato con atto del Direttore Generale del 18/07/2017 e pubblicato sul profilo del committente.*

*Per tutti i lotti, il Consiglio di Amministrazione della Rai ha delegato il Direttore Acquisti a nominare la Commissione giudicatrice che avrebbe effettuato la valutazione delle offerte ammesse alla procedura, come riportato nella determina a contrarre approvata con delibera del C.d.A. nella seduta del 18/04/2018, ritualmente pubblicata nella pagina del Portale telematico Acquisti Rai dedicata alla procedura di gara.*



Per effetto della delega ricevuta dal C.d.A. il Direttore Acquisti, successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte, come prescritto dalla normativa vigente, ha nominato la Commissione giudicatrice.

In tale quadro, la delega è stata attribuita dal Procuratore competente e sovraordinato al Direttore Generale (oggi Amministratore Delegato), cioè dal Consiglio di Amministrazione, in quanto, trattandosi di gara di importo pari a euro 63.279.726,21, I.V.A. esclusa, essa superava la procura dello stesso Direttore Generale (fissata a 10 milioni di euro), che pertanto non poteva delegare alcunché, e rientrava nella competenza per materia e valore del C.d.A.; conseguentemente la procedura di nomina della Commissione giudicatrice è avvenuta nel pieno rispetto della prassi aziendale.

Con riferimento alla tematica della proroga dei termini per la presentazione delle offerte, questa è stata concessa su esplicita richiesta di una pluralità di soggetti (n. cinque tra operatori economici e associazioni di categoria), che hanno richiesto un differimento del termine di scadenza al fine di predisporre compiutamente le offerte, vista la complessità della gara. Esso è stato accordato dalla Rai per garantire la più ampia partecipazione alla gara stessa, in linea con l'ordinaria prassi adottata in particolare per le procedure di elevata complessità, ed i relativi atti sono stati ritualmente pubblicati come previsto dalla normativa vigente (GUUE, GURI, Portale telematico, quotidiani ecc.). Né a tal fine era necessaria una preventiva approvazione da parte del Direttore Generale (rectius, dal Procuratore competente Consiglio di Amministrazione), atteso che la determina a contrarre approvata dal C.d.A. stabilisce che il Bando di gara e tutti gli atti endoprocedimentali sono curati dalla Direzione Acquisti.

2) Per quanto concerne il RUP della procedura (Responsabile unico del procedimento), si rappresenta che si tratta di una risorsa con un elevato profilo di specializzazione e che possiede tutti i requisiti previsti dalla legge (v. articolo 31 D.Lgs. 50/2016) e dalle Linee guida n. 3 adottate

dall'ANAC recanti « Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni ». Egli ha sempre assolto alle funzioni affidate con disciplina ed onore.

Con riferimento al tema della presenza di « diverse segnalazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione », si segnala che non risulta alcuna comunicazione da parte di ANAC indirizzata alla Direzione Acquisti e/o al RUP in merito all'apertura di procedimenti sanzionatori a carico dello stesso. Allo stesso modo, per quanto concerne il « procedimento civile » riportato nell'interrogazione di cui sopra, si evidenzia che questo è stato avviato da un fornitore della Rai, aggiudicatario di una gara che prevedeva un determinato importo e che successivamente, in fase di esecuzione, si è ridotto, a causa di una contrazione, per circostanze sopravvenute, dei fabbisogni della Rai stessa. Per ciò che rileva in questa sede, si rappresenta che il RUP della gara rivestiva il ruolo, relativamente al procedimento indicato, di Responsabile del procedimento esclusivamente per la fase di affidamento (quindi non responsabile delle fasi di programmazione/progettazione ed esecuzione), ed ha correttamente affidato la gara sulla base dei fabbisogni espressi in fase di programmazione/progettazione e, successivamente, confermati in fase di aggiudicazione, da parte dalle strutture utilizzatrici della Rai.

Nella fase di esecuzione, per circostanze sopravvenute di carattere obiettivo riconducibili alle operazioni di razionalizzazione e di saving compiute dalla Rai, si è verificata una riduzione dei fabbisogni rispetto a quelli originariamente programmati, a cui il RUP della presente gara è completamente estraneo. Per questo motivo il Fornitore ha fatto causa alla Rai. Si tratta di un normalissimo giudizio civile di risarcimento danni a cui il RUP della presente gara è estraneo dal punto di vista di qualsiasi responsabilità, non avendo svolto alcun ruolo sia nella fase di programmazione/progettazione (in cui i fabbisogni sono stati stimati) che in quella di esecuzione (in cui i fabbisogni originariamente stimati si sono contratti per circostanze sopravvenute di

carattere obiettivo, peraltro riconducibili a scelte di ottimizzazione e di efficientamento da parte della Rai).

Per quanto attiene al tema della avocazione da parte del RUP della carica di segretario della Commissione, si segnala che lo stesso è stato nominato Segretario della Commissione dal Direttore Acquisti, essendo quest'ultimo delegato dal C.d.A., come sopra riportato, a nominare la Commissione ed anche il suo Segretario. La nomina del RUP a Segretario della Commissione è coerente con la prassi tendenzialmente adottata nelle procedure particolarmente complesse, ove è opportuno che il RUP presti alla Commissione il supporto procedimentale nella redazione dei verbali. Il Segretario, peraltro, non è membro della Commissione e non partecipa in alcun modo all'attività valutativa. Egli non ha, quindi, alcun potere decisionale e si limita a verbalizzare le operazioni compiute della Commissione, di cui non fa parte.

Peraltro, ove si fosse deciso di far partecipare il RUP a pieno titolo ai lavori della Commissione, dotandolo dei relativi poteri valutativi e decisionali, sarebbe stato possibile nominarlo anche Presidente della stessa, come peraltro non risulta precluso dalle acquisizioni giurisprudenziali in merito, né dal medesimo D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal c.d. decreto correttivo D.Lgs. 56/2017, che all'articolo 77, comma 4, statuisce: « I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura. ».

Si rappresenta che il RUP ha comunicato a Rai, viste le circostanze attribuite allo stesso di carattere potenzialmente diffamatorio, di riservarsi la più ampia facoltà nell'esercizio delle azioni di legge a tutela della propria onorabilità, anche rivolgendosi ad ANAC per svolgere ulteriori approfondimenti.

3) Per quanto concerne le modalità di suddivisione della gara in una pluralità di lotti, si rileva che, come espressamente

riportato nella Determinazione di contrarre e nella lex specialis di gara (Disciplinare di gara), la procedura è articolata in sette lotti, in ragione delle caratteristiche tecniche dell'affidamento, che rendono tecnicamente ed economicamente praticabile per Rai la suddivisione in più lotti, tenuto conto della localizzazione geografica dei servizi richiesti.

Sulla base delle ineludibili necessità di carattere produttivo e gestionale espresse dalle strutture utilizzatrici della Rai, connesse alla natura unitaria e sinergica dei servizi di vigilanza armata, reception, sorveglianza e prevenzione incendi, queste ultime sono confluite, ove previste, all'interno di ciascun lotto. Tali servizi rientrano, infatti, nella più ampia categoria di sicurezza « integrata » e per Rai non sono assegnabili separatamente, pena potenziali gravi disservizi in tema di security e safety, in considerazione della attività svolta dalla Rai, non rinvenibile in altre Stazioni appaltanti, connessa allo svolgimento del servizio pubblico radiotelevisivo, id est alla realizzazione di programmi radio-televisivi e di carattere informativo in insediamenti produttivi (studi tv, riprese esterne) caratterizzati da elevato afflusso di pubblico.

Si tenga altresì conto della delicatezza delle attività svolte, prevalentemente « in diretta », al valore degli apparati tecnici di produzione e degli strumenti di ripresa, al rischio connesso alla tutela del patrimonio aziendale, nonché alla necessità di evitare intrusioni, anche a scopo dimostrativo, negli insediamenti produttivi e negli uffici, all'elevato rischio incendi e alla moltiplicazione dei fattori di rischio, alle gravi problematiche connesse alla gestione del pubblico presente negli studi in situazioni critiche e di emergenza. Pertanto, per valide, comprovate e motivate ragioni di carattere obiettivo, debitamente pubblicate, all'interno dei lotti di interesse vengono ricompresi cumulativamente i servizi di « vigilanza armata e controllo accessi », « sorveglianza e prevenzione incendio », « reception ».

Del resto, la stessa ANAC, nella versione aggiornata delle Linee Guida n. 10 recanti « Affidamento del servizio di vigilanza pri-

vata », approvate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 462 del 23 maggio 2018 e pubblicate nella GURI n. 138 del 16/06/2018, fa riferimento e disciplina la possibilità che le stazioni appalti facciano ricorso ai servizi di c.d. « global service ». E ciò sulla scorta del parere del Consiglio di Stato n. 01173 del 03/05/2018 che sul tema aveva affermato: « Occorre comunque evidenziare che il principio di cui all'articolo 51 d.lgs. n. 50/2016 non risulta posto in termini assoluti e inderogabili, giacché il medesimo articolo 51, al comma 1, secondo periodo, afferma che « le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera d'invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139 ». Pertanto, il principio della « suddivisione in lotti » può essere derogato, ma la scelta della stazione appaltante di non procedere al frazionamento deve essere sorretta da un'adeguata motivazione, pena l'illegittimità della stessa per violazione di legge. Per il Consiglio, alla fine del § 3 va dunque aggiunto che « nel caso di ricorso al servizio di c.d. global service – deciso dalla stazione appaltante nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale – la stazione appaltante indica quale indispensabile requisito di partecipazione il possesso dell'autorizzazione prefettizia ».

Ferma restando, dunque, la natura « integrata » dei servizi di sicurezza oggetto di gara, debitamente motivata nel rispetto del quadro normativo di riferimento, la suddivisione della gara in una pluralità di lotti geografici è comunque volta a favorire la più ampia partecipazione alla stessa.

In tale quadro, pertanto, con riferimento alla tematica dei criteri dimensionali per la partecipazione alla gara, si segnala che i criteri di partecipazione ai singoli lotti sono congrui, proporzionali e strettamente connessi all'oggetto dell'appalto e sono stati individuati allo scopo di garantire la corretta ed efficiente erogazione dell'appalto stesso, non escludendo la partecipazione delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese.

Più in particolare, i requisiti di capacità economico-finanziaria previsti per ciascun lotto, come debitamente pubblicizzato e mo-

tivato nella documentazione di gara, sono richiesti per motivazioni legate alle peculiarità del servizio oggetto dell'affidamento, che è strutturalmente connesso alla operatività aziendale ed è in grado di determinare ripercussioni dirette, in termini di sicurezza e regolare attività degli uffici amministrativi e delle strutture di produzione radiotelevisiva.

La finalità preminente della procedura è, infatti, quella di garantire le attività finalizzate alla sicurezza complessiva integrata, in termini di safety e di security, e alla business continuity degli insediamenti di Produzione Tv – CPTV RM, degli Uffici di Roma, delle Sedi regionali e della Radio, nonché delle attività svolte all'esterno, ove previste all'interno di ciascun lotto, in insediamenti non aziendali.

Le entità dei requisiti di fatturato sono state individuate tenendo conto della delicatezza delle attività da svolgere e dei correlati rischi specifici connessi:

alla tutela del patrimonio aziendale, tenuto conto anche del significativo valore degli apparati tecnici di produzione e degli strumenti di ripresa e dell'elevato rischio incendio;

alle gravi problematiche connesse alla gestione del pubblico presente negli studi in situazioni critiche e di emergenza;

alla classificazione degli insediamenti aziendali quali siti « sensibili ».

Per tutto quanto sopra, assume fondamentale importanza la necessità di selezionare, attraverso la gara, operatori economici dotati di capacità economico-finanziarie idonee a garantire un alto grado di affidabilità ed un elevato livello qualitativo di servizio prestato.

4) Ad ulteriore comprova del fatto che la gara non è limitativa della più ampia partecipazione da parte degli operatori economici interessati, si osserva che il Bando è stato regolarmente pubblicato e non è stato oggetto di impugnativa, ovvero di censure da parte dei potenziali interessati alla presentazione della domanda di parte-



cipazione alla gara, in ordine a requisiti di partecipazione asseritamente restrittivi alla più ampia partecipazione.

Si ribadisce, sul punto, che eventuali clausole (asseritamente) limitative della partecipazione alla gara dovevano essere impugnate unitamente al Bando di gara, che, al contrario, non è stato oggetto di censura alcuna ovvero di impugnativa giudiziale.

Per quanto concerne i criteri per l'attribuzione dei punteggi tecnici, essi sono assolutamente congrui, proporzionali e strettamente connessi all'oggetto dell'appalto, individuati e « pesati » allo scopo di premiare le offerte tecniche in grado di garantire a Rai il miglior rapporto « prezzo/qualità » nell'esecuzione dell'appalto. Tali criteri sono stati predisposti sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee guida n. 2 di attuazione del Codice approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di offerta economicamente più vantaggiosa. Peraltro, nell'ambito dei 70 punti attribuibili alla offerta tecnica, assumono rilievo del tutto preponderante i criteri strettamente oggettivi, ovvero le soluzioni tecniche migliorative per l'esecuzione dell'appalto.

5) Si evidenzia che il mercato ha registrato con grande favore la pubblicazione della gara, che ha visto una massiccia e considerevole partecipazione da parte dei soggetti interessati. Più in particolare, sono state complessivamente presentate, suddivise nei 7 lotti, 51 offerte da parte di 23 Concorrenti in forma associata, costituita da una pluralità di imprese, per un totale di 172 imprese coinvolte nell'espletamento della procedura.

Pertanto, dal punto di vista della risposta del mercato, del favor participationis e della più ampia concorrenzialità, i risultati sono del tutto eccezionali e superiori alle più ottimistiche aspettative.

Tutto ciò premesso, non si ritengono sussistenti i presupposti per « provvedere all'annullamento del precedente e all'apertura di un nuovo bando », anche in considerazione degli impatti che una tale ipotesi comporterebbe sulla gestione operativa della Rai.

GASPARRI. — Al Presidente della RAI. — Premesso che:

il professor Carlo Cottarelli risulta ospite fisso nel programma condotto da Fabio Fazio su Rai1 « Che tempo che fa »;

il professor Cottarelli è un esperto di tagli nei bilanci pubblici, tanto da aver ricoperto nella passata legislatura il ruolo di Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica;

si chiede di sapere:

se la sua presenza nella trasmissione « Che tempo che fa » sia regolata da un rapporto contrattuale;

se sia previsto un compenso per questa presenza fissa del professor Cottarelli;

se il contratto preveda una esclusiva o delle eccezioni a vantaggio di trasmissioni di diretta concorrenza con i talk show della Rai e, in particolare, se siano previste delle deroghe per le presenze del professor Cottarelli nel programma « Di-Martedì », ospitato su La7. (13/139)

RISPOSTA. — In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.

La Rai ha un accordo-quadro di appalto parziale con la società Officina, controllata al 50 per cento da Fabio Fazio, per la realizzazione delle puntate di « Che Tempo Che Fa », approvato a giugno 2017 dal precedente Consiglio di Amministrazione; all'interno di tale contratto è previsto un valore forfettario a puntata per la presenza degli ospiti e per le relative spese; in tale quadro è pertanto Officina che stipula direttamente i contratti con gli ospiti.

Il prof. Cottarelli ha sottoscritto una liberatoria con relativa cessione di diritti di immagine relativa alla partecipazione al programma a titolo gratuito:

l'Università Cattolica ha sottoscritto un contratto per la fornitura dei contenuti per l'intervento del prof. Cottarelli nel Programma e per garantire la partecipazione del Prof. Cottarelli nel Programma per illustrare i suddetti contenuti;

*a fronte di tale consulenza l'Università Cattolica riceve la somma di euro 6.500,00 a puntata;*

*l'Officina ha tracciato un perimetro per l'esclusiva della partecipazione del Prof.*

*Cottarelli a programmi tv; restano fuori da tale esclusiva tre deroghe (mai nella giornata di domenica e lunedì), l'intervento in Telegiornali e la trasmissione di una intervista già registrata per il programma Report.*



## INDICE GENERALE

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

#### GIUNTA PLENARIA:

Audizione del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale Lombardia ..... 3

### COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4<sup>a</sup> Senato)

#### AUDIZIONI:

Audizione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Gen. C. A. Giovanni Nistri  
(Svolgimento e rinvio) ..... 4

### COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

#### SEDE REFERENTE:

Proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la  
disciplina processuale dei giudizi innanzi alla Corte dei conti. C. 2188, approvata dal  
Senato (*Esame e rinvio*) ..... 5

### COMMISSIONI RIUNITE (I e XI)

#### SEDE REFERENTE:

Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura  
psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone  
ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con  
disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale. C. 1066 Calabria,  
C. 20 Brambilla, C. 329 Rampelli, C. 480 Calabria e C. 552 Dall'Osso (*Seguito dell'esame  
e rinvio*) ..... 10

ALLEGATO (*Proposte emendative approvate*) ..... 16

### COMMISSIONI RIUNITE (III e XIV)

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione in videoconferenza di membri italiani del Parlamento europeo, nell'ambito  
dell'esame della Risoluzione del Parlamento europeo sul quadro delle future relazioni tra  
l'Unione europea e il Regno Unito (Doc. XII, n. 22) ..... 20

### COMMISSIONI RIUNITE (V e XIV)

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, anche in videoconferenza, di membri italiani del Parlamento europeo, nell'ambito  
dell'esame del pacchetto di atti dell'Unione europea riguardanti il quadro finanziario  
pluriennale 2021-2027 (COM(2018)321-322-323-324-325-326-327-328) ..... 21

**COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)**

## SEDE REFERENTE:

DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	22
ALLEGATO 1 ( <i>Ulteriori emendamenti dei Relatori</i> ) .....	39
ALLEGATO 2 ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	40

**I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni**

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. Emendamenti C. 893-A Orlando (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	43
Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e di qualità. C. 183-A Gallinella (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	43

## SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare. C. 726 cost. Ceccanti e C. 1173 cost. D'Uva ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	44
--	----

## SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201 Governo.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	54

**II Giustizia**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e IX) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	68
---	----

## COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. Esame emendamenti C. 893-A .....	72
---	----

**III Affari esteri e comunitari**

## INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI ESTERI:

Incontro informale con una delegazione parlamentare indiana .....	73
---	----

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di organizzazioni non governative sulla crisi in Yemen .....	73
--	----

**IV Difesa**

## SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	74
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201 Governo.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	74

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile. C. 183-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i> ) .....	78
Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale. C. 893-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	82
DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209 Governo (Parere alle Commissioni VIII e IX) ( <i>Esame e rinvio</i> ) ....	82

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica. Atto n. 43 (Rilievi alle Commissioni XI e XII) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	101
---	-----

## SEDE CONSULTIVA:

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile. C. 183-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) .....	102
---	-----

**VI Finanze**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1074, recante disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale.	
Audizione di rappresentanti di Confprofessioni .....	103
Audizioni di rappresentanti dell'Unione nazionale camere avvocati tributaristi (UNCAT) ..	103
Audizione di rappresentanti dell'Unione nazionale professionisti pratiche amministrative (UNAPPA) .....	103

## SEDE CONSULTIVA:

DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e IX) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i> ) .....	104
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i> ) .....	104

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	105
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201 Governo.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	105
Su un comunicato stampa del Consiglio dei ministri .....	108

DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e IX) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	108
AVVERTENZA .....	112
ERRATA CORRIGE .....	112

### VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00729 Mazzetti: Superamento della qualifica di rifiuto per gli scarti tessili o sottoprodotti tessili utilizzati e trasformati dal settore del riciclo del tessile .....	113
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	115
5-00730 Morassut: Gestione del ciclo dei rifiuti nella Capitale .....	114
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	116
5-00731 Vignaroli: Legittimità delle iniziative di gestione dei rifiuti urbani da parte dei privati, con particolare riguardo alla raccolta delle bottiglie di plastica tramite i cosiddetti « eco-compattatori » .....	114
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	117

### X Attività produttive, commercio e turismo

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio Regionale delle Marche e C. 860 Epifani, recanti « Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali ».

Rappresentanti dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) .....	118
Rappresentanti dell'Istituto Bruno Leoni .....	118
Rappresentanti di Federmanager .....	118

#### SEDE CONSULTIVA:

D.L. 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e IX) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	119
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201 Governo (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	123

### XI Lavoro pubblico e privato

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del prof. Valerio Onida e della prof.ssa Anna Maria Poggi nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 294 Meloni e C. 1071 D'Uva, recanti disposizioni per favorire l'equità del sistema previdenziale .....	132
--	-----

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209 Governo (Parere alle Commissioni VIII e IX) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	132
---	-----

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201 Governo.	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	139

## XII Affari sociali

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 491 Massimo Enrico Baroni, recante « Disposizioni in materia di trasparenza dei rapporti tra le imprese produttrici, i soggetti che operano nel settore della salute e le organizzazioni sanitarie ».	
Audizione di rappresentanti della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO) .....	148
Audizione di rappresentanti della Fondazione GIMBE .....	148
Audizione di rappresentanti del Collegio italiano dei primari oncologi medici ospedalieri (CIPOMO) .....	148
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale strutture ambulatoriali-FEDERLAB .	148

### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018. C. 1201 Governo. (Relazione alla XIV Commissione).	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2017. Doc. LXXXVII, n. 1. (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	149

### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale. C. 684 Lazzarini e C. 1109 Pini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) ...	156
ALLEGATO ( <i>Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base dalla Commissione</i> ) .....	157

## XIII Agricoltura

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di Federbio, Anabio, AIAB, Coordinamento nazionale dei biodiretti e Associazione delle Città del bio, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 290 Gadda e C. 410 Cenni recanti Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico .....	158
---	-----

### SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. C. 1209 Governo (Parere alle Commissioni VIII e IX) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i> ) .....	158
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere del Relatore approvata dalla Commissione</i> ) .....	160

### COMITATO DEI NOVE:

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile. Esame emendamenti C. 183-A Gallinella .....	159
--	-----

## XIV Politiche dell'Unione europea

### INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:

Incontro informale con una delegazione di parlamentari finlandesi .....	161
---	-----



**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI** (*Sottocommissione permanente per l'accesso*)

Elezione del Presidente ..... 162

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

Sulla pubblicità dei lavori ..... 164

Sui lavori della Commissione ..... 164

*ALLEGATO (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione (dal n. 5/68 al n. 13/139))* ..... 166

Audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, Giovanni Tria ..... 165

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S. p. A.*



\*18SMC0032270\*